

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA AI SENSI DELL'ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124, IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e, in particolare l'articolo 8, comma 1, lettera a);

Vista la legge 24 dicembre 2003, n. 350, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2004) e, in particolare, l'articolo 3, comma 155, ultimo periodo;

Vista la legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019 e, in particolare l'articolo 1, comma 395, lettera c);

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri \_\_\_\_\_

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240;

Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334;

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126;

Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189;

Vista la legge 3 agosto 1961, n. 833;

Vista la legge 29 ottobre 1965, n. 1218;

Vista la legge 24 ottobre 1966, n. 887;

Vista la legge 10 maggio 1983, n. 212;

Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53;

Visto il decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79;



Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;

Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368;

Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68;

Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449;

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146;

Visto il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 febbraio 2017;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del .. ;

Udito il parere del Consiglio di Stato nella seduta del ;

Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari e della Commissione parlamentare per la semplificazione;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del....

Sulla proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa e il Ministro della giustizia;

**E M A N A**

il seguente decreto legislativo



Capo I  
Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato

Sezione I  
Disciplina dei ruoli

Art. 1  
*Modifiche agli ordinamenti del personale.*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, dopo le parole: "ruoli" sono inserite le seguenti: "e carriera" e le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalla seguente: "c-bis) carriera dei funzionari";
- b) all'articolo 2 il secondo comma è soppresso;
- c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 1, dopo la parola "ruoli" sono inserite le seguenti "e carriera" e le parole: "dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale" sono sostituite dalle seguenti: "funzionari";
  - 2) al comma 2, dopo le parole: "dello stesso ruolo" sono inserite le seguenti: *o della stessa carriera*;
  - 3) il comma 3 è soppresso;
- d) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
  - 1) *"3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali";*
  - 3-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:*
    - a) *che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;*
    - b) *sospeso cautelaramente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.;*
- e) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 1, alla lettera b) è sostituita dalla seguente: "età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste" e la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.";
  - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" è

- sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.”;
- 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “ Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale”;
- f) all’articolo 12, le parole: “cinque anni” sono sostituite dalle seguenti: “quattro anni”;
- g) all’articolo 24-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 3, è aggiunto il seguente periodo: “In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui al comma 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali”;
- 2) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:  
 “3-bis. È escluso dall’attribuzione della denominazione di cui al comma 3, ultimo periodo, il personale:
- a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;
- b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l’applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;
- h) all’articolo 24-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. L’accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda:
- a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell’ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;
- b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.”;
- 2) al comma 2, le parole: “Ai concorsi di cui al comma 1” sono sostituite dalle seguenti: “Alle procedure di cui al comma 1”;
- 3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell’ordine, la qualifica, l’anzianità di qualifica, l’anzianità di servizio e la maggiore età.”; “4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al

*comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.”;*

- 4) al comma 5, le parole: “ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a)” sono sostituite dalle seguenti: “*ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a)*”;
- 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: “*6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.*”;
- 6) al comma 7, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: “*Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio.*”;
- i) all'articolo 24-*quinquies*, comma 1, lettera c), le parole: “per più di venti giorni, anche se non continuativi” sono sostituite dalle seguenti: “*per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio*” e le parole: “per la partecipazione al concorso” sono sostituite dalle seguenti: “*per la partecipazione alle procedure ivi previste*”;
- l) all'articolo 24-*sexies*, le parole: “sette anni” sono sostituite dalle seguenti: “*cinque anni*”;
- m) all'articolo 24-*septies*, comma 1, le parole “scrutinio per merito comparativo” sono sostituite dalle seguenti: “*scrutinio per merito assoluto*” e le parole: “sette anni” sono sostituite dalle seguenti: “*cinque anni*”;
- n) all'articolo 25, comma 1, le parole: “Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato è articolato in quattro qualifiche” sono sostituite dalle seguenti: “*Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche*” e le parole: “ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza” sono sostituite dalle seguenti: “*ispettore superiore; sostituto commissario*”;
- o) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) il comma 5 è sostituito dal seguente: “*5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici - ove non rivestano la qualità di autorità di pubblica sicurezza - in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Sono, principalmente, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.*”;
  - 2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“*5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, tra cui quello di vice dirigente di ufficio o unità organiche in cui, oltre al dirigente, non è previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.*”;

“*5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:*

    - a) *che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;*

- b) *sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*”;
- p) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - a) alla lettera a), le parole: “nel limite del cinquanta cento dei posti disponibili”, sono sostituite dalle seguenti: “nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno”;
    - b) alla lettera b), le parole: “nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili” sono sostituite dalle seguenti: “nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno di ogni anno”, le parole “un’anzianità di servizio non inferiore a sette anni” sono sostituite dalle seguenti: “un’anzianità di servizio non inferiore a cinque anni” e l’ultimo periodo è soppresso;
  - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “*1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).*”;
  - 3) il comma 7 è sostituito dal seguente: “*Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalità di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale.*”;
- q) all'articolo 27-bis, comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “*età non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste*”;
- r) all'articolo 27-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1 le parole “un corso della durata di diciotto mesi preordinato” sono sostituite dalle seguenti: “*un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché*”;
  - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore a un anno.*”;
  - 3) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.*”;
  - 4) al comma 5 le parole “durante i primi dodici mesi di corso” sono sostituite dalle seguenti: “*durante i primi due anni di corso*” e dopo le parole: “in servizio di polizia” sono inserite le seguenti: “*, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore*”;
  - 5) il comma 6 è sostituito dal seguente: “*I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3*”;
  - 6) il comma 7 è sostituito dal seguente: “*Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del corso*”;
- s) all'articolo 28, comma 1, le parole: “oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 27-ter” sono sostituite dalle seguenti: “*oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-*

ter”;

- t) l'articolo 31-bis, è sostituito dal seguente: “art. 31-bis – Promozione alla qualifica di ispettore superiore “1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.”;
- u) l'articolo 31-quater è sostituito dal seguente:

**Art. 31-quater**

**Promozione a sostituto commissario**

*1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.*

*2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”;*

- v) all'articolo 73, le parole: “ed agli ispettori principali” sono sostituite dalle seguenti: “agli ispettori capo e agli ispettori superiori”, e le parole: “Al personale con qualifica di ispettore capo” sono sostituite dalle seguenti: “Al personale con qualifica di sostituto commissario”;
- z) alla rubrica dell'articolo 74, le parole: “al ruolo dei commissari e dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “alla carriera dei funzionari”, e dopo le parole: “ai vice questori aggiunti” sono inserite le seguenti: “, ai vice questori”.

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente:

**“ Art.1**

**Istituzione di ruoli e carriera.**

*1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonché, fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica o tecnica:*

- a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
- b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- c) ruolo degli ispettori tecnici;
- d) carriera dei funzionari tecnici;

*2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.*

*3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo.*

*4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.”;*

- b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) al primo comma dopo la parola: “ruoli” sono aggiunte le seguenti: “e carriera”;
- 2) al secondo comma, dopo la parola: “ruoli” sono aggiunte le seguenti: “e carriera” e

dopo le parole: "che espleta funzione di polizia," sono inserite le seguenti: "anche ai fini dell'applicazione dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,";

c) l'articolo 3 è sostituito dal seguente:

**"Art. 3**

***Ruolo degli agenti e assistenti tecnici.***

*1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici è articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:*

*agente tecnico;*

*agente scelto tecnico;*

*assistente tecnico;*

*assistente capo tecnico";*

d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica, le parole: "del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici: "sono sostituite dalle seguenti: "del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici";

2) al comma 1, le parole: "degli operatori e collaboratori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "degli agenti e assistenti tecnici";

3) al comma 3, le parole "di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo" sono sostituite dalle seguenti "di assistente tecnico e assistente capo tecnico";

4) al comma 4, le parole: "di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo" sono sostituite dalle seguenti: "di assistente tecnico e assistente capo tecnico";

5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

*"4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali";*

*4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale:*

a) *che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;*

b) *sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";*

e) all'articolo 5 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Nomina ad agente tecnico";

2) il comma 1, è sostituito dal seguente: "1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle



*amministrazioni dello Stato, età non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.”;*

- 3) i commi 3, 4 e 6, le parole: “operatori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “*agenti tecnici*”;
- 4) il comma 8 è sostituito dal seguente: “*Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale*”;
- f) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) alla rubrica, le parole: “operatore tecnico scelto” sono sostituite dalle seguenti: “*agente scelto tecnico*”;
  - 2) al primo comma, le parole: “operatore tecnico scelto” sono sostituite dalle seguenti: “*agente scelto tecnico*” e le parole: “operatori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “*agenti tecnici*”;
- g) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) alla rubrica, le parole: “a collaboratore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “*ad assistente tecnico*”;
  - 2) al primo comma, le parole: “collaboratore tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “*assistente tecnico*” e le parole: “operatore tecnico scelto” sono sostituite dalle seguenti: “*agente scelto tecnico*”;
- h) l'articolo 11 è sostituito dal seguente: “*Art. 11 – Promozione ad assistente capo tecnico. 1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.*”;
- i) l'articolo 20-bis è sostituito dal seguente:

“*Art. 20-bis  
Ruolo dei sovrintendenti tecnici*”.

*1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:*

*vice sovrintendente tecnico;  
sovrintendente tecnico;  
sovrintendente capo tecnico.*

- l) all'articolo 20-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) alla rubrica, le parole: “dei revisori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “*dei sovrintendenti tecnici*”;
  - 2) al comma 1, le parole: “dei revisori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “*dei sovrintendenti tecnici*”;
  - 3) al comma 3, le parole: “di revisore tecnico capo” sono sostituite dalle seguenti: “*sovrintendente capo tecnico*” e alla fine è aggiunto il seguente periodo; “*In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità degli uffici e lo svolgimento delle attività istituzionali.*”;

4) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

*“3-bis. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:*

- a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;*
- b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;*

m) gli articoli 20-quater e 20-quinquies sono sostituiti dai seguenti:

*“Art. 20-quater*

*Nomina a vice sovrintendente tecnico.*

*1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:*

- a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun settore professionale, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego in relazione al nuovo settore e profilo conseguito;*
- b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun settore professionale, mediante concorso, espletato con modalità telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.”;*

*2. Alle procedure di cui al comma 1 è ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che:*

- a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;*
- b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.”.*

*3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età.*

*4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla*

lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.

5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti della procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).

“6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalità attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.

7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla rispettiva graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), è assicurato il mantenimento della sede di servizio”;

“Art. 20-quinquies  
Dimissione dal corso.

1. È dimesso dal corso di cui all'articolo 20- quater , il personale che:

- a) dichiara di rinunciare al corso;
- b) non supera gli esami di fine corso;
- c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste.”;

2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 è stata determinata da maternità, è ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. È espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.



5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto.”;

- n) l'articolo 20-sexies è sostituito dal seguente: “Art. 20-sexies – *Promozione a sovrintendente tecnico.* 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.”;
- o) l'articolo 20-septies è sostituito dal seguente: “Art. 20-septies – *Promozione a sovrintendente capo tecnico.* 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.”;
- p) l'articolo 21 è abrogato;
- q) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

“Art. 22

*Ruolo degli ispettori tecnici.*

1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

*vice ispettore tecnico;*

*ispettore tecnico;*

*ispettore capo tecnico;*

*ispettore superiore tecnico;*

*sostituto direttore tecnico.”;*

- r) all'articolo 23 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) alla rubrica le parole: “dei periti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “*degli ispettori tecnici*”;
  - 2) al primo comma, dopo la parola: “profilo” sono aggiunte le seguenti: “o settore” e le parole “dei periti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “*degli ispettori tecnici*”;
  - 3) il secondo comma è sostituito dal seguente: “*La stessa facoltà può essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.*”;
- s) all'articolo 24 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) alla rubrica le parole: “dei periti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “*degli ispettori tecnici*”;
  - 2) ai commi 1 e 3 le parole: “dei periti tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “*degli ispettori tecnici*”;
  - 3) al comma 4, le parole: “dei periti” è sostituita dalla seguente: “*degli ispettori tecnici*”;
  - 4) al comma 5, le parole: “qualifica di perito tecnico superiore” sono sostituite dalle seguenti: “*qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico*” e dopo le parole: “in caso di assenza o impedimento.” sono aggiunte le seguenti: “*Svolge, altresì, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilità, sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.*”;
  - 5) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

“*5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere*

*affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità, individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità."*

*5-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:*

- a) *che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;*
  - b) *sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."*
- t) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica, le parole: "vice perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "vice ispettore tecnico";
  - 2) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 2.1) le parole vice perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "vice ispettore tecnico";
    - 2.2) alla lettera a), le parole: "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente", sono sostituite dalle seguenti; "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno";
    - 2.3) alla lettera b), le parole: "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili" sono sostituite dalle seguenti: "nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno";
  - 3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: "1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.";
- u) all'articolo 25-bis sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica, le parole "vice perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: "vice ispettore tecnico";
  - 2) al comma 1, le parole: "salvo limiti di età stabiliti dal regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "con il limite di età non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe ivi previste" e dopo le parole "o attestato di abilitazione" sono inserite le seguenti: "ovvero laurea triennale";
  - 3) al comma 2 le parole "ruolo dei revisori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo dei sovrintendenti tecnici";
  - 4) il comma 8 è sostituito dal seguente: "8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di



- rappresentanza, di parata e d'onore*";
- 5) dopo il comma 8 è inserito il seguente: *"8 bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale è richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, superati gli esami previsti e le prove pratiche, accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico"*;
  - 6) il comma 9 è sostituito dal seguente: *"9. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso."*;
  - 7) il comma 10 è sostituito dal seguente: *"10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneità al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, prestano giuramento e sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale."*;
- v) all'articolo 25-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica, le parole "vice perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: *"vice ispettore tecnico"*;
  - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il trenta per cento dei posti è riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici."*;
  - 3) al comma 2, dopo le parole "ciascun profilo" aggiungere le seguenti: *"o settore"*;
  - 4) al comma 3, dopo la parola "profili" aggiungere le seguenti: *"o settori"* e dopo la parola "profilo" aggiungere le seguenti: *"o settore"*;
  - 5) il comma 5 è sostituito dal seguente: *Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificità delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali è indetto il concorso."*;
  - 6) al comma 6, le parole "vice periti tecnici" sono sostituite dalle seguenti: *"vice ispettori tecnici"*;
- z) all'articolo 25-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, lettera c), le parole "che espleta attività tecnico-scientifica, tecnica" sono soppresse;
  - 2) al comma 2, le parole: "oltre i quarantacinque giorni" sono sostituite dalle seguenti: *"oltre i limiti di cui al comma 1"*;
  - 3) al comma 6, le parole "che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica" sono soppresse;
- aa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) alla rubrica le parole "perito tecnico" sono sostituite dalle seguenti: *"ispettore tecnico"*;
  - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i"*

*vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica , oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis.”;*

bb) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla rubrica le parole “perito tecnico capo” sono sostituite dalle seguenti: “*ispettore capo tecnico*”;
- 2) al comma 1, le parole: “perito tecnico capo” sono sostituite dalle seguenti: “*ispettore capo tecnico*” e le parole: “perito tecnico” sono sostituite dalle seguenti: “*ispettore tecnico*”;

cc) l'articolo 31-bis è sostituito dal seguente:

*“Art. 31-bis*

*Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico.*

*1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio è richiesto il possesso di una delle lauree previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.”;*

dd) l'articolo 31-quinquies è sostituito dal seguente:

*“Art. 31-quinquies*

*Promozione a sostituto direttore tecnico.*

*1. La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale è ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.*

*2. Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”;*

ee) all'articolo 42 sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) il comma 1 è abrogato;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

*“2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, è attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e della carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria”.*

3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*“Art. 9*

*Ruolo del maestro direttore.*

1. *Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:*



*maestro direttore – direttore tecnico capo;*  
*maestro direttore – direttore tecnico superiore;*  
*maestro direttore – primo dirigente tecnico.*

2. *Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilità ad esse attinenti.”;*

b) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

“Art. 10

*Ruolo del maestro vice direttore.*

1. *Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato è articolato in due qualifiche:*

*maestro vice direttore – direttore tecnico principale;*  
*maestro vice direttore – direttore tecnico capo.*

2. *Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attività di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.*

3. *Il maestro vice direttore sovrintende, altresì, alle attività d'archivio.”;*

c) dopo l'articolo 12 è aggiunto il seguente:

“Art. 12-bis

*Progressione di carriera del maestro direttore.*

1. *La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.*

2. *La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337”;*

d) dopo l'articolo 13 è aggiunto il seguente:

Art. 13-bis

*Progressione di carriera del maestro vice direttore.*

1. *La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.*

2. *La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337”;*

e) l'articolo 15-quinquies è sostituito dal seguente:

“Art. 15-quinquies.

*Orchestrale primo livello “coordinatore”.*

1. *In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo livello, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione “coordinatore”, che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità.*

2. *E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale:*



- a) *che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;*
- b) *sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.”;*

f) l'articolo 28, comma 3, è sostituito dai seguenti:

*“3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della Banda Musicale.”;*

*“3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attività musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, può presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici-settore supporto logistico entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione Medica Ospedaliera, e può essere destinato anche alle attività di supporto logistico della Banda Musicale.”;*

g) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

**“Art. 33**

**Titolari degli strumenti soppressi.**

*1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.”.*

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) l'articolo 5 è abrogato;
- b) all'articolo 7, il primo comma e il secondo comma sono sostituiti dal seguente: *“Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato è attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.”;*
- c) all'articolo 8, primo comma, le parole “I medici” sono sostituite dalle seguenti: *“Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia”;*
- d) all'articolo 19, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) alla lettera b), dopo le parole “e il medico principale” sono inserite le seguenti: *“e il medico veterinario principale”;*
  - 2) alla lettera c), dopo la parola “medico” sono inserite le seguenti: *“e il medico veterinario”;*
- e) all'articolo 20, primo comma, lettera b):
  - 1) il primo periodo è sostituito dal seguente: *“per i medici e i medici principali, per i medici*



*veterinari e i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono”;*

- 2) dopo le parole: “dal primo dirigente medico” sono inserite le seguenti: “o dal primo dirigente medico veterinario”, dopo le parole: “da un primo dirigente medico” sono inserite le seguenti: “o da un primo dirigente medico veterinario”, dopo le parole: “Il rapporto informativo è compilato” sono inserite le seguenti: “dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi” e dopo le parole: “dal competente dirigente medico” sono inserite le seguenti: “o medico veterinario”.

5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il titolo I è sostituito dal seguente: “*Titolo I – Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia*”;
- b) gli articoli 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

“Art. 1.

*Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia*

1. *La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:*
- vice commissario;*
  - commissario;*
  - commissario capo;*
  - vice questore aggiunto;*
  - vice questore;*
  - primo dirigente;*
  - dirigente superiore;*
  - dirigente generale di pubblica sicurezza.*

Art. 2

*Funzioni.*

1. *Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso è affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.*

2. *Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilità decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresì, all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale è il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Lo stesso personale svolge, altresì, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle*



qualifiche superiori, nonché funzioni di indirizzo e coordinamento di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonché nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialità e dei reparti specialistici. Con il medesimo decreto sono, altresì, individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.

3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorità di pubblica sicurezza:

- a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed è preposto agli uffici di particolare rilievo e complessità secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalità, le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi;
- b) svolge funzioni ispettive e quando è preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresì, la responsabilità dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando è preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma;
- c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.”;
- c) dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: “Art. 2-bis – Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia – 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo degli ispettori.”;
- d) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) alla rubrica, le parole “alla carriera dei funzionari di Polizia” sono sostituite dalle seguenti: “alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico”;
  - 2) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: “L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe ivi previste”;
  - 3) al comma 2, le parole: “ed economico” sono soppresse, dopo la parola: lauree” sono inserite le seguenti: “magistrali o” e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: “Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico

richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2”;

- 4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie.”;
- 5) il comma 4 è sostituito dal seguente: “4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalità stabilite nel decreto di cui al comma 3, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a “ottimo”.”;
  - e) all'articolo 4 sono apportate le seguenti modificazioni:
    - 1) alla rubrica, le parole: “per l'immissione nel ruolo dei commissari” sono sostituite dalle seguenti: “per l'accesso alla qualifica di commissario”;
    - 2) i commi 2 e 4, sono sostituiti dai seguenti:

“2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), è articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.”;

“4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, che può essere svolto anche presso gli uffici centrali del dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 6.”;
    - 3) il comma 5 è soppresso;
    - 4) il comma 6 è sostituito dal seguente: 6. Le modalità di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza”;
  - f) dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti:

“Art. 5-bis

Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno.

1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), è riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, con un'età non superiore a 35 anni, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali e specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianità di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.

4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato è collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.

#### Art. 5-ter

##### Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario

1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento è impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.

3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneità ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità previsto dal comma 3, nonché le modalità dell'esame finale e di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.



5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.

6. L'assegnazione di cui al comma 5 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi disponibili.

7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.”;

#### Art. 5-quater

##### Dimissioni dal corso di formazione.

1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che:

- a) dichiarano di rinunciare al corso;
- b) non ottengono il giudizio di idoneità ai servizi di polizia;
- c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
- d) non superano l'esame finale del corso.

2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2, sono ridotti della metà. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.

#### Art. 5-quinquies

##### Promozione a commissario.

1. La promozione a commissario dei vice commissari di cui all'articolo 5-ter, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.

#### Art. 5-sexies

##### Promozione a commissario capo.

1. La promozione a commissario capo dei commissari di cui all'articolo 5-quinquies si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

g) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 6

##### Promozione a vice questore aggiunto.

1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue:

- a) *per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;*
- b) *per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalità definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.*

2. *La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.*

3. *Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.*

4. *Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.*

- h) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

**“Art. 6-bis**

**Promozione a vice questore.**

*1. La promozione a vice questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”.*

- i) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

**Art. 7**

**Promozione a primo dirigente.**

*1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.*

*2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”;*

- l) l'articolo 8 è soppresso;

- m) all'articolo 9 le parole “abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”;

- n) l'articolo 10 è sostituito dal seguente: “Art. 10 – Percorso di carriera. 1. *Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più uffici con funzioni finali ovvero in più uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in più uffici nell'ambito dell'amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto del capo della polizia-*



*direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalità, i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego.”;*

- o) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
  - 1) al comma 2, dopo le parole: per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza” sono inserite le seguenti: “, a dirigente generale tecnico”;
  - 2) al comma 3, le parole: “direttivi e dirigenziali” sono sostituite dalle seguenti: “nella carriera dei funzionari”;*
- p) il Capo II è abrogato;*
- q) il comma 6 dell'articolo 23 è abrogato;*
- r) gli articoli 24 e 25 sono abrogati;*
- s) il titolo II è sostituito dal seguente: “Carriera dei funzionari tecnici di Polizia”;*
- t) il Capo I del Titolo II è sostituito dal seguente: “Carriera dei funzionari tecnici di Polizia”;*
- u) gli articoli 29, 30 e 31 sono sostituiti dai seguenti:*

*“Art. 29*

*Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia.*

*1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:*

- ruolo degli ingegneri;*
- ruolo dei fisici;*
- ruolo dei chimici;*
- ruolo dei biologi;*
- ruolo degli psicologi.*

*2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia è articolata nelle seguenti qualifiche:*  
*direttore tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;*  
*direttore tecnico principale, anche durante il periodo di tirocinio operativo;*  
*direttore tecnico capo;*  
*direttore tecnico superiore;*  
*primo dirigente tecnico;*  
*dirigente superiore tecnico;*  
*dirigente generale tecnico.*

*3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori individuati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.*

*Art. 30.*

*Funzioni.*

*1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonché la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attività comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facoltà di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facoltà di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.*

*2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a direttore tecnico principale svolgono, in relazione alla diversa professionalità, attività richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di*



competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilità derivante dall'attività delle unità organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attività di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di più unità organiche, con piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attività dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresì, compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalità posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui può essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno."

#### Art. 31

##### Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia.

1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe ivi previste. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge. Sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.

3. Con decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalità stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'età non superiore a quaranta anni, di cui la metà al personale del ruolo degli ispettori tecnici, e, l'altra metà al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il

*quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".*

*5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.";*

v) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) alla rubrica le parole: "nei ruoli dei direttori tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "*nella carriera dei funzionari tecnici*";

2) al comma 1, le parole: "dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato" sono sostituite dalle seguenti: "*un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.*", le parole: "per il ruolo" sono sostituite dalle seguenti: "per la carriera" e, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: "*Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.*";

3) al comma 2 la parola "regolamento" è sostituita dalla seguente: "decreto";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

*"4. I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di direttore tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di direttore tecnico principale è effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.";*

5) Il comma 4-bis è soppresso;

z) l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

#### Art. 33

##### *Promozione a direttore tecnico capo.*

*1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.*

*2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.*

*3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed è*



*finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.*

*4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.*

aa) dopo l'articolo 33 è inserito il seguente:

**Art. 33-bis**

*Promozione a direttore tecnico superiore.*

*1. La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”.*

bb) l'articolo 34 è sostituito dal seguente:

**“Art. 34**

*Promozione a primo dirigente tecnico.*

*1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.*

*2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”;*

cc) l'articolo 35 è soppresso;

dd) all'articolo 36, comma 1, le parole “abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”;

ee) dopo l'articolo 36 è inserito il seguente: “Art. 36-bis. Nomina a dirigente generale tecnico.

*1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è disposta con le modalità di cui all'articolo 11. La nomina nella predetta qualifica rende indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di cui alla medesima tabella A.”;*

ff) all'articolo 37, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 le parole: “ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “alla carriera dei funzionari tecnici” e le parole: ; e le parole: “all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10”, sono sostituite dalle seguenti: “all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo”;

2) al comma 1-bis, le parole: “i ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici” sono sostituite dalle seguenti: “alla carriera dei funzionari tecnici”;

gg) gli articoli 40, 41 e 42 sono abrogati;

hh) il titolo III è sostituito dal seguente: “Titolo III – Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia”;

ii) il Capo I del Titolo III è sostituito dal seguente: “Capo I – Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia”;

ll) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

**“Art. 43**

*Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia.*



1. *Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue:*

3) *carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:*

*medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;*

*medico principale;*

*medico capo;*

*medico superiore;*

*primo dirigente medico;*

*dirigente superiore medico;*

*dirigente generale medico;*

4) *carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:*

*medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;*

*medico veterinario principale;*

*medico veterinario capo;*

*medico veterinario superiore;*

*primo dirigente medico veterinario;*

mm) *l'articolo 44 è sostituito dal seguente:*

*“Art. 44*

*Attribuzioni dei medici di Polizia.*

*1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:*

a) *provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;*

b) *provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;*

c) *in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici;*

d) *svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto;*

e) *svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione;*

f) *rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;*

g) *provvedono all'accertamento dell'idoneità all'esercizio fisico con finalità addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalità previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013;*

h) *provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni Medico-Legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;*

i) *partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;*

l) *provvedono, anche quali componenti delle Commissioni Mediche Ospedaliere della Sanità e Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23*

*dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;*

- m) partecipano al collegio medico-legale di cui all' articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;*
- n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attività didattica nel settore di competenza;*
- o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all' articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68;*
- p) svolgono accertamenti e attività peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione;*
- q) svolgono le funzioni già previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.*

*2. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma precedente, il Dipartimento della pubblica sicurezza può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.*

*3. L'attività dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 può essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.”;*

*nn) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:*

*“Art. 45.*

*Attribuzioni particolari dei medici di Polizia.*

*1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori.*

*2. I medici capo svolgono le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.*

*3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo è preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.”;*

*oo) dopo l'articolo 45 è inserito il seguente:*

*“Art. 45-bis*

*Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia.*

*1. I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni:*

- a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato;*
- b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;*
- c) provvedono all'accertamento dell'idoneità dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;*

- d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione;
- e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;
- f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione;
- g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonché dei mezzi destinati al loro trasporto;
- h) rilasciano i nulla osta necessari per le attività di cui al presente articolo;
- i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato attività didattiche nel settore di competenza;
- l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamità ed eventi critici.

pp) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

“Art. 46.

*Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia.*

1. L'accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonché, per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di età per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, è stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe ivi previste. Le qualità morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalità di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresì, previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalità di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.

3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.”;

qq) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) alla rubrica le parole: “nel ruolo dei direttivi medici” sono sostituite dalle seguenti: “nelle carriere dei medici e medici veterinari”;
- 2) al comma 1, dopo la parola “presso” sono inserite le seguenti: “la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello,

sulla base di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.", dopo le parole: "i medici" sono inserite le seguenti: "e i medici veterinari" ed è aggiunto, alla fine, il seguente periodo: "Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.";

3) al comma 2, la parola: "regolamento" è sostituita dalla seguente: "decreto";

4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia è espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalità previste dall'articolo 4, comma 8, fermo restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.";

rr) l'articolo 48 è sostituito dal seguente:

"Art. 48

*Promozione a medico capo e a medico veterinario capo.*

1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non inferiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo è ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre e sette anni di effettivo servizio nella qualifica.

2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.

3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.

4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

ss) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

Art. 48-bis

*Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore.*

1. La promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.";

tt) l'articolo 49 è sostituito dal seguente:

“Art. 49

*Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario.*

1. *La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.*

2. *Le promozioni hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”;*

uu) l'articolo 50 è abrogato;

vv) all'articolo 51, comma 1, le parole “abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica” sono sostituite dalle seguenti: “abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”;

zz) l'articolo 52 è sostituito dal seguente:

“Art. 52

*Aggiornamento professionale e formazione specialistica.*

1. *Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attività e dei luoghi di lavoro dell'amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.*

2. *Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, è stabilita, d'intesa con l'amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.”;*

aaa) dopo l'articolo 52 è inserito il seguente:

“Art. 52-bis

*Attività libero-professionale dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato.*

1. *Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.”;*

bbb) all'articolo 53 le parole: “all'articolo 2, comma 9, ultimo periodo” sono sostituite dalle seguenti “all'articolo 2, comma 3, lettera c), ultimo periodo”;

ccc) l'articolo 57 è sostituito dal seguente:

“Art. 57.

*Aggiornamento professionale.*

1. *Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai Titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere.*



2. *Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalità di svolgimento, anche telematiche, nonché i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.*”;
- ddd) all'articolo 58, comma 4, dopo le parole: “sono conferiti” sono inserite le seguenti: “*ai vice questori aggiunti, ai vice questori,*” e dopo le parole: “dirigenti superiori” sono inserite le seguenti: “*e qualifiche corrispondenti*”;
- eee) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole: ai ruoli direttivi e dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “*alla carriera dei funzionari*”;
  - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1, è integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanità e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.*”;
  - 3) al comma 3, dopo le parole: “non inferiore a vice questore aggiunto” inserire le seguenti: “*o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici*”;
  - 4) al comma 6, le parole: “alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto” sono sostituite dalle seguenti: “*alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente*” e le parole: “primo dirigente” sono sostituite dalle seguenti: “*vice questore aggiunto*”;
- fff) all'articolo 60, primo comma, le parole: “ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “*alle carriere di cui al presente decreto*”;
- ggg) all'articolo 61, comma 1, le parole: “dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “*delle carriere di cui al presente decreto*”;
- hhh) all'articolo 62 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole: “e dei primi dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “*dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate*”;
  - 2) al comma 2, le parole: “e i primi dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “*i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate*”;
  - 3) al comma 6, dopo le parole: “di primo dirigente” sono inserite le seguenti: “*, di vice questore e di vice questore aggiunto*”;
- iii) all'articolo 63, all'inizio del comma 1, è anteposto il seguente periodo: “*Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione.*”;
- lll) all'articolo 65 sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole “dei ruoli direttivi e dirigenziali” sono sostituite dalle seguenti: “*delle carriere*”;
  - 2) al comma 2, le parole “di ciascun ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “*di ciascuna carriera*”;
- mmm) all'articolo 65-ter sono apportate le seguenti modificazioni:
- 1) al comma 1, le parole “dei ruoli direttivi e dirigenziali” sono sostituite dalle seguenti: “*delle carriere*”;
  - 2) al comma 6, le parole “del ruolo” sono sostituite dalle seguenti: “*delle carriere*”;
  - 3) comma 7, le parole “dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti” sono sostituite dalle seguenti: “*delle carriere*”.

Sezione II  
Disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato

Art. 2  
*Disposizioni transitorie per la Polizia di Stato.*

1. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:

- a) in deroga a quanto previsto dall'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 settembre di ciascun anno, con modalità, procedure e criteri di assegnazione di cui al decreto del Ministro dell'interno 3 dicembre 2013, n. 144, previsti in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater, comma 1, lettere a) e b);
- b) alla copertura dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, mediante un concorso per titoli, da bandire entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla medesima data, attraverso il ricorso a modalità e procedure, di cui alla lettera a), ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 24-quater del medesimo decreto n. 335 del 1982, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- c) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura dei posti disponibili alla data del 31 dicembre 2016, cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore, ai sensi dell'articolo 27, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede attraverso cinque concorsi, da bandire, rispettivamente, entro il 30 settembre di ciascuno degli anni dal 2017 al 2021, per un numero di posti, per ciascun anno, pari alla quota derivante dalla suddivisione del numero complessivo dei posti per le cinque annualità, oltre a quelli disponibili per il medesimo concorso alla data del 31 dicembre di ciascun anno, riservati:
  - 1) per il settanta per cento, attraverso concorso per titoli, al personale del ruolo dei sovrintendenti in servizio alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione a ciascun concorso, di cui il cinquanta per cento del predetto settanta per cento riservato ai sovrintendenti capo, in servizio alla medesima data. I posti per i sovrintendenti capo del primo concorso sono riservati a quelli con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017. Per i successivi quattro concorsi, nell'ambito dei posti riservati ai sovrintendenti capo, il cinquanta per cento è riservato a quelli che hanno acquisito la qualifica secondo le permanenze nelle qualifiche previste il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
  - 2) per il trenta per cento, al personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, di cui alla lettera b), del medesimo articolo 27, comma 1, secondo le modalità ivi previste;
- d) nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente, alla copertura di 1.000 posti di quelli disponibili alla data del 31 dicembre 2016, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso pubblico per l'accesso

alla qualifica di vice ispettore, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera a), del medesimo decreto n. 335 del 1982, si provvede, in deroga al medesimo articolo, attraverso un concorso, con le modalità di cui alla precedente lettera c), n. 1), da bandire entro il 30 giugno 2018, riservato ai sovrintendenti capo con una anzianità nella qualifica superiore a due anni alla data del 1 gennaio 2017. Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera e dalla lettera c) sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;

- e) il mantenimento della sede di servizio di cui alle lettere a), b) e c), n. 1), è assicurato agli assistenti capo e ai sovrintendenti capo che accedono, rispettivamente, al ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, ai sensi degli articoli 24-*quater*, comma 1, lettere a) e b), e 27, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificati dall'articolo 2, comma 2, lettere h) e n), del presente decreto, nonché ai sovrintendenti capo vincitori del concorso di cui alla lettera d), del presente comma;
- f) gli assistenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;
- g) i vice sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;
- h) i sovrintendenti che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, del presente decreto sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;
- i) gli ispettori capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore;
- l) gli ispettori superiori che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto commissario;
- m) con decorrenza 1 gennaio 2017, gli ispettori superiori-sostituti commissari assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori di sostituto commissario di cui all'articolo 31-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;
- n) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, di sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 12, 24-*sexies*, 24-*septies* e 26, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A;
- o) agli assistenti capo che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 5, comma 3-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
- p) ai sovrintendenti capo che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-*ter*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
- q) ai sostituti commissari che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 26, comma 5-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;



- r) per i posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 31-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto;
- s) fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore, di cui all'articolo 31-bis, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto;
- t) con decorrenza 1 gennaio 2017, nell'ambito dei ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, in sostituzione del ruolo direttivo speciale, è istituito il ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, articolato nelle qualifiche di vice commissario, anche durante la frequenza del corso di formazione, di commissario e di commissario capo, con funzioni analoghe a quelle delle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari, con una dotazione organica complessiva di 1.800 unità. All'istituzione del predetto ruolo si provvede:
- 1) attraverso un unico concorso, per titoli, per la copertura di 1.500 unità, da bandire entro il 30 settembre 2017, riservato ai sostituti commissari, in servizio al 1 gennaio 2017, che potevano partecipare, rispettivamente, a ciascuno dei concorsi previsti per le annualità dal 2001 al 2005, di cui all'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i seguenti posti: 300 per l'annualità 2001; 300 per l'annualità 2002; 300 per l'annualità 2003; 300 per l'annualità 2004; 300 per l'annualità 2005. I vincitori del concorso per ciascuna annualità sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio dei rispettivi cinque corsi di formazione della durata di sei mesi presso la scuola superiore di polizia, differiti, l'uno dall'altro, di almeno sei mesi, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. I posti non coperti per ciascuna delle predette annualità sono portati ad incremento del contingente dell'annualità successiva. Quelli non coperti al termine della procedura concorsuale e quelli conseguenti alla cessazione dal servizio del personale del ruolo direttivo ad esaurimento sono devoluti ai fini della graduale alimentazione della dotazione organica del ruolo dei funzionari riservata al concorso interno. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario. Per il personale con una anzianità nella qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, inferiore a dodici anni, per la promozione a commissario capo si applicano le permanenze di cui al n. 2);
  - 2) attraverso un concorso, per titoli, per la copertura delle altre 300 unità, da bandire entro il 30 marzo 2019, riservato ai sostituti commissari del ruolo degli ispettori che potevano partecipare al concorso di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti. I vincitori del concorso sono nominati vice commissari del ruolo direttivo ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore di polizia, comprensivi di un periodo applicativo di due mesi presso strutture della Polizia di Stato. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo ad esaurimento con la qualifica di commissario. La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;



attraverso modalità attuative stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche sulla base di quanto previsto in attuazione degli articoli da 14 a 20 e dall'articolo 25 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuate le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione delle commissioni d'esami, nonché le modalità di svolgimento dei corsi e i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso. Gli appartenenti al ruolo direttivo ad esaurimento conseguono la nomina alla qualifica di commissario capo e di vice questore aggiunto il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;

- u) fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, non è richiesto il requisito dell'età ivi previsto;
- v) al 1 gennaio del 2017 il personale appartenente alla medesima data al ruolo dei commissari di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei funzionari di cui all'articolo 1 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto alle lettere z) e aa);
- z) i vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, sono promossi alla qualifica di vice questore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
- aa) i vice questori aggiunti, in servizio al 1 gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei commissari, mantengono, anche in sovrannumero, la qualifica di vice questore aggiunto nella nuova carriera dei funzionari, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di vice questore aggiunto e di vice questore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. I funzionari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, accedono alla qualifica di vice questore aggiunto, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
- bb) entro cinque anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore, il personale di cui alle lettere z) e aa) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- cc) in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, il 106° corso commissari della Polizia di Stato concluderà il ciclo formativo entro il 31 dicembre 2017;
- dd) sino a quando i commissari capo provenienti dall'aliquota riservata al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea triennale non matureranno i requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso alla qualifica di vice questore aggiunto, i posti per l'accesso alla medesima qualifica, non coperti nell'aliquota riservata al predetto personale, sono portati ad incremento di quelli riservati, per ciascun anno, al personale della carriera dei funzionari che accede con la laurea magistrale o specialistica;
- ee) in deroga a quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2021, sono ammessi anche i vice questori con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei commissari di almeno diciassette anni;



- ff) nello scrutinio per merito comparativo per le promozioni alle qualifiche delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334:
- 1) il coefficiente di anzianità di cui all'articolo 169, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, è pari a due centesimi del coefficiente massimo complessivo stabilito per la valutazione dei titoli e si attribuisce per non più di tre anni;
  - 2) il coefficiente complessivo minimo di cui all'articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, per l'idoneità alla promozione del personale delle carriere di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è determinato dalla commissione per la progressione in carriera prevista dall'articolo 69 del medesimo decreto legislativo;
- gg) il personale con la qualifica di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale di pubblica sicurezza, accede alle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto;
- hh) la disposizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si applica a decorrere dal 1 gennaio 2020;
- ii) a decorrere dal 1 gennaio 2017:
- 1) nella dotazione organica della carriera dei funzionari, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 1.300 unità di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
  - 2) nella dotazione organica del ruolo degli ispettori, di cui alla medesima tabella A, sono resi indisponibili un numero di posti, riservati al concorso interno, corrispondenti ad un numero massimo di 500 posti di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento, di cui alla lettera t);
  - 3) a seguito delle cessazioni dal servizio dei funzionari del ruolo direttivo ad esaurimento, i relativi posti sono utilizzati per il concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari, riservato al personale del ruolo degli ispettori, nonché per l'utilizzo dei posti indisponibili nel ruolo degli ispettori, di cui al numero 2, secondo le modalità determinate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
  - 4) i posti annualmente da mettere a concorso per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari, rispettivamente, attraverso concorso pubblico e concorso interno, devono assicurare l'organico sviluppo della progressione in carriera in relazione alla dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari;
  - 5) fino all'anno 2026 al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari, nell'ambito della riserva prevista per il ruolo degli ispettori, può partecipare anche il personale del ruolo direttivo ad esaurimento, fermo restando il possesso del prescritto titolo di studio universitario, e non si applica il limite di età previsto dall'articolo 5-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
  - 6) fino all'anno 2018, per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, in sostituzione della riserva di posti per il personale interno, è bandito un concorso interno riservato al personale di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, in possesso dei requisiti ivi previsti, di cui il cinquanta per cento riservato a quello già destinatario del ruolo direttivo speciale previsto dall'articolo 14 del medesimo decreto legislativo, secondo modalità stabilite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
  - 7) la dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari che espleta funzioni di polizia è ridotta, entro il 1 gennaio 2027, da 4.500 unità a 3.700 unità. Le unità da ridurre gradualmente, ad eccezione di quelle di dirigente generale e di dirigente superiore, rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1 allegata al presente decreto, sono determinate

con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando quanto previsto dalla lettera t). Con il medesimo decreto è gradualmente e contestualmente incrementata la dotazione dei ruoli della carriera dei funzionari tecnici di polizia, secondo quanto previsto dalla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nonché della dotazione organica del ruolo degli ispettori di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;

- ll) alla copertura di 900 posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici, si provvede nei limiti dei posti complessivamente disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2016, e nei limiti delle risorse disponibili per tale organico a legislazione vigente nell'ambito della dotazione organica di cui alla tabella A, allegata al decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, mediante tre concorsi per titoli, di 300 posti ciascuno, espletati con modalità telematiche, da bandire entro il 30 dicembre 2017, 2018 e 2019, riservato al personale con qualifica di assistente capo tecnico, che, nel biennio precedente all'anno in cui vengono banditi i concorsi, non abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della deplorazione e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a buono, garantendo agli stessi il mantenimento della sede di servizio;
- mm) alla copertura dei posti disponibili in organico alla data del 31 dicembre 2017, di cui alla tabella A del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 4, comma 1, del presente decreto, riservati al concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), del medesimo decreto n. 337 del 1982, si provvede mediante un concorso, per titoli, da espletarsi anche con modalità telematiche, da bandire entro il 30 aprile del 2018, riservato al personale in possesso di un diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo abilitante l'esercizio di professioni tecnico scientifiche e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a "buono". Le modalità attuative di quanto previsto dalla presente lettera sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- nn) con decorrenza 1 gennaio 2017, in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituito il ruolo direttivo tecnico ad esaurimento della Polizia di Stato, con una dotazione organica complessiva di 80 unità, articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico, per la frequenza del corso di formazione; di direttore tecnico; di direttore tecnico principale. All'istituzione del predetto ruolo si provvede attraverso un concorso interno, per titoli, da bandire entro il 30 dicembre 2017 e riservato al personale del ruolo degli ispettori tecnici in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 41 del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, di cui:
- 1) 40 posti, riservati agli ispettori superiori tecnici che rivestivano la qualifica di perito superiore alla data di entrata in vigore del medesimo decreto legislativo n. 334 del 2000, ad esclusione del settore sanitario;
  - 2) 40 posti riservati agli ispettori superiori tecnici del settore sanitario in possesso del titolo di studio che consente l'esercizio dell'attività sanitaria.

I vincitori del concorso sono destinati al settore corrispondente a quello di provenienza e sono nominati vice direttori tecnici del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento, con decorrenza giuridica ed economica corrispondente a quella di inizio del corso di formazione della durata di tre mesi presso la scuola superiore di polizia. Coloro che superano l'esame finale di fine corso sono confermati nel ruolo direttivo tecnico ad esaurimento con la qualifica di direttore tecnico. La promozione alla qualifica di direttore tecnico principale si consegue, mediante scrutinio per merito comparativo, a ruolo aperto dopo sei anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico. Gli appartenenti al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento

conseguono la nomina alla qualifica di direttore tecnico principale e di direttore tecnico capo il giorno successivo alla cessazione dal servizio secondo le modalità previste dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. Fermo restando quanto previsto dalla presente lettera, le modalità attuative sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Nella dotazione organica complessiva delle qualifiche da direttore tecnico a direttore tecnico superiore del ruolo dei funzionari tecnici, di cui alla tabella A, allegata al predetto decreto n. 337 del 1982, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto, sono resi indisponibili 40 posti in corrispondenza di quelli del personale in servizio nel ruolo direttivo ad esaurimento. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, entro il 31 dicembre di ciascun anno, sono individuati i ruoli e le qualifiche nei quali opera la predetta indisponibilità;

- oo) le modalità attuative di quanto previsto dalle lettere ll), mm) ed nn), sono definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza;
- pp) gli assistenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente tecnico capo;
- qq) i vice sovrintendenti tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico;
- rr) i sovrintendenti tecnici capo che al 1 gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente tecnico capo;
- ss) gli ispettori capo tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a nove anni, sono promossi, con decorrenza 1 gennaio 2017, previo scrutinio, a ruolo aperto, per merito comparativo, alla qualifica di ispettore superiore tecnico;
- tt) gli ispettori superiori tecnici che al 1 gennaio 2017 hanno una anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ambito della disponibilità dei posti, per merito comparativo, alla qualifica di sostituto direttore tecnico;
- uu) con decorrenza 1 gennaio 2017, gli ispettori superiori tecnici-sostituti direttori tecnici assumono la nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori tecnici di sostituto direttore tecnico, di cui all'articolo 31-*quinquies*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;
- vv) il personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo tecnico, di sovrintendente tecnico, di sovrintendente capo tecnico e di sostituto direttore tecnico, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 20-*sexies*, 20-*septies*, 31-*quinquies* e 24, comma 5-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella B;
- zz) agli assistenti capo tecnici che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, del presente decreto, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
- aaa) ai sovrintendenti capo tecnici che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella precedente corrispondente qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24-*bis*, comma 3-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile





- 1982, n. 335, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
- bbb) ai sostituti direttori tecnici che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 24, comma 5-ter, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
- ccc) fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a ispettore superiore tecnico, di cui all'articolo 31-*bis*, del decreto Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, non è richiesto il possesso della laurea ivi previsto, salvo che non sia richiesto come presupposto per l'accesso al ruolo;
- ddd) agli orchestrali primo livello che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15-quinquies, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, è attribuita la denominazione di "coordinatore", con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica;
- eee) con decorrenza 1 gennaio 2017:
- 1) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti del settore sanitario, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni del settore sanitario e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori del settore sanitario o psicologico a seguito della procedura concorsuale previste, permane nel settore supporto logistico, senza più le funzioni del settore sanitario, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;
  - 2) il personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori, dei revisori e dei periti dei settori non più previsti dal decreto ministeriale di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, nelle more delle procedure di cui alle lettere ll), mm) e nn), accede, rispettivamente, al ruolo degli agenti, assistenti e sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, continuando a svolgere le funzioni precedenti e successivamente, qualora non acceda alle qualifiche dei ruoli superiori a seguito delle procedure concorsuali previste, permane nel settore supporto logistico, mantenendo la stessa anzianità posseduta nel precedente ruolo;
- fff) la dotazione organica complessiva del ruolo degli agenti e assistenti tecnici e del ruolo dei sovrintendenti tecnici, fermo restando quanto previsto dalla lettera ll) e mm) è ridotta, dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2026, rispettivamente da 1.905 a 1.000 unità e da 1.838 a 852 unità. Le unità da ridurre gradualmente rispetto a quelle indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto sono determinate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno di ciascun anno;
- ggg) i direttori tecnici capo, in servizio al 1 gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, sono promossi alla qualifica di direttore tecnico superiore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
- hhh) i direttori tecnici capo, in servizio al 1 gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttori tecnici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di direttore tecnico capo nella nuova carriera dei funzionari tecnici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di direttore tecnico capo e direttore tecnico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2, di cui all'articolo 3,

- comma 1, del presente decreto. I funzionari tecnici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, accedono alla qualifica di direttore tecnico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
- iii) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di direttore tecnico capo e di direttore tecnico superiore, il personale di cui alle lettere ggg) e hhh) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- lll) in deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente tecnico, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2021, sono ammessi anche i direttori tecnici capo con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera e nel ruolo dei direttori tecnici di almeno diciassette anni;
- mmm) il personale con la qualifica di primo dirigente tecnico, dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico, accede alle funzioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, come modificata dalla tabella 2 allegata al presente decreto;
- nnn) ai fini della frequenza del corso di formazione iniziale e dell'accesso alla qualifica di medico principale e di medico capo, ai medici e ai medici principali del ruolo professionale dei sanitari in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto;
- ooo) al 1 gennaio del 2017 il personale appartenente alla medesima data al ruolo professionale dei direttivi e dei dirigenti medici di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, transita nella carriera dei medici di cui all'articolo 43 del medesimo decreto legislativo, mantenendo l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo alla medesima data e assumendo la corrispondente qualifica del nuovo ruolo, fermo restando quanto previsto dalle lettere ppp) e qqq);
- ppp) i medici capo, in servizio al 1 gennaio 2017, con almeno tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, sono promossi alla qualifica di medico superiore, mediante scrutinio per merito comparativo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto;
- qqq) i medici capo, in servizio al 1 gennaio 2017, con meno di tredici anni di effettivo servizio nel ruolo dei medici, mantengono, anche in soprannumero, la qualifica di medico capo nella nuova carriera dei medici, conservando l'anzianità posseduta e l'ordine di ruolo, nell'ambito della dotazione organica complessiva di medico capo e medico superiore prevista dalla tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3, di cui all'articolo 3, comma 1, del presente decreto. I funzionari medici, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, accedono alla qualifica di medico capo, anche in sovrannumero, ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334;
- rrr) entro tre anni dalla data di accesso alle nuove qualifiche di medico capo e medico superiore, il personale di cui alle lettere ppp) e qq) frequenta un corso di aggiornamento dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con modalità definite con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 6, comma 4, del medesimo decreto legislativo;
- sss) in deroga a quanto previsto dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, allo scrutinio per merito comparativo per la promozione a primo dirigente medico, con decorrenza dal 1 gennaio 2018 al 1 gennaio 2021, sono ammessi anche i medici capo con un'anzianità di effettivo servizio nella carriera dei medici e nel ruolo professionale dei sanitari di almeno diciassette anni;



- ttt) il personale con la qualifica di primo dirigente medico, dirigente superiore medico e di dirigente generale medico accede alle funzioni di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, come modificata dalla tabella 3 allegata al presente decreto;
- uuu) con decorrenza 1 gennaio 2017, il maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro direttore – primo dirigente tecnico, corrispondente a quella di primo dirigente tecnico del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;
- vvv) con decorrenza 1 gennaio 2017, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo del ruolo unico dei funzionari tecnici della Polizia di Stato;
- zzz) il personale della Polizia di Stato che risulti in possesso dei prescritti requisiti, è ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale della Polizia di Stato, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 7. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalità di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 17, 20, e 22, del medesimo decreto n. 250 del 1987. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 21 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianità di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso;
- aaaa) con decorrenza 1 gennaio 2017, il maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato assume la qualifica di maestro vice direttore-direttore tecnico capo corrispondente a quella di direttore tecnico capo della carriera funzionari tecnici della Polizia di Stato, con le modalità previste per lo scrutinio per merito comparativo;
- bbbb) le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre, n. 334, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto si applicano al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.

### Art. 3

#### *Disposizioni comuni per la Polizia di Stato.*

1. Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Al fine di garantire la piena funzionalità della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione

organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.

3. Entro il 1 gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unità, attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.

4. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dal presente Capo, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono individuate le classi di laurea triennale di cui agli articoli 27-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e articoli 25-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337;
- b) con regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono apportate le necessarie modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, con specifico riferimento alla revisione delle funzioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, anche in attuazione dell'articolo 18, comma 5, del decreto legislativo 7 agosto 2016, n. 177.

5. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui agli articoli 6-bis, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, comma 8, 24-quater, comma 2, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, comma 3, e 4 comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

6. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli della Polizia di Stato, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.

7. Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.

8. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.

9. Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole: "sempreché l'infermità accertata ne consenta l'ulteriore impiego" sono aggiunte le seguenti: "*anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica.*".

10. Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalità attuative del predetto articolo, comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente.

11. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono determinate le modalità per l'impiego nella Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", nell'ambito dei ruoli tecnico-scientifici e tecnici, del personale idoneo al servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, e di quello che accede al ruolo d'onore, con l'osservanza dei seguenti criteri:

- a) individuazione del personale da impiegare nella Sezione paralimpica, quali atleti, in relazione alle attitudini agonistiche dimostrate, ovvero, quali tecnici sportivi, in relazione al possesso delle abilitazioni rilasciate dalle competenti federazioni sportive nazionali;

- b) previsione che i gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro", firmatari di apposite convenzioni con il Comitato Italiano Paralimpico (CNP), possano essere riconosciuti ai fini sportivi e possano ottenere l'affiliazione alle federazioni sportive sulla base delle disposizioni dello statuto del predetto Comitato, anche in deroga ai principi e alle disposizioni per l'affiliazione e il riconoscimento delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche;
- c) previsione che il personale non più idoneo alle attività della Sezione paralimpica, ~~ma idoneo ai servizi d'istituto~~, possa essere impiegato in altre attività istituzionali dei medesimi ruoli tecnico-scientifici e tecnici della Polizia di Stato;
- d) applicazione, in quanto compatibili, delle disposizioni relative ai gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme oro".

12. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto è abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

13. I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilità previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali.

14. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

15. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal presente decreto.



**CAPO II**  
**Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri**  
*Modificazioni all'ordinamento del personale dell'Arma dei Carabinieri*

**Sezione I**  
*Dotazioni e ruoli*

**Art. 4**  
*Dotazioni complessive*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 800:

1) al comma 1, la parole «complessiva» è sostituita dalla parola «organica», le parole «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse e le parole «4.188» sono sostituite dalle parole «4.207»;

2) al comma 2, le parole «e dei periti è fissata in 30.979» sono sostituite dalle parole «è di 30.956» e le parole «di cui 13.920 marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza e periti superiori» sono soppresse;

3) al comma 3, le parole «e dei revisori è fissata nel numero massimo di 21.182» sono sostituite dalle parole «è di 21.701»;

4) al comma 4, la parola «dotazione» è sostituita dalla parola «consistenza», le parole «e degli operatori e collaboratori è costituita da 65.464» sono sostituite dalle parole «è di 58.877»;

5) dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«6. Le dotazioni di cui al presente articolo possono essere rideterminate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguare la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.»;

b) all'articolo 826, al comma 1:

1) le parole «506 unità, di cui 463» sono sostituite dalle parole «505 unità»;

2) alla lettera a), la parola «colonnelli» è sostituita dalle parole «generali di brigata»;

3) alla lettera b), la parola «5» è sostituita dalla parola «6»;

4) alla lettera d), le parole «170» sono sostituite dalle parole «169»;

5) alla lettera e), le parole «159» sono sostituite dalle parole «157»;

6) alla lettera f), le parole «170» sono sostituite dalle parole «171»;

c) all'articolo 827, comma 1:

1) alla lettera e), le parole «marescialli nei vari gradi» sono sostituite dalla parola «ispettori»;

2) alla lettera f), le parole «brigadieri nei vari gradi» sono sostituite dalle parole «sovrintendenti»;

d) all'articolo 828, comma 1, alla lettera f) la parola «subalterni» è sostituita dalla parola «inferiori»;

- e) all'articolo 829, comma 1;
- 1) le parole "96" sono sostituite dalle parole "94";
  - 2) le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:
    - « a) generale di divisione o brigata: 1;
    - b) ufficiali inferiori: 17;
    - c) ispettori: 76.»;
- f) all'articolo 830, comma 1:
- 1) la parola «2.000» è sostituita dalla parola «1.000»;
  - 2) alla lettera a), la parola «colonnelli» è sostituita dalla parola «generali di brigata»;
  - 3) dopo la lettera a) è inserita la seguente:  
«a-bis) colonnelli: 1;»;
  - 4) alla lettera b), la parola «3» è sostituita dalla parola «5»;
  - 5) alla lettera c), la parola «3» è sostituita dalla parola «2»;
  - 6) alla lettera d), la parola «232» è sostituita dalla parola «132»;
  - 7) alla lettera e), la parola «91» è sostituita dalla parola «40»;
  - 8) alla lettera f), la parola «1.670» è sostituita dalle parole «819»;
- g) all'articolo 2212-*quater*:
- 1) al comma 1, le parole «, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 2214-*quater*, commi da 15 a 19,» sono soppresse;
  - 2) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
    - «2. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli ispettori di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 2, la consistenza organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli ispettori.
    3. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei sovrintendenti di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 3, la consistenza organica del ruolo sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei sovrintendenti.
    4. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 4, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli appuntati e carabinieri.
    5. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei periti di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 5, la consistenza organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei periti.
    6. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale dei revisori di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 6, la consistenza organica del ruolo dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 3, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale dei revisori.
    7. Fino al completo esaurimento del ruolo forestale degli operatori e collaboratori di cui all'articolo 2212-*bis*, comma 7, la consistenza organica del ruolo degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 4, si intende comprensiva delle unità del ruolo forestale degli operatori e collaboratori.».

Art. 5  
*Ruoli*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 821:

1) al comma 1:

1.1.) lettera b) la parola «speciale» è sostituita dalla parola «forestale»;

1.2.) lettera c), la parola «logistico» è soppressa;

1.3.) la lettera *c-bis*) è soppressa;

2) al comma 2:

1.1) la parola «logistico» è soppressa;

1.2) lettera a), le parole «, specialità» sono sostituite con la parola «e»;

1.3) lettera b), le parole «e psicologico» e «, specialità psicologia» sono soppresse;

1.4) lettera c), dopo la parola «sanitario» sono inserite le parole «e psicologico» e dopo la parola «veterinaria» sono aggiunte le parole «, specialità psicologia»;

b) all'articolo 822:

1) nella rubrica, le parole «-logistico» sono soppresse;

2) al comma 1, le parole «-logistico» sono soppresse;

c) all'articolo 823, comma 1:

1) alla lettera b) la parola «22» è sostituita dalla parola «24»;

2) alla lettera c) la parola «80» è sostituita dalla parola «82»;

3) lettera d) la parola «465» è sostituita dalla parola «470»;

d) gli articoli 835 e 836 sono abrogati;

e) all'articolo 915, al comma 2 le parole «prevista dall'articolo 916» sono soppresse;

f) all'articolo 952, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«4. Il personale in ferma volontaria appartenente ai ruoli degli ispettori e degli appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri giudicato non idoneo al servizio militare incondizionato per lesioni dipendenti o meno da causa di servizio, che ha conseguito la nomina a carabiniere di cui agli articoli 768 e 783, transita nelle qualifiche funzionali del personale civile del Ministero della difesa, secondo modalità e procedure di cui all'articolo 930. Nei riguardi del personale transitato trova applicazione il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione».

Sezione II  
*Ruoli degli ufficiali*

Art. 6  
*Reclutamento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:





a) all'articolo 651:

1) nella rubrica, dopo le parole «dei ruoli normali» sono inserite le parole «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;

2) al comma 1, dopo le parole «dei ruoli normali» sono inserite le parole «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;

b) dopo l'articolo 651 è inserito il seguente:

«Art.651-bis COM

*Alimentazione ordinaria del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente sono tratti, con il grado di sottotenente:

a) da coloro che hanno frequentato l'accademia militare e che hanno completato con esito favorevole il ciclo formativo previsto dal regolamento;

b) mediante concorso per titoli ed esami, dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea magistrale in giurisprudenza, che hanno riportato nell'ultimo quinquennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e che non hanno superato il cinquantacinquesimo anno di età;

c) mediante concorso per titoli ed esami, dai militari in servizio permanente dei ruoli non direttivi e non dirigenti dell'Arma dei carabinieri, in possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione dirigenziale, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente», che hanno almeno cinque anni di servizio e che non hanno superato il quarantesimo anno di età.

2. I vincitori dei concorsi di cui al comma 1 lettere b) e c), sono:

a) nominati sottotenenti, secondo l'ordine di precedenza fissato dalle lettere del comma 1, con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della rispettiva graduatoria di merito;

b) iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado provenienti dai corsi regolari dell'accademia militare nominati sottotenenti in servizio permanente nello stesso anno;

c) ammessi a frequentare un corso applicativo.

3. I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), sono devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con determinazione dirigenziale.»;

c) all'articolo 662, al comma 1, le parole «1/13» sono sostituite dalle parole «1/26»;

d) l'articolo 663 è abrogato;

e) all'articolo 664:

1) alla rubrica le parole «-logistico» sono soppresse;

2) al comma 1:

1.1) le parole «-logistico» sono soppresse;

1.2) la lettera b) è sostituita con la seguente:

«b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di età, che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.»;



- f) all'articolo 664-bis, al comma 1, lettera b):
- 1) dopo le parole «i militari» sono inserite le parole «in servizio permanente»;
  - 2) le parole «superiore alla media» sono sostituite dalla parola «eccellente»;
- g) all'articolo 665, al comma 1, la parola «speciale» è sostituita dalla parola «forestale» e le parole «-logistico» sono soppresse;
- h) all'articolo 666:
- 1) al comma 1, le parole «e speciale» sono sostituite dalle parole «, forestale e tecnico»;
  - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente:
 

«2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non può in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.»;
  - 3) il comma 3 è sostituito dal seguente:
 

«3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non può in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.»;
  - 4) al comma 3-bis, la parola «ottavo» è sostituita dalla parola «nono» e le parole «di detto» sono sostituite dalle parole «del medesimo»;
- i) all'articolo 667, al comma 1, le parole «e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
- l) all'articolo 668, al comma 1, la lettera d) è soppressa;
- m) all'articolo 670, al comma 1, le parole «, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
- n) all'articolo 676, al comma 1, le parole «, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle parole «e dell'Aeronautica militare»;
- o) all'articolo 678:
- 1) al comma 5, le parole «-logistico» sono soppresse;
  - 2) il comma 6 è abrogato;

#### Art. 7

##### *Formazione e addestramento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 722:
- 1) al comma 1, lettera b), le parole «un anno» sono sostituite dalle parole «due anni»;
  - 2) al comma 2, dopo la parola «ruolo» sono inserite le parole «, se appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare» e dopo la parola «anno» sono inserite le parole «, se appartenenti all'Arma dei carabinieri, dopo i pari grado provenienti dai corsi ordinari che terminano il ciclo formativo nello stesso anno»;
- b) l'articolo 734 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 734

##### *Corso di applicazione e corso di perfezionamento*



1. I sottotenenti del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri che hanno frequentato l'accademia militare e completato con esito favorevole il biennio formativo, sono ammessi alla frequenza di un corso di applicazione della durata di due anni e di un successivo corso di perfezionamento della durata di un anno.

2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi di applicazione il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.

3. Gli ufficiali di cui al comma 1 completano il ciclo formativo frequentando un corso di perfezionamento della durata di un anno, regolato dall'ordinamento della Scuola ufficiali carabinieri, al termine del quale l'anzianità relativa è rideterminata con decreto ministeriale, sulla base della graduatoria stabilita secondo le modalità previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettera b), dell'art. 651-bis.

4. I sottotenenti che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso di applicazione per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso. Gli ufficiali che superano il corso di applicazione o il corso di perfezionamento con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.»;

c) all'articolo 735:

1) al comma 1, dopo la parola «prescritto» sono inserite le parole «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare la ferma contratta.»;

2) al comma 1, le lettere a), b) e c) sono soppresse;

3) al comma 1-bis, le parole «1-bis» sono sostituite dalla parola «3» e dopo le parole «pari grado,» sono inserite le parole «che ha frequentato l'accademia militare,»;

d) l'articolo 736 è sostituito dal seguente:

«Art. 736

*Corso applicativo per ufficiali del ruolo normale*

1. I sottotenenti del ruolo normale provenienti dai ruoli degli ispettori, sovrintendenti e appuntati e carabinieri sono ammessi a frequentare un corso applicativo:

a) anche con modalità telematica, di durata non inferiore a sei mesi se vincitori del concorso di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 651-bis;

b) di durata non inferiore a due anni se vincitori del concorso di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 651-bis.

2. Per i sottotenenti di cui al comma 1 che superano i corsi applicativi per essi prescritti il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento, fermo restando quanto stabilito dal comma 2, lettere a) e b), dell'art. 651-bis.

3. I sottotenenti di cui al comma 1, lettera b) che non superano per una sola volta uno dei due anni del corso applicativo per essi previsto sono ammessi a ripeterlo e se lo superano sono promossi con l'anzianità attribuita agli ufficiali unitamente ai quali hanno superato il predetto corso.

4. I sottotenenti di cui al comma 1 che superano il corso applicativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

5. I sottotenenti di cui al comma 1 che non superano il corso applicativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.»;
- e) all'articolo 737:
- 1) nella rubrica, le parole «-logistico» sono soppresse;
  - 2) al comma 1:
    - 1.1) le parole «-logistico» sono soppresse;
    - 1.2) le parole «sei mesi» sono sostituite dalle parole «due anni»;
- f) all'articolo 738:
- 1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli ufficiali reclutati nel ruolo normale a nomina diretta, all'atto dell'ammissione al corso applicativo di cui all'articolo 722, sono vincolati a una ferma di sette anni, decorrente dall'inizio del rispettivo corso applicativo, che assorbe ogni altra ferma precedentemente contratta.»;
  - 2) al comma 3, le parole «-logistico» sono soppresse;
- g) all'articolo 740, comma 1, lettera c), la parola «sottotenenti» è sostituita dalla parola «tenenti», le parole «ruolo speciale ovvero tenenti del corrispondente» sono soppresse e le parole «-logistico» sono sostituite dalle parole «o forestale»;
- h) l'articolo 749 è abrogato;
- i) all'articolo 755:
- 1) al comma 1:
    - 1.1) le parole «e tenenti colonnelli del ruolo normale» sono sostituite dalle parole «dei ruoli normale, forestale e tecnico»;
    - 1.2) le parole «l'acquisizione» sono sostituite dalle parole «il miglioramento»;
    - 1.3) dopo le parole «assolvimento delle funzioni» è aggiunta la parola «dirigenziali»;
  - 2) al comma 3, dopo la parola «frequenza» sono inserite le parole «anche con modalità telematica».

#### Art. 8

##### *Stato giuridico e impiego*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 855:
- 1) al comma 1, dopo la parola «speciali» sono inserite le parole «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;
  - 2) il comma 2 è abrogato;
- b) dopo l'articolo 855 è inserito il seguente:

«Art.855-bis COM

*Precedenza tra militari di differenti ruoli o diverse categorie per l'Arma dei carabinieri*



1. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado eguale solo per l'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento dalla normativa in vigore.
  2. Gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
  3. Gli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli tecnico e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di comando richiesti ai fini dell'avanzamento.
  4. Gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri hanno la precedenza al comando sugli ufficiali dei ruoli forestale e a esaurimento dell'Arma dei carabinieri di grado eguale, allorquando ricoprono incarichi validi ai fini dell'avanzamento al grado superiore, anche oltre i periodi minimi di attribuzioni specifiche richiesti ai fini dell'avanzamento.
  5. In tutti gli altri casi la precedenza al comando compete all'ufficiale avente maggiore anzianità di grado indipendentemente dal ruolo di appartenenza, fatte salve le disposizioni ordinarie che attribuiscono l'incarico di comando o di direzione a un determinato ruolo e grado.»;
- c) all'articolo 908, comma 1, le parole «gli articoli 906 e 907 si applicano» sono sostituite dalle parole «l'articolo 906 si applica»;
- d) all'articolo 928, comma 1, alla lettera d), la parola «speciale» è sostituita dalla parola «forestale» e le parole «-logistico» sono soppresse;
- e) all'articolo 944, comma 1, le parole «, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti «e della Marina militare»;
- f) all'articolo 963, comma 1, dopo le parole «comparto sanitario» sono inserite le parole «e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria»;
- g) all'articolo 964, dopo le parole «comparto sanitario» sono inserite le parole «e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria»;
- h) all'articolo 965, dopo le parole «comparto sanitario» sono inserite le parole «e psicologico, specialità sanità (medicina/farmacia) e specialità veterinaria».

#### Art. 9

##### *Avanzamento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 1045, comma 1:
    - 1) alla lettera b), dopo le parole «da un generale di» sono inserite le parole «di corpo d'armata o di» e le parole «o di brigata» sono sostituite dalle parole «del ruolo normale»;
    - 2) alla lettera c), dopo la parola «cinque» sono inserite le parole «generali di brigata o»;
    - 3) la lettera d) è soppressa;
    - 4) alla lettera e), dopo le parole «da un» sono inserite le parole «generali di brigata o»;
    - 5) alla lettera e-bis), dopo le parole «da un» sono inserite le parole «generali di brigata o»;
  - b) all'articolo 1097:

1) al comma 1:

1.1) all'alinea, dopo la parola «ufficiali», sono inserite le seguenti: «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;

1.2) alla lettera a), le parole «, maggiore per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;

1.3) alla lettera b), le parole «esclusi gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri,» sono soppresse;

2) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. L'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri avviene:

a) ad anzianità, per i gradi di tenente e capitano;

b) a scelta, per i gradi di maggiore, tenente colonnello, colonnello, generale di brigata, generale di divisione e generale di corpo d'armata.»;

c) all'articolo 1226-bis, comma 1, le parole «dei ruoli normale, speciale, tecnico logistico e forestale» sono soppresse;

d) all'articolo 1231, comma 1:

1) dopo la parola «laurea» è inserita la parola «magistrale»;

2) dopo la parola «capitano» sono inserite le parole «sono collocati nella categoria del complemento con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta»;

3) le lettere a) e b) sono soppresse;

e) all'articolo 1269, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. In sostituzione delle condizioni di cui al comma 1, gli ufficiali di complemento dell'Arma dei carabinieri, ai fini dell'avanzamento, devono aver svolto almeno diciotto mesi continuativi di servizio.»;

f) il quadro I della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) allegata al presente decreto;

g) il quadro II della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) allegata al presente decreto;

h) il quadro III della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi A, B e C) allegata al presente decreto;

i) il quadro IV della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro IV allegata al presente decreto;

l) il quadro V della tabella 4 è sostituito dalla tabella 4 - quadro V allegata al presente decreto;

## Art. 10

### *Personale delle bande musicali*

1. All'articolo 1512, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, la parola «speciale» è sostituita dalle parole «normale».



Sezione III  
*Ruolo degli ispettori*

Art. 11  
*Reclutamento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 679:

1) al comma 1, le parole «e ispettori» sono soppresse;

2) al comma 1, lettera b), le parole «o sovrintendenti » sono soppresse;

3) dopo il comma 2 è inserito il comma «3. Il reclutamento nel ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, in relazione ai posti disponibili in organico, avviene:

a) per il 70 per cento dei posti mediante pubblico concorso;

b) per il 20 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato agli appartenenti al ruolo sovrintendenti;

c) per il 10 per cento dei posti mediante concorso interno, riservato al ruolo appuntati e carabinieri.»;

b) l'articolo 683 è sostituito dal seguente:

«Art. 683  
*Alimentazione del ruolo degli ispettori*

1. Il personale del ruolo ispettori reclutato mediante pubblico concorso è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata di 2 anni accademici.

2. Il personale reclutato tramite concorsi interni è immesso in ruolo al superamento di apposito corso della durata non inferiore a mesi sei.

3. I posti rimasti scoperti in uno dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 3, lettere b) e c), sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso.

4. Possono partecipare ai concorsi di cui al comma 3 gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti e al ruolo degli appuntati e carabinieri che alla data di scadenza dei termini per la presentazione delle domande:

a) hanno prestato servizio nel ruolo per almeno 4 anni;

b) sono idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che temporaneamente non sono idonei sono ammessi al concorso con riserva fino alla visita medica prevista dall'articolo 686, comma 1, lettera e);

c) non hanno riportato, nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato, se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari più gravi della «consegna»;

d) sono in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni;

e) non sono stati comunque già dispensati d'autorità dal corso per allievo maresciallo;

f) non sono stati giudicati non idonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio.

5. Il titolo di studio per la partecipazione ai concorsi previsti dall'articolo 679 è :



a) il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, per il personale di cui al comma 3, lettera b);

b) la laurea triennale a indirizzo giuridico, per il personale di cui al comma 3, lettera c).

6. Le modalità di svolgimento dei concorsi di cui all'articolo 679, comma 3, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo sono stabilite nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale.

7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei relativi bandi di concorso, emanati con decreto ministeriale:

a) per il concorso di cui all'articolo 679, comma 3, lettera a), il numero dei posti degli ispettori da formare nelle relative specializzazioni in misura, comunque, non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso;

b) nell'ambito di ciascun concorso di cui all'articolo 679, comma 3, lettere b) e c), il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti da mettere a concorso. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.

8. Per il reclutamento degli ispettori della banda dell'Arma dei carabinieri si applicano le norme contenute nel regolamento.

9. Il reclutamento degli ispettori del Reggimento Corazzieri avviene con le modalità stabilite al capo VI del presente titolo.»;

c) l'articolo 685 è sostituito dal seguente:

«Art. 685

*Ammissione al corso superiore di qualificazione*

1. Il corso superiore di qualificazione si compone di due fasi, la prima dedicata ai soli appartenenti del ruolo appuntati e carabinieri e la seconda dedicata anche al personale del ruolo sovrintendenti.

2. L'ammissione al corso:

a) ai sensi dell'articolo 679, comma 3, lettera b), avviene mediante un concorso per titoli, previo superamento degli adempimenti previsti dall'articolo 686, comma 2, lettere c) e d), al quale sono ammessi gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, approvata con decreto ministeriale;

b) ai sensi dell'articolo 679, comma 3, lettera c), ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito riportati nelle prove d'esame previste dall'articolo 686, comma 2, e i punti attribuiti per gli eventuali titoli preferenziali la cui individuazione e valutazione è stabilita nel bando di concorso.

3. Le modalità di svolgimento dei concorsi, la nomina della commissione di cui all'articolo 687, l'individuazione e la valutazione dei titoli, il numero dei posti da mettere a concorso nel limite delle vacanze nell'organico del ruolo e i criteri per la formazione delle graduatorie sono stabiliti con decreto ministeriale.»;

d) all'articolo 687, comma 1, lettera d), le parole «maresciallo aiutante» sono soppresse;

e) all'articolo 694, comma 1, lettera d), le parole «maresciallo aiutante» sono soppresse;

f) all'articolo 696:

1) al comma 1, le parole «685, comma 2» sono sostituite dalle parole «683, comma 4»;





2) al comma 3, la parola «dalla» è sostituita dalle parole «dal giorno successivo alla».

#### Art. 12

##### *Formazione e addestramento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 765:

1) le parole «comma 1» sono sostituite dalle parole «comma 3»

2) al comma 3, le parole «comma 1, lettera b)» sono sostituite dalle parole «comma 3, lettere b) e c)» e la parola «annuale» è sostituita dalle parole «superiore di qualificazione»;

b) all'articolo 767, la parola «annuale» è sostituita dalle parole «superiore di qualificazione».

#### Art. 13

##### *Compiti*

1. All'articolo 848 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 sono aggiunte le parole «La carriera del ruolo marescialli ha sviluppo direttivo.»;

b) al comma 3:

1.1.) le parole «marescialli aiutanti sostituti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle parole «luogotenenti e i marescialli aiutanti»;

1.2.) le parole «coordinano anche l'attività del personale del proprio ruolo» sono sostituite dalle parole «svolgono in relazione alla preparazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento con piena responsabilità sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»;

c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai luogotenenti carica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui ai commi precedenti, secondo la graduazione e i criteri fissati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;

#### Art. 14

##### *Stato giuridico*

1. All'articolo 1004, comma 1, lettera d), del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalla parola «luogotenenti».

#### Art. 15

##### *Avanzamento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1291:

1) al comma 1:

1.1.) lettera d), le parole «sostituto ufficiale di pubblica sicurezza» sono soppresse;

1.2.) dopo la lettera d) è inserita la seguente: «e) luogotenente»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Al luogotenente può essere attribuita la qualifica di carica speciale.»;

b) all'articolo 1292:

1) la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) a scelta, per i gradi di maresciallo aiutante e luogotenente.».

2) la lettera c) è soppressa;

c) all'articolo 1293:

1) al comma 1, le parole «, per l'avanzamento a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza, è stabilito in 8 anni.» sono sostituite dalle parole «è stabilito in:

a) 8 anni per l'avanzamento a maresciallo aiutante;

b) 8 anni per l'avanzamento a luogotenente.»;

2) il comma 2 è abrogato;

d) l'articolo 1294 è sostituito dal seguente:

«Art. 1294

*Condizioni particolari per l'avanzamento dei marescialli capo*

1. I periodi minimi di attribuzioni specifiche per l'avanzamento da maresciallo capo a maresciallo aiutante sono determinati in un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maresciallo o maresciallo ordinario.

2. Le posizioni di impiego utili al compimento del periodo di attribuzione specifica di cui al comma 1 sono stabilite con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.»;

e) l'articolo 1295 è sostituito dal seguente:

«Art. 1295

*Avanzamento a scelta al grado di maresciallo aiutante*

1. Le promozioni da conferire al grado di maresciallo aiutante sono così determinate:

a) il primo terzo dei marescialli capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293;

b) i restanti marescialli capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);

2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dall'articolo 1293, prendendo posto nel ruolo dopo i marescialli capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1).

2. I marescialli capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle

cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.»;

f) dopo l'art 1295 è inserito il seguente

*«Art. 1295-bis*

*Avanzamento a scelta al grado di luogotenente*

1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi, in ordine di ruolo, al grado superiore nel limite dei posti disponibili.

2. All'avanzamento «a scelta» al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli aiutanti:

a) che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado;

b) iscritti nei quadri di avanzamento e non rientranti nel numero delle promozioni annuali da conferire, con riferimento alle aliquote di valutazione determinate negli anni precedenti;

3. Il numero delle promozioni da conferire annualmente è stabilito in misura non superiore a 1/47 dell'organico del ruolo ispettori e periti dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2.

4. La commissione di cui all'articolo 1047 valuta i marescialli aiutanti di cui al comma 1 secondo i criteri stabiliti dall'articolo 1059. Tra i titoli assume rilevanza preferenziale il comando della tenenza e della stazione territoriale.

5. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto all'articolo 1293, comma 1, lettera b). Per il personale di cui al comma 2, lettera b), la promozione ha decorrenza nell'anno in cui risulta utilmente iscritto nel quadro di avanzamento.»;

g) all'articolo 1296, le parole «marescialli aiutanti sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza» sono sostituite dalle parole «luogotenenti» e la parola «speciale» è sostituita dalle parole «normale»;

h) l'articolo 1324 è abrogato;

i) dopo l'articolo 1325 è inserito il seguente:

*«Art. 1325-bis*

*Attribuzione della qualifica di carica speciale ai luogotenenti dell'Arma dei carabinieri*

1. La qualifica di carica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, ai luogotenenti che:

a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;

d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della «rimprovero».

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.

3. Per il personale:

a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b), la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta;

b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1 lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

#### Art. 16

##### *Personale delle bande musicali*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, l'articolo 1522 è sostituito dal seguente:

#### «Art. 1522

##### *Attribuzione della qualifica di luogotenente*

1. Le disposizioni sulla promozione a luogotenente e sull'attribuzione della qualifica di carica speciale di cui agli articoli 1295-*bis* e 1325-*bis* si applicano, rispettivamente e in quanto compatibili, al personale dei ruoli dei musicisti.».

#### Sezione IV

##### *Ruolo dei sovrintendenti*

#### Art. 17

##### *Reclutamento*

1. All'articolo 692 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 4», dopo le parole «concorso per titoli» sono aggiunte le parole «riservato agli appuntati scelti» e le parole «aggiornamento e» sono soppresse;

2) al comma 2, le parole «comma 2» sono sostituite dalle parole «comma 4», le parole «esame scritto, riservato agli appuntati scelti,» sono sostituite dalle parole «esami, riservato» e la parola «sette» è sostituita dalla parola «quattro»;

3) al comma 3, le parole «L'esame scritto» sono sostituite dalle parole «Gli esami» e le parole «, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte» sono sostituite dalle parole «sono volti»;

4) i commi 4-*bis* e 5 sono abrogati;

5) al comma 6, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«f) ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1.»;

6) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, è stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al personale già in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non può concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.»;

Art. 18

*Formazione e addestramento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 775 è sostituito dal seguente:

*«Corso di formazione professionale*

1. Gli appuntati scelti vincitori del concorso per sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 690, comma 4, lettera a) frequentano, anche con modalità telematica, un corso di aggiornamento e formazione professionale, di durata non inferiore a un mese. Il superamento del corso è condizione per la nomina a vice brigadiere.

2. I programmi e le modalità di svolgimento del corso, nonché la composizione della commissione d'esame di fine corso, sono stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorità da questi delegata.

3. Nell'ambito dello stesso anno solare, i corsi di aggiornamento e formazione professionale hanno termine anteriormente ai corsi di qualificazione di cui all'articolo 776.»;

b) l'articolo 776, al comma 1:

1) la parola «2» è sostituita dalla parola «4»;

2) la parola «vicebrigadiere» è sostituita dalle parole «vice brigadiere».

Art. 19

*Compiti*

1. All'articolo 849 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «ferma restando la possibilità di sostituzione del superiore gerarchico, in caso di temporanea assenza o impedimento» sono sostituite con le parole «nonché attribuito il comando di piccole unità»;

b) al comma 3, le parole «il comando di piccole unità» sono soppresse;

c) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai brigadieri capo qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.».

Art. 20

*Stato giuridico*

1. All'articolo 979 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nella rubrica, dopo la parola «marescialli» sono inserite le parole «e dei vice brigadieri»;

b) al comma 1, dopo le parole «corsi di formazione» sono inserite le parole «e i vice brigadieri promossi a conclusione del corso di cui all'articolo 776».



Art. 21  
*Avanzamento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1297, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Al brigadiere capo può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale.»;

b) all'articolo 1298, comma 1, le parole «avviene:» sono sostituite dalle parole «ai gradi di brigadiere e di brigadiere capo avviene ad anzianità.» e le lettere a) e b) sono soppresse;

c) l'articolo 1299 è sostituito dal seguente:

*«Periodi minimi di permanenza nel grado*

1. Il periodo minimo di permanenza nel grado, richiesto per la promozione ad anzianità a brigadiere e di brigadiere capo, è stabilito in 5 anni.»;

d) l'articolo 1300 è abrogato;

e) dopo l'articolo 1325-*bis* è inserito il seguente:

*«1325-ter*

*Attribuzione della qualifica di qualifica speciale ai brigadieri capo dell'Arma dei carabinieri*

1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai brigadieri capo che:

a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;

b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;

c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;

d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero».

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.

3. Per il personale:

a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta;

b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1 lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

Sezione V  
*Ruolo degli appuntati e dei carabinieri*

Art. 22  
*Formazione e addestramento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:



a) all'articolo 703, al comma 1, la lettera f) è soppressa;

b) all'articolo 707:

1) al comma 1, lettera b), le parole «di licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione» sono sostituite dalle parole «di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario»;

2) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. Il titolo di studio richiesto per l'arruolamento nei gruppi sportivi di cui all'articolo 1524 è il diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;

c) all'articolo 708, al comma 1, le parole «A detto personale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 973, comma 2-bis.» sono soppresse;

d) all'articolo 783, comma 1, la parola «arruolamento» è sostituita dalle parole «inizio del corso».

#### Art. 23

##### *Compiti*

1. All'articolo 850 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli appuntati scelti qualifica speciale possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, i compiti di maggiore responsabilità fra quelli di cui al comma precedente.».

#### Art. 24

##### *Avanzamento*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1310, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«2. All'appuntato scelto può essere attribuita la qualifica di qualifica speciale»;

b) all'articolo 1311:

1) al comma 1, le parole «cinque anni di servizio» sono sostituite dalle parole «quattro anni e sei mesi di anzianità nel grado»;

2) al comma 3, la parola «cinque» è sostituita dalla parola «quattro»;

3) al comma 4, le parole «di servizio o» sono soppresse e le parole «sentito il parere della» sono sostituite dalle parole «previo giudizio di idoneità espresso ai sensi dell'articolo 1056 dalla»;

4) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«5. Gli appuntati e i carabinieri giudicati non idonei sono valutati nuovamente dopo un anno. Gli stessi, se giudicati per la seconda volta non idonei, possono essere ulteriormente valutati nel quarto anno successivo a ogni giudizio negativo. A tal fine, se giudicati idonei, sono promossi con le stesse modalità e con le stesse decorrenze attribuite ai pari grado con i quali sono stati portati in avanzamento.»;

c) dopo l'articolo 1325-ter è inserito il seguente:

«Art. 1325-quater.

*Attribuzione della qualifica speciale agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri*



1. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte dalla commissione di cui all'articolo 1047, agli appuntati scelti che:

- a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
- b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
- d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave del «rimprovero».

2. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.

3. Per il personale:

a) sospeso dalla procedura ai sensi del comma 1, lettera b) la qualifica è conferita con la stessa decorrenza attribuita ai pari grado con i quali sarebbe stato valutato in assenza della causa impeditiva, riacquistando l'anzianità relativa precedentemente posseduta;

b) escluso dalla procedura ai sensi del comma 1 lettere c) e d), la qualifica è conferita dal giorno successivo al maturamento dei requisiti richiesti.».

#### Sezione VI

#### *Ordinamento dell'Arma dei carabinieri*

#### Art. 25

#### *Cambio di denominazione dei gradi*

1. L'articolo 173 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è sostituito dal seguente:

#### «Art. 173 COM

#### *Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri*

1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:

a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi regionali, nonché assicurano la gestione della disciplina e l'attività ispettiva tecnico-logistica;

b) Comandi regionali, con competenza sul territorio di una o più regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilità della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attività dei comandi provinciali, nonché assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;

c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilità dell'analisi e del raccordo delle attività operative e di contrasto della criminalità condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;

d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differientemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilità della direzione e del coordinamento delle attività di controllo del territorio e di





contrasto delle manifestazioni di criminalità a rilevanza locale, nonché l'assolvimento dei compiti militari;

e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilità diretta del controllo del territorio e delle connesse attività istituzionali, nonché l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo aiutante o maresciallo capo.

2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attività di rispettiva competenza.».

#### Art. 26

##### *Qualifiche di pubblica sicurezza*

1. All'articolo 179 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I luogotenenti e i marescialli aiutanti, oltre quanto già specificato, sono sostituiti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.».

#### Sezione VII

##### *Norme di coordinamento, transitorie e finali*

#### Art. 27

##### *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento.*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2196-*bis* sono inseriti i seguenti:

##### *«Art.2196-ter*

##### *Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-*quinquies*.

2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-*bis*, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:

- a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'età;
- b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
- c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio.

3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-*bis*, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:



a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di età;

b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio.

3. Fino all'anno 2027 compreso, ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettere b) e c), non possono partecipare i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli forestali non direttivi e non dirigenti.»;

«Art.2196-quater

*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri*

1. Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di età di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), è fissato in cinquanta anni.»;

«Art. 2196-quinquies

*Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri*

1. Fino all'anno 2021 compreso:

a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere incrementati in deroga a quanto previsto dall'articolo 679, comma 3, lettere b) e c);

b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 può essere ridotta fino alla metà;

c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979;

d) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 3, lettera c), il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.»;

b) dopo l'art. 2199 è inserito il seguente:

«Art. 2199-bis

*Regime transitorio per l'arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri*

1. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 706 non è richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data.»;

c) l'art. 2203-ter è abrogato.

Art. 28

*Disposizioni transitorie in materia di formazione.*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2206, comma 1, lettera b), dopo la parola «normale» sono inserite le parole «di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera a)»;

b) dopo l'articolo 2206-bis è inserito il seguente:

«Articolo 2206-ter  
*Formazione dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. Il personale appartenente al ruolo sovrintendenti al 1° gennaio 2017 può partecipare al concorso di cui all'articolo 679, comma 3, lettera b), anche prima di aver maturato il requisito di cui all'articolo 683, comma 4, lettera a).».

Art. 29  
*Disposizioni transitorie in materia di ruoli e organici.*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2210 è inserito il seguente:

«Art.2210-bis  
*Ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri*

1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri vi permangono a esaurimento.

2. Il grado vertice per il ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di colonnello.

3. I limiti di età per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento sono i seguenti:

a) per il grado di colonnello: 61 anni;

b) per i gradi da sottotenente a tenente colonnello: 60 anni.»;

b) all'articolo 2211:

1) alla rubrica, dopo la parola «esaurimento» sono inserite le parole «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;

2) le parole «delle Forze armate» sono sostituite dalle parole «dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»;

c) dopo l'articolo 2211 è inserito il seguente:

«Art.2211-bis  
*Disposizioni transitorie sulle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. Fino al 31 dicembre 2021 le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A), quadro II (specchio A), quadro III (specchio A).

2. A decorrere dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2026, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B), quadro II (specchio A), quadro III (specchio B).

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027 e fino al 31 dicembre 2031, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio A), quadro III (specchio C).

4. A decorrere dal 1° gennaio 2032, le consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C), quadro II (specchio B), quadro III (specchio C).

5. A decorrere dal 2032, con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, le dotazioni organiche complessive dei gradi di generale e di colonnello di cui all'articolo 823 sono aggiornate secondo quanto stabilito dalle tabelle di cui al comma 4.

6. Al fine di garantire l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 2212-*ter*, ferme restando le consistenze organiche complessive di cui all'articolo 800, gli ufficiali del ruolo forestale iniziale non sono computati nei contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4.

7. In relazione alla progressiva riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, sino al completo esaurimento del medesimo ruolo e comunque non oltre l'anno 2050, le dotazioni organiche dei ruoli normale e speciale a esaurimento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, comma 1, sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa. Il decreto è adottato in ragione dell'andamento delle consistenze del personale transitato dal ruolo speciale a esaurimento nel ruolo normale e del personale in servizio nel medesimo ruolo speciale a esaurimento.»;

d) all'articolo 2212-*quinquies*, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

«6. Ai periti superiori scelti dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di primo perito superiore. I primi periti superiori hanno rango preminente sui pari grado; fra i primi periti superiori si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

e) all'articolo 2212-*sexies*, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«4. Ai revisori capo dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di revisore capo qualifica speciale. I revisori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i revisori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

f) all'articolo 2212-*septies*, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«3. Ai collaboratori capo dell'Arma dei carabinieri può essere attribuita la qualifica di collaboratore capo qualifica speciale. I collaboratori capo qualifica speciale hanno rango preminente sui pari grado; fra i collaboratori capo qualifica speciale si tiene conto della data di conferimento della qualifica, anche nel caso di pari grado con diversa anzianità.»;

g) dopo l'articolo 2212-*nonies* sono inseriti i seguenti:

«Art.2212-*decies*

*Trasferimento nel ruolo normale degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri*

1. Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri possono transitare a domanda nel ruolo normale dell'Arma dei carabinieri.»;

«Art. 2212-*undecies*

*Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. Per gli ufficiali già transitati dal ruolo speciale al ruolo normale che rivestono il grado da maggiore a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo.

2. Per le rideterminazioni di cui al comma 1, si computano:

- a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
  - b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
  - c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
3. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 1, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.
4. Effettuate le rideterminazioni di cui al comma 3, gli ufficiali di cui al comma 1 conservano tra loro la pregressa anzianità relativa posseduta.»;

*«Art. 2212-duodecies*

*Rideterminazione delle anzianità degli ufficiali del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri*

1. Gli ufficiali appartenenti al ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente permangono nel ruolo speciale a esaurimento secondo l'ordine di ruolo pregresso, conservando l'anzianità relativa posseduta.
2. Per gli ufficiali di cui al comma 1, aventi il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di un'anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice, calcolati a partire dalla data di nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo.
3. Per le rideterminazioni di cui al comma 2, si computano:
- a) le detrazioni di anzianità precedentemente adottate ai sensi degli articoli 858 e 859;
  - b) ai sensi all'articolo 1065, i giudizi di non idoneità espressi in sede di precedenti valutazioni per l'avanzamento al grado superiore;
  - c) le anzianità di grado attribuite all'esito dei pregressi giudizi di avanzamento a scelta.
4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'articolo 2214-*quinquies*.
5. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri dal ruolo esaurimento degli ufficiali del disciolto Corpo degli Agenti di Custodia, non si applicano le rideterminazioni di cui al comma 2 e l'anzianità di grado è rideterminata con l'attribuzione di un aumento di anzianità assoluta pari a due anni, un mese e ventiquattro giorni.»;

*«Art. 2212-terdecies*

*Istituzione del ruolo straordinario a esaurimento*

1. Al fine di assicurare la massima flessibilità ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2017 all'anno 2021, è istituito il ruolo straordinario a esaurimento.
2. Il grado massimo per il ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri è quello di capitano.



3. Fino all'anno 2021 è autorizzata l'immissione nel ruolo straordinario a esaurimento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di massimo 800 unità complessive suddivise in misura non superiore a 160 unità annue, secondo modalità stabilite dall'articolo 2212-*quaterdecies*.

4. Le unità da immettere, fissate annualmente con decreto del Ministro della difesa, sono portate annualmente in detrazione dalla dotazione organica del ruolo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800 e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero rispetto all'organico complessivo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 1 del medesimo articolo 800.

5. Le unità soprannumerarie di cui al comma 1 sono riassorbite per effetto delle cessazioni dal servizio permanente e le medesime posizioni organiche sono annualmente devolute al ruolo degli ispettori. L'entità del graduale trasferimento delle dotazioni organiche è annualmente determinata con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.»;

*«Art. 2212-*quaterdecies**

*Modalità di immissione nel ruolo straordinario a esaurimento*

1. Per le immissioni nel ruolo straordinario a esaurimento di cui all'articolo 2212-*terdecies* dall'anno 2017 all'anno 2021, gli ufficiali sono tratti con il grado di sottotenente mediante concorso per titoli dai luogotenenti in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 1° gennaio 2017 e in possesso di un'età anagrafica non inferiore a cinquanta anni.

2. I vincitori del concorso sono:

a) nominati sottotenenti con anzianità relativa stabilita in base all'ordine della graduatoria di merito;

b) ammessi a frequentare un corso informativo non superiore a tre mesi.

3. Per i sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi prescritto il nuovo ordine di anzianità è determinato, con decreto ministeriale, in base alla graduatoria stabilita secondo le norme previste dal regolamento.

4. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che superano il corso informativo per essi previsto con ritardo per motivi di servizio riconosciuti con determinazione ministeriale, ovvero per motivi di salute, sono iscritti in ruolo al posto che a essi sarebbe spettato se avessero superato il corso al loro turno.

5. I sottotenenti di cui ai commi 1 e 2 che non superano il corso informativo per essi previsto rientrano nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso è in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio.»;

*«Art. 2212-*quinquiesdecies**

*Avanzamento degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri*

1. Gli avanzamenti sino al grado di capitano compreso degli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento dell'Arma dei carabinieri si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.



2. Gli anni di permanenza minimi nel grado richiesti per la promozione ad anzianità sono i seguenti:

a) sottotenente: uno;

b) tenente: tre.

1. Agli ufficiali del ruolo straordinario a esaurimento si applica l'articolo 1084-*bis*.»;

h) all'articolo 2214-*quater*:

1) al comma 13, le parole «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» sono soppresse;

2) al comma 14, le parole «, limitatamente all'esercizio delle funzioni attribuite» sono soppresse;

3) i commi da 15 a 19 sono sostituiti dai seguenti:

«15. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, garantendo l'armonico sviluppo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, le riserve di posti di cui agli articoli 683, comma 7, lettera b), e 692 comma 7, sono ripartite tra il personale in possesso della specializzazione ed il personale dei corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri dei sovrintendenti, revisori, appuntati e carabinieri e operatori e collaboratori fino al loro completo esaurimento.

16. La ripartizione dei posti di cui al comma precedente è stabilita in misura proporzionale, nei relativi bandi, tenuto conto delle rispettive consistenze effettive registrate al 1° gennaio.

17. Per il personale dei ruoli forestali, i requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 16 sono i medesimi previsti per i corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, ad eccezione di quello di cui all'articolo 692, comma 5 lettera f).

18. Il personale dei ruoli forestali vincitore di concorso nei bandi di cui al comma 16 è immesso al relativo corso dei corrispondenti ruoli dell'Arma dei carabinieri, al termine del quale:

a) viene nominato, secondo le modalità di cui al titolo III, nei rispettivi superiori ruoli forestali con distinta graduatoria di fine corso;

b) avviato ad un corso integrativo specialistico, le cui modalità di svolgimento e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante Generale;

c) non viene impiegato ai sensi dell'articolo 979.

19. Il personale dei ruoli forestali dei revisori e degli operatori e collaboratori, attese le mansioni specialistiche svolte, partecipa ai corsi di cui al comma precedente anche con diversi programmi fissati con determinazione del Comandante Generale.»;

4) al comma 24, la parola «organiche» è sostituita dalla parola «effettive», prima delle parole «ruolo di destinazione» è inserita la parola «corrispondente» e dopo le parole «ruolo di destinazione» sono inserite le parole «al 1° gennaio dell'anno di riferimento»;

i) dopo l'articolo 2214-*quater* è inserito il seguente:

«Art.2214-*quinquies*

*Transito dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. In sede di prima applicazione, sino al 30 ottobre 2017, gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, aventi anzianità di spallina uguale o



successiva al 1° gennaio 1994, che rivestono il grado da sottotenente a tenente colonnello incluso, in possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sono ammessi al transito di cui all'articolo 2212-*decies*, secondo modalità stabilite con determinazione ministeriale.

2. Gli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento transitati nel ruolo normale ai sensi del comma 1, sono iscritti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando l'anzianità relativa pregressa.

3. Effettuate le iscrizioni in ruolo di cui al comma 2, l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali transitati, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado.

4. Agli ufficiali di cui al comma 1, già transitati nel ruolo speciale dal ruolo normale dell'Arma dei carabinieri, si applicano le rideterminazioni di cui ai commi 2 e 3 nonché quelle dei commi 2 e 3 dell'articolo 2212-*duodecies*.

5. Sino all'anno 2023 compreso, l'Amministrazione della difesa ha facoltà di bandire concorsi per titoli per il transito nel ruolo normale degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento, ad eccezione di quelli transitati nel ruolo speciale da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, in possesso, alla data del 30 ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso, dei seguenti requisiti:

a) anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 1994;

b) possesso di laurea magistrale o titolo equipollente stabilita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

c) classificati «eccellente» negli ultimi tre anni.

6. Il numero massimo dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 5, non può eccedere, per ciascuna anzianità di grado, la differenza esistente tra 88 unità e il numero di ufficiali aventi le medesime anzianità di grado all'esito dei transiti e dei trasferimenti di cui al comma 1 e all'articolo 2212-*decies*.

7. I vincitori dei concorsi di cui al comma 5 sono trasferiti nel ruolo normale secondo l'ordine del ruolo di provenienza, conservando tra loro le anzianità di grado e relativa pregressa.

8. Per i trasferimenti nel ruolo normale di cui al comma 7:

a) l'anzianità di grado assoluta degli ufficiali vincitori di concorso, è rideterminata al giorno successivo a quella dell'ultimo dei pari grado del ruolo normale, proveniente dai corsi regolari dell'accademia militare ovvero già transitato dal ruolo speciale al ruolo normale, ovvero transitato dal ruolo speciale a esaurimento ai sensi del comma 1, avente il medesimo anno di decorrenza nel grado;

b) ai fini del posizionamento in ruolo, una volta effettuate le rideterminazioni di anzianità di cui alla lettera a), l'ufficiale vincitore di concorso è comunque collocato in posizione immediatamente successiva a quella conseguita dal parigrado, se presente in ruolo, transitato a norma del comma 7 dal ruolo speciale a esaurimento al ruolo normale, che lo precedeva nel medesimo ruolo.

9. Non possono partecipare ai concorsi di cui al comma 5:

a) per l'anno 2019, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2018, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1994;





b) per l'anno 2020, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2019, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1995;

c) per l'anno 2021, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2020, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1996;

d) per l'anno 2022, con procedura da bandire entro il 1° luglio 2021, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1997;

e) per l'anno 2023 con procedura da bandire entro il 1° luglio 2022, gli ufficiali aventi anzianità di nomina a sottotenente del ruolo speciale in servizio permanente effettivo uguale o antecedente al 31 dicembre 1998.».

#### Art. 30

##### *Disposizioni transitorie in materia di avanzamento.*

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2243 sono inseriti i seguenti:

##### *«Art.2243-bis*

##### *Regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2023 compreso, sono ammessi a frequentare il corso d'istituto di cui all'articolo 755 anche gli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri aventi il grado di tenente colonnello.

2. Per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 è considerato assolto.

3. Per gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 il corso d'istituto di cui all'articolo 755 è considerato assolto.

4. Gli ufficiali dei ruoli forestale iniziale e speciale a esaurimento non frequentano il corso d'istituto di cui all'articolo 755.»;

##### *«Art.2243-ter*

##### *Regime transitorio per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. Gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2004 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.

2. Gli ufficiali del ruolo tecnico aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente nell'Arma dei carabinieri uguale o antecedente al 31 dicembre 2007 non sono ammessi alle selezioni per la frequenza del corso superiore di stato maggiore interforze di cui all'articolo 751.»;



«Art.2243-quater

*Regime transitorio dei periodi minimi di comando richiesti per la valutazione ai fini dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2027 compreso, per gli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento, permangono gli obblighi di comando previsti nel ruolo di provenienza e i medesimi periodi di comando sono considerati validi ai fini dell'avanzamento anche se espletati, in tutto o in parte, nel ruolo di provenienza.

2. A partire dall'anno 2028, agli ufficiali del ruolo normale transitati dal ruolo speciale a esaurimento si applicano gli obblighi di comando previsti dal presente codice e gli eventuali periodi espletati, in tutto o in parte nel ruolo di provenienza, sono computati ai fini dell'avanzamento.»;

«Art.2243-quinquies

*Regime transitorio delle progressioni di carriera e delle autorità competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri*

1. Le progressioni di carriera degli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri sono stabilite nella tabella 4, quadro IV, allegata al presente codice.

2. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui al comma 1 e comunque non oltre l'anno 2050, per esprimere i giudizi sull'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri, la commissione ordinaria di cui all'articolo 1045 è integrata da un colonnello del ruolo speciale a esaurimento, se presente in ruolo.»;

«Art.2243-sexies

*Regime transitorio dell'avanzamento dei tenenti colonnelli dei ruoli normale e speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2032, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in misura pari a 7 unità anche in eccedenza al numero delle promozioni a colonnello del ruolo normale stabilito dal presente codice.

2. In relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei ruoli normale e speciale a esaurimento e delle aliquote di valutazione come determinate all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, le promozioni di cui al comma 1 con il medesimo decreto possono essere devolute ai tenenti colonnelli del ruolo normale in misura comunque non superiore a 5 unità.

3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi dei gradi di colonnello e generale stabiliti dalla tabella 4 che si determinano con il conferimento delle promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono considerate in soprannumero nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse, in misura comunque non superiore alle trentacinque unità e sono progressivamente assorbite entro il 2032.

4. A decorrere dall'anno 2033 e sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis, ferma restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello del ruolo normale e il numero di promozioni annue da attribuire ai tenenti colonnelli del medesimo ruolo stabilite dal presente codice, il numero annuale delle promozioni al grado di colonnello per gli ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale a esaurimento è fissato con decreto annuale del Ministro della difesa, su proposta del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in



relazione alle variazioni delle consistenze complessive dei citati ruoli e delle aliquote di valutazione nonché alle esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento, e comunque in misura non superiore a 7 unità.»;

c) all'articolo 2247-*bis*:

1) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

«8-*bis*. La qualifica di primo perito superiore è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai periti superiori scelti che:

- a) hanno maturato 4 anni di anzianità di grado;
- b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «eccellente» o giudizio equivalente;
- d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della «rimprovero».

8-*ter*. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.».

2) dopo il comma 9 sono inseriti i seguenti:

«9-*bis*. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai revisori capo che:

- a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
- b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
- d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della «rimprovero».

9-*ter*. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.».

3) dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti:

«10-*bis*. La qualifica di qualifica speciale è attribuita, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della commissione di cui all'articolo 1047, ai collaboratori capo che:

- a) hanno maturato 8 anni di anzianità di grado;
- b) non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 1051;
- c) nel triennio precedente hanno ottenuto, in sede di valutazione caratteristica, la qualifica di almeno «superiore alla media» o giudizio equivalente;
- d) nell'ultimo biennio non abbiano riportato alcuna sanzione disciplinare più grave della «rimprovero».

10-*ter*. La qualifica è conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di grado di permanenza previsto al precedente comma.»;

4) al comma 11, alle lettere d) ed e), le parole «marescialli aiutanti» sono sostituite dalle parole «luogotenenti»;

d) dopo l'articolo 2247-*quater* sono inseriti i seguenti:



*«Art. 2247-quinquies*

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.

4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro I (specchio C).»;

*«Art.2247-sexies*

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2031 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio A).
2. A partire dal 1° gennaio 2032, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro II (specchio B).»;

*«Art.2247-septies*

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino all'anno 2021 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio A).
2. Sino all'anno 2026 le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio B).
3. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.
4. A partire dal 1° gennaio 2027, le progressioni di carriera degli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri sono stabilite dalla tabella 4, quadro III (specchio C).
5. Al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, per l'avanzamento al grado di maggiore del ruolo tecnico per l'anno 2018, sono inseriti in aliquota di valutazione i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2010.
6. Per gli ufficiali del ruolo tecnico dell'Arma dei carabinieri aventi anzianità di nomina a ufficiale in servizio permanente uguale o successiva al 1° gennaio 2010 nonché uguale o anteriore al 31 dicembre 2015, il periodo di permanenza minimo nel grado di capitano per l'avanzamento al grado superiore è fissato in otto anni.
7. Il numero di promozioni a scelta ai gradi di seguito indicati è fissato nelle seguenti unità:
  - a) per l'anno 2018:
    - 1) generale di divisione: nessuna promozione;
    - 2) generale di brigata: comparto sanitario 1;
    - 3) colonnello: comparto sanitario e psicologico 1, comparto amministrativo 2 e comparto tecnico scientifico 1;

b) per l'anno 2019:

1) colonnello: comparto sanitario e psicologico 2; comparto amministrativo 1 e comparto tecnico scientifico 1.»;

*«Art.2247-octies*

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri.*

1. Sino all'anno 2023 gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso si effettuano ad anzianità con le modalità di cui all'articolo 1055.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2243-*sexies*, il numero di promozioni a scelta al grado di colonnello è fissato in sette unità per l'anno 2018.

3. Per l'avanzamento degli ufficiali del ruolo speciale a esaurimento dell'Arma dei carabinieri non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2242 e 2250.»;

*«Art.2247-nonies*

*Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri*

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2247-*bis*, comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri:

a) per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i colonnelli aventi anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;

b) per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianità di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;

c) per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione:

1) per l'anno 2018, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;

2) per l'anno 2019, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2017;

3) per l'anno 2020, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2018;

4) per l'anno 2021, i maggiori con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2019;

d) per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:

1) per l'anno 2018, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;

2) per l'anno 2019, i capitani con anzianità uguale o antecedente al 31 dicembre 2014.»;

*«Art. 2247-decies*

*Avanzamento a scelta al grado di luogotenente del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri*

1. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi al grado superiore.

2. All'avanzamento «a scelta» al grado di luogotenente sono ammessi i marescialli aiutanti che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.

3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro VI.»;



«Art. 2247-undecies

*Avanzamento a scelta al grado di perito superiore scelto*

1. I periti superiori giudicati idonei e iscritti nel quadro d'avanzamento «a scelta» sono promossi al grado superiore.
2. All'avanzamento «a scelta» al grado di perito superiore scelto sono ammessi i periti superiori che hanno maturato il periodo minimo di permanenza nel grado.
3. Il conferimento del grado decorre dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianità di permanenza previsto dalla tabella 4, quadro IX.»;

«Art. 2247-duodecies

*Avanzamento a scelta al grado di perito superiore*

1. Le promozioni da conferire al grado di perito superiore sono così determinate:

a) il primo terzo dei periti capo iscritti nel quadro di avanzamento a scelta è promosso al grado superiore in ordine di ruolo con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto;

b) i restanti periti capo sono sottoposti a seconda valutazione per l'avanzamento all'epoca della formazione delle corrispondenti aliquote di scrutinio dell'anno successivo. Di essi:

1) la prima metà è promossa, in ordine di ruolo, con un anno di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in prima valutazione nello stesso anno secondo la norma della lettera a);

2) la seconda metà, previo giudizio di idoneità, in ordine di ruolo, è promossa con due anni di ritardo rispetto al periodo minimo di permanenza previsto dal quadro IX della tabella 4 allegata al presente decreto, prendendo posto nel ruolo dopo i periti capo da promuovere in seconda valutazione nello stesso anno, secondo la norma della lettera b), numero 1).

2. I periti capo esclusi dalle aliquote di valutazione ai sensi dell'articolo 1051, nell'avanzamento a scelta prendono posto, se idonei, a seconda del punteggio globale attribuito nella graduatoria di merito dei parigrado con i quali sarebbero stati valutati in assenza delle cause impeditive. In relazione alla posizione in graduatoria, sono promossi secondo le modalità indicate nel comma 1.»;

e) all'articolo 2248, al comma 1, le parole «Sino all'anno 2017 compreso» sono sostituite dalle parole «Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2027 e dopo le parole: “fermi restando i volumi organici complessivi” sono inserite le seguenti: “e l'invarianza di spesa. Al fine di garantire l'invarianza di spesa di personale, il decreto di cui al presente comma può compensare gli eventuali maggiori oneri anche mediante la riduzione temporanea o permanente delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;

f) all'articolo 2248-bis, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

«2. Sino all'anno 2027 compreso, il numero delle promozioni a generale di brigata del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri da conferire annualmente è pari ad una unità.

3. Le eventuali eccedenze rispetto ai contingenti massimi definiti dalla tabella 4, determinate dalle promozioni di cui al comma 2, sono considerate in soprannumero nell'anno di conferimento e progressivamente riassorbite entro il 31 dicembre 2026.»;

g) dopo l'articolo 2248-bis è inserito il seguente:



«Art. 2248-ter

*Disposizioni transitorie per il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. In relazione alle esigenze connesse con il progressivo assestamento dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri nonché al necessario adeguamento della relativa consistenza organica, fermo restando i volumi di cui agli articoli 800, fino alla data del 31 dicembre 2032, la tabella 4 può essere aggiornata con decreto del Ministro della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.»;

h) dopo l'articolo 2250-ter è inserito il seguente:

«Art.2250-quater

*Regime transitorio del collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri*

1. Sino al completo esaurimento del ruolo di cui all'articolo 2210-bis e comunque non oltre l'anno 2050, in relazione alle disposizioni di cui al articolo 2211-bis, il collocamento in aspettativa per riduzione dei quadri degli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normale e speciale a esaurimento di cui all'articolo 909, comma 1, lettera d), avviene secondo il seguente ordine:

- a) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente a disposizione;
- b) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente a disposizione;
- c) ufficiali del ruolo speciale a esaurimento in servizio permanente effettivo;
- d) ufficiali del ruolo normale in servizio permanente effettivo.

2. Sino alla completa devoluzione delle dotazioni organiche dal ruolo forestale iniziale al ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri e comunque non oltre l'anno 2032, le disposizioni di cui agli articoli 884, comma 2, lettera d), e comma 3, 906, 908 e 909 non si applicano ai colonnelli e generali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri.»;

i) l'articolo 2252 è sostituito dal seguente:

«Art.2252

*Regime transitorio dell'avanzamento al grado di maresciallo aiutante e perito superiore scelto*

1. I marescialli capo dell'Arma dei carabinieri iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016 e non promossi, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:

- a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017, prendendo posto in ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota formata al 31.12.2016;
- b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
- c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.

2. In relazione alle promozioni di cui al comma 1, al fine di garantire l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito in misura non superiore a 1/13 della dotazione organica del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui all'articolo 800, comma 2, e per l'anno 2027 in misura non superiore a 1/18 della medesima dotazione organica.

3. I marescialli capo e i periti capo dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri con permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista dalla tabella 4, quadri VI e IX, allegata al

presente codice, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, valutati ai sensi dell'articolo 1059 e promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore con le seguenti modalità:

- a) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
- b) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
- c) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.

4. Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 1047 in occasione della aliquota di avanzamento del 31 dicembre 2016 vale anche ai fini della promozione di cui al comma 1.

5. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 1295 comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1.

6. Il personale risultato idoneo nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promosso ai sensi dell'articolo 2247-*duodecies* comma 1, lettera a), prende posto nel ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 3.

7. Le promozioni di cui ai commi 1 e 3 non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.»;

l) all'articolo 2253:

a) al comma 7:

- 1) la parola «2007» è sostituita dalla parola «2005»;
- 2) le lettere e) ed f), sono soppresse;

b) dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:

«8. Per il personale di cui al comma 7 lettera c), il numero delle qualifiche da attribuire non deve superare la misura di due quarantasettesimi dell'organico del ruolo stabilito dal presente codice.

9. Le promozioni conferite, ai sensi del comma 7 lettera c), al personale avente anzianità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2005, decorrono ai soli fini giuridici dal 1° gennaio 2016 ed economici dal 1° gennaio 2017.»;

m) dopo l'articolo 2253 sono inseriti i seguenti:

*«Art. 2253-bis*

*Promozione al grado di luogotenente e di perito superiore scelto*

1. I marescialli aiutanti luogotenenti comunque in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di luogotenente mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.

2. I periti superiori scelti in servizio al 1° gennaio 2017 sono iscritti in ruolo con il grado di perito superiore scelto mantenendo l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente all'anzianità nella qualifica.

3. I marescialli aiutanti iscritti nella graduatoria di merito per il conferimento della qualifica di luogotenente del 31 dicembre 2016 e non promossi, nonché i marescialli aiutanti che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1293, comma 1, lettera a), sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 1295-bis, comma 4.



4. I marescialli aiutanti del ruolo forestale degli ispettori dell'Arma dei carabinieri che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dalla tabella 4, quadro VI, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-*decies*.
5. I periti superiori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dal comma 8-*bis* dell'articolo 2247-*bis*, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017 e valutati secondo quanto previsto dall'articolo 2247-*undecies*.
6. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 3 sono promossi al grado di luogotenente ed iscritti in ruolo secondo l'ordine del grado di provenienza, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
7. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 4 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
8. I militari giudicati idonei all'avanzamento nell'aliquota di cui al comma 5 sono promossi al grado perito superiore scelto, con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.
9. Il personale promosso ai sensi dei commi 6, 7 e 8 è iscritto in ruolo prendendo posto dopo i militari promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.
10. Le promozioni di cui al presente articolo non sono comunque conferite al personale che si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051.
11. Ai fini dell'iscrizione in ruolo del personale di cui ai commi 1 e 2, nell'anzianità di grado posseduta, non sono computati i periodi che hanno causato la rideterminazione, a qualsiasi titolo, dell'anzianità nel grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e gradi corrispondenti in data successiva al conferimento della qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti.»;

*«Art. 2253-ter*

*Assunzione della qualifica di luogotenente carica speciale e di primo perito superiore*

1. Al personale iscritto in ruolo con il grado di luogotenente ai sensi dell'articolo 2253-*bis*, comma 1, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 1325-*bis*, comma 1 lettera a), è attribuita la qualifica di carica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
2. Al personale iscritto in ruolo con il grado di perito superiore scelto ai sensi dell'articolo 2253-*bis*, comma 2, che non si trovi nelle condizioni di cui all'articolo 1051, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 2247-*bis*, comma 8-*bis*, lettera a), è attribuita la qualifica di primo perito superiore con decorrenza dal 1° ottobre 2017.
3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° gennaio 2017.
4. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi dell'art. 2253-*bis*, commi 3 e 4, fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall'art. 1325-*bis* lett. a, per il conseguimento della carica speciale, è la seguente:
  - a) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;

b) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;

c) per il personale che rivestiva il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.

5. Per il personale promosso al grado di perito superiore scelto ai sensi dell'art. 2253-bis, comma 5, fermi restando gli altri requisiti e le condizioni previste dall'articolo 2247-bis, comma 8-bis, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto nel medesimo comma, è la seguente:

a) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore non oltre il 2006: 1 anno;

b) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;

c) per il personale che rivestiva la qualifica di perito superiore dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.»;

*«Art. 2253-quater*

*Regime transitorio per le promozioni nei ruoli dei sovrintendenti e dei revisori dell'Arma dei carabinieri*

1. I brigadieri dell'Arma dei carabinieri inclusi nell'aliquota di valutazione determinata al 31 dicembre 2016, giudicati idonei e non promossi perché non utilmente ricompresi nei quadri di avanzamento, sono promossi, in ordine di ruolo, al grado di brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. A tal fine, il giudizio espresso dalla Commissione di cui all'articolo 1047 del decreto legislativo n. 66 del 2010, in occasione della citata aliquota del 31 dicembre 2016, vale anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.

2. I brigadieri capo promossi ai sensi del comma 1 prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2016.

3. I brigadieri e i revisori che alla data del 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, o che comunque hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.

4. I brigadieri e i revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 3, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere capo e revisore capo con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.

5. Il personale promosso ai sensi del comma 4 prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 1

6. I vice brigadieri e i vice revisori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1299 o dalla tabella 4, quadri VII e X, sono inclusi in un aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017.

7. I vice brigadieri e i vice revisori risultati idonei nell'aliquota di cui al comma 6, conseguono la promozione rispettivamente a brigadiere e revisore con decorrenza giuridica e amministrativa il 1° gennaio 2017.

8. I vice brigadieri che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi dell'articolo 1298 o dalla tabella 4, quadro VII, per il ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i sovrintendenti promossi ai sensi del comma 7.

9. I vice revisori che hanno conseguito la nomina nel corso del 2012, promossi ai sensi della tabella 4, quadro X, sono iscritti in ruolo prendendo posto dopo i pari grado promossi ai sensi del comma 7.

10. Effettuate le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:

a) per l'avanzamento al grado di brigadiere capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'art.1299 e dalla tabella 4, quadro VII, sono inclusi in aliquota di avanzamento:

1) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

2) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

3) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

4) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;

5) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;

b) per l'avanzamento al grado di revisore capo, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dalla tabella 4, quadro X, sono inclusi in aliquota di avanzamento:

1) per l'anno 2017, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

2) per l'anno 2018, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

3) per l'anno 2019, i revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

4) per l'anno 2020, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;

5) per l'anno 2021, i revisori che rivestivano il grado di vice revisori con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.»;

*«Art. 2253-quinquies*

*Assunzione della qualifica di brigadiere capo qualifica speciale e di revisore capo qualifica speciale*

1. Ai brigadieri capo comunque in servizio al 1° gennaio 2017 che hanno maturato un periodo di permanenza minimo nel grado uguale o superiore a quello previsto dall'articolo 1325-ter, o conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

2. Ai revisori capo che al 1° gennaio 2017 hanno maturato un periodo di permanenza minimo uguale o superiore a quello previsto dal comma 9-bis dell'articolo 2247-bis, o conseguito la

promozione entro il 31 dicembre 2012 e che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, è attribuita la qualifica di qualifica speciale con decorrenza dal 1° ottobre 2017.

3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedenti è incluso nell'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° gennaio 2017.

4. Attribuite le promozioni di cui ai commi precedenti, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo e il graduale raggiungimento delle nuove dotazioni organiche, le aliquote di valutazione dei sovrintendenti e revisori sono fissate secondo i seguenti criteri:

a) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-ter, sono inclusi in aliquota di avanzamento:

1) per l'anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

2) per l'anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

3) per l'anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

4) per l'anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

5) per l'anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;

6) per l'anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;

7) per l'anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;

8) per l'anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

b) per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-bis, comma 9-bis sono inclusi in aliquota di avanzamento:

1) per l'anno 2017, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;

2) per l'anno 2018, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;

3) per l'anno 2019, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;

4) per l'anno 2020, i revisori capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;

5) per l'anno 2021, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;

6) per l'anno 2022, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;

7) per l'anno 2023, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;

8) per l'anno 2024, i revisori capo che rivestivano il grado di revisore con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013.»;

«Art. 2253-sexies

*Promozione al grado di appuntato scelto*

1. Gli appuntati e i collaboratori che al 1° gennaio 2017 hanno un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quanto previsto dall'articolo 1311 e dalla tabella 4, quadri VIII e XI, sono valutati dalla commissione di cui all'articolo 1047 e, se idonei, promossi con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, ed iscritti in ordine di ruolo rispettivamente al grado di appuntato scelto e collaboratore capo con decorrenza 1° gennaio 2017.

2. I militari di cui al comma 1 sono comunque promossi in data non anteriore a quella di promozione del pari grado che lo precede in ruolo.»;

«Art. 2253-septies

*Assunzione della qualifica di appuntato scelto qualifica speciale e di collaboratore capo qualifica speciale*

1. Agli appuntati scelti che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-*quater*, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.

2. Ai collaboratori capo che al 31 dicembre 2016 hanno compiuto sette anni di permanenza nella qualifica, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 2247-*bis*, che non si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 1051, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o dell'autorità da questi delegata, è attribuita la qualifica di qualifica speciale, con decorrenza 1° ottobre 2017.

3. Al fine dell'accertamento dell'assenza di cause impeditive previste dall'articolo 1051, il personale di cui ai commi precedente è valutato dalla commissione di cui all'articolo 1047 alla data del 1° gennaio 2017.

4. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-*quater*, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 1 e comunque in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.

5. Per il conseguimento della qualifica speciale, fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 1325-*quater*, i collaboratori capo non rientranti nella previsione di cui al comma 2 e comunque in servizio il 31 dicembre 2016, sono portati in avanzamento dopo 7 anni di permanenza nel grado.».

#### Art. 31

##### *Progressioni di carriera dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri non direttivi e non dirigenti*

1. Il quadro VI della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella F allegata al presente decreto.
2. Il quadro VII della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella G allegata al presente decreto.
3. Il quadro VIII della tabella 4 allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, è sostituito dalla tabella H allegata al presente decreto.
4. Il quadro IX della tabella 4 allegata al decreto legislativo n.66 del 2010, è sostituito dalla tabella I allegata al presente decreto.
5. Il quadro X della tabella 4 allegata al decreto legislativo n.66 del 2010, è sostituito dalla tabella L allegata al presente decreto.
6. Il quadro XI della tabella 4 allegata al decreto legislativo n.66 del 2010, è sostituito dalla tabella M allegata al presente decreto.

#### Art. 32

##### *Passaggio ai nuovi parametri stipendiali*

1. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella AA allegata al presente provvedimento per brigadiere capo +4, è attribuito ai brigadieri capo con le seguenti modalità:
  - a) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a brigadiere capo;
  - b) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di brigadiere capo;
  - c) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di brigadiere capo;
  - d) per il personale che rivestiva il grado di brigadiere dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di brigadiere capo;
2. Il parametro stipendiale previsto dalla Tabella A allegata al presente provvedimento per brigadiere capo +4, è attribuito ai revisori capo con le seguenti modalità:
  - a) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2010: all'atto della promozione a revisore capo;
  - b) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011: dopo un anno di permanenza nel grado di revisore capo;
  - c) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012: dopo due anni di permanenza nel grado di revisore capo;
  - d) per il personale che rivestiva il grado di revisore dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013: dopo tre anni di permanenza nel grado di revisore capo.

3. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella AA allegata al presente provvedimento per appuntato scelto +5, è attribuito dopo quattro anni di anzianità nel grado.

Capo III  
Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza

Art. 33  
(Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199)

1. Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 3, comma 1, le parole "alla data del 1° settembre 1995, è pari a 26.807 unità" sono sostituite dalle seguenti: "*alla data del 1° gennaio 2017, è pari a 23.313 unità*";
  - b) all'articolo 4:
    - 1) al comma 2, le parole "attività di istruzione nei limiti delle capacità professionali possedute" sono sostituite dalle seguenti: "*compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalità posseduta*";
    - 2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: "*2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di "qualifica speciale". La qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.*  
*2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:*
      - a) *abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;*
      - b) *non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;*
      - c) *non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma.*
    - 2-quater. *L'appuntato scelto "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più appuntati scelti "qualifica speciale" prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.*
    - 2-quinquies. *In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto "qualifica speciale" è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo può essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.*";
  - c) all'articolo 6:
    - 1) al comma 1:
      - 1.1) alla lettera b), le parole: "*Il limite massimo di età è elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata*" sono soppresse;
      - 1.2) la lettera c) è soppressa;
      - 1.3) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "*e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;*";
      - 1.4) alla lettera f), le parole "*di primo grado*" sono sostituite dalle seguenti: "*che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;*";
      - 1.5) la lettera g) è sostituita dalla seguente: "*g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della*





*pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;*”;

- 1.6) alla lettera i), dopo la parola “ordinaria” sono aggiunte le seguenti: “*A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irrepreensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;*”;
  - 1.7) la lettera l) è sostituita dalla seguente: “*l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;*”;
  - 1.8) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente: “*m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.*”;
  - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: “*1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanziari da destinare ai gruppi sportivi in qualità di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.*”;
  - 3) ai commi 2 e 3, le parole “, qualora unici superstiti,” sono soppresse;
  - 4) al comma 3, le parole “operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio” sono sostituite dalle seguenti: “*di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.*”;
- d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:

*“Art. 7*

*(Modalità dei concorsi)*

1. *Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanziari, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:*
  - 2) *il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;*
  - 3) *le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;*
  - 4) *le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;*
  - 5) *le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;*
  - 6) *la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione;*
  - 7) *le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;*
  - 8) *le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;*
  - 9) *i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.*
2. *Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio.*

3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

3) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;

4) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso;

5) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;

6) sono stabilite la durata, le modalità di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.

4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori può essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.

5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.”;

e) all'articolo 8:

1) ai commi 1 e 2, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;

2) al comma 3, le parole “imputato in un procedimento penale” sono sostituite dalle seguenti: “rinvitato a giudizio o ammesso ai riti alternativi”;

f) dopo l'articolo 8 è aggiunto il seguente:

“Art. 8-bis

(Proscioglimento degli allievi finanziari)

1. Gli allievi finanziari frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.

3. Gli allievi finanziari possono altresì essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale:

a) a domanda dell'interessato;

b) per infermità, quando siano riconosciuti non più idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorità sanitaria militare.

4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, è comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.”;

g) all'articolo 9:

1) al comma 1, sostituire le parole da “continua” fino alla fine con le seguenti: “è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado”;

2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: “1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.

1-ter. Il grado è conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.”;

h) dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:

“Art. 9-bis

(Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari)

1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari si distinguono in:

a) appuntati scelti, appuntati, finanziari scelti e finanziari in servizio permanente;

b) finanziari in ferma volontaria;

c) appuntati scelti, appuntati, finanziari scelti e finanziari in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.

2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.



#### *Art. 9-ter*

*(Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente)*

1. *Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:*

- a) servizio permanente effettivo;*
- b) sospesi dal servizio;*
- c) in aspettativa.*

#### *Art. 9-quater*

*(Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari)*

1. *Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari deve possedere l'idoneità fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialità, comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unità navali.*

#### *Art. 9-quinquies*

*(Aspettativa)*

1. *I finanziari in servizio permanente, i finanziari scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermità e per motivi privati. Sono altresì collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perché dispersi.*

2. *L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perché il militare è disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.*

3. *Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.*

4. *L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione è subordinata alle esigenze di servizio.*

5. *Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non può avere durata inferiore a quattro mesi e non può eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia già stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.*

6. *L'aspettativa è disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.*

7. *Al militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attività di servizio.*

8. *Durante l'aspettativa per infermità non dipendente da causa di servizio è corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.*

9. *Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perché prigioniero di guerra o disperso o per infermità dipendente o non dipendente da causa di servizio è computato per intero.*

10. *I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermità, che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.*

11. *I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.*

12. *Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.*



*Art. 9-sexies*

*(Cause di cessazione dal rapporto di impiego)*

1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle seguenti cause:

- a) per età;
- b) per infermità;
- c) per scarso rendimento, nonché gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
- d) a domanda;
- e) a seguito di nomina all'impiego civile;
- f) a seguito di transito all'impiego civile;
- g) per infermità, a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile;
- h) per perdita del grado;
- i) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
- l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.

*Art. 9-septies*

*(Raggiungimento dei limiti d'età)*

1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

*Art. 9-octies*

*(Categorie del congedo)*

1. Il personale del ruolo appuntati e finanziari in congedo appartiene a una delle seguenti categorie:

- a) ausiliaria;
- b) riserva;
- c) congedo illimitato;
- d) congedo assoluto.

2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

3. La riserva è composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:

- a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonché alle chiamate di controllo;
- b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio.

5. I militari in congedo assoluto non sono più vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.



*Art. 9-novies*

*(Infermità)*

1. *Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneità specifici previsti dal Capo II, Titolo II del libro IV del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell'idoneità, nella riserva o in congedo assoluto, quando:*

*a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato;*

*b) non hanno riacquisito l'idoneità allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermità temporanea;*

*c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti.*

2. *Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g).*

3. *Al militare cessato dal servizio permanente per infermità sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.*

*Art. 9-decies*

*(Cessazione a domanda)*

1. *Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.*

2. *Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, può concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali è vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.*

3. *Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva.*

4. *Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.*

5. *Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facoltà di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.*

*Art. 9-undecies*

*(Nomina all'impiego civile)*

1. *Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.*

2. *L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.*

3. *I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorità non possono fare domanda di transito all'impiego civile.*

4. *Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da più di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.*

5. *Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza può conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.*



6. L'accertamento dell'idoneità e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanziari al transito all'impiego civile è effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.

7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e dà luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione.

#### Art. 9-duodecies

(Cause di cessazione dalla ferma)

1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalida.

2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanziari che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, è collocato in congedo illimitato.

3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se si tratta di non idoneità permanente al servizio militare incondizionato, il militare è collocato in congedo assoluto.

4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

#### Art. 9-terdecies

(Tipologia dei richiami in servizio)

1. Il personale del ruolo appuntati e finanziari in congedo può essere richiamato in servizio a norma dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”;

i) all'articolo 10:

1) al comma 1, dopo le parole “«appuntati e finanziari»” sono aggiunte le seguenti: “in servizio permanente”;

2) al comma 2:

2.1) le parole “di anzianità di servizio o” sono soppresse;

2.2) le parole “all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “agli articoli 55-bis e 55-ter”;

3) al comma 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente: “b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.”;

4) al comma 6, le parole “di anzianità subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianità in conseguenza di interruzioni del servizio” sono sostituite dalle seguenti: “e riduzione di anzianità”;

5) ai commi 7 e 8, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;

l) all'articolo 11, al comma 1:

1) la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianità”;

2) la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;

m) all'articolo 12:

1) al comma 1, dopo le parole “dall'articolo 11, comma 1,” sono aggiunte le seguenti: “lettere a), b) e c)”;

2) al comma 5), la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;

n) l'articolo 14 è abrogato;

o) dopo l'articolo 14, è aggiunto il seguente:

“Art. 14-bis

(Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari)



1. *Gli appuntati e finanziari sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianità giuridica.*
  2. *A parità di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine:*
    - a) *di anzianità giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;*
    - b) *di data di arruolamento;*
    - c) *di data di nascita;*
    - d) *alfabetico.*
  3. *Il personale che è trasferito di contingente conserva l'anzianità posseduta prima del trasferimento ed è iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.”;*
- p) all'articolo 17, le parole “a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 15.000 unità” sono sostituite dalle seguenti: “a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 12.655 unità”;
- q) all'articolo 18:
- 1) al comma 2, le parole “ed addestrativo” sono sostituite dalle seguenti: “e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta.”;
  - 2) al comma 3, dopo le parole “unità operative”, sono aggiunte le seguenti: “, sostituendo il proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento”;
  - 3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: “3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di “qualifica speciale” dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali. La qualifica è attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
- 3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:*
- a) *abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;*
  - b) *non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;*
  - c) *non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d).* *Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis nonché dei requisiti di cui al presente comma.*
- 3-quater. Il brigadiere capo “qualifica speciale” ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più brigadieri capo “qualifica speciale” prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.”;*
- r) all'articolo 19:
- 1) al comma 1:
    - 1.1) le parole “e, comunque, avuto riguardo alla capacità ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione” sono soppresse;
    - 1.2) la parola “inferiore” è sostituita dalla seguente “superiore”;
    - 1.3) la parola “qualificazione”, ovunque ricorre, è sostituita dalla seguente “formazione”;
    - 1.4) alle lettere a) e b), le parole “di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27” sono sostituite dalle seguenti: “di cui all'articolo 27”;
  - 2) al comma 2, la parola “qualificazione” è sostituita dalla seguente “formazione”;
  - 3) al comma 3, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;



- 4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).”;
- s) all'articolo 20, comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:  
 “c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;  
 d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;  
 e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa;  
 f) non sia dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità;  
 g) non sia comunque già stato rinviato d'autorità dal corso per la nomina a vicebrigadiere.”;
- t) l'articolo 21 è sostituito dal seguente:

*“Art. 21*

*(Modalità dei concorsi)*

*1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:*

- a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;*  
*b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;*  
*c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;*  
*d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;*  
*e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione;*  
*f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;*  
*g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;*  
*h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.*

*2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:*

- a) è nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;*  
*b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianità anagrafica;*  
*c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.*

*3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A*



*tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.”;*

- u) gli articoli dal 22 al 26 sono abrogati;
- v) all'articolo 27:
  - 1) nella rubrica, la parola “qualificazione” è sostituita dalla seguente: “*formazione*”;
  - 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare*”.
  - 3) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalità telematiche.*”;
  - 4) il comma 3 è abrogato;
- z) all'articolo 32:
  - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “*1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:*
    - a) *luogotenente;*
    - b) *maresciallo aiutante;*
    - c) *maresciallo capo;*
    - d) *maresciallo ordinario;*
    - e) *maresciallo.*”;
    - 2) il comma 2 è abrogato;
- aa) all'articolo 33, comma 1, le parole “*a decorrere dal 1° settembre 1995, è pari a 21.950 unità, di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante*” sono sostituite dalle seguenti: “*a decorrere dal 1° gennaio 2017, è pari a 23.602 unità*”;
- bb) all'articolo 34:
  - 1) al comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “*Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresì funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.*”;
  - 2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: “*4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilità ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.*  
*5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianità nel grado conseguono la qualifica di “cariche speciali” con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.*”;
  - 3) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: “*5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:*
    - a) *abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;*
    - b) *non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della «consegna»;*
    - c) *non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5 nonché dei requisiti di cui al presente comma.*
  - 5-ter. *Il luogotenente “cariche speciali” ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di più luogotenenti “cariche speciali” prevale quello con maggiore anzianità nella medesima qualifica.*

5-quater. La qualifica di "cariche speciali" è conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.";

cc) l'articolo 35 è sostituito dal seguente:

"Art. 35

(Accesso al ruolo ispettori)

1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalità indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:

a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1;

b) per il 30%, attraverso un concorso interno:

1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);

2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanziari in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5;

2. I vincitori del concorso di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.

3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.";

dd) all'articolo 36:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Requisiti per la partecipazione ai concorsi";

2) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalità di cui all'articolo 37, sono ammessi:

a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanziari, gli allievi finanziari, i finanziari ausiliari e gli allievi finanziari ausiliari nonché gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:

1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di età;

2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;

3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;

4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, "non idonei" all'avanzamento;

5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;

6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;

7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;

b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;

2) età non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;

3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;



- 4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, né essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
- 5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;
- 6) essere in possesso delle qualità morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irrepreensibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
- 7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
- 8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneità psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;
- 9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorità o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
- 10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.”;
- 3) al comma 2, le parole “comma 1, lettera a), punto 4)” sono sostituite dalle seguenti: “comma 1, lettera a), numero 3)”;
- 4) al comma 4, le parole “Non si applicano” sono sostituite dalle seguenti: “Oltre a quanto previsto al comma 1, lettera b), numero 2), non si applicano”;
- 5) al comma 5, lettera a), i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:  
 “4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;  
 5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
- 6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
- 7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneità”;
- 8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui al n. 1) del richiamato articolo 35, comma 1, lettera b), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo n. 2) del medesimo comma 1”;
- 6) al comma 5, la lettera b), è sostituita dalla seguente: “b) gli appartenenti al ruolo “appuntati e finanziari” che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo”;
- ee) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

“Art. 37

(Modalità dei concorsi pubblici)

1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

- a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
- b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
- c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;

- d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
- e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione;
- f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
- g) le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
- h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
- i) la durata del corso.

2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di merito è data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonché ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.

3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

- a) è nominata la commissione giudicatrice;
  - b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:

- a) i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
- b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.

5. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, le graduatorie dei candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione delle stesse.

6. Il numero dei posti da mettere a concorso è calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati è conferita la nomina a maresciallo.

7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.”;

ff) gli articoli dal 38 al 43 sono abrogati;

gg) all'articolo 44:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalità e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.”;

2) al comma 3, dopo le parole “viene conferito”, sono aggiunte le seguenti: “, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,”;

3) al comma 6, la parola “comandante” è sostituita dalla seguente: “Comandante”;

hh) l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

“Art. 46

(Modalità dei concorsi interni)

1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:

- a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
- b) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
- c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonché i titoli indicati nel bando;
- d) le modalità e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
- e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o più docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione;
- f) le modalità di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
- g) se previste, le tipologie e le modalità di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonché l'ordine di successione delle stesse;
- h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
- i) la durata del corso.

2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parità di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianità di grado, l'anzianità di servizio e la maggiore anzianità anagrafica.

3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:

- a) è nominata la commissione giudicatrice;
- b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.

4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.

5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.”;

ii) gli articoli 46-bis e 47 sono abrogati;

ll) all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), dopo le parole “nomina a maresciallo” sono aggiunte le seguenti: “, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,”;

mm) all'articolo 52:

1) al comma 1, le lettere c) ed e) sono soppresse;

2) al comma 2, le parole “a), b) e c)” sono sostituite dalle seguenti: “a) e b)”;

nn) all'articolo 55:

1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti è richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.”;

2) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: “1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento”;

3) al comma 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente: “d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianità.”;

4) al comma 3, le parole “o di salute” sono soppresse;

oo) dopo l'articolo 55 sono aggiunti i seguenti:

*“Art. 55-bis*

*(Commissione permanente di avanzamento)*

*1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianità e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, è istituita una commissione permanente di avanzamento.*

*Art. 55-ter*

*(Composizione della commissione permanente di avanzamento)*

*1. La commissione permanente di avanzamento è costituita come segue:*

*a) presidente: un ufficiale generale;*

*b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il più anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente “cariche speciali” o un brigadiere capo “qualifica speciale” ovvero un appuntato scelto “qualifica speciale”, rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanziari, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.*

*2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.*

*Art. 55-quater*

*(Competenze della commissione permanente di avanzamento)*

*1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente.*

*2. La commissione ha facoltà d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.*

*3. La commissione, qualora necessario, è chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.*

*4. Il parere della commissione di avanzamento può essere acquisito, altresì, in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.*

*5. La commissione permanente di avanzamento è competente a pronunciarsi sulle idoneità degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanziari scelti o dei finanziari, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.*

*Art. 55-quinquies*

*(Giudizio sull'avanzamento ad anzianità)*

*1. Le commissioni esprimono i giudizi sull'avanzamento ad anzianità dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.*

*2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.*

*3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei è data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneità.*

*Art. 55-sexies*

*(Giudizio sull'avanzamento a scelta)*

*1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla metà dei votanti.*

*2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.*

*3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:*

*a) qualità morali, caratteriali e fisiche;*

b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attività svolta al comando di minori unità, nonché numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;

c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.

4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale così ottenuto è quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.

5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza.

6. Agli interessati è data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneità.

pp) all'articolo 56:

1) al comma 1, le parole "all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge", sono sostituite dalle seguenti: "agli articoli 55-bis e 55-ter";

2) al comma 3, le parole "già pubblicato con le modalità di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212" sono soppresse;

3) al comma 4, le parole " , salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento «a scelta per esami»" sono soppresse;

4) al comma 5, la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante";

qq) all'articolo 57:

1) al comma 1, le parole "34 della legge 10 maggio 1983, n. 212" sono sostituite dalle seguenti: "55-quinquies";

2) al comma 3, la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante";

rr) all'articolo 58:

1) nella rubrica, le parole "ed a scelta per esami" sono soppresse;

2) le parole "35 della legge 10 maggio 1983, n. 212", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "55-sexies";

3) al comma 1, le parole "del sottufficiale" sono sostituite dalle seguenti: "dell'ispettore";

4) al comma 2, le parole "D/1", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "D/2";

5) al comma 2-bis, la parola "comandante" è sostituita dalla seguente: "Comandante";

6) il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione.";

ss) gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 sono abrogati;

tt) l'articolo 61 è sostituito dal seguente:

"Art. 61

(Promozione straordinaria per meriti eccezionali)

1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entità ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli



a compimento, non comune senso di responsabilità e spiccate qualità professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.

2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali è formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed è corredata dei pareri motivati delle autorità gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorità esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.

3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimità, dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimità ovvero esprima parere contrario, la proposta non può avere ulteriore corso.

4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, è promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.

5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanziari. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.”;

uu) dopo l'articolo 68 è aggiunto il seguente:

“Art. 68-bis

(Transito di contingente)

1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, può transitare a domanda:

a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneità fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorità sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione è assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarità di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo;

b) dal contingente di mare a quello ordinario:

1) dichiarato dall'autorità sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneità al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario è disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneità alla vita di bordo;

2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento.

2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente è iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianità posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianità assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanziari si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.

3. Il transito di contingente è disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.”;

vv) dopo l'articolo 80, è aggiunto il seguente:

“Art. 80-bis

(Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli)

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più



*efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa.*”;

- zz) le parole “o dell'autorità dal medesimo delegata”, “o dall'autorità dal medesimo delegata” e “o l'autorità dal medesimo delegata”, ovunque ricorrono, sono soppresse.

2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.

#### Art. 34

*(Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69)*

1. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 4:

- 1) alla lettera b-bis, la parola “ad un anno” è sostituita dalla seguente: “a due anni”;
- 2) dopo la lettera b-bis, è aggiunta la seguente: “b-ter. *Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facoltà, per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata più anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità*”;

b) all'articolo 2:

1) al comma 1:

- 1.1) dopo la parola “ruoli” sono aggiunte le seguenti: “, *con carriera a sviluppo dirigenziale,*”;
- 1.2) alla lettera a), dopo la parola “normale”, sono aggiunte le seguenti: “, *nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale,*”;
- 1.3) le lettere b) e c) sono soppresse;

2) al comma 2, la parola “speciale” è sostituita dalla seguente: “*normale - comparto speciale*”;

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

#### *“Art. 4*

##### *(Funzionamento dei ruoli)*

*1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalità di avanzamento nei gradi dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1 e 2 allegate al presente decreto.*

*2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017, secondo le progressioni ivi indicate.*”;

e) all'articolo 5:

1) al comma 1:

1.1) alla lettera f), le parole “L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza” sono sostituite dalle seguenti: “*A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprelibilità del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti*”;

1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti: “*g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;*

*g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;*

*g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;*

*g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;*

*g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa.”;*

2) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.”;

3) al comma 3:

3.1) la parola “indicati” è sostituita dalla seguente: “stabilite”;

3.2) la lettera a) è sostituita dalla seguente: “a) le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre.”;

3.3) alla lettera b), le parole da “esperti” fino a “valutazione” sono sostituite dalle seguenti: “esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non più di tre anni dalla data di nomina della commissione.”;

4) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: “3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificità del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa.”;

f) l'articolo 6 è sostituito dal seguente:

“Art. 6

(Ufficiali del ruolo normale)

1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso:

a) pubblico;

b) interno.

2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 è stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza.

3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di finanza può destinare:

a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera a), a favore dei candidati da avviare alla specializzazione di “pilota militare” o “comandante di stazione e unità navale” del Corpo della guardia di finanza;

b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera b), a favore degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati già impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.”;

g) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:

“Art. 6-bis

(Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali)

1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza.

2. L'età per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non può essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando

di concorso. Il termine massimo di 22 anni è elevato a 28 anni per gli ispettori, i sovrintendenti e gli appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza.

3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all'articolo 5, comma 3, può prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.

4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo è a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed è articolato in:

a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualità di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;

b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.

5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione è determinata la nuova anzianità relativa dei tenenti.

6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che:

a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunciare al corso;

b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualità e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.

7. Nel caso di mancato superamento degli esami, sempre che non ricorrano le condizioni di cui al comma 6, è consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, è rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla loro volontà o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o degli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.

8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.

9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.

10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine.

11. Il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto al comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 5, nonché le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.



13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano già in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso è, in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianità di servizio e di grado.

*Art. 6-ter*

*(Accesso al ruolo normale - comparti speciale e aeronavale degli ufficiali mediante concorso interno)*

1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che:

a) abbiano almeno 30 anni di età e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso;

b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente.

2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparti speciale o aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione di tale attività addestrativa.

3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.

4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.

5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneità psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore è rinviato dal corso di Accademia a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. Il rinvio dal corso di Accademia comporta il proscioglimento dalla ferma contratta.";

h) gli articoli 7 e 8 sono abrogati;

i) all'articolo 9:

1) al comma 1:

1.1) la lettera a) è sostituita dalla seguente: "a) i cittadini in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialità per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di età";

1.2) lettera b), le parole "che abbia compiuto il 33° anno di età e" sono soppresse e la parola "42°" è sostituita dalla seguente: "45°";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente: "2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parità di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di



*cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.”;*

3) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13.”;*

4) al comma 4, le parole *“6, comma 8”* sono sostituite dalle seguenti: *“6-bis, comma 12”;*

l) all'articolo 10, il comma 1, lettera a), è sostituito dal seguente: *“a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non può superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori né eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico.”;*

m) all'articolo 11:

1) al comma 1:

1.1) le parole *“e del ruolo aeronavale”* sono sostituite dalle seguenti: *“reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis”;*

1.2) le parole *“ai corsi”* sono sostituite dalle seguenti: *“al corso”;*

1.3) è aggiunto, infine, il seguente periodo: *“Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.”;*

2) al comma 2, le parole *“degli articoli 8, 9 e 40, comma 7”* sono sostituite dalle seguenti: *“dell'articolo 6-ter”;*

3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *“2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione. Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.”;*

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.”;*

5) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: *“6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.”;*

n) all'articolo 14:

1) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che:*

*a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione;*

*b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;*

*c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato.”;*

2) al comma 4:

2.1) le parole *“legge 24 ottobre 1977, n. 801”* sono sostituite dalle seguenti: *“legge 3 agosto 2007, n. 124”;*

2.2) la lettera c) è soppressa;

o) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: *“c) dal colonnello più anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, qualora si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purché non sono già stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata.”;*



- p) all'articolo 18, comma 5, le parole "Quando eccezionalmente" sono sostituite dalle seguenti: *"La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 è sospesa. Quando eccezionalmente"* e all'articolo 19, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: *"2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello."*;
- q) all'articolo 20, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: *"2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono più valutati e non possono più essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove già trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneità."*;
- r) all'articolo 21, dopo il comma 7, sono aggiunti i seguenti:  
*"7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale:*  
*a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione;*  
*b) del comparto speciale:*  
*1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della seconda aliquota;*  
*2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima e terza aliquota, e generale di brigata nonché iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario.*  
*7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore è attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati, entro il 1° luglio, che non risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale dello stesso comparto.*  
*7-quater. I tenenti colonnelli "a disposizione" del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito."*;
- s) all'articolo 22, comma 4:  
 1) alla lettera b), le parole "al grado di maggiore e di colonnello" sono soppresse;  
 2) la lettera c) è soppressa;
- t) all'articolo 24, comma 2, le parole "Ministro delle finanze" sono sostituite dalle seguenti: *"Comandante generale"*;
- u) all'articolo 26:  
 1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole "i gradi" sono aggiunte le seguenti: *"del ruolo tecnico-logistico-amministrativo"*;  
 2) al comma 2, le parole "ovvero dell'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato" sono soppresse;
- v) all'articolo 27, comma 1, lettera a):  
 1) le parole "di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco" sono soppresse;  
 2) le parole "1, 2, 3 e 4", sono sostituite dalle seguenti: *"1 e 2"*;
- z) all'articolo 28:  
 1) al comma 1:  
 1.1) le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: *"30 settembre"*;  
 1.2) le parole "con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo" sono sostituite dalle seguenti: *"con propria determinazione"*;  
 1.3) alla lettera b), dopo le parole: "ai gradi di generale", sono aggiunte le seguenti: *"del ruolo normale"*;  
 2) al comma 2:  
 2.1) le parole "31 ottobre" sono sostituite dalle seguenti: *"30 settembre"*;  
 2.2) le parole "delle tabelle 1, 2, 3" sono sostituite dalle seguenti: *"della tabella 1"*;

- 2.3) le parole “della tabella 4” sono sostituite dalle seguenti: “*della tabella 2*”;
- 3) il comma 4 è soppresso;
- aa) dopo l’articolo 29 è aggiunto il seguente:
- “Art. 29-bis  
(Ufficiali in soprannumero agli organici)*
- 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresì collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di quindici unità e, comunque, nel limite di spesa annuale di 531.000 euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.*
- 2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.”;*
- bb) all’articolo 30:
- 1) al comma 1, le parole “1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “1 e 2”;
- 2) al comma 2:
- 2.1) le parole “delle tabelle 1, 2, 3” sono sostituite dalle seguenti: “*della tabella 1*”;
- 2.2) la parola “4” è sostituita dalla seguente: “2”;
- 3) il comma 3 è sostituito dal seguente: “*3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l’applicazione dell’aspettativa per riduzione di quadri di cui al successivo comma 4 e dell’articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.*”;
- 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall’articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri è effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Qualora si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l’ufficiale anagraficamente più anziano e, a parità di età, l’ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l’ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianità di grado riferita all’anno solare di promozione, sia anagraficamente il più anziano.*”;
- cc) all’articolo 31, al comma 1, le parole “1, 2, 3 e 4” sono sostituite dalle seguenti: “*1 per il ruolo normale - comparto ordinario e 2*”;
- dd) all’articolo 32, al comma 2:
- 1) alla lettera c), le parole le parole “Ministro delle finanze” sono sostituite dalle seguenti: “*Comandante generale*”;
- 2) dopo la lettera c) è aggiunta la seguente: “*c-bis) all’ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all’inclusione in aliquota per annualità pregresse.*”;
- ee) all’articolo 34, al comma 2:
- 1) le parole “30 giugno” sono sostituite dalle seguenti: “*31 dicembre*”;
- 2) le parole “7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni” sono sostituite dalle seguenti: “*2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*”;
- ff) dopo l’articolo 34, è aggiunto il seguente:
- “34-bis  
(Ricostruzione della carriera in determinate situazioni)*

1. Al personale del Corpo della guardia di finanza, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nel medesimo Corpo, salvo sussistano motivi ostativi previsti dalla legislazione vigente, è conferita la promozione:

a) fino al grado di tenente colonnello, con decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza;

b) al grado di colonnello o generale di brigata qualora, oltre al possesso dei requisiti previsti dalle specifiche disposizioni normative, il medesimo personale ha rivestito nei predetti incarichi la qualifica di seconda fascia, rispettivamente, di livello intermedio o iniziale ovvero di quello apicale o superiore o equiparate, con la medesima decorrenza attribuita al primo dei militari promossi che lo segue nei ruoli di provenienza;

2. Ai fini dell'iscrizione in ruolo, il militare è collocato nella posizione immediatamente antecedente a quella conseguita dal pari parigrado promosso che ha ottenuto il miglior posizionamento tra coloro che lo seguivano nel ruolo e nel grado di provenienza

3. Ogni altra disposizione relativa alla progressione di carriera oltre il grado di maggiore in costanza di servizio presso altre pubbliche amministrazioni non si applica agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

4. Al rientro nel Corpo della guardia di finanza, il periodo di servizio prestato con l'incarico di generale di divisione o gradi e qualifiche corrispondenti presso altre pubbliche amministrazioni costituisce elemento di valutazione ai fini della nomina a generale di corpo d'armata.”;

gg) all'articolo 35:

1) il comma 2 è sostituito dai seguenti: “2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianità corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.

2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato il primo anno di tale corso.

2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.”;

2) il comma 5 è abrogato;

hh) all'articolo 39, comma 1:

1) le parole “, aeronavale, speciale” sono soppresse;

2) alla lettera c), la parola “35<sup>o</sup>” è sostituita dalla seguente: “40<sup>o</sup>”;

ii) gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46 sono abrogati;

ll) l'articolo 55 è sostituito dal seguente:

“Art. 55

(Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza)

1. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facoltà e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.”;

mm) l'articolo 56 è sostituito dal seguente:

“Art. 56

(Precedenza al comando e attribuzioni)

1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.

2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianità assoluta del comparto speciale.

3. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in



*relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, assumono piena responsabilità per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attività degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.”;*

nn) l'articolo 59 è sostituito dal seguente:

*“Art. 59*

*(Adeguamento dei ruoli, delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle rispettive dotazioni organiche)*

*1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, possono essere modificati:*

*a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli ruoli previsti dal presente decreto, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalità del sostegno tecnico-logistico;*

*b) l'articolazione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, mediante soppressione, accorpamento o istituzione di nuove specialità al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.”;*

oo) l'articolo 60 è abrogato;

pp) all'articolo 62, comma 1, le parole “, aeronavale, speciale” sono soppresse;

qq) all'articolo 63, al comma 1:

1) le parole “marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza” sono sostituite dalle seguenti: “*luogotenenti del Corpo della guardia di finanza*”;

2) le parole “e promozione straordinaria per benemerienze di servizio, disciplinati dagli articoli 60 e 61,” sono sostituite dalle seguenti: “, *disciplinato dall'articolo 61*”;

3) la parola “speciale” è sostituita dalla seguente: “*normale - comparto speciale*”;

rr) all'articolo 64:

1) al comma 1, la lettera a), è sostituita dalla seguente: “*a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorché vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanità Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalità organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;*”;

2) alle lettere b) e d), le parole “all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416” e “della legge 11 marzo 1926, n. 416” sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “*all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*” e “*del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66*”;

3) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: “*2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonché, anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanziari, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.*”;

ss) all'articolo 67, dopo il comma 1 è inserito il seguente: “*1-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente*



della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza.”;

- tt) le parole “Ministro delle finanze”, “corso superiore di polizia tributaria” e “Scuola di polizia tributaria”, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “*Ministro dell'economia e delle finanze*”, “*corso superiore di polizia economico-finanziaria*” e “*Scuola di polizia economico-finanziaria*”.

2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono sostituite con le relative tabelle allegate al presente decreto.

#### Art. 35

(Altre modifiche normative)

1. All'articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'ultimo periodo è soppresso.
2. Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole “Scuola di polizia tributaria”, ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: “*Scuola di polizia economico-finanziaria*”.
3. Alla legge 24 ottobre 1966, n. 887:
  - a) l'articolo 4 è abrogato;
  - b) all'articolo 5:
    - 1) al comma 1, le parole “corso superiore di polizia tributaria” sono sostituite dalle seguenti: “*corso superiore di polizia economico-finanziaria*”;
    - 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “*2. Alla frequenza del corso superiore di polizia economico finanziaria, della durata di due anni, sono ammessi i tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo del ruolo normale, vincitori di un concorso per titoli ed esami, da bandire con determinazione annuale del Comandante generale della guardia di finanza. Alla data di indizione del concorso, i tenenti colonnelli devono aver maturato un'anzianità nel grado non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni.*”;
    - 3) al comma 4, le parole “dal Comandante in seconda” sono sostituite dalle seguenti: “*da un generale di corpo d'armata*”.
    - 4) alla tabella n. 2, le parole “corso superiore di polizia tributaria” sono sostituite dalle seguenti: “*corso superiore di polizia economico-finanziaria*”.
4. Al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) l'articolo 32 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 32

(Avanzamento per il maestro direttore)

1. *L'avanzamento dell'ufficiale maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza ha luogo, ad anzianità, al grado di tenente colonnello e, a scelta, al grado di colonnello.*
  2. *L'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo aver raggiunto l'anzianità di grado prevista dalla tabella G annessa al presente decreto. Qualora iscritto in quadro, è promosso al grado superiore anche in soprannumero. L'eventuale eccedenza è riassorbita con la prima vacanza. La promozione al grado di colonnello non è computata tra le promozioni tabellari previste per l'anno di riferimento.”;*
  - b) all'articolo 33, comma 1, la parola “capitano” è sostituita dalla seguente: “*maggiore*”.
5. Al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 sono apportate le seguenti modificazioni:
  - a) all'articolo 35, comma 3, le parole “d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze della sanità della Polizia di Stato” sono sostituite con le seguenti: “*d'intesa con il Ministero dell'interno, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento per le esigenze di sanità e formazione specialistica della Polizia di Stato e, qualora non coperti, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, per le esigenze di sanità e formazione specialistica del Corpo della guardia di finanza*”;

- b) all'articolo 35, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: *“Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo della guardia di finanza si applicano, in quanto compatibili, le previsioni di cui agli articoli 757, comma 3, 758, 964 e 965 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.”*;
- c) all'articolo 36, comma 1, lettera d), dopo le parole: *“disposizioni di cui”* sono aggiunte le seguenti: *“all'articolo 35 del presente decreto e”*.
6. Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dopo l'articolo 8, è aggiunto il seguente:

*“Art. 8-bis*

*(Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza)*

1. *Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.*
  2. *Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.*
  3. *Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.*
  4. *Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.*
  5. *In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unità navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare.*
  6. *Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.”*
7. Al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66:
- a) all'articolo 2136, al comma 1:
    - 1) alla lettera a), dopo le parole *“Titolo IV”*, sono aggiunte le seguenti: *“, eccetto l'articolo 806”*;
    - 2) dopo la lettera d), sono aggiunte le seguenti: *“d-bis) l'articolo 794;”* e *“d-ter) l'articolo 858;”*;
    - 3) dopo la lettera g-bis), è aggiunta la seguente: *“g-ter) l'articolo 894;”*;
    - 4) alla lettera bb), la parola *“il”* è sostituita dalle seguenti: *“la sezione I del”*;
    - 5) dopo la lettera ff), è aggiunta la seguente: *“ff-bis) l'articolo 1780.”*;
  - b) all'articolo 2140:
    - 1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: *“a) siano in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f), g) e g-bis) dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69”*;
    - 2) il comma 3 è sostituito dal seguente: *“3. Gli allievi che superano gli esami di fine corso sono nominati tenenti del Corpo della guardia di finanza in ferma prefissata, ausiliari del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.”*;
    - 3) al comma 4, le parole *“ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69”* sono sostituite dalle seguenti: *“al concorso per il reclutamento degli ufficiali di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69”*;
  - c) all'articolo 2141, le parole da *“per il contingente ordinario”* fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: *“ovvero, per il comparto aeronavale e il contingente di mare, nel ruolo dei militari di truppa della Marina militare, senza alcun grado.”*;
  - d) all'articolo 2142, dopo le parole *“l'innovazione”*, sono aggiunte le seguenti: *“nonché secondo le ulteriori procedure di cui al predetto articolo 930. Al personale transitato si applica il regime pensionistico e previdenziale dell'amministrazione di destinazione.”*;
  - e) all'articolo 2143-bis, il comma 2 è soppresso;



- f) all'articolo 2161, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti: “3. *Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza ammessi ai corsi di pilotaggio per il conseguimento del brevetto di pilota militare devono contrarre, all'atto della nomina a ufficiale, una ferma volontaria, decorrente dalla menzionata data di nomina, di durata pari a sedici anni. L'ufficiale che non porta a termine o non supera il corso di pilotaggio è prosciolto dalla ferma, salvo l'obbligo di completare le ferme contratte ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.*
4. *Gli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza in possesso del brevetto di pilota militare, che hanno ultimato, alternativamente:*
- a) *la ferma obbligatoria di cui al comma 3;*
- b) *una delle ferme già previste dall'articolo 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42, sono ammessi a una ferma volontaria di durata biennale, rinnovabile per non più di quattro volte, entro il quarantacinquesimo anno di età.*
5. *Agli ufficiali in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza, in possesso del brevetto di pilota militare, ammessi a contrarre le ferme volontarie biennali di cui al comma 4, sono corrisposti, per ciascun periodo di ferma volontaria contratta, i premi di cui all'articolo 1803.”.*
8. In relazione a quanto previsto ai commi 2, 3, lettera b), numeri 1) e 4), in deroga all'articolo 13-bis della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole:
- a) “nucleo di polizia tributaria” o “nuclei di polizia tributaria”, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “*nucleo di polizia economico-finanziaria*” e “*nuclei di polizia economico-finanziaria*”;
- b) “corso superiore di polizia tributaria” e “scuola di polizia tributaria”, ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: “*corso superiore di polizia economico-finanziaria*” e “*scuola di polizia economico-finanziaria*”.

Art. 36  
(Disposizioni transitorie)

1. Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza 1° gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del predetto decreto.
2. In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perché non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, è valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.
3. I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parità di anzianità, i parigrado promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017.
4. I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
5. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2017.



6. I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
7. I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
8. I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.
9. Effettuate le promozioni di cui ai commi 2 e 8, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione per l'avanzamento a brigadiere capo, in deroga alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono fissate secondo i seguenti criteri:
  - a) per l'anno 2017, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
  - b) per l'anno 2018, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
  - c) per l'anno 2019, i brigadieri con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
  - d) per l'anno 2020, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2010;
  - e) per l'anno 2021, i brigadieri che rivestivano il grado di vice brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011.
10. Al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea:
  - a) nel triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione nel ruolo "ispettori" di cui all'articolo 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 17, comma 1, del medesimo decreto. Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo ispettori, da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla lettera b);
  - b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanziari, di cui agli articoli 3, comma 1, 17, comma 1, e 33, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, possono essere progressivamente rimodulate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo "ispettori" fino a 28.602 unità, assicurando l'invarianza di spesa. Conseguentemente, con il medesimo decreto di cui al primo periodo, può essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica.
11. I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017 assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianità di servizio e con l'anzianità di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente.
12. I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno già maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.
13. I marescialli aiutanti di cui al comma 12, giudicati:

- a) idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parità di anzianità, quelli promossi con riferimento alle aliquote del 31 dicembre 2017;
- b) non idonei all'avanzamento, sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.
14. I marescialli capo non utilmente iscritti nel quadro di avanzamento al 31 dicembre 2016, in deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo ispettori di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono promossi nell'ordine del proprio ruolo al grado superiore, qualora in servizio permanente alla data di decorrenza della promozione, con le seguenti modalità:
- c) il primo terzo, con decorrenza 1° gennaio 2017;
- d) il secondo terzo, con decorrenza 1° aprile 2017;
- e) il restante terzo, con decorrenza 1° luglio 2017.
- Il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-*bis* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 in occasione della aliquota riferita al 31 dicembre 2016 e il relativo quadro di avanzamento sono validi anche ai fini della promozione di cui al presente comma. I marescialli capo idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi ai sensi dell'articolo 58, comma 2, lettera a), prendono posto nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, dopo i militari promossi ai sensi del presente comma. Il requisito della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 deve essere posseduto a partire dai marescialli capo inseriti nelle aliquote di valutazione formate al 31 dicembre 2028.
15. Le promozioni a maresciallo aiutante per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono conferite anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami. Possono partecipare a ciascuna delle citate procedure i marescialli capo che hanno il requisito di anzianità di grado di seguito indicato:
- a) per l'anno 2017: fino al 31 dicembre 2012;
- b) per gli anni 2018 e 2019: fino al 31 dicembre 2013;
- c) per gli anni 2020 e 2021: fino al 31 dicembre 2014.
- Il numero massimo delle promozioni annuali conferibili con il sistema a scelta per esami è pari a 130. Alle suddette procedure valutative continuano ad applicarsi le norme di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 17 gennaio 2002, n. 58. I marescialli capo promossi ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 precedono nel ruolo, a parità di anzianità assoluta, quelli promossi secondo il presente comma.
16. Agli appuntati scelti comunque in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, è attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-*bis* e 55-*ter* del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.
17. Per il conseguimento della qualifica di "qualifica speciale", fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 7 anni di permanenza nel grado.
18. Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è attribuita la qualifica di "qualifica speciale" con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
19. Attribuita la qualifica di cui al comma 18, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, le aliquote di valutazione dei brigadieri capo per il conseguimento della qualifica di "qualifica

speciale”, fermi restando gli altri requisiti e in deroga alla permanenza nel grado prevista dall’articolo 18 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono fissate secondo i seguenti criteri:

- a) per l’anno 2017, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2013;
  - b) per l’anno 2018, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2014;
  - c) per l’anno 2019, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2015;
  - d) per l’anno 2020, i brigadieri capo con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2016;
  - e) per l’anno 2021, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità fino al 31 dicembre 2010;
  - f) per l’anno 2022, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2011;
  - g) per l’anno 2023, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2012;
  - h) per l’anno 2024, i brigadieri capo che rivestivano il grado di brigadiere con anzianità compresa fra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013;
20. Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall’articolo 34 dello stesso decreto legislativo, è attribuita la qualifica di “cariche speciali” con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell’accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma è incluso in un’aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.
21. Per il personale promosso al grado di luogotenente ai sensi del comma 13, lettera a), fermi restando gli altri requisiti, la permanenza minima nel grado richiesta, in deroga a quanto indicato dall’articolo 34 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, per il conseguimento della qualifica di “cariche speciali” è la seguente:
- a) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante non oltre il 2006: 1 anno;
  - b) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2007: 2 anni;
  - c) per il personale che riveste il grado di maresciallo aiutante dal 1° gennaio 2008 al 31 dicembre 2008: 3 anni.
22. Il titolo di studio per l’accesso al ruolo degli appuntati e finanziari di cui all’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
23. In deroga a quanto previsto dall’articolo 35 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, gli ispettori sono tratti mediante il concorso di cui al predetto articolo 35, comma 1:
- a) lettera a): nel primo triennio, nella misura del 60% e, nel successivo biennio, nella misura del 65%;
  - b) lettera b): nel primo triennio, nella misura del 40% e, nel successivo biennio, nella misura del 35%.
24. In deroga a quanto previsto dall’articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all’articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto è richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l’iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della guardia di finanza, nell’ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, può fissare con il bando di concorso di cui all’articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.



25. L'articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 non si applica agli allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o alla navigazione.
26. Nelle more dell'emanazione del decreto di cui agli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le norme del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94.
27. Il cinquanta per cento dei posti per il concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è riservato:
  - a) fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
  - b) dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
28. Gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
29. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza può bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo le modalità e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con sei anni di anzianità nel grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, alla data indicata dal bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a "eccellente" o equivalente. Nel bando può essere prevista una riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti, che hanno frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e sono stati impiegati per almeno un quinquennio nella predetta specializzazione. I posti non coperti nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservataria; il medesimo meccanismo opera in caso contrario.
30. I vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29, e sono iscritti in ruolo, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
31. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. Ai frequentatori del corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001.
32. Al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali.
33. Gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale che alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestono i gradi di tenente colonnello e maggiore, devono aver maturato, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, nove anni complessivi di permanenza nei predetti gradi.
34. Gli anni di anzianità nel grado di tenente colonnello previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, ai fini dell'inclusione



- nella 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, sono riferiti agli ufficiali che hanno maturato 5 anni di permanenza nel grado di maggiore per essere promossi a tenente colonnello.
35. Ai tenenti colonnelli con quattro anni di permanenza nel grado di maggiore continuano ad applicarsi, ai fini dell'inclusione nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di colonnello, le disposizioni di cui alle note (c), (d) ed (e) della previgente tabella n. 1.
  36. Nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonché nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente decreto, cessano di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
  37. Gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza, in caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio, possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai servizi aereo e navale del medesimo Corpo.
  38. Con decorrenza dal 1° gennaio 2017, con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza:
    - a) gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono iscritti nel comparto ordinario del medesimo ruolo, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita;
    - b) gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto aeronavale, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita;
    - c) gli ufficiali del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza transitano nel ruolo normale - comparto speciale, conservando il grado rivestito e l'anzianità assoluta e relativa precedentemente acquisita.
  39. I requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio alla data del 31 dicembre 2016, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.
  40. La promozione di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, è attribuita a partire dall'anno 2025.
  41. Fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. I predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Dall'anno 2018 e fino all'anno 2027, le promozioni sono conferite ai predetti ufficiali secondo un ciclo di due anni: una promozione nel primo anno, 2 promozioni nel secondo.
  42. Ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento.
  43. Per gli anni dal 2024 al 2027, nel ruolo normale - comparto ordinario, il numero delle promozioni al grado di colonnello della terza aliquota è fissato in 4 unità.
  44. Fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi le tabelle 1, 2 e 3, allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 in vigore al 31 dicembre 2016. Per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianità di grado 2011 e antecedente.

45. Per gli ufficiali del ruolo normale - comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale è considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale.
46. Nell'anno di entrata in vigore del presente decreto e nel triennio successivo, i periodi minimi di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore sono ridotti di 31 giorni.
47. Per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, sono inseriti in aliquota di valutazione per l'anno:
- 2018, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2008. Per il medesimo anno il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale è fissato in una unità;
  - 2019, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2010;
  - 2020, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2012;
  - 2021, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2014;
  - 2022, i colonnelli con anzianità di grado pari o anteriore al 1° luglio 2016.
48. I generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa.
49. I maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio al 1° gennaio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età per i quali abbiano esercitato l'opzione di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69.
50. I colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio al 1° gennaio 2017 possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa.
51. I capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale e speciale del Corpo della guardia di finanza possono presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto aeronavale del medesimo Corpo. A tal fine, i predetti ufficiali devono:
- possedere almeno uno dei seguenti brevetti o specializzazioni:
    - specializzazione di comandante di stazione navale o di comandante di unità navale;
    - brevetto di pilota militare ovvero brevetto militare di pilota di elicottero;
    - specialista di elicottero o di aeroplano;
  - essere stati impiegati per almeno otto anni nell'arco della carriera o, in alternativa, per almeno un biennio negli ultimi quattro anni, in un incarico attinente al comparto aeronavale del Corpo della guardia di finanza.
- Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabilite le modalità di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza.
52. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, della legge 24 ottobre 1966, n. 887, alla partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria sono ammessi:
- per il corso che ha inizio nell'anno 2018, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2015 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
  - per il corso che ha inizio nell'anno 2019, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2016 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;

- c) per il corso che ha inizio nell'anno 2020, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2016;
- d) per il corso che ha inizio nell'anno 2021, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2017 e i maggiori del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
- e) per il corso che ha inizio nell'anno 2022, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2017;
- f) per il corso che ha inizio nell'anno 2023, i tenenti colonnelli del ruolo normale con anzianità giuridica di grado non antecedente al 1° gennaio 2019 e i maggiori con anzianità di grado non successiva al 31 dicembre 2017.

Il requisito relativo al grado deve essere posseduto alla data di indizione del concorso.

- 53. Nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parità di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 costituisce titolo preferenziale per l'avanzamento, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine del relativo biennio di formazione.
- 54. Il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del presente decreto è valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla tabella G allegata al decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79.
- 55. I militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate.
- 56. Per l'anno 2018, il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale – comparto ordinario è fissato in otto unità.

CAPO IV  
Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 37  
*Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443*

1. Nel capo I, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il comma 1 dell'articolo 2 è sostituito dal seguente: "*1. La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo è determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.*";
- b) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

"Art. 4  
*(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti)*

*1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.*

*2. Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute. Vigila sulle attività lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilità e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di più agenti in servizio di istituto, nonché eventuali incarichi specialistici.*

*3. Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, può svolgere, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.*

*4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore";" che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attività del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle tabelle di consegna.*

*5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:*

*a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.*

*b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3."*

2. Nel capo III, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 5, comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente: " *d) diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario*";
- b) dopo il comma 1, inserire il seguente: " *1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea è sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado*";
- c) all'articolo 11, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";

3. Nel capo IV, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 15 dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

" *5 bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le mansioni di cui al comma 3, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unità operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio.*

*Ster. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui comma 5 bis:*

- a) *il personale che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.*
  - b) *il personale sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";*
- b) l'articolo 16 è sostituito dal seguente:

*"Articolo 16  
(Nomina a vice sovrintendente)*

*1. La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue:*

- a) *mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo riservato a domanda nel limite del 70 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, agli assistenti capo che ricoprono, alla predetta data, una posizione in ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti individuati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione;*
- b) *nel limite del restante 30 per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, mediante concorso per titoli ed esami con modalità semplificate, da espletare anche mediante procedure telematiche, riservato al personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti, che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio e che*



*non abbia riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.*

*2. Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovrà frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.*

*3. La nomina a vice sovrintendente è conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio.*

*4. I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.*

*5. L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1 lettere a) e b), le modalità della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonché i programmi e le modalità di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.";*

c) l'articolo 17 è abrogato;

d) all'articolo 18:

1) il comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "*c) è stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermità contratta durante il corso ovvero ad infermità dipendente da causa di servizio, il personale è ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure ivi previste.*";

2) dopo il comma 5 è inserito il seguente: "*5.bis. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianità ed è restituito al servizio d'istituto*";

e) all'articolo 20, le parole "sette anni" sono sostituite dalle seguenti "cinque anni";

f) all'articolo 21:

1) le parole "*merito comparativo*" sono sostituite dalle seguenti: "*merito assoluto*";

2) le parole "*sette anni*" sono sostituite dalle seguenti: "*cinque anni*".

4. Nel capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 22 è sostituito dal seguente :

*" Art. 22  
(Ruolo degli ispettori)*

*1. Il ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera a sviluppo direttivo, è articolato in cinque qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:*

*a) vice ispettore;*

*b) ispettore;*

*c) ispettore capo;*

*d) ispettore superiore;*

*e) sostituto commissario.*";



b) l'articolo 23 è sostituito dal seguente:

*" Art. 23*

*( Funzioni del personale del ruolo degli ispettori)*

*1. Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.*

*2. Al predetto personale, ferme restando le prerogative del direttore dell'istituto, sono attribuite funzioni che richiedono adeguata preparazione professionale e conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario, nonché specifiche funzioni nell'ambito dei servizi istituzionali della Polizia penitenziaria secondo le direttive e gli ordini impartiti dal direttore dell'area sicurezza comandante di reparto dell'istituto o della scuola ovvero dal funzionario del Corpo responsabile; sono altresì attribuite funzioni di coordinamento di una o più unità operative dell'area della sicurezza, dei nuclei e degli uffici e servizi ove sono incardinati nonché la responsabilità per le direttive e le istruzioni impartite nelle predette attività; gli appartenenti al ruolo degli ispettori possono partecipare alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. Il personale del ruolo degli ispettori svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di formazione o di istruzione del personale di Polizia penitenziaria.*

*3. Gli ispettori superiori ed i sostituti commissari, oltre quanto già specificato, sono principalmente diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di coordinamento anche dell'attività del personale del ruolo degli ispettori, e sostituiscono temporaneamente i diretti superiori gerarchici in caso di assenza o impedimento di questi.*

*4. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari che maturano quattro anni di effettivo servizio possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilità tra le funzioni di cui ai commi 2 e 3 individuate con decreto del Capo del Dipartimento ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi nell'ambito del coordinamento di una o più unità operative, assumono l'onere di avviare gli interventi finalizzati alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alle medesime. Tali attività sono svolte con particolare riguardo all'esigenza di garantire gli obiettivi di sicurezza dell'istituto ivi compresi l'ordine e la disciplina nelle sezioni detentive ed il perfetto funzionamento degli impianti di controllo interni ed esterni e del servizio di vigilanza armata.*

*5. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 il personale:*

*a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria;*

*b) sospeso cautelamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";*

c) all'articolo 25:

1) al comma 1, le parole "un corso della durata di dodici mesi preordinato" sono sostituite da:  
*"un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché;*

- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: *"2. Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori ed abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno"*;
  - 3) al comma 3 le parole *"durante i primi otto mesi di corso"* sono sostituite dalle seguenti: *"durante i primi due anni di corso"* e le parole *"e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi"* sono soppresse;
  - 4) il comma 4 è sostituito dal seguente: *"4. I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale ;*
- d) all'articolo 27:
- 1) al comma 1 lettera c) le parole *"sessanta giorni"* sono sostituite dalle seguenti: *"centoventi giorni"* e le parole *"novanta giorni"* sono sostituite da *"centocinquanta giorni"*
  - 2) al comma 2 le parole *"sessanta giorni"* sono sostituite dalle seguenti: *"centoventi giorni"*
  - 3) al comma 4 le parole *"del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria"* sono sostituite dalle seguenti: *"direttore generale del personale e delle risorse"*;
- e) all'articolo 28:
- 1) al comma 1:
    - a) alla lettera a) dopo le parole: *"cinquanta per cento dei posti disponibili"* sono inserite le seguenti: *"al 31 dicembre di ogni anno"*;
    - b) alla lettera b) dopo le parole *"cinquanta per cento dei posti disponibili"* sono inserite le seguenti: *" al 31 dicembre di ogni anno"* e le parole *"sette anni"* sono sostituite da *"cinque anni"*;
  - 2) dopo il comma 1, è inserito il seguente: *"1 bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b,"*
  - 3) al comma 3, le parole *"Ministro di grazia e giustizia"* sono sostituite dalle seguenti *"Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;*
- f) all'articolo 29 le parole *"oltre il periodo di frequenza del corso di cui all'art. 28"* sono sostituite da *"oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 28"*;
- g) l'articolo 30-bis è sostituito dal seguente:

*"Articolo 30-bis*

*( Promozione alla qualifica di ispettore superiore)*

*1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio è necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.*

*2. Per gli orchestrali il titolo di studio è quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276."*

- h) dopo l'art. 30-bis è inserito il seguente :

*" Articolo 30-ter*

*( Promozione a sostituto commissario)*

*1. L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.*

*2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.*



3. *La nomina alla qualifica di sostituto commissario è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.*”;

i) gli articoli 30-quater e 31 sono abrogati.

5. Nel capo I, titolo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 48 è inserito il seguente:

“art. 48 bis

*(Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo)*

*1. Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo è redatto dalle autorità ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalità di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attività in più sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terrà conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi ”;*

b) all'articolo 50:

- 1) al comma 1 le parole “ *vice direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria*” sono sostituite dalle seguenti : “*vice Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*”;
- 2) il comma 2 dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è abrogato;
- 3) al comma 4 le parole “ *direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria*” sono sostituite dalle seguenti : “ *Capo del Dipartimento*”;

c) all'articolo 51, primo comma, le parole “ *agli agenti, agli agenti scelti , agli assistenti* “ sono sostituite dalle seguenti : “*agli agenti, agli agenti scelti , agli assistenti ed agli assistenti capo*”;

d) all'articolo 52 :

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente : “ *Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti*”;
- 2) al comma 1, le parole “*agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti*” sono sostituite dalle seguenti: “*ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo*”;
- 3) il comma 2 è abrogato;

e) all'articolo 53:

- 1) al comma 1 parole “ *ai vice ispettori e agli ispettori*” sono sostituite dalle seguenti: “ *ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori*”;
- 2) il comma 2 è sostituito dal seguente: “ *2. Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevole, tre scatti di anzianità*”;

f) all'articolo 54:

- 1) al comma 3, dopo le parole “ *del servizio*” sono aggiunte le seguenti : “*ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale*”
- 2) il comma 4 è sostituito dal seguente: “*4. Sulla proposta decide il Capo del Dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze*”
- 3) al comma 5 le parole “*sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità*” sono sostituite dalle seguenti : “*possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità*”.



6. Nel capo I, titolo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 86, comma 1, dopo le parole " *a sottoporsi*" sono inserite le parole : " *salvo il personale già appartenente al Corpo di polizia penitenziaria*";

7. Nel capo I, titolo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 122, primo comma:
  - 1) alla lettera c) le parole " *Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie*" sono soppresse;
  - 2) alla lettera d) dopo le parole " *nell'occhio che vede meno*" sono aggiunte le seguenti : " *ed un visus corretto a 10/10 per ciascun occhio per una correzione massima complessiva di una diottria quale somma dei singoli vizi di rifrazione*";

art. 38

*Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449*

1. Nel capo I, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3, il comma 3-bis è sostituito dal seguente: " *3 bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria è inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.*";
- b) all'articolo 4 il comma 4-bis è sostituito dal seguente: " *art. 4 bis. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione è inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.*";
- c) all'articolo 5, comma 4, all'articolo 6, comma 6, all'articolo 20, commi 1 e 2, all'articolo 22, commi 2 e 3, ed all'articolo 23, comma 1, le parole " *Direttore generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*" sono sostituite da " *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*";
- d) all'articolo 7, commi 1, 2 e 4, la parola " *Ministro*" è sostituita dalle seguenti: " *Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*" e le parole " *Direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria*" sono sostituite dalle seguenti: " *Direttore generale del personale e delle risorse*";
- e) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*"Art. 13*

*(Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina)*

*1. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria è costituito il consiglio centrale di disciplina, così composto :*

- a) dal direttore generale di una direzione generale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria diversa dalla direzione generale del personale e delle risorse, che lo convoca o lo presiede;*
- b) da un dirigente penitenziario che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;*
- c) da un dirigente penitenziario ovvero appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica dirigenziale, che non presti servizio presso la direzione generale del personale e delle risorse;*
- d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario.*



2. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.
3. Con decreto del provveditore regionale è costituito, in ogni provveditorato, il consiglio regionale di disciplina, composto da:
- a) dirigente penitenziario, che lo convoca e lo presiede, con esclusione del direttore dell'istituto ove presta servizio l'incolpato;
  - b) due appartenenti alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato;
  - c) due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo, che non prestino servizio presso lo stesso istituto dell'incolpato.
  - d) da un appartenente al ruolo ispettori del Corpo di polizia penitenziaria con funzioni di segretario.
4. Con le stesse modalità si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.
5. Il consiglio regionale di disciplina è competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale.
6. Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento è regolato dal suddetto articolo.
7. I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.
8. I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.”;
- f) all'articolo 15 il comma 2 è sostituito dal seguente: “2. Le predette autorità, ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purchè avente qualifica superiore a quella dell'incolpato”;
- g) all'articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, le parole “Ministro di grazia e giustizia” sono sostituite dalle seguenti: “Ministro della giustizia”;
- h) all'articolo 22, le parole “direttore dell'ufficio centrale del personale” sono sostituite dalle seguenti: parole “direttore generale del personale e delle risorse”;

#### Art. 39

#### Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162

1. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti: “a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;  
b) ruolo de sovrintendenti tecnici  
c) ruolo degli ispettori tecnici”;
- b) all'articolo 3:
  - 1) la rubrica è sostituita dalla seguente : “Ruolo degli agenti e assistenti tecnici”;
  - 2) al comma 1 le parole “ ruolo degli operatori” sono sostituite da “ ruolo degli agenti e assistenti tecnici”;
- c) all'articolo 4 :
  - 1) alla rubrica ed al comma 1 le parole “ruolo degli operatori” sono sostituite dalle seguenti: “ ruolo degli agenti e assistenti”;
  - 2) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti: “4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico,



compiti particolari tra le mansioni di cui ai commi precedenti, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali".

4-ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis il personale:

- a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
  - b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.";
- d) all'articolo 5, comma 1, le parole "ruolo degli operatori" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo degli agenti e assistenti" e le parole "scuola dell'obbligo" sono sostituite dalle seguenti: "scuola secondaria di secondo grado";
- e) all'articolo 8, le parole "cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "quattro anni";
- f) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

#### *"Art. 9*

#### *(Ruolo dei sovrintendenti tecnici)*

1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice sovrintendente tecnico;
- b) sovrintendente tecnico;
- c) sovrintendente capo tecnico.";

g) all'articolo 10:

- 1) alla rubrica ed al comma 1 le parole "ruolo dei revisori" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo dei sovrintendenti";
- 2) al comma 3 le parole "revisore capo" sono sostituite dalle seguenti: "sovrintendente capo";
- 3) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti: "4 bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, individuati con decreto del Capo del Dipartimento, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali".

4 ter. È escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4 bis il personale:

- a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.
- b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le



*disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*”;

- h) all'articolo 11:
- 1) al comma 1 le parole “*ruolo dei revisori*” sono sostituite dalle seguenti: “*ruolo dei sovrintendenti*”;
  - 2) alla lettere a) e b) del comma 1 le parole “*ruolo degli operatori*” sono sostituite dalle seguenti: “*ruolo degli agenti e assistenti*”;
  - 3) alla lettere b) del comma 1 le parole “*vice revisori*” sono sostituite dalle seguenti: “*vice sovrintendenti*”;
  - 4) ai commi 4 e 5 ed alla rubrica le parole “*vice revisore*” sono sostituite dalle seguenti: “*vice sovrintendente*”;
- i) all'articolo 12 .
- 1) al comma 1, lettera c) le parole “*ruolo degli operatori*” sono sostituite dalle seguenti: “*ruolo degli agenti e assistenti*”;
  - 2) al comma 4 le parole “*direttore generale del personale e della formazione*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttore generale del personale e delle risorse*”;
- l) all'articolo 13:
- 1) alla rubrica la parola “*revisore*” è sostituita dalla seguente: “*sovrintendente*”;
  - 2) al comma 1:
    - 2.1. la parola “*revisore*” è sostituita dalla seguente: “*sovrintendente*”;
    - 2.2. le parole “*vice revisore*” sono sostituite dalle seguenti: “*vice sovrintendenti*”;
    - 2.3. le parole “*sette anni*” sono sostituite dalle seguenti: “*cinque anni*”;
- m) all'articolo 14:
- 1) alla rubrica le parole “*revisore capo*” sono sostituite dalle seguenti: “*sovrintendente capo*”;
  - 2) al comma 1:
    - 2.1. le parole “*revisore capo*” sono sostituite dalle seguenti: “*sovrintendente capo*”;
    - 2.2. le parole “*merito comparativo*” sono sostituite dalle seguenti: “*merito assoluto*”;
    - 2.3. la parola “*revisori*” è sostituita dalla seguente: “*sovrintendenti*”;
    - 2.4. le parole “*sette anni*” sono sostituite dalle seguenti: “*cinque anni*”;
- n) l'articolo 15 è sostituito dal seguente:

“ *Art. 15*  
( *ruoli degli ispettori tecnici* )

*I ruoli degli ispettori tecnici si distinguono come segue:*

*a) ruolo degli ispettori biologi;*

*b) ruolo degli ispettori informatici.*

*2. I ruoli di cui al comma 1 si articolano nelle seguenti cinque qualifiche:*

*a) vice ispettore tecnico;*

*b) ispettore tecnico;*

*c) ispettore capo tecnico;*

*d) ispettore superiore tecnico;*

*e) sostituto direttore tecnico.”;*

- o) all'articolo 16:
- 1) alla rubrica ed ai commi 1, 3 e 4 le parole “*ruoli dei periti*” sono sostituite dalle seguenti: “*ruoli degli ispettori*”;
  - 2) al comma 5, le parole “*qualifica di perito superiore*” sono sostituite dalle seguenti: “*qualifica di sostituto direttore tecnico*”;
  - 3) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti: “*5bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti particolari*



tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, individuati con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ed è attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianità. Gli stessi svolgono compiti di coordinamento del personale del medesimo ruolo al fine di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali.";

5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis il personale:

a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della pena pecuniaria.

b) sospeso cautelatamente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione più grave della pena pecuniaria. La denominazione è attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3";

- p) all'articolo 17, alla rubrica ed al comma 1, le parole "ruoli dei periti" sono sostituite dalle seguenti: "ruoli degli ispettori";
- q) all'articolo 18, alla rubrica e ai commi 9 e 10 le parole "vice perito" sono sostituite dalle seguenti: "vice ispettore";
- r) all'articolo 19, comma 4, le parole "direttore generale del personale e della formazione" sono sostituite dalle seguenti: "direttore generale del personale e delle risorse";
- s) all'articolo 20:
- 1) alla rubrica la parola "perito" è sostituita dalla seguente: "ispettore";
  - 2) al comma 1:
    - 2.1. la parola "perito" è sostituita dalla seguente: "ispettore tecnico";
    - 2.2. le parole "vice perito" sono sostituite dalle seguenti: "vice ispettore tecnico";
- t) all'articolo 21:
- 1) alla rubrica la parola "perito capo" è sostituita dalla seguente: "ispettore capo";
  - 2) al comma 1:
    - 2.1. le parole "perito capo" sono sostituite dalle seguenti: "ispettore capo tecnico";
    - 2.2. la parola "perito" è sostituita dalla seguente "ispettore tecnico";
- u) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

*" Art. 22*

*(Promozione a ispettore superiore tecnico)*

*1. La promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale avente una anzianità di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico";*

- v) dopo l'art. 22 è inserito il seguente:

*" Art. 22 bis*

*(Promozione a sostituto direttore tecnico)*

*1. L'accesso alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue nei limiti dei posti disponibili mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale che al 31 dicembre di ciascun anno ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore tecnico.*

*2. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.*

3. La nomina alla qualifica di sostituto direttore tecnico è conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello di maturazione del requisito temporale”;

z) l'articolo 23 è abrogato;

aa) all'articolo 24:

1) la lettera a) del comma 2 è abrogata;

2) alla lettera b) del comma 2 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “*limitatamente alla frequenza del corso di formazione*”;

3) dopo la lettera d) è inserito : “ *e) direttore tecnico coordinatore superiore*”;

bb) all'articolo 27:

1) ai commi 1 e 3 le parole: “*vice direttori tecnici in prova*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttori tecnici in prova*”;

2) al comma 1 le parole “*Istituto superiore di studi penitenziari*” sono sostituite dalle seguenti : “*la Scuola superiore dell'esecuzione penale*”;

3) al comma 3 le parole: “*vice direttore tecnico*” sono sostituite dalle seguenti: “*direttore tecnico capo*”;

cc) gli articoli 28 e 29 sono abrogati;

dd) l'articolo 30 è sostituito dal seguente:

“Art. 30

(Promozione a direttore tecnico coordinatore)

1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto sette di effettivo servizio nella qualifica”;

ee) dopo l'articolo 30 è inserito il seguente:

“Art. 30-bis

(Promozione a direttore tecnico coordinatore superiore)

1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica”;

ff) all'articolo 32:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente: “ 1. Al personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, al ruolo dei sovrintendenti tecnici e al ruolo degli ispettori tecnici sono attribuite, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza”;

2) al comma 3 le parole “*ruolo degli operatori*” sono sostituite dalle seguenti: “ *ruolo degli agenti ed assistenti*”;

3) al comma 4:

3.1. le parole “*ruolo dei revisori*” sono sostituite dalle seguenti: “ *ruolo dei sovrintendenti*”;

3.2. le parole “*ruolo del perito*” sono sostituite da “ *ruolo degli ispettori*”;

gg) all'articolo 34 :

1) al comma 1, dopo le parole “*presso lo stesso dipartimento*” sono aggiunte le seguenti: “*ovvero tra i funzionari della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. Le*

*medesime Commissioni decidono sui ricorsi gerarchici proposti avverso il rapporto informativo di fine anno.”;*

- 2) il comma 2 è abrogato;
- 3) il comma 5 è sostituito dal seguente: “ 5. Con decreto del Capo del Dipartimento sono stabiliti i criteri di promozione per merito comparativo ed assoluto del personale dei ruoli tecnici degli agenti ed assistenti, dei revisori e degli ispettori.
- 4) al comma 6:
  - 4.1. le parole “ dei ruoli tecnici direttivi ” sono sostituite dalle seguenti: “ del ruolo dei direttori tecnici ”;
  - 4.2. le parole “ per il ruolo direttivo ” sono sostituite dalle seguenti: “ per il personale della carriera dei funzionari ”;
  - 4.3. dopo le parole “ 21 maggio 2000, n. 146 ” sono aggiunte le seguenti: “ previste dall’articolo 14, commi 4 bis, 4 ter, 4 quater, e 4 quinquies ”.

#### Art. 40

##### *Modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146*

1. Nel capo II del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica del capo II è sostituita dalla seguente: “ *Carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria*”;

b) l’articolo 5 è sostituito dal seguente:

#### “ Art. 5

##### *(Articolazione della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria)*

1.- *La carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, a sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:*

- a) *vice commissario penitenziario*
- b) *commissario penitenziario*
- c) *commissario capo penitenziario*
- d) *commissario coordinatore penitenziario;*
- e) *commissario coordinatore superiore;*
- f) *primo dirigente;*
- g) *dirigente superiore.*

2. *La dotazione organica della carriera dei funzionari è fissata nella tabella D allegata al presente decreto”;*

c) l’articolo 6 è sostituito dal seguente:

#### “ Art. 6

##### *(Funzioni del personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria)*

1. *Il personale della carriera dei funzionari di cui all’art. 5, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria nell’ambito delle articolazioni centrali e territoriali. Il predetto personale svolge altresì compiti di formazione o di istruzione del personale del Corpo di polizia penitenziaria e di direttore dei poligoni di tiro.*





2. Al medesimo personale sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.
3. Il personale con qualifica di dirigente superiore svolge le funzioni di direttore di ufficio o servizio attinente ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
4. Il personale con qualifica di primo dirigente svolge le funzioni di direttore dell'ufficio che svolge le attività di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444 o di vice direttore di ufficio presso la sede centrale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ed i provveditorati regionali nonché di direttore dell'area sicurezza degli istituti di particolare e maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi.
5. Al personale con qualifica di commissario coordinatore superiore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di maggiore complessità e rilevanza assumendo le funzioni di comandante di reparto presso gli stessi. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di rilevanza superiore, di responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa rilevante presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali.
6. Al personale con qualifica di commissario coordinatore è affidato l'incarico di direttore dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza, della Scuola superiore dell'esecuzione penale e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice comandante di reparto presso gli istituti di maggiore rilevanza, di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti, nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali.
7. Al personale con qualifica di commissario capo è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di media complessità e rilevanza, della Scuola superiore dell'esecuzione penale e delle scuole di formazione dell'Amministrazione penitenziaria, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale svolge altresì funzioni di vice responsabile dei nuclei traduzioni e piantonamenti nonché di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di maggiore e media complessità e di responsabile di settore presso uffici e servizi del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità e dei provveditorati regionali.
8. Al personale con qualifica di commissario è affidato l'incarico di vice direttore dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza, assumendo le funzioni di vice comandante di reparto presso le suddette strutture. Il medesimo personale, svolge altresì funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità.
9. Il personale con qualifica di vice commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità organizzativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di minore complessità e rilevanza.
10. Il personale della carriera dei funzionari, in qualità di comandante di reparto esercita i poteri di organizzazione dell'area della sicurezza anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza di detta area, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati, specialmente in materia di ordine e sicurezza, osservazione e trattamento delle persone detenute ed internate, istruzione e addestramento del personale; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed

*all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità delle caserme, delle mense, dell'armamento e dell'equipaggiamento.*

*11. Il predetto personale, in qualità di responsabile del nucleo, esercita i poteri di organizzazione del nucleo al quale è preposto anche emanando, nell'ambito delle direttive impartite, secondo le competenze, dal direttore dell'ufficio sicurezza e traduzioni del rispettivo provveditorato regionale o dal direttore dell'istituto, gli ordini di servizio di cui agli articoli 29 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82; sovrintende alle attività di competenza del nucleo, coordinando l'azione e gli interventi operativi normativamente attribuiti al personale del Corpo dei restanti ruoli, gerarchicamente subordinati; sovrintende altresì all'organizzazione dei servizi ed all'operatività del contingente del Corpo di Polizia penitenziaria, alla idoneità dell'armamento, dell'equipaggiamento e dei mezzi di trasporto in dotazione.”;*

d) l'art. 7 è sostituito dal seguente:

**“ Art. 7**

**(Accesso alla carriera dei funzionari)**

*1. L'accesso alla carriera dei funzionari avviene:*

*a) nei limiti del 70 per cento dei posti disponibili mediante concorso pubblico consistente in due prove scritte ed una prova orale;*

*b) nei limiti del 30 per cento dei posti disponibili mediante concorso interno per titoli di servizio ed esame consistente in due prove scritte ed una prova orale.*

*2. Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:*

*a) godimento dei diritti civili e politici;*

*b) età compresa tra gli anni diciotto e gli anni 32;*

*c) idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;*

*d) requisiti morali e di condotta previsti dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;*

*e) laurea magistrale o specialistica .”*

*3. Il 20 per cento dei posti disponibili del concorso di cui al comma 1, lettera a), è riservato al personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria con una anzianità di servizio di almeno cinque anni in possesso dei prescritti requisiti previsti al comma 2 ad eccezione del limite di età, che non abbia riportato, nel triennio precedente, un giudizio complessivo inferiore ad “ottimo” nè sanzioni disciplinari pari o più gravi della pena pecuniaria. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.*

*4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.*

*5. I candidati, dopo il superamento delle prove scritte, sono sottoposti all'accertamento dell'idoneità fisica e psichica ed a prove idonee a valutarne le qualità attitudinali al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, salvo che per il personale proveniente dal contingente di cui al comma 3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, nella parte concernente l'individuazione dei requisiti psico-fisici e attitudinali del corrispondente personale della Polizia di Stato.*

*6. Al concorso di cui al comma 1, lett. b), è ammesso a partecipare il personale del ruolo degli ispettori Corpo di polizia penitenziaria con almeno cinque anni di servizio nel ruolo, in possesso di laurea triennale, che non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a “distinto”. Il venti per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari in possesso dei prescritti requisiti. Si applicano, altresì, le*

disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

7. Con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono indicate la classe di appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico il cui superamento costituisce condizione per la partecipazione ai concorsi di cui al comma 1, lettere a) e b), comprese le lauree triennali che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree specialistiche ivi previste. Sono fatti salvi i diplomi di laurea in giurisprudenza e in scienze politiche rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative.

8. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono previste le prove di esame scritte e quella orale, volte ad accertare la preparazione, in relazione alle responsabilità connesse alle funzioni di cui all'articolo 6, nonché le modalità di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli ove previste, e le modalità di formazione delle graduatorie.”;

e) l'articolo 9 è sostituito dal seguente:

*“Art. 9  
(Corsi di formazione)*

1. vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lett. a), sono nominati allievi commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di due anni, articolato in due cicli annuali, comprensivi di un periodo applicativo, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.

2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lett. b), sono nominati vice commissari e frequentano, presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, un corso di formazione della durata di mesi dodici, articolato in due cicli semestrali, comprensivi di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso istituti penitenziari finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 6, nonché anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree specialistiche di cui all'articolo 7, comma 7. Durante la frequenza del corso i funzionari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore.

3. Il direttore generale della formazione, al termine del primo ciclo di ciascun corso, esprime nei confronti dei frequentatori un giudizio di idoneità per l'ammissione al secondo ciclo, al termine del quale gli stessi, fermo restando quanto previsto dall'art. 10, sostengono l'esame finale.

4. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 1 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale. Il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria è espresso dal direttore generale della formazione. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di commissario capo è effettuata previa valutazione positiva del direttore dell'istituto, del servizio o dell'ufficio, secondo le modalità stabilite con il decreto di cui al comma 7.

5. I funzionari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione previsto dal comma 2 e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia penitenziaria dal direttore generale della formazione, sono confermati nel ruolo dei funzionari con la qualifica di vice commissario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.

6. L'assegnazione dei funzionari che hanno superato il rispettivo corso di formazione è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione. I funzionari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in soprannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali.

7. Le modalità di svolgimento dei corsi di formazione previsti ai commi 1 e 2, secondo programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, i criteri generali del tirocinio operativo e delle relative funzioni, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento degli esami finali, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e quelli per la verifica finale e la conferma nella rispettiva qualifica sono determinati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.

8. Ai frequentatori del corso di formazione iniziale provenienti dagli altri ruoli della Polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.";

f) l'articolo 10 è sostituito dal seguente:

*" Art. 10  
( Dimissione dal corso)*

1. Sono dimessi dai corsi di cui all'art. 9 coloro che:

a) dichiarano di rinunciare al corso;

b) non ottengono il giudizio di idoneità al servizio di polizia penitenziaria;

c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;

d) non superano l'esame finale del corso;

e) durante la frequenza del corso previsto dall'art. 9, comma 1, sono stati per qualsiasi motivo assenti dall'attività corsuale per più di novanta giorni anche se non consecutivi, ovvero per più di centottanta giorni nel caso di assenza per infermità contratta durante il corso, per infermità dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale proveniente da altri ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, ovvero per maternità se si tratta di personale femminile. I tempi sono ridotti per la metà per il corso previsto dall'art. 9, comma 2.

2. Gli allievi commissari e i vice commissari, la cui assenza rispettivamente oltre i centottanta ed i novanta giorni, è stata determinata da infermità contratta durante il corso, da infermità dipendente da causa di servizio, ovvero da maternità se si tratta di personale femminile, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della loro idoneità psico-fisica, ovvero successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. Nel caso di assenza dal servizio per la fruizione di congedo obbligatorio di maternità è fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di valutare la pianificazione di percorsi formativi di recupero delle assenze al fine di salvaguardare le esigenze di una completa formazione con il rispetto della disciplina di cui all'art. 3 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e successive modifiche ed integrazioni".

3. Sono espulsi dal corso i funzionari responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

*4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati dal direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore generale della formazione.*

*5. Salvo quanto previsto dalla articolo 26, comma 2, dlgs 443/1992 i provvedimenti di dimissione ed espulsione dal corso determinano la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per l'accesso alla carriera dei funzionari";*

g) l'articolo 11 è sostituito dal seguente:

*"Art. 11  
(Promozione a commissario)*

*1. La promozione a commissario di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale è ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso";*

h) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

*"Art. 12  
(Promozione a commissario capo)*

*1. La promozione a commissario capo di coloro che accedono attraverso il concorso di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica";*

i) l'articolo 13 è sostituito dal seguente:

*"Art. 13  
(Promozione a commissario coordinatore)*

*1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore del Corpo di polizia penitenziaria si consegue, a ruolo chiuso, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione dirigenziale della durata non superiore a mesi tre con esame finale, al quale è ammesso:*

*a) nei limiti del 70% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'art. 7, comma 1, lett. a), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica, compreso il periodo di tirocinio operativo previsto dall'articolo 9, comma 4;*

*b) nei limiti del 30% dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, il personale con qualifica di commissario capo, vincitore del concorso previsto dall'art. 7, comma 1, lett. b), che ha maturato almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica ed è in possesso del requisito previsto dall'art. 7, comma 2, lett. e);*

*2. Se i posti riservati per ciascuna annualità ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.*

*3. La promozione a commissario coordinatore decorre a tutti gli effetti dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed è conferita secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale del corso.*

*4. Le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, quelle di svolgimento dell'esame finale nonché i criteri di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria." ;*



l) dopo l'articolo 13 è inserito il seguente:

*“Art. 13 bis  
(Promozione a commissario coordinatore superiore)*

*1. La promozione alla qualifica di commissario coordinatore superiore del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con qualifica di commissario coordinatore che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.”;*

m) dopo l'articolo 13 bis è inserito il seguente:

*“Art. 13 ter  
(Promozione a primo dirigente)*

*1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di commissario coordinatore superiore che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.*

*2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”;*

n) dopo l'articolo 13 ter è inserito il seguente:

*“Art. 13 quater  
(Promozione a dirigente superiore)*

*1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.*

*2. La promozione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.”;*

o) dopo l'articolo 13 quater è inserito il seguente:

*“Art 13 quinquies  
(Percorso di carriera)*

*1. Per l'ammissione allo scrutinio per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in più istituti, scuole, servizi o uffici individuati con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, d'intesa con il Capo del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità relativamente alle articolazioni da esso dipendenti.”;*

p) all'articolo 14:

1) al comma 4 dell' articolo 14 le parole “ *del ruolo direttivo ordinario*” sono sostituite dalle seguenti : “ *della carriera dei funzionari*”;

2) dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: “ *4 bis. Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria esprime parere una specifica commissione presieduta dal Capo del Dipartimento e composta da quattro dirigenti generali di cui uno della Giustizia minorile e di Comunità; le funzioni di segretario sono svolte da funzionari dell'Amministrazione*

penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il Capo del Dipartimento può delegare le funzioni di presidente al vice Capo del Dipartimento.

4 ter. La Commissione formula al Consiglio di Amministrazione del Ministero della Giustizia, per la relativa approvazione, la graduatoria di merito predisposta sulla base dei criteri di valutazione determinati, su proposta del Capo del Dipartimento, dal medesimo Consiglio, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 maggio 1957, n. 3 e del relativo regolamento di esecuzione. Il Consiglio di amministrazione approva la graduatoria motivando le decisioni adottate in difformità della proposta formulata dalla Commissione.

4 quater. La nomina dei componenti e del segretario della commissione viene conferita con provvedimento del Ministro della Giustizia.

4 quinquies. Il Consiglio di Amministrazione delibera sui ricorsi gerarchici proposti dal personale della carriera dei funzionari avverso il rapporto informativo di fine anno.”;

q) all'articolo 15:

1) la rubrica è sostituita dalla seguente “ *Promozione per merito straordinario degli appartenenti alla carriera dei funzionari*”;

2) al comma 1, le parole “ *al personale con qualifica di vice commissario penitenziario, commissario penitenziario e commissario capo penitenziario*” sono sostituite dalle seguenti: “ *ai vice commissari, commissari, commissari capo, commissari coordinatori, ai commissari coordinatori superiori ed ai primi dirigenti*”;

3) al comma 2:

3.1 le parole “ *commissario coordinatore penitenziario*” sono sostituite dalle seguenti: “ *dirigente superiore*”;

3.2. le parole “ *sono attribuiti tre scatti di stipendio pari ciascuno al 2,50 per cento dello stipendio, da aggiungersi alla retribuzione individuale di anzianità*” sono sostituite dalle seguenti: “ *possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità*”;

4) il comma 3 è sostituito dal seguente: “ *3. La proposta di promozione per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente responsabile della struttura ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.*”;

5) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi: “ *3 bis. Le promozioni per merito straordinario di cui ai commi 1 e 2, decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite, anche in soprannumero riassorbibile, con decreto del Capo del Dipartimento, su proposta della Commissione prevista dall'art. 14, comma 4 bis e previo parere del Consiglio di Amministrazione.*”

3 ter. *Un'ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.*” ;

r) l'art. 16 è sostituito dal seguente :

“Art. 16  
(Rapporti informativi)

1. Per il personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 44, 45, 48 bis e 49 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni.

2. Dopo l'articolo 46 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: “ *Art. 46-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni*



centrali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente e dirigente superiore della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali è compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento. Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del Capo del Dipartimento è espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria>>.

3. Dopo l'articolo 47 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<Art. 47-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, i servizi e le scuole). -1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal dirigente dell'ufficio dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso i provveditorati ed i servizi dell'Amministrazione penitenziaria è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento. 3. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso le scuole è compilato dal direttore della scuola. Il giudizio complessivo è espresso dal direttore generale della formazione. 4. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le scuole è compilato dal direttore generale della formazione. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento.>>.

4. Dopo l'articolo 48 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e successive modificazioni, è inserito il seguente: <<Art. 48-bis (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso gli istituti penitenziari). - 1. Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria fino alla qualifica di commissario coordinatore superiore in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal direttore dell'istituto dal quale dipendono. Il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale competente. 2. Il rapporto informativo per il personale con qualifica di primo dirigente della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari è compilato dal provveditore regionale competente. Il giudizio complessivo è espresso dal Capo del dipartimento>>”;

s) all'articolo 17:

- 1) al comma 1 le parole “del ruolo direttivo ordinario del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore dell'ufficio centrale del personale” sono sostituite dalle seguenti : “della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria è rilasciata dal Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o, per sua delega, dal direttore generale del personale e delle risorse”;
- 2) al comma 2 le parole “ del ruolo direttivo ordinario” sono sostituite dalle seguenti: “ della carriera dei funzionari”;



t) al comma 1 dell'articolo 18 le parole " *al ruolo direttivo ordinario*" sono sostituite dalle seguenti :  
" *alla carriera dei funzionari*";

u) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

*"Art. 19  
(Norme disciplinari)*

*1. Al personale appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria si applica la normativa prevista dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449 per quanto specificatamente disposto."*

v) il capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 è abrogato.

*Art. 41*

*Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276*

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2:

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente :"*Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro direttore*";
- 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:*  
- *maestro direttore – commissario coordinatore;*  
- *maestro direttore – commissario coordinatore superiore;*  
- *maestro direttore – primo dirigente.*";

b) all'articolo 3,

- 1) la rubrica è sostituita dalla seguente :"*Carriera, funzioni ed attribuzioni del maestro vice direttore*";
- 2) il comma 1 è sostituito dal seguente: "*1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, la carriera del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria è articolata in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:*  
- *maestro vice direttore – commissario capo;*  
- *maestro vice direttore – commissario coordinatore*";

c) all'articolo 9:

- 1) al comma 1, le parole "*direttore generale del personale e della formazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore generale del personale e delle risorse*";
- 2) il comma 3 è sostituito dal seguente : "*3. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria*";

d) all'articolo 10:

- 1) al comma 1, le parole "*direttore generale del personale e della formazione*" sono sostituite dalle seguenti: "*direttore generale del personale e delle risorse*";
- 2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: "*b) un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a commissario*

*coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso lo stesso dipartimento";*

- 3) il comma 2 è sostituito dal seguente : *"2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non superiore a commissario coordinatore penitenziario, ovvero un appartenente all'area terza, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria";*
- e) all'articolo 15, comma 1, le parole *"rispettivamente al ruolo direttivo ordinario"* sono sostituite dalle seguenti : *"rispettivamente alla carriera dei funzionari";*
- f) all'articolo 18:
  - 1) il comma 1 è sostituito dal seguente: *"1. Ai fini del trattamento economico e dello stato giuridico degli appartenenti alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo.";*
  - 2) dopo il comma 1 è inserito il seguente: *" 1 bis. Ai fini della progressione in carriera degli orchestrali si applicano le disposizioni, nel tempo vigenti, previste per le pari qualifiche del restante personale del Corpo, secondo quanto indicato nella tabella F allegata. Per la promozione di cui all'articolo 30-ter si procede con apposito scrutinio";*
  - 3) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente: *" 1 ter. La progressione di carriera del maestro direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata. La promozione a primo dirigente del maestro direttore avviene in sovrannumero nella dotazione organica di primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria";*
  - 4) dopo il comma 1ter è inserito il seguente: *" 1 quater. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con apposito scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella F allegata . La promozione a commissario coordinatore del maestro vice direttore avviene in sovrannumero nella relativa dotazione organica del Corpo di polizia penitenziaria.*

#### Art. 42

##### *Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale*

1. Il presente articolo reca disposizioni dirette all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, mediante l'utilizzo delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto dai commi che seguono.
2. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica primo luglio 2015.
- 3 Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
4. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 e decorrenza 28 dicembre 2011 assume la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
5. Il personale di cui al comma 4 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo.

6. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 4 settembre 2002 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
7. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2017.
8. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
9. Il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo.
10. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
11. Il personale di cui al comma 10 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo;
12. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata.
13. Il personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici assume la qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1 gennaio 2016.
14. Il personale di cui al comma 13 consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità complessiva nel ruolo.

Art. 43  
*Norme di raccordo*

1. Ai sensi dell'art. 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'art. 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria è gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorità dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.
2. Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualità di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilità relative al settore di competenza.
3. L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.



#### Art 44

#### *Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria*

1. Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A è sostituita dalle tabella 1 allegata al presente decreto. Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300 e n. 3550 unità, con le modalità di cui al comma 7 del presente articolo.
  2. Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 2 allegata al presente decreto
  3. Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 3 e 4 allegate al presente decreto.
  4. Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite dalle tabelle 5 e 6 allegate al presente decreto.
  5. Ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.
  6. L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 è a valere sulle facoltà assunzionali non esercitate, dell'anno 2016.
  7. Ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.
  8. Nella fase di prima applicazione del presente decreto:
    - a) alla copertura dei posti disponibili dal 31 dicembre 2008 al 31 dicembre 2016 nel ruolo dei sovrintendenti e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per tale organico a legislazione vigente, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli, da attivare entro il 30 ottobre 2017, riservato al personale in servizio alla data di indizione del bando, attraverso il ricorso a modalità e procedure semplificate analoghe a quelle previste in attuazione dell'articolo 2, comma 5, lettera b) del decreto legge 28 dicembre 2012, n. 227 convertito con legge 1 febbraio 2013, n. 12, da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, secondo le seguenti aliquote :
      - 1) per il 60 per cento dei posti disponibili per ciascun anno, riservato agli assistenti capo che ricoprono alla predetta data una posizione in ruolo non superiore a quella compresa entro il triplo dei posti riservati, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione. Agli stessi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;
      - 2) per il restante 40 per cento, riservato al personale del ruolo degli agenti ed assistenti che alla predetta data abbiano compiuto almeno 4 anni di effettivo servizio, che non abbiano riportato nell'ultimo biennio un giudizio complessivo inferiore a "buono" e sanzione disciplinare più grave della deplorazione.
- I posti rimasti scoperti in una delle due aliquote sono devoluti all'altra fino alla data di inizio del relativo corso di formazione. Gli eventuali posti residuali vanno ad aumentare la corrispondente aliquota relativa alla procedura annuale immediatamente successiva.
- Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dal presente decreto;



b) alla copertura degli 800 posti di vice sovrintendente di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo prevista dal comma 1 del presente articolo, si provvede mediante un concorso straordinario per titoli secondo le aliquote di cui alla lettera a) e con modalità da stabilire con decreto del Capo del Dipartimento, da attivare entro il 30 giugno 2018. Al personale partecipante ai posti riservati per gli agli assistenti capo è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio.

9. Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa.

10. Fermo restando quanto previsto dal comma 10 in fase di prima attuazione l'accesso al ruolo degli ispettori avviene, per il settanta per cento dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli da individuare con decreto del Capo del Dipartimento, riservato al personale - in possesso dei requisiti previsti dall'art. 28, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 :

1) per il 70 per cento dei posti, che appartiene al ruolo dei sovrintendenti al quale ha avuto accesso secondo le modalità di cui all'art. 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto; il cinquanta per cento del predetto 70 per cento è riservato al personale con qualifica di sovrintendente capo; a questi ultimi è salvaguardato il mantenimento, a domanda, della sede di servizio;

2) per il restante 30 per cento, al personale del ruolo degli agenti ed assistenti. Se i posti riservati ad una aliquota non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

11. Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalità previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992 nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

12. Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti.

13. Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026;

14. Nella fase di prima attuazione, in via transitoria :

a) è istituito il ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria articolato nelle seguenti qualifiche :

- vice commissario penitenziario, anche per la frequenza del corso di formazione;

- commissario penitenziario;

- commissario capo penitenziario ;

b) l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo ad esaurimento avviene, per una sola volta, per n. 50 posti, mediante concorso interno per titoli riservato al personale del Corpo di polizia penitenziaria del ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore capo, in possesso del diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Il citato personale non deve aver riportato, nel precedente biennio, sanzione disciplinare pari o più grave della deplorazione né un giudizio complessivo inferiore a "buono". Il 20 per cento dei posti è riservato ai sostituti commissari. Si applicano, altresì, le disposizioni contenute negli articoli 93 e 205 del decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

c) i vincitori del concorso di cui alla lettera b) sono nominati vice commissari e frequentano un corso di formazione della durata di sei mesi presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, comprensivi di un periodo applicativo non superiore a tre mesi presso gli istituti penitenziari. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria e non possono

essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, parata o d'onore. I vice commissari che superano l'esame di fine corso sono nominati commissari del ruolo ad esaurimento, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 9, comma 6, 7 e 8 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto. Si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 10 del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, significando che i periodi temporali sono quelli disciplinati per il corso previsto dall'art. 9, comma 1, lett. b) del medesimo decreto, ridotti della metà;

d) con decreto del Capo del Dipartimento sono individuate le modalità di svolgimento del concorso, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria, le modalità di svolgimento del corso di formazione e dell'esame finale, nonché le modalità di formazione della graduatoria di fine corso;

e) ferma restando l'applicabilità delle disposizioni di cui all'art. 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari, il personale con qualifica di commissario svolge le funzioni di funzionario responsabile di unità operativa nell'ambito dell'area sicurezza degli istituti di media e minore complessità e rilevanza;

f) la promozione alla qualifica di commissario capo dei commissari nominati ai sensi delle lettere c) si consegue mediante scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario;

g) nei confronti del personale delle varie qualifiche del ruolo ad esaurimento trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni previste dagli articoli 14, 16, 17 e 18 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 per il corrispondente personale della carriera dei funzionari. Ferma restando l'applicabilità al personale del ruolo ad esaurimento delle disposizioni di cui all'articolo 15, commi 3 e 3 bis del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, al personale con qualifica di commissario capo che si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

15. Con decorrenza 1 gennaio 2017:

a) gli assistenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di assistente capo;

b) i vice sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente;

c) i sovrintendenti che al 1° gennaio 2017 hanno maturato una anzianità nella qualifica pari o superiore a cinque anni, sono promossi, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente capo;

d) il personale che riveste la qualifica di ispettore capo con una anzianità nella qualifica pari o superiore a quella prevista dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g) del presente decreto, è ammesso allo scrutinio, a ruolo aperto di cui al medesimo articolo;

e) il personale di cui alla lettera precedente, ai fini dell'ammissione allo scrutinio per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario, a ruolo chiuso nell'ambito dei posti eventualmente disponibili nella dotazione organica, mantiene l'anzianità eccedente quella minima prevista dall'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, fino ad un massimo di anni due;

f) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore sostituto commissario assume la nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera e) del presente decreto, mantenendo l'anzianità di

servizio e con l'anzianità nella qualifica corrispondente all'anzianità nella denominazione;

- g) il personale che riveste la qualifica di ispettore superiore che ha maturato anzianità nella stessa pari o superiore ad otto anni è promosso, nei limiti della disponibilità dei posti, per merito comparativo alla qualifica di sostituto commissario;
- h) fermo restando quanto previsto all'articolo 42, comma 14, il personale del ruolo dei direttori tecnici, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici, assume la qualifica di direttore tecnico capo del nuovo ruolo dei direttori tecnici;
- i) il personale che riveste la qualifica di vice perito, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei periti tecnici, assume la qualifica di vice ispettore tecnico, rispettivamente del profilo di biologo e di informatico, del ruolo degli ispettori tecnici;
- l) il personale che riveste la qualifica di vice revisore tecnico del ruolo dei revisori tecnici, assume la qualifica di vice sovrintendente tecnico del ruolo dei sovrintendenti tecnici;
- m) il personale che riveste la qualifica di agente tecnico del ruolo degli operatori tecnici, assume la qualifica di agente tecnico del ruolo degli agenti ed assistenti tecnici;
- n) il maestro direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro direttore - commissario coordinatore prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 come modificato dal presente decreto. L'anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore
- o) il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria assume la qualifica di maestro vice direttore - commissario capo prevista dall'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276 come modificato dal presente decreto. L'anzianità maturata nel ruolo è computata ai fini dell'avanzamento alla qualifica superiore;
- p) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'art. 42, commi 2 e 3, del presente decreto assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità maturata nella qualifica;
- q) fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 5, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 4 del presente decreto assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
- r) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 6, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo, mantenendo l'anzianità maturata nella qualifica;
- s) il personale nominato commissario coordinatore penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 7, assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
- t) fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 9, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 8, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
- u) fermo restando quanto previsto dall'art. 42, comma 11, il personale nominato commissario capo penitenziario ai sensi dell'art. 42, comma 10, assume la qualifica di commissario capo penitenziario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, nel rispetto dell'ordine di ruolo;
- v) in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 42 del presente decreto, le nomine di cui alle lettere n), o), p), q), r), s), t) ed u), sono conferite nell'ambito della dotazione organica complessiva della carriera dei funzionari.

16. Agli assistente capo che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di "coordinatore" con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica.
17. Ai sovrintendenti capo che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15, comma 5 ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di "coordinatore" con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica.
18. Ai sostituti commissari che al 1 ottobre 2017 hanno maturato un'anzianità nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, è attribuita la denominazione di "coordinatore" con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianità di qualifica.
19. Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 15 sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari.
20. La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.
21. Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina è anticipata al 31 dicembre 2000.
22. In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari.
23. Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c) del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtù della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
24. Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996.
25. Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30



- ottobre 1992, n. 443, sono applicate le riduzioni dell'anzianità nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella A;
26. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 .
  27. Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria.
  28. A decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 è abrogato.
  29. Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.
  30. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a) del presente decreto, non è richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.
  31. Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.
  32. Ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonché ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria può avvalersi dell'attività dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni.

**CAPO V**  
**Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento**

**Art. 45**  
*(Disposizioni finali e finanziarie)*

1. A decorrere dal 1 ottobre 2017, la tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è sostituita dalla tabella AA, allegata al presente decreto. Il contributo straordinario di cui all'articolo 1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come prorogato dal decreto del Presidente del consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 365, lettera c), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, cessa di essere corrisposto alla data del 30 settembre 2017. Alla medesima data è corrisposto l'assegno lordo *una tantum* di cui alla tabella BB e con la medesima decorrenza sono determinati i seguenti importi orari del compenso per lavoro straordinario:

- a) assistente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 5 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 11,59 feriale, 13,10 notturno o festivo, 15,11 notturno festivo;
- b) sovrintendente capo e qualifiche e gradi corrispondenti con 4 anni di anzianità di qualifica o grado: euro 12,59 feriale, 14,23 notturno o festivo, 16,42 notturno festivo;
- c) sostituto commissario coordinatore e denominazioni e qualifiche corrispondenti: euro 14,83 feriale, 16,76 notturno o festivo, 19,35 notturno festivo.

A decorrere dal 1 ottobre 2017 e fino al 31 dicembre 2017, ai vice questori aggiunti e gradi e qualifiche corrispondenti con anzianità di ruolo inferiore a 13 anni è attribuito il parametro stipendiale 154.

2. Nel limite complessivo di spesa di 53,1 milioni di euro per l'anno 2018, 47,2 milioni di euro per gli anni dal 2019 al 2021, 35,4 milioni di euro per l'anno 2022, 34,4 per l'anno 2023, 29,5 per l'anno 2024, 23,6 per l'anno 2025 e 19 milioni di euro a decorrere dal 2026, al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, in ragione della specificità dei compiti e delle condizioni di stato e di impiego, titolare di reddito complessivo di lavoro dipendente non superiore, in ciascun anno precedente, a 28.000 euro, è riconosciuta sul trattamento economico accessorio, comprensivo, ai sensi del presente comma, delle indennità di natura fissa e continuativa, una riduzione dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali. La misura della riduzione e le modalità applicative della stessa sono individuate annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri interessati, di concerto con i Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, in ragione del numero dei destinatari. La riduzione di cui al presente comma è cumulabile con la detrazione prevista dall'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

3. Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue, entro il 1 gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti, è corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianità nella qualifica e grado, un assegno lordo *una tantum* di cui alla tabella CC, allegata al presente decreto.

4. A decorrere dal 1 gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico è rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli 1810-*bis* e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-*ter*, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché l'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. L'indennità perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1810-*bis*, 1810-*ter*, 1811, con



riferimento agli anni indicati per gli ufficiali dell'Esercito, 1811-*bis*, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1820-*bis*, 1822, 1824 e 1826 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

5. Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, è attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, è attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.

6. Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale e indennità dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennità integrativa speciale, indennità mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennità perequativa.

7. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1 gennaio 2018, che, alla medesima data, non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo è attribuito, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

8. Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1 gennaio 2018, è attribuito, dal compimento di 15 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.

9. A decorrere dal 1 gennaio 2018, agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rivestono la qualifica di commissario capo è attribuito un assegno funzionale pari a euro 1.850 annui lordi dal compimento di 10 anni di anzianità nel ruolo e fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto.

10. Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili.

11. A decorrere dal 1 gennaio 2018, al fine di fronteggiare specifiche esigenze di carattere operativo ovvero di valorizzare l'attuazione di specifici programmi o raggiungimento di qualificati obiettivi, è istituito un apposito fondo per il personale dirigente delle Forze di polizia dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti sino alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti. Con distinti decreti annuali dei Ministri interessati sono definite le misure dei compensi, i criteri per l'attribuzione e le modalità applicative. Il fondo di cui al presente comma è alimentato con le seguenti somme:

- a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
- b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
- d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.

12. In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti è reinquadrato, alla data del 1 gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni di servizio effettivo prestato, aumentato degli altri periodi computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti dei periodi di cui

all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.

13. A decorrere dal 1 gennaio 2017, i valori dell'indennità mensile pensionabile di cui all'articolo 43, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, per il personale che riveste la qualifica di sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti sono determinati nella misura lorda mensile di euro 801,40. Allo stesso personale, con la medesima decorrenza e fino al 30 settembre 2017, continua ad applicarsi il parametro stipendiale previsto per la denominazione di "sostituto commissario" e denominazioni e qualifiche corrispondenti, di cui alla tabella 1, allegata al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

14. La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, è riportata nella tabella DD allegata al presente decreto.

15. Le detrazioni di anzianità, operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche.

16. I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianità giuridica valida ai fini della progressione in carriera.

17. La tabella di corrispondenza in allegato EE si applica, a decorrere dal 1 gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.

18. Le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo.

19. Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.

20. Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonché di qualifica per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.

21. A decorrere dal 1 gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito è attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di età, al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, a infermità o a decesso dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermità nell'impiego civile, sempre che l'infermità risulti dipendente da causa di servizio. La promozione è esclusa per il personale destinatario dell'applicazione dell'articolo 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonché per il personale che riveste il grado apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo.

22. Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di inidoneità al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facoltà assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente.

23. All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti o di istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonché alle bande musicali».

24. I concorsi già banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure

vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente.

25. Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al presente decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto.

26. A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dalla lettera a) del comma 5 dell'articolo 21, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

27. Con riferimento al sistema previdenziale, i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto, operano esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

#### Art. 46

##### *(Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)*

1. Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarità dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.

2. Le materie oggetto delle procedure negoziali per il personale dirigente di cui al comma 1 sono:

- a) il trattamento accessorio
- b) le misure per incentivare l'efficienza del servizio;
- c) il congedo ordinario, il congedo straordinario;
- d) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
- e) i permessi brevi per esigenze personali;
- f) le aspettative i distacchi e i permessi sindacali;
- g) il trattamento di missione e di trasferimento;
- h) i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale;
- i) i criteri di massima per la gestione degli enti di assistenza del personale.

3. L'accordo sindacale per le materie di cui al comma 2 è stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione in conformità alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentatività sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalità di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito



accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo è recepito con decreto del Presidente della Repubblica.

4. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonché il Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità attuative di quanto previsto dai commi 2 e 3, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure previste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalità di accertamento della rappresentatività sindacale.

5. All'attuazione del comma 3 si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della semplificazione e della pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti il Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarità funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

7. Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.

#### Art. 47 (Abrogazioni)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2017 sono abrogati:

- a) la legge 3 agosto 1961, n. 833;
- b) gli articoli 1, 31, 32, 33 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212;
- c) il Titolo I e il Titolo II della legge 1 febbraio 1989, n. 53;
- d) il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, ad eccezione dell'articolo 90;
- e) l'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 67 e la relativa tabella B allegata al medesimo decreto legislativo;
- f) l'articolo 2136, comma 1, lettera q), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

2. A decorrere dal 1 gennaio 2018 sono abrogati:

- a) gli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter della legge 1 aprile 1981, n. 121;
- b) l'articolo 33, comma 2, ultimo periodo, legge 27 dicembre 2002, n. 289;
- c) l'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.

#### Art. 48 (Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, pari a 472.504.405 euro per l'anno 2017, a 636.974.172 euro per l'anno 2018, a 623.006.300 euro per l'anno 2019, a 610.542.118 euro per l'anno



2020, a 611.315.107 euro per l'anno 2021, a 607.362.855 euro per l'anno 2022, a 608.128.792 euro per l'anno 2023, a 611.630.569 euro per l'anno 2024, a 615.496.631 euro per l'anno 2025 e a 619.357.068 euro a decorrere dall'anno 2026, si provvede:

a) quanto a 88.687.620 euro per l'anno 2017 e a 87.631.296 euro a decorrere dall'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

b) quanto a 63.485.000 euro per l'anno 2017, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;

c) quanto a 319.357.893 euro per l'anno 2017, a 547.766.476 euro per l'anno 2018, a 533.798.604 euro per l'anno 2019, a 521.334.422 euro per l'anno 2020, a 522.107.411 euro per l'anno 2021, a 518.155.159 euro per l'anno 2022, a 518.921.096 euro per l'anno 2023, a 522.422.873 euro per l'anno 2024, a 526.288.935 euro per l'anno 2025 e a 530.149.372 euro a decorrere dall'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232;

d) quanto a 973.892 euro per l'anno 2017 e a 1.576.400 euro a decorrere dall'anno 2018, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.

**SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE:  
“DISPOSIZIONI IN MATERIA DI REVISIONE DEI RUOLI DELLE FORZE DI POLIZIA AI  
SENSI DELL’ARTICOLO 8, COMMA 1, LETTERA A), DELLA LEGGE 7 AGOSTO 2015, N. 124,  
IN MATERIA DI RIORGANIZZAZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE”**

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

**PREMESSA**

Il presente schema di decreto legislativo, recante la revisione dei ruoli delle Forze di polizia, predisposto in attuazione dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 (nell’ambito della delega per la riorganizzazione dell’Amministrazione dello Stato), costituisce il completamento dell’unitaria attuazione dei principi di delega sulla riorganizzazione degli stessi Corpi di polizia, conseguente alla razionalizzazione ed al potenziamento dell’efficacia delle funzioni di polizia e all’assorbimento del Corpo forestale dello Stato, attuati con il primo decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con la riduzione da cinque a quattro delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo della guardia di finanza e Corpo di polizia penitenziaria), già individuate dall’articolo 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121.

La revisione dei ruoli delle Forze di polizia - con la contestuale rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità - è volta a realizzare un organico modello che migliori la funzionalità dell’organizzazione per rendere più efficace tutto il sistema, ai fini dell’espletamento dei compiti istituzionali, nell’ambito della razionalizzazione delle medesime Forze di polizia.

**A) Illustrazione generale**

Come espressamente previsto nella suddetta unitaria delega, richiamata espressamente anche dall’articolo 1 del citato decreto legislativo n. 177 del 2016, il complessivo intervento di razionalizzazione delle Forze di polizia, con il nuovo assetto funzionale e organizzativo, necessita, infatti, dell’adeguamento degli ordinamenti del relativo personale, attraverso l’attuazione dei seguenti mirati ed ampi principi di delega:

- a) disciplina del reclutamento, dello stato giuridico e della progressione in carriera, con l’eventuale unificazione, soppressione o istituzione di nuovi ruoli gradi e qualifiche, e con la semplificazione delle relative procedure;
- b) riconoscimento e valorizzazione del merito e della professionalità;
- c) rideterminazione delle dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità;
- d) mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, fermo restando il riconoscimento delle peculiarità ordinamentali e funzionali del medesimo personale di ciascuna Forza di polizia;
- e) applicazione dell’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, relativo al riconoscimento della specificità delle stesse Forze di polizia, proprio ai fini - come espressamente previsto - della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d’impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale;
- f) applicazione degli altri criteri di delega della legge n. 124 del 2015, in quanto compatibili;
- g) introduzione delle occorrenti disposizioni transitorie.

Ai richiamati principi di delega dà attuazione il presente schema di decreto, con l’obiettivo di migliorare la funzionalità delle Forze di polizia e della relativa organizzazione, al fine di creare le migliori condizioni per l’espletamento delle attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati, anche attraverso il valore aggiunto derivante dall’intreccio delle disposizioni dello schema con quelle contenute nel richiamato primo decreto legislativo n. 177 del 2016, per corrispondere sempre al meglio alla domanda di sicurezza dei cittadini.

L’intervento si fonda sulla modernizzazione e sulla semplificazione dell’assetto ordinamentale, e contestualmente, sulla valorizzazione delle professionalità e del merito del personale, in un meccanismo virtuoso volto anche ad accrescere la necessaria spinta motivazionale dello stesso in relazione all’espletamento di delicati compiti istituzionali, soprattutto in un attuale contesto caratterizzato da contingenti situazioni emergenziali che richiedono un grande e oneroso impegno dei destinatari del presente provvedimento.





In particolare, il complessivo intervento di riforma degli ordinamenti è volto, in particolare:

- all'adeguamento delle dotazioni organiche complessive, rendendole corrispondenti alla consistenza effettiva del personale in servizio e rimodulandole nell'ambito dei diversi ruoli per assicurare la funzionalità, attraverso un corrispondente margine di flessibilità;
- all'adeguamento dell'ordinamento per semplificarlo e razionalizzarlo, rendendolo più efficace, anche attraverso, in particolare, la rimodulazione e la valorizzazione del percorso formativo, la riduzione dei tempi per la conclusione delle procedure, anche attraverso il superamento di quelle risalenti nel tempo e con un maggiore e sistematico ricorso alle nuove tecnologie;
- all'ampliamento delle opportunità di progressione in carriera attraverso la valorizzazione del merito e della professionalità, nonché - direttamente correlata con quest'ultima - dell'anzianità di servizio, con i titoli acquisiti nel corso della carriera;
- all'elevazione del titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo di base (diploma di scuola secondaria di secondo grado), nonché al possesso di titoli di studio universitari per la partecipazione al concorso ovvero per l'immissione in servizio, dopo il corso di formazione iniziale, nelle carriere degli ispettori e dei funzionari e ufficiali;
- al potenziamento ed all'ampliamento delle funzioni (in attuazione dello specifico principio di delega), in particolare, per il personale con qualifica e gradi apicali del ruolo degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il conseguente intervento sui trattamenti economici connessi alle nuove funzioni e responsabilità, con l'introduzione di un parametro stipendiale più elevato, che rende indispensabile - per evitare scavalcamenti e per mantenere l'attuale sostanziale forbice tra il parametro iniziale ed il nuovo apicale - il necessario adeguamento di quelli del restante personale, con la conseguente modifica della relativa tabella dei parametri di cui al decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, che ricomprende, altresì, l'intervento sul parametro della qualifica e gradi iniziali del ruolo di base, tenuto anche conto della elevazione del titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso;
- alla valorizzazione e all'adeguamento, in particolare, del ruolo degli ispettori e delle carriere dei funzionari e ufficiali - caratterizzate da uno sviluppo, rispettivamente, direttivo e dirigenziale - anche in relazione al predetto requisito del possesso di titoli di studio universitari ed al potenziamento delle funzioni, nonché al trattamento dirigenziale già in godimento per la gran parte del personale della carriera dei funzionari e degli ufficiali;
- all'adeguamento della disciplina della dirigenza e dei relativi trattamenti economici, con il superamento, in particolare, dei seguenti istituti - risalenti nel tempo - di cui i primi due di carattere transitorio, introdotti proprio in attesa della prevista attuazione del riordino:
  - a) assegno di valorizzazione dirigenziale per i vice questori aggiunti, maggiori e qualifiche e gradi corrispondenti, di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 22 dicembre 2002, n. 289;
  - b) indennità perequativa per i primi dirigenti e colonnelli e per i dirigenti superiori e generali di brigata, in attuazione dell'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266;
  - c) cosiddetta "*omogeneizzazione stipendiale*" o trattamento del "*13-15 e dei 23-25 anni*", di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge n. 121 del 1981, meccanismo che attribuisce ai funzionari e agli ufficiali - al maturare di una determinata anzianità nel ruolo - un trattamento dirigenziale indipendentemente dall'appartenenza del personale interessato alla dirigenza stessa e dallo svolgimento delle funzioni previste per quel trattamento economico e, soprattutto, senza alcuna correlata "*responsabilità dirigenziale*".

L'intervento di cui al presente schema di decreto è correlato e contestuale a quello previsto in attuazione alla speculare delega sulla revisione dei ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, come modificato dall'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, convertito dalla legge 22 gennaio 2016, n. 9, che richiama anche il principio volto assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1, e 3, comma 3, della legge 6 marzo 1992, n. 216.

La contestualità degli interventi è altresì conseguente dall'impiego dello stanziamento comune, pari a:

- a) 119 milioni di euro a decorrere dal 2016, per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate e delle Forze di polizia, di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, richiamato espressamente dalle due



predette deleghe contenute nell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2016, e nell'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012;

- b) 675,5 milioni di euro per l'anno 2017 e 969,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, quale incremento del finanziamento per la revisione di tutti i ruoli, di cui al D.P.C.M. adottato in attuazione dell'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

A tali stanziamenti si aggiungono le risorse derivanti dall'utilizzo del cinquanta per cento dei risparmi conseguenti, rispettivamente, alla razionalizzazione delle Forze di polizia, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo n. 177 del 2016 (pari a circa 28 milioni di euro a regime), ed alla revisione dello strumento militare per le Forze armate, di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 244 del 2012 (*pari a circa 70 milioni di euro a regime*).

Lo schema di decreto legislativo si compone di 49 articoli ed è suddiviso in cinque Capi:

Capo I: Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;

Capo II: Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri;

Capo III: Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza;

Capo IV: Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria;

Capo V: Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento.



## CAPO I

### REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA POLIZIA DI STATO

**Il Capo I** dello schema di decreto legislativo concerne la revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato e introduce modifiche ai seguenti testi normativi che disciplinano il relativo ordinamento:

- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.335, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante “Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica”;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, recante “Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato”;
- decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell’articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78”.

L’intervento è finalizzato a migliorare la funzionalità della Polizia di Stato attraverso la modernizzazione e semplificazione dell’ordinamento e la definizione di un organico ed efficace modello che assicuri - anche attraverso la rideterminazione delle dotazioni organiche e delle carriere - il miglioramento dell’organizzazione, anche ai fini del potenziamento delle attività istituzionali, con specifico riferimento alla tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica e della prevenzione e repressione dei reati. Ciò anche in relazione alla nuova definizione dei comparti di specialità e all’articolazione dei presidi di polizia sul territorio, di cui ai correlati principi di delega, previsti dall’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, attuati con il richiamato decreto legislativo n. 177 del 2016. L’intervento costituisce, infatti, come accennato in premessa, una parte essenziale dell’unitaria e graduale attuazione del progetto di riorganizzazione e razionalizzazione delle Forze di polizia.

Per realizzare tale obiettivo, quale elemento essenziale ai fini del più efficace espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, vengono introdotti omogenei meccanismi per agevolare il potenziale sviluppo della carriera, in relazione all’elevazione del titolo di studio richiesto, a quello superiore successivamente conseguito, alla rimodulazione dell’attività formativa, con particolare riferimento a quella iniziale, ed all’aggiornamento professionale per accedere ai ruoli superiori, anche attraverso mirate e semplificate procedure concorsuali e percorsi formativi che valorizzino e riconoscano concretamente il merito e la professionalità e che consentano di disporre di operatori sempre più preparati.

L’intervento è finalizzato, tra l’altro, a stimolare nel personale interessato la spinta motivazionale, anche per l’assunzione di nuove responsabilità, accompagnate da correlati benefici economici, che si aggiungono a quelli connessi alla sola anzianità in una determinata qualifica.

La revisione dei ruoli - nei limiti di contenuto e finanziari previsti dai principi di delega - consente altresì di superare, con gradualità, una “precarietà” ordinamentale, che si protrae ormai da oltre un decennio, incidendo sulle contingenti esigenze della stessa “funzionalità”, derivante:

- a) dal notevole aumento dell’età media del personale, tra cui, in particolare, di quella dei funzionari del ruolo dei commissari, che attualmente accedono al servizio effettivo, già in possesso della laurea magistrale, con una media di circa 32/34 anni (dopo aver frequentato il corso di formazione biennale e aver conseguito anche un master universitario di secondo livello);
- b) dalla mancata istituzione del ruolo direttivo speciale, che ha impedito alla Polizia di Stato l’impiego di 1.300 funzionari, in conseguenza della temporanea “sospensione” - fino al previsto riordino dei ruoli direttivi e dirigenziali - dell’alimentazione del medesimo ruolo, ai sensi dell’articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266;
- c) dalla mancata approvazione delle norme per il riordino della dirigenza dei funzionari del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, e qualifiche e gradi corrispondenti, previste dalla disciplina transitoria di cui al richiamato articolo 33, comma 2, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che - nelle more del riconoscimento dirigenziale delle funzioni svolte dai predetti funzionari - ha introdotto il trattamento perequativo dell’assegno di “valorizzazione dirigenziale” per il medesimo personale (assegni corrisposti nella prima fase ai vice questori



aggiunti, ai maggiori e ai tenenti colonnelli, in attuazione del decreto interministeriale 23 dicembre 2003).

Tenuto conto dell'intreccio tra le esigenze di funzionalità e di quelle del connesso adeguamento ordinamentale, nell'ambito della contestuale revisione dei ruoli delle altre Forze di polizia - dove sono riprodotti istituti sostanzialmente analoghi - nonché delle risorse disponibili, le disposizioni contenute nel Capo I riguardano, in particolare:

- a) la rideterminazione delle dotazioni dei diversi ruoli per assicurare la funzionalità;
- b) l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e assistenti (diploma di scuola secondaria di secondo grado);
- c) la valorizzazione della qualifica apicale dei ruoli degli agenti ed assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, con il contestuale ampliamento delle relative funzioni e l'attribuzione al personale con maggiore anzianità di servizio, di una specifica denominazione, che determina preminenza gerarchica, nonché di un apposito parametro stipendiale;
- d) l'aumento degli ufficiali di polizia giudiziaria, anche attraverso l'incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti, al fine di migliorare la funzionalità degli uffici e l'attività investigativa e di prevenzione, assicurando altresì un maggiore impiego di operatori, anche per un'attività più mirata ed un più efficace controllo del territorio, nonché per consentire di ampliare la funzionalità degli uffici che richiedono la presenza di un ufficiale di polizia giudiziaria;
- e) l'aumento del numero degli ufficiali di pubblica sicurezza, mediante la revisione della carriera dei funzionari, con l'accesso, rispettivamente, mediante concorso pubblico e concorso interno riservato, quest'ultimo, al personale del ruolo degli ispettori, al fine di far fronte al maggior ricorso all'attività di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e alla conseguente necessità di disporre di funzionari della Polizia di Stato da impiegare per la direzione, in particolare, dei servizi di ordine e sicurezza pubblica, riducendo anche le spese connesse al crescente impiego fuori sede per la direzione dei medesimi servizi, nonché per la valorizzazione della direzione di uffici e reparti;
- f) la valorizzazione, in particolare, del ruolo degli ispettori e della carriera dei funzionari, attraverso la previsione dello sviluppo direttivo e dirigenziale delle rispettive carriere, conseguente alle funzioni previste ed al possesso di titoli di studio universitari ed, in particolare, per l'accesso al ruolo degli ispettori dei vincitori del concorso pubblico, mediante la previsione di un corso di formazione preordinato all'acquisizione della specifica laurea triennale, nonché, per il personale che accede con il concorso interno, la previsione di conseguire analogo titolo di studio prima dell'accesso alla qualifica di ispettore superiore, e il presupposto della laurea magistrale per la partecipazione al concorso pubblico per l'accesso alla carriera dei funzionari;
- g) il corrispondente e speculare intervento per i ruoli tecnico-scientifici e tecnici, professionali dei sanitari e della banda musicale, al fine valorizzare le relative professionalità e corrispondere alle contingenti esigenze connesse al rapido sviluppo tecnologico.

## **Il Capo I è composto da due Sezioni e tre articoli**

Nella Sezione I, recante la "Disciplina dei ruoli", l'articolo 1 apporta "Modifiche agli ordinamenti del personale" dei seguenti ruoli della Polizia di Stato:

1. ruoli del personale che espleta funzioni di polizia (comma 1);
2. ruoli del personale che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica (comma 2);
3. ruolo degli orchestrali della banda musicale della Polizia di Stato (comma 3);
4. ruoli professionali dei sanitari (comma 4);
5. carriere della Polizia di Stato (comma 5).

**Il comma 1 apporta una serie di modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia".**

Le lettere a), b) e c), apportano alcune modifiche agli articoli 1, 2 e 3, per esigenze di coordinamento con quelle recate al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, conseguente alla nuova articolazione della carriera dei funzionari (comma 5, del medesimo articolo 1 dello schema di decreto).

La lettera d) introduce due commi all'articolo 5, in materia di funzioni del personale del ruolo degli agenti ed assistenti, prevedendo, in particolare, la valorizzazione della qualifica apicale degli assistenti capo con

una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori nuove mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera **e)** modifica l'articolo 6, comma 1, lettere b) ed d), prevedendo, rispettivamente, il limite massimo di età e l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo iniziale degli agenti e assistenti, nell'ottica di poter disporre di personale giovane con un'istruzione scolastica adeguata in relazione ai compiti da svolgere, nonché ai fini di rendere più agevole la progressione in carriera. In particolare, al posto del diploma di scuola dell'obbligo, viene previsto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario. Viene, altresì, previsto, con l'inserimento del comma 1-bis, un regime derogatorio relativamente al titolo di studio richiesto per il reclutamento degli atleti dei Gruppi Sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro" (diploma di scuola secondaria di primo grado), atteso che, per questa categoria di operatori, il requisito del reclutamento è eminentemente quello del merito sportivo, che può essere raggiunto anche prima della maggiore età e, quindi, indipendentemente dal conseguimento di un titolo di studio di scuola secondaria di secondo grado. Nell'ottica della semplificazione, viene modificato il comma 7 del medesimo articolo 6, rinviando ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto - le modalità attuative della procedura concorsuale.

La lettera **f)** interviene sull'articolo 12 modificando la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo, con la previsione della riduzione da cinque a quattro anni dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente.

La lettera **g)** modifica il comma 3 ed introduce il comma 3-bis all'articolo **24-ter**, prevedendo, anche per il ruolo dei sovrintendenti - analogamente alla nuova disciplina enucleata per gli assistenti capo - la valorizzazione della qualifica apicale dei sovrintendenti capo con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori nuove mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera **h)** sostituisce i commi 1, 3, 4 e 6 e modifica i commi 2, 5 e 7 dell'articolo **24-quater**, introducendo procedure semplificate per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti, nell'ottica di ridurre tempi e i costi attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti e assistenti. In particolare, l'attuale concorso interno per titoli riservato agli assistenti capo viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno. Inoltre, l'attuale concorso per titoli ed esami, per il residuo trenta per cento dei posti annualmente disponibili, riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti con quattro anni di effettivo servizio, viene sostituito con un concorso per titoli ed esame consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche. Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione professionale della durata non superiore a tre mesi espletato con modalità telematiche. In esito alle descritte procedure selettive, si prevede una precedenza in ruolo degli assistenti capo rispetto agli altri vincitori. Nell'ottica della semplificazione, viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto-, la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.

La lettera **i)** reca modifiche all'articolo **24-quinquies** in tema di dimissioni dal corso, per esigenze di coordinamento con le modifiche apportate all'art. **24-quater**.

Le lettere **l)** e **m)** recano modifiche agli articoli **24-sexies** e **24-septies** e anticipano di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti a sovrintendenti e quella dei sovrintendenti a sovrintendenti capo, sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto, al fine di velocizzare e semplificare la progressione in carriera.

La lettera **n)** modifica l'articolo 25, introducendo la nuova qualifica apicale di "sostituto commissario" nel ruolo degli ispettori e prevedendo una carriera con sviluppo direttivo per il predetto ruolo.

La lettera o) reca modifiche al comma 5 e introduce i commi 5-*bis* e 5-*ter* all'articolo 26.

In particolare, vengono implementate e valorizzate le funzioni dell'ispettore superiore e definite quelle della nuova qualifica apicale di sostituto commissario, prevedendo, in particolare e analogamente a quanto disciplinato per i precedenti ruoli di base e dei sovrintendenti, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera p) modifica il comma 1 e inserisce il comma 1-*bis* all'articolo 27, riducendo da sette a cinque anni l'anzianità minima di servizio per la partecipazione al concorso per la nomina a vice ispettore (qualifica iniziale del ruolo degli ispettori) per la percentuale (lettera b) riservata al personale in possesso dei prescritti requisiti. Ciò, nell'ottica dell'esigenza di consentire anche ai più giovani una più celere progressione in carriera. Viene, altresì, previsto che i posti non coperti annualmente siano portati in aumento a quelli riservati, per le rispettive aliquote, per gli anni successivi. Nell'ottica della semplificazione, viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto- la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.

La lettera q) modifica l'articolo 27-*bis* stabilendo l'età massima per la partecipazione al concorso per vice ispettore, nell'ottica di disporre di personale più giovane.

La lettera r) modifica l'articolo 27-*ter*, comma 1, prevedendo, anche al fine di rendere più agevole la progressione in carriera, che i corsi per la nomina a vice ispettori - in relazione allo sviluppo direttivo della relativa carriera - siano di durata non inferiore a due anni, in quanto preordinati anche all'acquisizione di specifica laurea triennale da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al termine del corso viene previsto un periodo di tirocinio applicativo. Nell'ottica della semplificazione, per le modalità attuative dello svolgimento del corso, viene fatto rinvio ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno, come attualmente previsto.

La lettera s) reca modifiche di coordinamento all'articolo 28 in relazione a quelle apportate all'articolo 27-*ter*. In particolare, viene modificata la disposizione sulla promozione alla qualifica di ispettore per conformarla alla modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso per pubblico per vice ispettore.

La lettera t) modifica l'articolo 31-*bis*, comma 1, prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di "ispettore superiore", non più apicale del ruolo degli ispettori. In particolare, viene previsto lo scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo con nove anni di servizio nella qualifica. Viene soppressa la denominazione "sostituto commissario", che diventa nuova qualifica apicale del ruolo, in relazione alle modifiche apportate all'articolo 25.

La lettera u) sostituisce l'articolo 31-*quater* e reca modifiche agli articoli 73 e 74.

In particolare, il nuovo articolo 31-*quater* disciplina le modalità per la promozione alla nuova qualifica apicale di sostituto commissario del ruolo degli ispettori di cui all'articolo 25, prevedendo lo scrutinio per merito comparativo riservato agli ispettori superiori con otto anni di servizio effettivo nella qualifica, rispetto ai quindici anni previsti dalla disciplina attuale per l'accesso alla denominazione di "sostituto commissario".

La lettera v) reca modifiche e all'articolo 73 in materia di promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori che si rendono necessarie per esigenze di coordinamento con le modifiche alle qualifiche del medesimo personale previste dalle precedenti lettere.

La lettera z) reca modifiche alla rubrica dell'articolo 74 per ragioni di mero coordinamento con le modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n.334, concernenti la carriera dei funzionari di polizia, contenute nel successivo comma 5 del medesimo articolo 1 del presente schema.

**Il comma 2 apporta una serie di modifiche al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica".**



Le modifiche riproducono specularmente quelle del ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, con alcuni adattamenti in relazione alla specificità del ruolo e delle funzioni previste.

La lettera **a)** sostituisce l'articolo 1, concernente l'istituzione dei ruoli del predetto personale, che vengono ridenominati in ruoli e carriera e, in particolare: ruolo degli agenti e assistenti tecnici; ruolo dei sovrintendenti tecnici; ruolo degli ispettori tecnici; carriera dei funzionari tecnici. In linea con l'esigenza di una maggiore funzionalità, per il ruolo di base e per quello dei sovrintendenti, i diversi settori attualmente previsti vengono ridotti ad un unico settore di supporto logistico e vengono completamente eliminati i profili professionali. Per i restanti ruoli degli ispettori e per la carriera dei funzionari viene, invece, mantenuta un'articolazione in più settori attesa la maggiore professionalità specifica richiesta. Viene, inoltre, previsto che le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali vengano individuati con un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

La lettera **b)** modifica l'art. 2, per esigenze di coordinamento con le predette modifiche e prevede un rinvio espresso anche all'applicabilità dell'art. 5 del Regolamento di servizio dell'Amministrazione della pubblica sicurezza in tema di equiparazione del personale dei ruoli tecnici con quello che espleta funzioni di polizia.

La lettera **c)** sostituisce l'articolo 3 e ridenomina il " ruolo degli operatori e collaboratori tecnici" in " ruolo degli agenti e assistenti tecnici" e le relative quattro qualifiche nelle seguenti: agente tecnico; agente scelto tecnico; assistente tecnico; assistente capo tecnico.

La lettera **d)**, oltre ad apportare una serie di modifiche all'articolo 4 per esigenze di coordinamento con quelle recate all'articolo precedente, prevede, coerentemente con le modifiche introdotte per il corrispondente ruolo del personale che espleta funzioni di polizia, la valorizzazione degli assistenti capo tecnici con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori nuove mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera **e)** modifica l'articolo 5, oltre che per esigenze di coordinamento con le novelle recate in materia di denominazione delle qualifiche, al fine di prevedere, analogamente e per le motivazioni già sopra illustrate in relazione al ruolo iniziale che espleta funzioni di polizia, il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado o, nel caso specifico, di titolo di abilitazione professionale, rinviando ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza le modalità attuative delle procedure concorsuali.

Le lettere **f)** e **g)** modificano gli articoli 6 e 9 per esigenze di coordinamento con le novelle recate in materia di denominazione delle qualifiche.

La lettera **h)** sostituisce l'articolo 11, modificando la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo tecnico, con la previsione della riduzione da cinque a quattro anni dell'anzianità minima di servizio necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente tecnico.

La lettera **i)** sostituisce l'articolo 20-*bis* ridenominando il ruolo dei "revisori tecnici" in "ruolo dei sovrintendenti tecnici" e le relative tre qualifiche nelle seguenti: vice sovrintendente tecnico; sovrintendente tecnico; sovrintendente capo tecnico.

La lettera **l)** apporta una serie di modifiche all'articolo 20-*ter*, oltre che per esigenze di coordinamento con quelle recate all'articolo precedente prevedendo, analogamente a quanto disciplinato per il corrispondente ruolo del personale che espleta funzioni di polizia e per i ruoli iniziali, la valorizzazione dei sovrintendenti capo tecnici con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di ulteriori nuove mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza, l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera **m)** sostituisce gli articoli 20-*quater* e 20-*quinqies*, prevedendo una disciplina analoga a quella del corrispondente ruolo dei sovrintendenti del personale che espleta funzioni di polizia. In particolare, l'art. 20-*quater* introduce procedure semplificate per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici, nell'ottica di ridurre tempi e i costi attraverso l'utilizzo di strumenti telematici e di valorizzare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici. In particolare, l'attuale concorso interno per titoli riservato agli assistenti

capo tecnici viene sostituito con una procedura selettiva, a domanda, mediante il ricorso alle modalità dello scrutinio per merito comparativo, nella misura del settanta per cento dei posti disponibili. Inoltre, l'attuale concorso per titoli ed esami, per il residuo trenta per cento riservato agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici con quattro anni di effettivo servizio, viene sostituito con un concorso per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario, effettuato con modalità telematiche. Per i vincitori di entrambe le procedure selettive è previsto il successivo superamento di un corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalità telematiche. In esito alle descritte procedure selettive, si prevede una precedenza in ruolo degli assistenti capo tecnici rispetto agli altri vincitori. Nell'ottica della semplificazione, viene, altresì, rimessa ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza - anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto- la definizione delle modalità attuative delle predette procedure.

Il nuovo articolo 20-quinquies prevede modifiche in tema di dimissioni dal corso, per esigenze di coordinamento con quelle modifiche apportate all'art. 20-quater.

Le lettere **n**) ed **o**) intervengono sugli articoli 20-*sexies* e 20-*septies* e anticipano di due anni (da sette a cinque) la promozione dei vice sovrintendenti tecnici a sovrintendenti tecnici e quella dei sovrintendenti tecnici a sovrintendenti capo tecnici, sostituendo, per la promozione a sovrintendente capo, lo scrutinio per merito assoluto a quello per merito comparativo attualmente previsto, al fine di velocizzare e semplificare la progressione in carriera.

La lettera **p**) prevede l'abrogazione dell'articolo 21 in relazione alla soppressione, operata dall'intervento riformatore, dei numerosi profili professionali in cui si articolavano i ruoli esecutivi tecnici, in ragione di esigenze di semplificazione e funzionalità dell'azione amministrativa.

La lettera **q**) sostituisce l'articolo 22 ridenominando il "ruolo dei periti tecnici" in "ruolo degli ispettori tecnici", introduce la nuova qualifica apicale di "sostituto direttore tecnico" e prevede una carriera con sviluppo direttivo per il predetto ruolo.

La lettera **r**) apporta modifiche all'articolo 23 per esigenze di coordinamento e funzionalità.

La lettera **s**) apporta una serie di modifiche all'articolo 24. Oltre alle novelle rese necessarie per esigenze di coordinamento, vengono implementate e valorizzate le funzioni dell'ispettore superiore tecnico e definite quelle della nuova qualifica apicale di "sostituto direttore tecnico", prevedendo, in particolare, e analogamente a quanto disciplinato per i ruoli degli agenti e assistenti tecnici e dei sovrintendenti tecnici, nonché per i corrispondenti ruoli del personale che espleta funzioni di polizia, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, ai quali, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento di nuove, ulteriori mansioni, viene conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia- direttore generale della pubblica sicurezza l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera **t**) apporta modifiche all' articolo 25, oltre che per esigenze di coordinamento con le modifiche in materia di ridenominazione delle qualifiche, in materia di concorso per la nomina a vice ispettore tecnico, prevedendo che i posti non coperti annualmente siano portati in aumento alla vacanza di organico complessiva per gli anni successivi.

La lettera **u**) modifica l'articolo 25-*bis*, relativo al concorso pubblico per la nomina a vice ispettore tecnico, stabilendo l'età massima per la partecipazione al concorso e il requisito dello specifico diploma di istruzione secondaria di secondo grado ,ovvero laurea triennale per gli esercenti la professione sanitaria. Nell'ottica di disporre di personale più qualificato, è previsto, anche al fine di rendere più agevole la progressione in carriera, che i corsi per la nomina a vice ispettori tecnici per l'accesso tramite concorso pubblico, siano di durata non inferiore a due anni, in quanto preordinati - in relazione allo sviluppo di carriera direttivo del ruolo - anche all'acquisizione di specifica laurea triennale da individuarsi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Al termine del corso viene previsto un periodo di tirocinio applicativo . Per gli esercenti le professioni sanitarie è, invece, previsto un corso di formazione non superiore a sei mesi, atteso il presupposto della laurea triennale per l'accesso al ruolo.

La lettera **v**) reca modifiche all'articolo 25-*ter* in materia di concorso interno per la nomina a vice ispettore tecnico, riservandolo al personale con anzianità di servizio non inferiore a cinque anni, nonché in possesso dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale per gli





esercenti la professione sanitaria. Nell'ottica della semplificazione, per le modalità attuative dello svolgimento dei predetti corsi e procedure concorsuali, viene fatto rinvio ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, anziché ad un regolamento del Ministro dell'interno come attualmente previsto.

La lettera **z)** reca modifiche di coordinamento all'articolo 25-*quater* concernente dimissioni dal corso, in relazione a quelle apportate ai precedenti articoli per esigenze di coordinamento con le modifiche apportate agli articoli 25-*bis* e 25-*ter*.

La lettera **aa)** reca modifiche all'articolo 28. In particolare, viene novellata la disposizione sulla promozione alla qualifica di ispettore per conformarla alla modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso pubblico per vice ispettore tecnico.

La lettera **bb)** reca modifiche all'articolo 31 per esigenze di coordinamento con le modifiche di cui ai precedenti articoli in tema di ridenominazione di qualifiche.

La lettera **cc)** sostituisce l'articolo 31-*bis*, prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di "ispettore superiore tecnico", non più apicale del ruolo degli ispettori. In particolare, viene previsto lo scrutinio per merito comparativo a ruolo aperto, riservato agli ispettori capo tecnici con nove anni di servizio nella qualifica.

La lettera **dd)**, inoltre, sostituisce l'articolo 31-*quinquies*, che disciplina le modalità per la promozione alla nuova qualifica apicale di sostituto direttore tecnico del ruolo degli ispettori tecnici, prevedendo lo scrutinio per merito comparativo, a ruolo chiuso, riservato agli ispettori capo tecnici con otto anni di servizio effettivo nella qualifica.

La lettera **ee)** reca una serie di modifiche all'articolo 42, abrogandone il comma 1 e modificandone il comma 2, nel senso di attribuire, come già previsto dalla legislazione vigente, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifiche di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria in relazione alle nuove denominazioni.

**Il comma 3 apporta una serie di modifiche al D.P.R. 30 aprile 1987, n. 240, recante "Nuovo ordinamento della banda musicale della Polizia di Stato".**

La lettera **a)** sostituisce l'articolo 9, modificando l'articolazione del ruolo del maestro direttore - che a legislazione vigente si compone dell'unica qualifica di maestro direttore - nelle seguenti tre qualifiche: maestro direttore-direttore tecnico capo; maestro direttore-direttore tecnico superiore; maestro direttore-primario dirigente tecnico.

La lettera **b)** sostituisce l'articolo 10, modificando l'articolazione del ruolo del maestro vice direttore - che a legislazione vigente si compone dell'unica qualifica di maestro vice direttore - nelle seguenti due qualifiche: maestro vice direttore-direttore tecnico principale e maestro vice direttore-direttore tecnico capo.

Le lettere **c)** e **d)** introducono gli articoli 12-*bis* e 13-*bis*, disciplinanti la progressione in carriera, rispettivamente, del maestro direttore e del maestro vice direttore.

La lettera **e)** sostituisce l'articolo 15-*quinquies*, prevedendo, nell'ottica della valorizzazione, che gli orchestrali di primo livello con una determinata anzianità di servizio e in possesso di determinati requisiti, in ragione delle maggiori responsabilità che possono essere assegnate ai fini dello svolgimento delle mansioni, venga conferita una specifica denominazione, con conseguente maggiorazione parametrica. E' previsto che la denominazione introdotta determini preminenza gerarchica e viene rinviata ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza l'individuazione dei predetti compiti.

La lettera **f)** apporta una serie di modifiche all'articolo 28, concernente le cause di cessazione dal servizio del personale della banda musicale, sostituendone il comma 3 e inserendovi un comma 3-*bis*. In particolare, si prevede che il predetto personale, parzialmente inidoneo, transiti nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, potendo, comunque, rimanere nell'ambito della banda musicale per attività logistiche ed amministrative.

La lettera **g)** sostituisce l'articolo 33, prevedendo che i titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuino a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio, mantenendo il relativo trattamento e la progressione economica.



**Il comma 4 apporta una serie di modifiche al D.P.R. 24 aprile 1982, n. 338, recante “Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato”.**

La lettera a) abroga l'articolo 5 per esigenze di coordinamento con le modifiche introdotte dal successivo comma 5.

La lettera b) modifica l'articolo 7, prevedendo, analogamente a quanto stabilito per il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, l'attribuzione, limitatamente alle funzioni esercitate, della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria per gli appartenenti alle carriere dei medici veterinari.

Le lettere c) , d) ed e) integrano gli articoli 8, 19 e 20, ai fini di coordinamento, in relazione alle modifiche apportate dal successivo comma 5, concernenti l'introduzione della carriera dei medici veterinari nell'ordinamento della Polizia di Stato.

**Il comma 5 apporta una serie di modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, 334, recante “Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n.78 ”.**

In linea generale, si sintetizzano, di seguito, gli interventi sulla nuova carriera dei funzionari di polizia del personale che espleta attività di polizia, meta di arrivo di una “carriera aperta” dalla base.

- Carriera unitaria dei funzionari di Polizia con sviluppo dirigenziale.
- Soppressione del ruolo direttivo speciale.
- Accesso alla carriera unitaria dei funzionari mediante concorso pubblico con laurea magistrale o specialistica, e con previsione di una riserva di posti per gli interni in possesso del medesimo titolo, la c.d. “aliquota esterna”, e mediante concorso interno riservato al personale del ruolo degli ispettori con laurea triennale, la c.d. “aliquota interna”.
- Corso di formazione professionale di 2 anni, per l'accesso mediante concorso pubblico, preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, e corso di formazione professionale di 1 anno, per l'accesso mediante concorso interno, preordinato anche al conseguimento di crediti formativi per il conseguimento della laurea magistrale.
- Articolazione, nell'ambito della medesima carriera, di 2 e di 3 qualifiche iniziali “pre-dirigenziali”, per l'accesso, rispettivamente, da concorso pubblico e da concorso interno (comunque, con uguali tempi di permanenza nella qualifica direttiva apicale); progressione in carriera comune per tutte le restanti 5 qualifiche dirigenziali, con modalità di accesso differenziate soltanto per la prima qualifica dirigenziale di vice questore aggiunto (corrispondente al grado di maggiore), al fine di realizzare il riallineamento di titoli (possesso di laurea magistrale) e concorso (anche interno di livello dirigenziale) per il personale proveniente dall'aliquota interna.
- Riallineamento di qualifiche e gradi con le Forze di Polizia ad ordinamento militare attraverso la riarticolazione della qualifica di vice questore aggiunto nelle due qualifiche di vice questore aggiunto e di vice questore (corrispondenti ai gradi di maggiore e di tenente colonnello).
- Aumenti parametrali per le qualifiche di vice commissario, commissario e commissario capo (corrispondenti ai gradi di sottotenente, tenente e capitano).
- Introduzione di un nuovo trattamento economico dirigenziale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto (corrispondente al grado di maggiore).
- Dotazione organica iniziale dell'aliquota esterna di 3.200 unità (da ridurre a regime a 2.500 unità) e dell'aliquota interna di 1.300 unità (da ridurre a regime a 1.000 unità).

Corrispondente e speculare momento riformatore con riguardo alle nuove carriere dei funzionari tecnici, dei medici e dei medici veterinari (figure professionali, queste ultime, introdotte, per la prima volta, nell'ordinamento del personale della Polizia di Stato).

Le conseguenti modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono contenute, rispettivamente, nelle lettere **dalla a) alla r)**, per il personale che espleta funzioni di polizia, anche con introduzione e soppressione di articoli nel Titolo I; nelle lettere **dalla s) alla gg)**, per il personale dei ruoli che espleta attività tecnico-scientifica e tecnica, anche con l'introduzione o soppressione di articoli nel Titolo II; nelle lettere **dalla hh) alla bbb)**, per il personale dei ruoli professionali dei sanitari.



Inoltre, alle lettere **dalla ccc) alla mmm)** vengono apportate talune modifiche al Capo IV del medesimo decreto legislativo, recante disposizioni comuni, conseguenti al nuovo assetto dei ruoli, soprattutto di mero coordinamento del testo.

Venendo ad una illustrazione di dettaglio, in apertura del comma 5, la lettera **a)** contiene una modifica di mero carattere formale, ridenominando, in linea di coerenza con il nuovo modello di carriera dei funzionari della Polizia di Stato introdotto dall'intervento riformatore, il Titolo I del predetto decreto legislativo, con la sostituzione della denominazione di "ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia" nella denominazione di "carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia".

La lettera **b)** del comma 5 sostituisce, quindi, gli articoli 1 e 2, prevedendo, innanzitutto, l'unitarietà della nuova carriera dei funzionari di Polizia e la caratterizzazione dello sviluppo dirigenziale della stessa, nonché la sua articolazione in otto qualifiche – che realizzano adesso un assoluto riallineamento, nel pieno rispetto del principio di equiordinazione, con i corrispondenti gradi degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare – e le specifiche funzioni svolte dagli appartenenti alla carriera a seconda delle qualifiche rivestite, in un'ottica di rinnovata valorizzazione delle stesse.

La lettera **c)**, che inserisce l'articolo *2-bis* dopo l'articolo 2, stabilisce, poi, le nuove modalità di accesso alla carriera dei funzionari di Polizia, prevedendo, oltre al "tradizionale" ingresso mediante concorso pubblico, uno specifico e, oggi, più rilevante accesso mediante concorso interno, peraltro riservato esclusivamente al ruolo degli ispettori, proprio in linea di coerenza con la filosofia della cosiddetta "carriera aperta" e con la valorizzazione del personale.

Le successive lettere **d)** ed **e)**, che apportano modificazioni agli articoli 3 e 4, disciplinano, in particolare, l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, prevedendo i requisiti che devono possedere gli aspiranti candidati – tra cui il possesso della laurea magistrale o specialistica – la tipologia delle prove concorsuali, le modalità di svolgimento del corso biennale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello) e del successivo periodo di tirocinio operativo, anche attraverso il rinvio a specifici decreti. Questa particolare qualificazione è diretta a formare una classe dirigenziale altamente professionalizzata, che, dopo un avvio di carriera in due qualifiche "pre-dirigenziali", sarà chiamata a svolgere complesse e delicate funzioni dirigenziali in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, prima fra tutte quella di autorità di pubblica sicurezza.

Nelle stesse lettere, viene, altresì, prevista una riserva, nel medesimo concorso, pari al venti per cento dei posti disponibili, per metà, per il personale del ruolo degli ispettori e, per l'altra metà, per il restante personale, sempre nell'ottica di valorizzare le migliori risorse interne. E', infine, previsto che i funzionari di Polizia, che frequentano il corso di formazione iniziale con la qualifica di commissario, all'esito positivo dello stesso, accedano direttamente alla seconda (e ultima) qualifica "pre-dirigenziale" di commissario capo, con la quale svolgeranno anche il periodo di tirocinio operativo.

La lettera **f)**, che inserisce dopo l'articolo 5, gli articoli da *5-bis* a *5-sexies*, è invece dedicata all'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, prevedendo, anche in questo caso, requisiti – tra cui il possesso della laurea triennale – tipologia di prove concorsuali e modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche all'acquisizione di crediti formativi per il conseguimento della laurea quinquennale), sempre da disciplinare nel dettaglio attraverso il rinvio a specifici decreti. A differenza dei funzionari che accedono mediante concorso pubblico, questi iniziano la carriera con la qualifica di vice commissario (immediatamente precedente a quella di commissario), per poi essere promossi alle qualifiche di commissario e di commissario capo. Vengono così a coniugarsi le esigenze dell'Amministrazione, da un lato, di valorizzazione del merito e delle professionalità interne, dall'altro, di poter contare su risorse, nel contempo, in possesso comunque di una solida formazione universitaria, arricchita peraltro da una maggiore esperienza in servizio attivo; onde consentire ai più meritevoli una progressione di carriera sino alle più elevate qualifiche dirigenziali.

Proprio a conferma di quanto sopra, con la lettera **g)**, che sostituisce l'articolo 6 e la lettera **h)** che introduce l'articolo *6-bis*, viene, infatti, previsto che il doppio accesso iniziale alla carriera si unifichi, senza più margine alcuno di differenziazione, nell'ulteriore sviluppo di progressione nelle qualifiche dirigenziali. Questo perché i commissari capo, provenienti sia dal concorso pubblico che da quello interno, possono conseguire, con la medesima anzianità di qualifica, la promozione a vice questore aggiunto, attraverso, però, due differenti modalità di accesso, entrambe significativamente selettive, che servono,



sostanzialmente, a realizzare un riallineamento di titoli e modalità di selezione: uno scrutinio per merito comparativo a ruolo chiuso, per i funzionari provenienti dal concorso pubblico, ed un concorso con il possesso della laurea magistrale o specialistica, per quelli provenienti dall'interno.

In linea di continuità con quanto sopra illustrato, le lettere **i)**, **l)** ed **m)** - rispettivamente, di sostituzione dell'articolo 7, di soppressione dell'articolo 8 e di modifica dell'articolo 9 - continuano a riguardare indistintamente i funzionari di Polizia per quel che concerne lo svolgimento del corso di formazione dirigenziale, la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso dirigenziale e la restante progressione in carriera nelle qualifiche di vice questore, primo dirigente e dirigente superiore (la suddetta soppressione dell'articolo 8 concerne il concorso per la nomina a primo dirigente, naturalmente non più coerente con la riformata architettura ordinamentale della nuova carriera dei funzionari di Polizia).

La lettera **n)** riscrive, poi, la disposizione di cui all'articolo 10, sostituendola con un rinnovato articolo concernente il "percorso di carriera" e rendendola più funzionale alle esigenze dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche attraverso un rinvio, per il dettaglio, ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.

La lettera **o)** introduce modificazioni di mero coordinamento all'articolo 11, lasciando inalterate le modalità di nomina alla qualifica apicale di dirigente generale di pubblica sicurezza, ma integrando, nel comma 2, la denominazione della commissione consultiva per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza ed a dirigente generale medico anche con il riferimento al dirigente generale tecnico e sostituendo, al comma 3, la locuzione "ruoli direttivi e dirigenziali" con quella di "carriera dei funzionari". Con la lettera **p)** viene abrogato l'intero Capo II (articoli dal 14 al 21) del decreto legislativo n. 334 del 2000, riguardante il mai istituito ruolo direttivo speciale, che, in via transitoria, viene sostituito con un ruolo direttivo ad esaurimento, per cui si fa rinvio alle disposizioni transitorie successivamente illustrate.

Le lettere **q)** e **r)** consentono una formale "pulizia" legislativa, prevedendo la soppressione di una serie di disposizioni (articoli 23, comma 6, 24 e 25) già di natura transitoria ed ormai prive di effetti.

Con le lettere **dalla s) alla v)**, viene, poi, istituita - in analogia con quanto previsto per la carriera dei funzionari di Polizia che espletano funzioni di polizia - la "carriera dei funzionari tecnici di Polizia", sostituendo interamente gli articoli 29, 30 e 31 e modificando l'articolo 32. Viene, in particolare, previsto che anche tale carriera sia caratterizzata dall'unitarietà e dallo sviluppo dirigenziale, al fine di una compiuta e puntuale valorizzazione delle elevate professionalità tecnico-scientifiche di cui dispone la Polizia di Stato.

In tale contesto, viene, quindi, definita la nuova articolazione della carriera dei funzionari tecnici in cinque ruoli "specialistici" (che ricalcano quelli attualmente previsti) ed in sette qualifiche (poiché questa carriera, a differenza di quella "ordinaria", non prevedendo un accesso dall'interno, non muove da una qualifica iniziale corrispondente a quella di vice commissario, ma direttamente dalla qualifica di direttore tecnico equiparata a quella di commissario), nonché le specifiche funzioni svolte dagli appartenenti alla carriera a seconda delle qualifiche rivestite.

Con le predette disposizioni, vengono, altresì, previsti le modalità (soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami) e i requisiti per l'accesso alla carriera, la tipologia delle prove concorsuali, le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello) e del successivo periodo di tirocinio operativo, anche attraverso il rinvio a specifici decreti.

Sempre nel contesto delle sopra richiamate norme, viene, altresì, stabilita una riserva nella procedura concorsuale pari al venti per cento dei posti disponibili - per metà, per il personale del ruolo degli ispettori tecnici e, per l'altra metà, per il restante personale di tutti i ruoli - al fine di valorizzare, anche nel settore tecnico-scientifico, le migliori risorse interne e si prevede, ancora, che i funzionari tecnici, che frequentano il corso di formazione iniziale con la qualifica di direttore tecnico, all'esito positivo dello stesso, accedano alla seconda qualifica "pre-dirigenziale" di direttore tecnico principale (con la quale svolgeranno anche il periodo di tirocinio operativo). In tale qualifica gli stessi permarranno, ai fini della promozione alla prima qualifica dirigenziale di direttore tecnico capo, un anno di più (almeno sette invece che almeno sei) degli equiparati colleghi commissari capo della carriera che espleta funzioni di polizia, riallineando, così, l'anno in meno di frequenza di corso di formazione iniziale.

Le lettere **z)**, **aa)** e **bb)**, sostituiscono, poi, gli articoli 33 e 34 e inseriscono l'articolo 33-*bis*, disciplinando - sempre in analogia con la carriera dei funzionari che espletano funzioni di polizia - le promozioni dei funzionari tecnici nelle qualifiche dirigenziali di direttore tecnico capo, direttore tecnico superiore e primo dirigente tecnico.



Anche in questo caso, con la lettera **cc**), viene soppressa l'articolo 35, concernente il concorso per la nomina a primo dirigente tecnico, sempre in coerenza con la nuova strutturazione che presenta anche la carriera dei funzionari tecnici.

Le lettere **dd**) ed **ee**), modificando l'articolo 36 del d.lgs. n. 334 del 2000 ed aggiungendo l'articolo 36-*bis*, completano la disciplina della progressione in carriera dei funzionari tecnici nelle qualifiche di dirigente superiore tecnico e dirigente generale tecnico.

Le lettere **ff**) e **gg**), oltre a prevedere alcune modifiche di coordinamento all'articolo 37, abrogano gli articoli 40, 41 e 42 del d.lgs. n. 334 del 2000, riguardanti il mai istituito ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici, che, in via transitoria, viene sostituito con un ruolo direttivo ad esaurimento, per cui si fa rinvio alle disposizioni transitorie successivamente illustrate.

Completano il quadro sistemico delle nuove carriere dei funzionari della Polizia di Stato gli interventi di modifica del Capo II del Titolo III, concernenti la revisione dei "ruoli professionali sanitari dei direttivi e dei dirigenti medici" della Polizia di Stato, che, con le lettere **hh**) e **ii**), vengono sostituiti anche con la denominazione formale di "carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia", peraltro introducendo, come sopra accennato, per la prima volta nell'ordinamento della Polizia di Stato, le figure professionali dei medici veterinari.

Viene, anche qui, previsto, nella lettera **ll**), che riformula l'articolo 43, innanzitutto, la caratterizzazione unitaria e lo sviluppo dirigenziale delle carriere in argomento, nonché la nuova articolazione delle carriere dei medici e dei medici veterinari, rispettivamente, in sette e cinque qualifiche, prevedendosi, infatti, per i primi, uno sviluppo del tutto analogo ai funzionari tecnici e, per i secondi, invece, una limitazione nelle due qualifiche apicali di dirigente superiore e di dirigente generale.

Vengono, quindi, definite, nelle lettere **mm**), **nn**), **oo**), **pp**) e **qq**), che intervengono sugli articoli 44, 45, 46 e 47 e inseriscono l'articolo 45-*bis* - le attribuzioni di cui sono competenti i medici e i medici veterinari, le modalità (soltanto attraverso concorso pubblico, per titoli ed esami) e i requisiti per l'accesso alle carriere, la tipologia delle prove concorsuali e le modalità di svolgimento del corso annuale di formazione iniziale (preordinato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello), anche attraverso il rinvio a specifici decreti. **In relazione all'attività, non esclusiva, di vigilanza dei medici in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, restano ferme le competenze dei medici delle Aziende sanitarie nazionali. Analogamente restano ferme le attribuzioni delle Aziende sanitarie locali in relazione al rilascio di certificazioni di idoneità psicofisica.**

Con le suddette norme, si prevede, infine, che i medici e i medici veterinari, stante il particolare profilo professionale, non svolgano (come invece accade per le altre carriere) il periodo di tirocinio, venendo, quindi, subito immessi in "servizio attivo" dopo la frequenza del corso, con la qualifica di medico principale e di medico veterinario principale. In tale qualifica gli stessi permarranno, rispettivamente, almeno tre e almeno sette anni (in questo ultimo caso con perfetta equiparazione temporale con i funzionari tecnici) per essere ammessi allo scrutinio per la promozione a medico capo.

Le lettere **dalla rr**) **alla vv**) sostituiscono gli articoli 48, 49 e 51 e introducono l'articolo 48-*bis*, che disciplinano le promozioni dei funzionari medici e medici veterinari nelle qualifiche dirigenziali di medico capo e medico veterinario capo, medico superiore e medico veterinario superiore, primo dirigente medico e primo dirigente medico veterinario e dirigente superiore medico. Anche in questo caso, per le motivazioni già illustrate per le altre carriere, viene soppresso l'articolo 50 riguardante il concorso per la nomina a primo dirigente medico.

Le lettere **zz**) e **aaa**), relative agli articoli 52 e 52-*bis*, disciplinano, poi, l'aggiornamento professionale e la formazione specialistica dei medici e dei medici veterinari, nonché la possibilità (e i limiti) per gli stessi di praticare attività libero-professionali.

La lettera **bbb**) prevede modifiche di mero coordinamento del testo connesse alla nuova disciplina dei medici e dei medici veterinari.

Le lettere **da ccc**) **a mmm**) recano modifiche di mero coordinamento del testo ad articoli contenuti nel titolo V del decreto legislativo n.334 del 2000, concernente disposizioni comuni.

## **La Sezione II contiene le disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato**

**L'articolo 2, che contiene un unico comma, disciplina le disposizioni transitorie per la Polizia di Stato.**



Le stesse sono conseguenti alle modifiche di cui al predetto articolo 1 e sono finalizzate ad assicurare la funzionalità attraverso un'applicazione graduale della nuova disciplina dei ruoli.

In linea generale, si sintetizzano, di seguito, gli interventi sui diversi ruoli, con modalità e contenuti sostanzialmente speculari.

- Nelle lettere **a), b), c), d)** e **t)** è prevista la copertura delle vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e degli ispettori, attraverso concorsi da espletare con gradualità nel corso degli anni, nonché l'istituzione e le modalità di accesso e di progressione in carriera del ruolo direttivo ad esaurimento previsto in relazione alla mancata istituzione del ruolo direttivo speciale.
- Nella lettera **e)** è previsto il mantenimento della sede di servizio per il concorso a vice sovrintendente.
- **Dalla lettera f) alla lettera m)** e **dalla lettera pp) alla lettera uu)** sono previste disposizioni attuative per il personale in servizio al 1.1.2017 relative alla progressione in carriera nelle varie qualifiche dei diversi ruoli.
- Le lettere **n)** e **vv)** prevedono misure compensative, sotto il profilo giuridico, per il personale che non beneficia delle riduzioni di permanenza nelle varie qualifiche dei diversi ruoli previste dal presente decreto.
- **Dalla lettera o) alla lettera q)** e **dalla lettera zz) alla lettera bbb )**, rispettivamente per i ruoli che espletano funzioni di polizia e per i ruoli tecnico-scientifici, nonché la lettera **ddd)** per gli orchestrali della Banda Musicale sono previste disposizioni per il conferimento della denominazione di "coordinatore" al personale che al 1 gennaio 2017 riveste la qualifica apicale dei vari ruoli.
- Alle lettere **r)** ed **s)** sono previste disposizioni attuative e di collegamento per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore ed il relativo scrutinio, con riferimento alla determinazione dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 e 2015 ed alla deroga al possesso al titolo di studio richiesto a regime.
- La lettera **u)** prevede, fino all'anno 2026, la deroga al requisito dell'età per la partecipazione al concorso interno per vice commissario.
- **Dalla lettera v) alla lettera gg)** sono previste disposizioni attuative di prima applicazione in ordine al transito e all'accesso dell'attuale personale del ruolo dei commissari nelle qualifiche della nuova carriera dei funzionari, nonché alle modalità degli scrutini per le promozioni a primo dirigente - con decorrenza dal 1.1.2018 al 1.1.2021- e alla disciplina per l'accesso alle funzioni di primo dirigente, dirigente superiore e dirigente generale.
- La lettera **hh)** prevede il rinvio dell'applicazione della norma sul percorso di carriera al 2026.
- La lettera **ii)** disciplina il computo delle disponibilità dei posti nell'ambito della carriera dei funzionari di polizia e nel ruolo degli ispettori a seguito dell'istituzione del ruolo direttivo ad esaurimento.
- Le lettere **ll)** ed **mm)** prevedono, in prima applicazione, concorsi straordinari nei ruoli del personale tecnico-scientifico e tecnico con riferimento all'accesso al ruolo dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici.
- Nella lettera **nn)** si prevede l'istituzione di un ruolo direttivo tecnico ad esaurimento dei direttori tecnici in sostituzione del ruolo speciale ad esaurimento dei direttori tecnici di cui all'art. 40 del decreto legislativo 5 ottobre 2000 n. 334 nel testo vigente il giorno precedente all'entrata in vigore del presente decreto, con una dotazione organica complessiva di 80 unità.
- La lettera **oo)** rinvia ad un decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, le modalità attuative di cui alle precedenti lettere **ll), nn)** e **mm)**.
- La lettera **cc)** prevede la deroga al possesso della laurea per l'ammissione allo scrutinio per la promozione alla qualifica di ispettore tecnico fino al 2016.
- Nella lettera **eee)** sono contenute disposizioni attuative di ricollocazione del personale dei ruoli tecnici, a seguito della variazione dell'articolazione dei settori nei vari ruoli del personale tecnico.
- Nella lettera **fff)** vengono rideterminate le dotazioni organiche complessive dei ruoli di base del personale tecnico.
- Le lettere **ggg), hhh), iii), ooo) ppp), qq q e rrr)** vengono disciplinate le modalità attuative di transito del personale dei ruoli dei direttori e dirigenti tecnici e dei medici nella nuova carriera dei funzionari tecnici ed in quella dei medici con l'acquisizione delle nuove qualifiche.
- Le lettere **mmm)** e **ttt)** contemplan l'assunzione delle nuove funzioni previste dalle



corrispondenti tabelle da parte dei primi dirigenti, dirigenti superiori tecnici e medici e del dirigente generale medico.

- La lettera **nnn**) prevede che per i medici e i medici principali continuino ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 47 nel testo in vigore il giorno precedente la data di entrata in vigore del presente decreto.
- Le lettere **lll**) e **sss**) prevedono modalità attuative per lo scrutinio a primo dirigente tecnico e a primo dirigente medico dal 2018 al 2021.
- Le lettere **uuu**), **vvv**) e **aaaa**) disciplinano l'accesso del maestro direttore e del vice maestro direttore della Banda musicale della Polizia di Stato nelle nuove qualifiche dirigenziali, nonché la relativa progressione in carriera.
- La lettera **zzz**) disciplina le modalità di effettuazione di concorsi straordinari per l'accesso nel ruolo degli orchestrali della Banda musicale della Polizia di Stato.
- La lettera **bbbb**) prevede che al personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, nella qualifica apicale del ruolo degli ispettori, continui ad applicarsi la vigente disciplina in materia di promozione onorifica.

### **L'articolo 3 disciplina le disposizioni comuni per la Polizia di Stato.**

Al comma 1 viene previsto il rinvio alle allegate tabelle (da 1 a 9) al presente schema di decreto legislativo, sulle nuove dotazioni organiche dei predetti ruoli della Polizia di Stato, rideterminate in attuazione all'espresso principio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), n. 1), della legge n. 124 del 2015, che sostituiscono quelle allegate ai decreti modificati dall'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, del presente schema.

Al comma 2 viene autorizzata, per esigenze di funzionalità, l'assunzione in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, nel ruolo di base degli agenti e assistenti, nell'ambito delle vacanze disponibili nei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori.

Al comma 3 viene disciplinato il graduale incremento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti attraverso il rinvio ad un decreto interministeriale che assicuri l'invarianza di spesa.

Al comma 4 viene fatto rinvio all'adozione di appositi regolamenti per adeguare l'individuazione dei titoli di studio accademici per l'accesso al ruolo degli ispettori e alla carriera del funzionari, nonché per adeguare la struttura organizzativa centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in attuazione della nuova disciplina dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, con specifico riferimento alla rimodulazione ed al potenziamento delle funzioni.

Al comma 5 si prevede una disposizione di salvaguardia dell'applicabilità della disciplina vigente fino a quando non verranno adottate le nuove disposizioni relative ai concorsi e ai corsi, rimesse ad un decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.

Al comma 6, anche in relazione alla cennata esigenza di ridurre l'età media del personale in servizio, viene prevista la possibilità di presentare la domanda per la partecipazione ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato anche se non sia stato ancora acquisito il prescritto titolo di studio, fermo restando che lo stesso diventa presupposto per la partecipazione alla prima prova, anche preliminare.

Al comma 7 viene previsto che fino al 31 dicembre 2020 non è richiesto il nuovo titolo di studio di scuola superiore di secondo grado per i volontari delle Forze armate vincitori dei concorsi riservati per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato.

Al comma 8. vengono soppresse due disposizioni superate dalla nuova disciplina dei ruoli (nomina a dirigente generale medico di livello B non più esistente e nomina a dirigente generale tecnico riprodotta nel nuovo articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 334 del 2000 (articolo 1, comma 4, lettera r) e nella nuova tabella A allegata al D.P.R. n. 337 del 1982 (Tabella 2 allegata allo schema di decreto e richiamata dal comma 1 del presente articolo 3).

Ai commi 9, 10 e 11 viene prevista la possibilità di istituire anche nella Polizia di Stato la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi "Polizia di Stato-Fiamme Oro", anche attraverso il contestuale adeguamento dell'iscrizione al ruolo d'onore, oggi previsto per i soli funzionari, ed esteso al restante personale, mediante il contestuale rinvio ad un decreto per l'applicazione dello stesso ruolo d'onore e ad un regolamento per disciplinare le modalità d'impiego del personale della medesima Sezione paralimpica.

Al comma 12 viene prevista l'abrogazione della disposizione che prevede la sospensione dell'istituzione del ruolo direttivo speciale della Polizia di Stato (art. 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n.266).

Il comma 13 prevede la necessità che i partecipanti ai concorsi pubblici o interni della Polizia di Stato



debbano mantenere i requisiti previsti per l'accesso ai vari ruoli, fino al termine delle procedure concorsuali.

Il comma **14** prevede la possibilità di rideterminazione delle dotazioni organiche dei singoli ruoli del personale, attraverso un decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle economia e finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza maggiori oneri, al fine di adeguarne la consistenza alle dinamiche esigenze di funzionalità dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

Infine, il comma **15** prevede una norma di salvaguardia in relazione alle modifiche terminologiche apportate alle carriere dei funzionari della Polizia di Stato.





## Capo II

### “Modificazioni all’ordinamento del personale dell’Arma dei Carabinieri”

#### Sezione I

##### *Dotazioni e ruoli*

L’**articolo 4** modifica le dotazioni organiche dell’Arma dei Carabinieri secondo i criteri dettati dalla delega di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124. In particolare: **art. 4, c.1,**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l’articolo 800 del Codice dell’ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (di seguito COM), nel quale sono riportati i numeri riferiti alla forza organica complessiva, comprensivi delle dotazioni effettive acquisite con l’assorbimento del personale del Corpo Forestale dello Stato (di seguito CFS). In particolare, la dotazione organica dell’Arma è stata rideterminata secondo i criteri dettati dalla legge delega: forza effettiva al 28.8.2015, incrementata delle facoltà assunzionali autorizzate ma non ancora esercitate alla stessa data nonché di una quota (stabilita nel 4% della dotazione risultante dalla somma dei precedenti elementi) ritenuta corrispondente agli ulteriori incrementi necessari per assicurare la piena funzionalità dell’Istituzione. Sono escluse le unità previste in extra-organico. E’ inserita una specifica previsione che consente, per esigenze operative e di economicità dell’azione amministrativa, la rivisitazione delle dotazioni organiche, senza oneri finanziari e fermo restando il volume organico complessivo; **let. a)**

L’incremento di posizioni dirigenziali consegue a:

- esigenze di carattere operativo con livelli di comando più rispondenti all’attuale struttura ordinativa dell’Arma;
- l’unificazione dei ruoli normale e speciale, fortemente attesa e funzionale alle esigenze operative e all’eliminazione dell’“omogeneizzazione dirigenziale” (c.d. “omogeneizzati” a 13 e a 23 anni);
- l’aumento delle immissioni iniziali per poter effettivamente disporre dei 3.391 Ufficiali (somma degli organici degli attuali ruoli normale e speciale) del nuovo ruolo normale.

Peraltro, l’unificazione dei citati ruoli è un intervento che mira alla semplificazione e alla razionalizzazione, in linea con gli obiettivi della legge delega e con il nuovo modello di trattamento economico proposto (“dirigenzializzazione” al conseguimento del grado di maggiore), ma ancor più indispensabile a garantire e ottimizzare la flessibilità di impiego degli ufficiali.

L’intervento proposto si sviluppa su base decennale e prevede:

- un progressivo incremento nel grado di colonnello, al fine di



adeguare alcune posizioni di impiego all'attuale realtà ordinativa. A tal proposito, giova osservare che il COM stabilisce per l'Arma che i Comandi provinciali siano retti da colonnello/generale di brigata; un contenuto e graduale incremento nel grado di generale di brigata, per un più funzionale assetto ordinativo dei comandi e per mitigare la riduzione delle promozioni, conseguenza dell'unificazione dei due ruoli.

Il numero dei dirigenti dell'Arma dei carabinieri, tra l'altro, oltre ad essere sensibilmente inferiore a quello medio del Comparto Difesa-Sicurezza in relazione ai volumi organici complessivi, è caratterizzato anche da maggiori permanenze complessive nei gradi rispetto alle altre Forze di polizia e Forze armate. Ne deriva una penalizzazione evidente per gli ufficiali dell'Arma sia sotto il profilo retributivo, in quanto un minore numero di ufficiali, in proporzione agli altri (e più tardivamente), raggiunge gradi meglio remunerati, sia sotto il profilo pensionistico (dato il regime contributivo vigente);

- al **comma 1, lettere da b) a f)**, vengono modificati gli articoli da 826 a 830 del COM che disciplinano, rispettivamente, le dotazioni extra-organiche dedicate alle esigenze specifiche dei Ministeri del lavoro e delle politiche sociali, per i beni e le attività culturali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e della salute, nonché della Banca d'Italia. Tali dotazioni, in coerenza con modifiche organizzative e funzionali in corso o in conseguenza di adeguamenti alle attuali strutture organizzative, vengono rimodulate o ridotte. In particolare, il contingente di personale presso la Banca d'Italia è ridotto di 1.000 unità, mentre per gli altri comandi si è proceduto, oltre che all'aggiornamento delle denominazioni di categorie del personale, alle variazioni delle consistenze in maniera tale da non generare ulteriori oneri;
- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 2212-*quater* del COM, introdotto con il decreto legislativo di assorbimento del Corpo forestale dello Stato. La modifica, che interviene sulla norma transitoria che disciplina i ruoli forestali a esaurimento, consente di considerare nella consistenza organica dei ruoli elencati all'art. 800 COM (ruoli a regime dell'Arma dei carabinieri) le dotazioni temporanee dei ruoli a esaurimento, soggette a progressiva diminuzione.

L'**articolo 5** introduce le modifiche agli articoli del COM che disciplinano i ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri.

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 821 del COM, prevedendo:
  - . la costituzione del ruolo normale, che unifica il ruolo normale e quello speciale (quest'ultimo posto a esaurimento);
  - . la rimodulazione dei comparti e delle specialità del ruolo tecnico-logistico, ridenominato in ruolo tecnico.

In particolare, nell'ambito del comparto amministrativo vengono raggruppate le specialità amministrazione e commissariato; la specialità psicologia viene spostata dal comparto tecnico-scientifico a quello sanitario, ridenominato in comparto sanitario e psicologico; conseguentemente il comparto tecnico-scientifico e psicologico assume

la nuova denominazione di comparto tecnico-scientifico;

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 823 del COM, con un lieve incremento delle dotazioni organiche per i gradi di generale (2 unità per generali di divisione e brigata) e colonnello (5 unità) in relazione alla consistenza dei ruoli normale, forestale e tecnico. Le motivazioni della scelta coincidono con quelle dell'art. 1, comma 1, lettera a). La norma è collegata al successivo art. 2211-*bis*, che disciplina il regime transitorio delle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali; **let. c)**
- al **comma 1, lettera d)**, vengono abrogati gli art. 835 e 836 del COM, che disciplinano la possibilità per i capitani di transitare, a domanda dal ruolo speciale al ruolo normale e da quest'ultimo al ruolo speciale, quale conseguenza della soppressione del ruolo speciale; **let. d)**
- al **comma 1, lettera e)** viene modificato l'art. 915 del COM con l'elisione del riferimento al successivo 916, al fine di superare i dubbi interpretativi e consentire in maniera certa l'applicazione della misura della sospensione precauzionale facoltativa al militare nei cui confronti sia stata revocata la sospensione precauzionale obbligatoria per la cessazione delle misure pre-cautelari, cautelari o di prevenzione cui era sottoposto, anche quando questi non abbia ancora assunto la qualità di imputato; **let. e)**
- al **comma 1, lettera f)** viene inserito un quarto comma all'art. 952 del COM, al fine di consentire al personale in ferma volontaria dell'Arma di transitare nei ruoli del personale civile del Ministero della difesa, superando i dubbi interpretativi in merito all'applicabilità dell'istituto al personale assunto a tempo determinato. La posizione di tale personale non è assimilabile alla ferma del restante personale militare, atteso che:
  - non è un rapporto di servizio a tempo determinato, che si risolve automaticamente allo scadere del termine stabilito;
  - salvo rare eccezioni, si tramuta in modo pressoché automatico in servizio permanente;
  - essendo finalizzata a verificare la permanenza dei requisiti morali e di idoneità psico-fisica, nonché attitudine e rendimento del militare, è assimilabile al periodo di prova previsto per i pubblici dipendenti (art.10 d.P.R. 3/57), che viene computato come servizio di ruolo a tutti gli effetti;
  - l'art.800 del COM, relativo alle consistenze organiche dell'Arma, non distingue tra marescialli e appuntati/carabinieri in servizio permanente e in ferma volontaria, a differenza dell'art. 798-bis relativo alle dotazioni organiche delle FA.

La modifica, infine, sana l'attuale disparità tra il personale in ferma volontaria dell'Arma e quello in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza che, in caso di sopravvenuta inidoneità al servizio militare incondizionato, può transitare nelle aree funzionali del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.



## **Sezione II** ***Ruoli degli ufficiali***

La disciplina "a regime" sulla revisione dei ruoli degli Ufficiali è riportata **art. 6, c. 1** dall'articolo 6 all'articolo 10 del presente provvedimento.

A grandi tratti, la manovra si muove lungo le seguenti direttrici:

- l'unificazione dei ruoli normale e speciale, ponendo quest'ultimo "ad esaurimento", garantendo, agli ufficiali del ruolo speciale in possesso di laurea magistrale, la facoltà di transitare nel nuovo ruolo con una riduzione del differenziale esistente nella progressione di carriera tra gli ufficiali già appartenenti al ruolo normale e quelli trasferiti dal ruolo speciale, da cinque a un anno;
- alimentazione del RN mediante due canali: concorso pubblico, per la frequenza dell'accademia da parte dei provenienti dal mondo civile, e concorsi interni, suddivisi a loro volta in concorsi riservati ai luogotenenti e concorsi per il rimanente personale, con una specifica disciplina riferita ai requisiti di partecipazione;
- acquisizione della dirigenza con il conseguimento del grado di maggiore;
- rivisitazione dei comparti e delle specialità del ruolo tecnico, al fine di ovviare ai problemi emersi nel tempo in ordine all'armonico sviluppo del ruolo, conseguenti all'eterogenea alimentazione dello stesso sin dalla sua costituzione. Viene prevista anche una rimodulazione degli organici delle singole specialità per i gradi da tenente a tenente colonnello, al fine di rendere più funzionale l'impiego degli ufficiali appartenenti al ruolo, con specifico riferimento all'esigenza di professionalità nel campo psicologico, veterinario, delle investigazioni scientifiche, del genio e della telematica;
- rimodulazione delle permanenze nei gradi e dei criteri di avanzamento nel ruolo tecnico e nel ruolo forestale, armonizzandoli al nuovo ruolo normale (permane l'attuale differenziale nella progressione di carriera, pari a 1 anno, rispetto agli ufficiali del ruolo normale, con possibile promozione al grado di colonnello dopo 25 anni dalla nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, a fronte dei 24 anni previsti per quest'ultimo ruolo).

La suddetta manovra viene attuata con la duplice finalità di:

- venire incontro alle legittime aspirazioni degli ufficiali che oggi fanno parte del ruolo speciale, riducendo il differenziale previsto in termini di permanenza nei vari gradi in ragione della differente progressione di carriera che li caratterizza rispetto al ruolo normale;
- soddisfare esigenze di funzionalità dell'Istituzione, connesse con l'abbattimento delle differenze oggi esistenti nel profilo di impiego degli ufficiali appartenenti ai distinti ruoli; in particolare il ruolo normale, votato a una maggiore mobilità connessa con le migliori possibilità di carriera (grado apicale generale di corpo d'armata) e il ruolo speciale, a vocazione eminentemente operativa, connotato da maggiore stanzialità e specializzazione, con penalizzazione rispetto alla prospettiva di carriera possibile (grado apicale colonnello).

I citati articoli che riguardano la revisione dei ruoli degli ufficiali seguono un percorso logico-normativo che si dipana dal reclutamento, alla



formazione, allo stato giuridico per giungere infine alle forme di avanzamento.

Con l'**articolo 6** viene regolata l'alimentazione dei ruoli. In particolare:

- al **comma 1, lettere a) e b)**, viene modificato l'art. 651 del COM e inserito il 651-bis, al fine di distinguere l'alimentazione ordinaria dei ruoli normali delle altre Forze armate da quella prevista per l'Arma. In particolare, con l'art. 651-bis viene stabilito il bacino di alimentazione del RN, prevedendo che gli ufficiali siano reclutati:

- . tramite concorso pubblico, con la successiva frequenza dell'accademia militare di Modena;
- . tramite concorsi interni per titoli ed esami, riservati rispettivamente agli appartenenti ai luogotenenti e al restante personale (da maresciallo aiutante a maresciallo, da brigadiere capo a vice brigadiere e da appuntato scelto a carabiniere scelto).

**lett. a) e b)**

La norma disciplina i requisiti necessari per la partecipazione ai concorsi interni, prevedendo per i luogotenenti, il possesso della laurea magistrale in giurisprudenza, e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e carabinieri, il possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico. Quanto, invece, ai limiti di età per l'accesso al ruolo, è prevista per i luogotenenti, un'età non superiore a 55 anni e per il restante personale un'età non superiore ai 40 anni con almeno 5 anni di servizio.

La prima iscrizione in ruolo, all'atto della nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo, avviene secondo il seguente ordine di precedenza:

- . accademia;
- . luogotenenti;
- . ispettori, sovrintendenti e appuntati/carabinieri.

- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 662 del COM, concernente le condizioni per il reclutamento straordinario nel ruolo normale, quale istituto che consente di ovviare a un numero esiguo di sottotenenti che concludono nell'anno il corso di applicazione per essi previsto - dovuto a cause disparate - attraverso un meccanismo di arruolamento separato. La soglia minima per l'attivazione del citato meccanismo di reclutamento è stabilita in funzione della consistenza organica del ruolo, in modo tale da garantirne lo sviluppo senza defezioni che nel medio-lungo periodo potrebbero intaccare il funzionamento dell'Istituzione. La modifica è necessaria per adeguare la disciplina del reclutamento straordinario del ruolo normale in conseguenza della differente consistenza organica degli ufficiali inferiori del predetto ruolo che, secondo quanto previsto dalla tabella 4, quadro I, è di 1.306 unità, a fronte delle odierne 656 del ruolo normale. Conseguentemente, l'individuazione di 1/26 quale parametro di riferimento per l'attivazione del reclutamento straordinario (in luogo dell'odierno 1/13) consente di ancorare l'alimentazione straordinaria del ruolo normale a 50 unità;

**lett. c)**

- al **comma 1, lettera d)**, viene abrogato l'art. 663 del COM, relativo all'alimentazione del ruolo speciale, posto a esaurimento;
- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 664 del COM, al fine di armonizzare le immissioni nel ruolo tecnico con quelle dei ruoli

**lett. d)**

**lett. e)**



normale e forestale, riconoscendo a tutte le categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali;

- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'art. 664-bis del COM, al fine di armonizzare le immissioni nel ruolo forestale con quelle dei ruoli normale e tecnico, riconoscendo a tutte le categorie le stesse possibilità di progressione interna e le medesime percentuali; **let. f)**
  - al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 665 del COM, prevedendo la possibilità per gli ufficiali ausiliari di partecipare ai concorsi per l'accesso al ruolo tecnico e al ruolo forestale; **let. g)**
  - al **comma 1, lettera h)**, viene modificato l'art. 666 del COM, per quanto attiene alle immissioni nei ruoli degli ufficiali (RN, RT e RF). La modifica adegua la disciplina alle norme di revisione dei predetti ruoli, prevedendo che, sulla base dei mutati moduli di alimentazione, le immissioni non possano superare una frazione dell'organico di ciascun ruolo, consentendone uno sviluppo armonico. Tale previsione si giustifica in quanto da un lato le immissioni devono essere necessariamente correlate alle cessazioni dal servizio, in ragione di vincoli di bilancio propri delle Amministrazioni pubbliche; dall'altro lato, si deve comunque garantire la funzionalità dell'Istituzione, ragionata sulla base degli organici stabiliti dalla legge e rivisti dal presente provvedimento [art. 800 del COM - modificati dall'art. 1, co. 1, let. a)]; **let. h)**
- Nello specifico viene stabilito quale limite massimo per l'immissione:
- . per il RN, 100 unità (derivanti dal rapporto 1.306/13 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 100 unità);
  - . per il RT, 13 unità (derivanti dal rapporto 396/29 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 13 unità);
  - . per il RF, 11 unità (derivanti dal rapporto 99/9 - l'alimentazione massima prevista dal nuovo modello teorico è di 11 unità);
- al **comma 1, lettere da i) a n)**, vengono modificati gli articoli 667, 668, 670 e 676 del COM, riguardanti gli ufficiali piloti di complemento. Le modifiche si rendono necessarie a seguito della soppressione del ruolo speciale, al cui interno transitano i capitani piloti di complemento dell'Arma al compimento della ferma di 12 anni; **lett. da i) a n)**
  - al **comma 1, lettera o)**, viene modificato l'art. 678 del COM, in tema di incentivi per il reclutamento degli ufficiali ausiliari, ai quali sono riconosciute riserve di posti nei concorsi per il reclutamento di ufficiali del RT e del RS. Con la soppressione del ruolo speciale, però, il riferimento a quest'ultimo ruolo deve essere espunto dalla norma, rimanendo la sola riserva prevista per l'accesso al RT. **let. o)**

L'**articolo 7** interviene sulla formazione e sull'addestramento dei ruoli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, inserendo le seguenti modifiche: **art. 7, c. 1,**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 722 del COM, che disciplina i corsi di formazione per gli ufficiali a nomina diretta (concorsi straordinari). In particolare la durata del corso applicativo per gli ufficiali a nomina diretta provenienti dal mondo civile, oggi prevista in 1 anno, viene portata a 2 anni, venendo conseguentemente armonizzata con la durata del corso applicativo (2 anni) previsto per gli **let. a)**



ufficiali del ruolo normale provenienti dai marescialli, brigadieri, appuntati e carabinieri. L'intervento si giustifica anche in considerazione della nuova modalità di iscrizione in ruolo degli ufficiali del ruolo normale all'esito della variata alimentazione del predetto ruolo, secondo quanto previsto dall'articolo 651-*bis*;

- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 734 del COM sui corsi di applicazione e di perfezionamento per gli Ufficiali provenienti dal concorso pubblico che hanno frequentato l'Accademia militare. La modifica è adottata in ragione della diversa alimentazione del ruolo normale. **lett. b) e c)**

Con riferimento alla prevista rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso di perfezionamento sulla base della graduatoria di merito, la norma deve essere coordinata con la proposta di modifica al pacchetto correttivo al Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento Militare (di seguito TUOM - che introduce l'art. 607-*bis*), in considerazione della necessità di avere una norma nel regolamento (oggi non presente) che disciplini nel dettaglio le modalità di rideterminazione dell'anzianità relativa per gli ufficiali del ruolo normale provenienti dall'Accademia. Al riguardo si segnala che la rideterminazione dell'anzianità relativa al termine del corso di perfezionamento comunque non incide sull'ordine di precedenza fissato dall'art.651-*bis* (Accademia-Luogotenenti-restante personale).

In particolare la proposta di introduzione dell'art. 607-*bis* prevede che la graduatoria valida per la rideterminazione dell'anzianità relativa dei frequentatori provenienti dall'Accademia sia data dalla media dei punteggi di merito conseguiti dai frequentatori al termine dell'Accademia, del primo anno del corso di applicazione, del secondo anno del citato corso e del corso di perfezionamento (ultimo anno di formazione che precede la prima assegnazione nei reparti dell'Arma).

Conseguentemente, si è reso necessario modificare, alla **lettera c)**, l'art. 735 del COM, regolando i casi di mancato superamento dei suddetti corsi. In particolare, viene previsto per il corso:

- di applicazione, che i sottotenenti del RN (provenienti dall'Accademia) siano collocati nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare la ferma contratta (e non più nel Ruolo Speciale, in quanto soppresso);
- di perfezionamento, che i tenenti del RN siano iscritti in ruolo all'esito di rideterminazione dell'anzianità relativa posseduta dopo l'ultimo dei pari grado avente la stessa anzianità (art. 734 del COM). In tale caso, gli ufficiali interessati dovranno necessariamente conseguire la laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno di nomina al grado di capitano, pena il collocamento in congedo nella categoria del complemento, con obbligo di ultimare l'eventuale periodo residuo di ferma contratta (previsione di cui all'art.1231 del COM).

La novella è in linea con l'art. 923, co.1, lett. g) del COM, che per gli ufficiali già prevede tra le cause che determinano la cessazione del rapporto di impiego l'applicazione delle norme sulla formazione e soddisfa la necessità di garantire che gli Ufficiali dell'Arma possiedano il titolo di laurea magistrale quale prerequisite minimo



per poter accedere, con il percorso di carriera previsto, alla dirigenza;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 736 del COM, andando a disciplinare, in base al bacino di alimentazione previsto dall'art. 651-*bis* per il ruolo normale, durata e modalità dei corsi applicativi. In particolare per i sottotenenti del RN provenienti da: **let. d)**

- . luogotenenti, è prevista la frequenza di un corso, anche con modalità telematica, di durata non inferiore a 6 mesi, senza possibilità di ripeterlo, fatta salva la frequenza tardiva per motivi sanitari e/o di servizio;
- . ispettori (da maresciallo aiutante a maresciallo compreso), sovrintendenti (da brigadiere capo a vice brigadiere) e appuntati/carabinieri (da appuntato scelto a carabiniere scelto) è prevista la frequenza di un corso di durata non inferiore a 2 anni. In caso di mancato superamento, l'ufficiale interessato potrà ripeterlo una sola volta e qualora lo superasse avrebbe la stessa anzianità dei pari grado unitamente ai quali lo ha superato.

A fattor comune, per i sottotenenti di cui al comma 1:

- . al superamento dei corsi applicativi, viene rideterminata l'anzianità sulla base della graduatoria di merito di fine corso, fermo restando l'ordine di precedenza fissato per legge (Accademia-luogotenenti-restante personale);
  - . che superano il corso applicativo con ritardo per motivi di servizio ovvero di salute, è prevista l'iscrizione in ruolo al posto che sarebbe loro spettato se avessero superato il corso al loro turno;
  - . che non superano il corso applicativo, è previsto il rientro nella categoria di provenienza;
- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 737 del COM relativo al corso formativo per ufficiali del RT, portandone la durata da non inferiore a 6 mesi a non inferiore a 2 anni. La norma si raccorda con i ruoli normale e forestale (per i quali è previsto un corso di formazione iniziale di 2 anni) e con l'armonizzazione della progressione di carriera del RT, individuata tra le direttrici principali della revisione del ruolo degli ufficiali; **let. e)**
- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'art. 738 del COM, in tema di obblighi di servizio per i vari ruoli degli ufficiali, abrogando il comma 2 riferito agli ufficiali del soppresso ruolo speciale. In particolare, per gli ufficiali del RN a nomina diretta viene prevista una ferma di 7 anni decorrenti dall'inizio del relativo corso di applicazione; **let. f)**
- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 740 del COM, relativo al superamento dei corsi di formazione previsti per gli ufficiali in ferma prefissata, vale a dire coloro che hanno un rapporto di lavoro con l'amministrazione non definitivo, i quali secondo la disciplina odierna vengono nominati sottotenenti del ruolo speciale ovvero tenenti del ruolo tecnico (cioè i gradi iniziali dei rispettivi ruoli). A seguito della soppressione del ruolo speciale, l'allievo ufficiale in ferma prefissata, all'atto del superamento del previsto corso, potrà essere nominato solo tenente in ferma prefissata, ausiliario del corrispondente ruolo RT o RF (ruoli per i quali il grado iniziale previsto è quello di tenente); **let. g)**



- al **comma 1, lettera h)**, viene abrogato l'art. 749 del COM, **let. h)** concernente l'ammissione ai corsi per pilota e navigatori, in conseguenza della soppressione del ruolo piloti di complemento dell'Arma;
- al **comma 1, lettera i)**, viene modificato l'art. 755 del COM, **let. i)** prevedendo che il corso d'istituto sia svolto nel grado di maggiore (fatto salvo un regime transitorio per gli ufficiali già RN, RS transitati nel RN e RT) per consentire di frequentare un corso specifico prima dell'ammissione al grado di tenente colonnello. La specifica delle funzioni "dirigenziali" è coerente con l'anticipazione dell'accesso alla dirigenza al grado di maggiore e il superamento del corso d'istituto sarà così un elemento selettivo per la progressione in carriera, accanto al già previsto avanzamento "a scelta" (il superamento dell'attività formativa costituirà requisito speciale ai fini dell'avanzamento a scelta al grado di tenente colonnello). La modalità di frequenza per via telematica è utile a ridurre gli oneri del corso.

L'**articolo 8** disciplina lo stato giuridico e l'impiego nei ruoli degli ufficiali dell'Arma: **art. 8, c. 1,**

- al **comma 1, lettere a) e b)**, viene modificato l'art. 855 del COM al fine di escludere l'Arma dalle disposizioni sulle precedenza tra militari di differenti ruoli delle Forze armate e introdurre, con il nuovo art.855-*bis*, una specifica disciplina della precedenza in comando tra i ruoli degli ufficiali dell'Arma. Nello specifico, gli ufficiali del ruolo normale, come per quelli dei ruoli normali e speciali delle FA, continueranno ad avere la precedenza: **lett. a) e b)**
  - . sugli ufficiali dei ruoli a esaurimento di grado uguale, limitatamente all'assolvimento degli obblighi di comando prescritti per l'avanzamento (in tutti gli altri casi viene confermata la preminenza dell'ufficiale con maggiore anzianità di grado, indipendentemente dal ruolo di appartenenza);
  - . sugli ufficiali di tutti gli altri ruoli dell'Arma di grado eguale, nel caso in cui ricoprano incarichi validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre i periodi minimi di comando prescritti dalla nuova tabella 4, quadro I.

In analogia con quanto previsto per il ruolo normale e in considerazione dell'introduzione con le nuove tabelle (4, quadri II e III) dei periodi di attribuzione specifica ai fini dell'avanzamento per gli ufficiali RT (sino ad oggi senza alcun obbligo) e per il ruolo forestale (obblighi di comando in ragione della vocazione operativa del ruolo), sono stabilite le precedenza in favore degli ufficiali del RF e del RT, quando ricoprono incarichi validi per l'avanzamento.

La norma consente una migliore rotazione di incarichi prevedendo che gli ufficiali del RF e RT debbano ricoprire specifiche posizioni d'impiego per poter essere inclusi in aliquota di valutazione al grado di colonnello. Infine è inserita una norma di chiusura che demanda alle disposizioni ordinarie l'attribuzione di un determinato incarico di comando o di direzione a uno specifico grado e ruolo, al fine di garantire la precedenza di un ruolo su un altro in relazione alla funzioni devolute a una certa unità organizzativa;



- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 908 del COM, in ragione dell'abrogazione dell'art. 907 del COM ad opera del decreto legislativo 177 del 2016; **let. c)**
  - al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 928 del COM, che regola i limiti di età per il collocamento in congedo di coloro che rivestono il grado di colonnello. Anche in questo caso, a seguito della soppressione del RS, dall'elenco riportato nella norma sono stati espunti i colonnelli appartenenti a quest'ultimo ruolo, il cui limite di età era stabilito in 61 anni, nonché inseriti i colonnelli del RF ai quali verrà applicato il predetto limite di età.  
Per i colonnelli del ruolo speciale "a esaurimento" continuerà comunque ad applicarsi il limite di età di 61 anni, in forza delle norme contenute nel regime transitorio del presente provvedimento (art. 2210-*bis* del COM); **let. d)**
  - al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 944 del COM, relativo alla cessazione a domanda degli ufficiali piloti e navigatori di complemento a seguito della soppressione del RS, ove sarebbero transitati all'atto dell'acquisizione dell'esonero del pilotaggio ovvero della non idoneità al volto per motivi psico-fisici; **let. e)**
  - al **comma 1, lettere da f) a h)**, vengono modificati gli articoli 963, 964 e 965 del COM, in relazione alla possibilità per gli ufficiali RT di frequentare corsi di specializzazione inerenti alle professionalità mediche.  
La modifica è necessaria a seguito della rimodulazione dei comparti e delle specialità che costituiscono il RT, secondo quanto previsto dall'articolo 821, in particolare per quanto riguarda l'introduzione del comparto sanitario e psicologico con aggiunta della specialità psicologia, i cui ufficiali non sono in possesso delle conoscenze mediche per la frequenza dei predetti corsi di specializzazione. **lett. da f) a h)**
- L'**articolo 9** regola l'avanzamento nei ruoli degli ufficiali, prevedendo la modifica dei seguenti articoli: **art. 9, c. 1,**
- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 1045 del COM, variando la composizione della Commissione ordinaria di avanzamento attraverso l'innalzamento del grado dei membri alla luce della soppressione del ruolo speciale e della portata degli avanzamenti, tutti a scelta ai gradi di maggiore e tenente colonnello. Nel regime transitorio è stata introdotta una norma che disciplina la composizione della COA per la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento (prevedendo, in analogia con quanto previsto per il RF e RT, la presenza di un colonnello RS a esaurimento); **let. a)**
  - al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 1097 del COM al fine di armonizzare le forme di avanzamento alle nuove modalità di progressione in carriera previste dalle tabelle, attesa la previsione dell'avanzamento a scelta nei gradi di maggiore e tenente colonnello, oggi ad anzianità; **let. b)**
  - al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 1226-*bis* del COM, che riguarda le dotazioni organiche e i profili di carriera degli ufficiali dell'Arma. In particolare, viene confermato il rinvio alla Tabella 4 allegata al COM per i ruoli degli ufficiali dell'Arma, espungendo dalla norma il solo riferimento alle denominazioni dei singoli ruoli che **let. c)**

- potranno così essere modificate senza intervenire su questa norma;
- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 1231 del COM, in tema di mancato conseguimento della laurea magistrale entro il 31 dicembre dell'anno della nomina al grado di capitano, prevedendo il collocamento dell'interessato nella categoria del complemento e non nel ruolo speciale (come avviene a legislazione vigente) in ragione della soppressione del quest'ultimo ruolo; **let. d)**
  - al **comma 1, lettera e)**, viene modificato il secondo comma dell'art. 1269 del COM, in tema di periodi di comando/servizio validi ai fini dell'avanzamento degli ufficiali di complemento, da intendersi quale categoria del congedo e costituiscono requisito alternativo alla frequenza dei corsi, esperimenti e possesso dei titoli stabiliti dal comma 1, indispensabili per la valutazione al grado superiore, ad anzianità. **let. e)**  
 La modifica è necessaria a seguito dell'attivazione della riserva selezionata dell'Arma di cui al decreto ministeriale 20 maggio 2015, i cui ufficiali potranno così essere valutati con la previsione generica di diciotto mesi continuativi di servizio, quale periodo obbligatorio ai fini dell'avanzamento. Si evita altresì che brevi periodi di servizio non continuativo consentano l'avanzamento nel congedo.  
 La previsione generica di diciotto mesi consente di poter valutare anche gli ufficiali della riserva selezionata a nomina diretta ex art. 674 COM, che in qualità di professionisti provenienti dalla vita civile, nel caso di richiamo, potrebbero essere impiegati in reparti speciali, rivestendo incarichi peculiari, non ricompresi nell'attuale formulazione della norma, attagliata sulla sola ipotesi di richiamo in servizio di ufficiali di complemento (1^ nomina o ferma biennale) e di ufficiali in ferma prefissata;
  - al **comma 1, lettere da f) a l)**, viene modificata la Tabella 4, quadri da I a V allegate al COM, alla luce delle novità introdotte dal presente provvedimento per quanto attiene ai ruoli degli ufficiali dell'Arma; **lett. da f) a l)**
- L'**articolo 10** modifica l'art. 1512 del COM, inquadrando il maestro direttore e il maestro vice direttore della banda musicale nel RN e non più nel RS, soppresso dal presente provvedimento. **art. 10**

### **Sezione III** **Ruolo degli Ispettori**

- L'**articolo 11** disciplina il reclutamento nel ruolo degli Ispettori dell'Arma dei carabinieri, apportando le seguenti modifiche: **art. 11, c. 1,**
- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 679 del COM, prevedendo, pur con le stesse percentuali (70% concorso pubblico e 30% concorso interno), la ripartizione degli accessi tramite concorso interno tra ruolo sovrintendenti (20%) e ruolo appuntati e carabinieri (10%), giustificata da percorsi formativi parzialmente differenti; **let. a)**



- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 683 del COM che disciplina l'alimentazione del ruolo ispettori. In particolare, i posti del concorso interno sono suddivisi tra sovrintendenti (2/3) senza distinzione di grado (attualmente sono previsti 1/3 per brigadiere capo e 1/3 per gli altri gradi del ruolo) e appuntati/carabinieri (1/3). **let. b)**  
 E' prevista la devoluzione dei posti rimasti scoperti nel concorso riservato ai sovrintendenti a favore dei concorrenti del ruolo appuntati e carabinieri, e viceversa.  
 Vengono specificati i requisiti per la partecipazione ai concorsi che il personale deve possedere, in termini di titoli di studio (rispettivamente, diploma di istruzione secondaria di secondo grado per il ruolo sovrintendenti e laurea triennale per il ruolo appuntati e carabinieri) e anzianità di servizio (almeno 4 anni).  
 Si prevede che la percentuale del 4% rivolta a nuove specializzazioni si applichi solo alle immissioni di nuovo personale arruolato per concorso pubblico (la medesima previsione anche nei concorsi interni comporterebbe un eccesso di personale specializzato).  
 Contestualmente viene garantita una riserva del 4% nei concorsi interni per i militari già specializzati, assicurando così, nel nuovo comparto istituzionale, un'equilibrata progressione di carriera per i militari specializzati più meritevoli, misura coerente con le specifiche garanzie di transito interno per i ruoli forestali ad esaurimento nel regime transitorio;
  - al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 685 del COM, che disciplina il corso superiore di qualificazione in luogo del corso annuale (previsto dalla normativa vigente), stabilendo differenti modalità di alimentazione del ruolo ispettori ma garantendo maggiore economicità ed efficienza in ambito concorsuale e formativo. In particolare, viene previsto: **let. c)**
    - per i ruoli di base, un concorso per titoli ed esami che consente l'accesso all'intero corso superiore di qualificazione (ipotesi 1 anno);
    - per i sovrintendenti, un concorso per soli titoli che consente l'accesso alla seconda fase (ipotesi 6 mesi) del corso richiamato;
  - al **comma 1, lettere d) ed e)**, vengono modificati gli artt. 687 e 694 del COM, inserendo nella composizione delle commissioni d'esame per l'accesso ai ruoli ispettori e sovrintendenti un luogotenente al posto di un maresciallo aiutante, in ragione della trasformazione in grado dell'attuale qualifica di luogotenente; **lett. d) ed e)**
  - al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'articolo 696 del COM, che disciplina il reclutamento degli ispettori del Reggimento corazzieri, rendendolo omogeneo, con riferimento alla decorrenza della nomina al grado di maresciallo al giorno successivo al termine del corso, a quello previsto dall'art. 767 del COM per il ruolo ispettori. **let. f)**
- L'**articolo 12** regola la formazione e l'addestramento nel ruolo degli ispettori. In particolare, al **comma 1, lettere a) e b)**, vengono modificati gli articoli 765 e 767 del COM, inserendo il corso superiore di qualificazione in sostituzione del corso annuale previsto a legislazione vigente per l'accesso al ruolo ispettori da parte dei sovrintendenti. **art. 12, c. 1, lett. a) e b)**

L'**articolo 13** dettaglia le mansioni del personale del ruolo degli ispettori e, modificando l'art. 848 del COM: **art. 13**

- conferisce la connotazione direttiva alla carriera al fine di valorizzarne le funzioni e garantirne il transito, nei casi previsti da legge, nella terza area funzionale delle Amministrazioni pubbliche;
- inserisce le nuove denominazioni dei gradi conseguenti all'introduzione del grado di luogotenente e della qualifica di carica speciale (art. 1291 del COM);
- specifica le mansioni del luogotenente carica speciale, eliminando la previsione della frequenza di un corso per i marescialli aiutanti che oggi conseguono la qualifica di luogotenente.

L'**articolo 14** riguarda lo stato giuridico del personale del ruolo ispettori e, modificando l'art. 1004 del COM, prevede la possibilità per i luogotenenti (quale grado apicale del ruolo, in sostituzione dei marescialli aiutanti) di conseguire la nomina - a domanda - a sottotenente di complemento all'atto della cessazione dal servizio. **art. 14**

L'**articolo 15** detta le norme per l'avanzamento nel ruolo degli ispettori, apportando le seguenti modificazioni: **art. 15, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 1291 del COM, introducendo il grado (oggi qualifica) di luogotenente e la qualifica di carica speciale e ridenominando il grado di maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza in maresciallo aiutante; **let. a)**
- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 1292 del COM, inserendo l'avanzamento "a scelta" (in luogo della "selezione per titoli") quale forma di avanzamento al grado di luogotenente. La modifica semplifica le forme di avanzamento nel ruolo, eliminando la procedura "selezione per titoli", oggi prevista per il conferimento della qualifica di luogotenente e mantenendo il solo avanzamento "a scelta" ai gradi di maresciallo aiutante e luogotenente; **let. b)**
- al **comma 1, lettera c)**, viene modificato l'art. 1293 del COM, stabilendo i periodi di permanenza minima nel grado di maresciallo capo (8 anni) e di maresciallo aiutante (8 anni) per la promozione al grado superiore; **let. c)**
- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 1294 del COM, riguardante i periodi di attribuzioni specifiche utili all'avanzamento. In particolare, per conseguire il grado di maresciallo aiutante è richiesto un anno di comando di stazione o di altra unità organizzativa individuata con determinazione del Comandante generale; **let. d)**
- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 1295 del COM, istituendo la "scelta per terzi" quale forma di avanzamento al grado di maresciallo aiutante, con attribuzione del grado il giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza; **let. e)**
- al **comma 1, lettera f)**, viene introdotto l'art. 1295-bis del COM in cui vengono dettagliate le modalità di avanzamento "a scelta" per i marescialli aiutanti al grado di luogotenente, limitando il numero delle promozioni ad una frazione dell'organico dell'intero ruolo ispettori; **let. f)**
- al **comma 1, lettera g)**, viene modificato l'art. 1296 del COM, adeguando la possibilità concessa al nuovo grado apicale del ruolo ispettori (luogotenente) di essere promosso sottotenente del ruolo normale; **let. g)**



- al **comma 1, lettera h)**, viene abrogato l'art. 1324 del COM, che regola l'attribuzione della qualifica di luogotenente a regime, in ragione dell'istituzione del grado di luogotenente; **let. h)**
- al **comma 1, lettera i)**, viene introdotto l'art. 1325-*bis* del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "carica speciale" ai luogotenenti che, non incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e valutati eccellenti nell'ultimo triennio, abbiano maturato 4 anni di permanenza nel grado. **let. i)**

L'**articolo 16** concerne il personale delle bande musicali e, con la modifica dell'art. 1522 del COM, estende al personale richiamato la promozione al grado di luogotenente e il conseguimento della qualifica di "carica speciale". **art. 16**

#### **Sezione IV**

##### ***Ruolo dei sovrintendenti***

L'**articolo 17** modifica dell'art. 692 del COM, che comporta: **art. 17**

- la possibilità di accedere al ruolo per i militari con 4 anni di servizio (anziché 7);
- il possesso del requisito di 2 anni di servizio presso un Comando stazione per il concorso riservato agli appuntati scelti;
- anche per l'alimentazione del ruolo sovrintendenti, una riserva di posti pari a non meno del 4% a favore del personale già in possesso di specializzazione, in luogo della nuova specializzazione di personale (che potrebbe comportare un eccesso complessivo di specializzati, se aggiunti a quelli previsti nell'ambito del concorso pubblico), analogamente a quanto ipotizzato per i concorsi interni per l'alimentazione del ruolo Ispettori.

L'**articolo 18** riguarda la formazione e l'addestramento nel ruolo sovrintendenti e prevede al **comma 1, lettera a)**, la modifica dell'art. 775 del COM con: **art. 18**  
**let. a)**

- la riduzione della durata del corso rivolto agli appuntati scelti per il transito nel ruolo superiore, considerando la loro anzianità quale elemento distintivo di una maggiore professionalità;
- che il superamento del corso sia requisito necessario per la nomina a vice brigadiere;
- l'abolizione dell'obbligo di indicare nel bando di concorso le materie e i programmi del corso, con la possibilità di recepire nel piano degli studi aggiornamenti e innovazioni che intervengono tra la data di pubblicazione del bando e l'inizio del corso, garantendo efficacia alla formazione, in linea con quanto previsto dall'art. 776 del COM per il corso di qualificazione per sovrintendenti e confermando le prerogative attribuite al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri dagli articoli 594 e 595 del TUOM con riferimento alla determinazione dei programmi, della durata e delle commissioni d'esame dei corsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali.

L'**articolo 19** disciplina le mansioni nel ruolo sovrintendenti, modificando l'art. 849 del COM, in cui vengono ora specificate le mansioni del brigadiere capo "qualifica speciale", nuova qualifica apicale del ruolo, istituita con la modifica dell'art. 1297 del COM (infra), cui può essere attribuito, in linea con la struttura ordinativa dell'Arma, il comando di **art. 19**

piccole unità.

L'**articolo 20** modifica l'art. 979 del COM, estendendo l'impiego biennale presso i Comandi stazione, di preferenza, anche ai vice brigadieri promossi a conclusione del corso accessibile ai ruoli di base ad eccezione degli appuntati scelti (previsione analoga ai marescialli al termine dei corsi di formazione). **art. 20**

L'**articolo 21**:

- al **comma 1, lettera a)**, modifica l'art. 1297 del COM, introducendo la qualifica di "qualifica speciale" per i brigadieri capo con 8 anni di servizio; **art. 21, c. 1, let. a)**
- al **comma 1, lettere b) e c)**, modifica gli articoli 1298 e 1299 del COM:
  - riducendo i periodi minimi di permanenza nei gradi di vice brigadiere e brigadiere dagli attuali 7 a 5 anni;
  - introducendo l'avanzamento a brigadiere capo "ad anzianità" in luogo dell'attuale "a scelta per terzi" e, di conseguenza, abrogando, al **comma 1, let. d)**, l'art. 1300 del COM. **lett. da b) a d)**

La modifica è necessaria per allineare la progressione di carriera dei Brigadieri dell'Arma a quella dei sovrintendenti delle forze di polizia a ordinamento civile (avanzamento per merito comparativo), semplificando inoltre le procedure di avanzamento;

- il **comma 1, lettera e)**, introduce l'art. 1325-*ter* del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" ai brigadieri capo con 8 anni di permanenza nel grado che non si trovano nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione almeno di superiore alla media nell'ultimo triennio. **let. e)**

## Sezione V

### *Ruolo degli appuntati e dei carabinieri*

L'**articolo 22** disciplina la formazione e l'addestramento degli appartenenti al ruolo degli appuntati e carabinieri, modificando: **art. 22, c. 1,**

- al **comma 1, lettera a)**, l'art. 703 del COM, attesa l'avvenuta soppressione del CFS; **let. a)**
- al **comma 1, lettera b)**, l'art. 707 del COM, in cui viene previsto che il titolo di studio per l'ingresso nel ruolo di base è quello di istruzione secondaria superiore in luogo della licenza conclusiva del primo ciclo di istruzione, titolo di studio mantenuto per il solo arruolamento nei gruppi sportivi; **let. b)**
- al **comma 1, lettera d)**, l'art. 783 del COM, al fine di garantire un'unica anzianità per tutti i carabinieri dopo 6 mesi di corso, a differenza di quanto avviene oggi, laddove l'anzianità nel grado decorre dalla data di arruolamento, variabile in relazione alle operazioni di incorporamento. **let. d)**

L'**articolo 23** reca le mansioni degli appartenenti al ruolo di base, modificando l'art. 850 del COM, in cui vengono specificati i compiti dell'appuntato scelto "qualifica speciale". **art. 23**



L'articolo 24 regola l'avanzamento nel ruolo di base. In particolare: **art. 24, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, viene modificato l'art. 1310 del COM, che introduce la qualifica di "qualifica speciale" per gli appuntati scelti; **let. a)**
- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 1311 del COM: **let. b)**
  - stabilendo la promozione a carabiniere scelto dopo 4 anni e 6 mesi nel grado di carabiniere (che si consegue dopo 6 mesi di corso) in luogo dell'attuale previsione di 5 anni di servizio. La modifica è coordinata con il nuovo art. 783 e consente di avere un'unica decorrenza dell'anzianità nel grado di carabiniere scelto per gli appartenenti alla stessa aliquota di avanzamento, mantenendo comunque l'attribuzione del grado dopo 5 anni di servizio effettivo;
  - riducendo da 5 a 4 anni il periodo di permanenza nel grado di appuntato;
  - uniformando la procedura di avanzamento "per anzianità" nel ruolo alle disposizioni dell'art. 1056 del COM e le modalità di rinnovazione della valutazione di idoneità all'avanzamento in analogia con quanto previsto per i restanti ruoli;
- al **comma 1, lettera c)**, viene introdotto l'art. 1325-*quater* del COM, che disciplina l'attribuzione della qualifica di "qualifica speciale" per gli appuntati scelti con 8 anni di permanenza nel grado che non si trovano nelle condizioni che determinerebbero la sospensione in una forma di avanzamento, che non siano incorsi in sanzioni disciplinari più gravi del rimprovero e che abbiano una valutazione di almeno superiore alla media nell'ultimo triennio. **let. c)**

## Sezione VI

### *Ordinamento dell'Arma dei carabinieri*

L'articolo 25 modifica l'art. 173 del COM, allineando le denominazioni dei gradi ai livelli ordinativi dei reparti (Comandi provinciali retti da generale di brigata o da colonnello e Comandi di stazione retti da luogotenente carica speciale, luogotenente, maresciallo aiutante e maresciallo capo) e aggiorna le denominazioni dei reparti stessi. **art. 25**

L'articolo 26 modifica l'art. 179 del COM al fine di attribuire le funzioni di "sostituto ufficiale di pubblica sicurezza" anche al nuovo grado di luogotenente, pur essendo tale formulazione espunta dalla denominazione di tale grado e del grado di maresciallo aiutante. **art. 26**

## Sezione VII

### *Norme di coordinamento, transitorie e finali*

L'articolo 27 regola le disposizioni transitorie in materia di reclutamento nei ruoli dell'Arma. In particolare vengono apportate le seguenti modificazioni: **art. 27, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, vengono introdotti: **let. a)**
    - l'art. 2196-*ter* del COM, che regolamenta le immissioni nel RN anche in funzione dei transiti che effettivamente si verificheranno dal ruolo speciale a esaurimento.
- Il comma 2 dell'art. 2196-*ter* introduce un regime transitorio fino al 2022 per l'alimentazione del RN, limitatamente alla categoria dei luogotenenti. In particolare viene richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, la qualifica finale non inferiore a



“eccellente” nell’ultimo quinquennio e viene eliminato il limite massimo di età (55 anni).

Il comma 3 dell’art. 2196-*ter* introduce un regime transitorio fino al 2022 per l’alimentazione del RN, con riferimento al restante personale (categorie degli ispettori, a partire da maresciallo aiutante, dei sovrintendenti e degli appuntati e carabinieri). In particolare, oltre ai requisiti previsti a regime, viene innalzato il limite massimo di età da 40 a 45 anni.

Il comma 4 dell’art. 2196-*ter* limita fino al 2027 (collegato all’art. 2248-*bis*, introdotto dall’art. 14 del d.lgs. 177 del 2016) la partecipazione del personale non direttivo e non dirigente appartenente ai ruoli forestali a esaurimento, al concorso per l’ammissione al RN con riferimento ai posti riservati al personale dell’Arma.

Al riguardo, come per il personale non direttivo e non dirigente dell’Arma, anche per quello corrispondente dei ruoli forestali “a esaurimento”, è prevista una riserva di posti (20%) per la procedura concorsuale interna ai fini dell’accesso al RT e al RF degli ufficiali a regime;

- l’art. 2196-*quater* del COM che prevede per un periodo transitorio (dal 2017 al 2022) l’innalzamento del limite di età (da 40 a 50 anni) per l’accesso al ruolo forestale degli ufficiali (nella riserva di posti del 20% nel concorso pubblico previsto dall’art. 664-*bis*, introdotto con il d.lgs. sull’assorbimento del CFS) per il personale non direttivo e non dirigente del CFS transitato nei rispettivi ruoli dell’Arma;
- 2196-*quinquies* del COM che prevede interventi finalizzati a favorire, per un periodo transitorio (dal 2017 al 2021), misure straordinarie di progressione verticale, nonché a ridurre le carenze organiche nei ruoli ispettori e sovrintendenti. In particolare, si prevede:
  - “ l’incremento della percentuale di accesso al ruolo ispettori per concorso interno;
  - “ la riduzione, fino alla metà, della durata dei corsi;
  - “ la deroga all’impiego biennale presso i Comandi stazione a favore dei sovrintendenti con almeno 8 anni di permanenza nel ruolo;
  - “ la possibilità per il ruolo di base di partecipare al concorso per ispettori con il diploma di istruzione secondaria superiore in luogo della laurea triennale;

- al **comma 1, lettera b)**, viene introdotto l’articolo 2199-*bis* del COM, **let. b)** che prevede, a seguito della modifica dell’art. 707, la possibilità per i volontari delle Forze armate in servizio/congedati alla data del 31 dicembre 2020 di transitare nell’Arma anche se non in possesso di diploma di scuola secondaria superiore, al fine di consentire alla norma di entrare gradualmente a regime senza pregiudicare le legittime aspettative di talune categorie/classi di età di candidati;

- al **comma 1, lettera c)**, viene abrogato l’art. 2203-*ter* del COM, **let. c)** relativo alle disposizioni transitorie in materia di reclutamento del personale non direttivo e non dirigente per le esigenze in materia di



tutela ambientale, forestale e agroalimentare, in quanto appare:

- in antitesi con le altre norme che prevedono una percentuale minima (4%) di posti nei concorsi per ispettori e ruolo base da specializzare nel settore forestale, consentendo all'Amministrazione facoltà di scelta in termini incrementali e a favore delle aspettative di transito interno del personale;
- non applicabile tecnicamente poiché riconduce la definizione del personale da specializzare a un momento unico dell'anno, non tenendo conto della durata, molto diversa tra i vari ruoli, delle fasi concorsuali e dei periodi formativi propedeutici all'immissione al ruolo superiore;
- basato sui valori di carenza organica di ciascun ruolo, costantemente fluttuanti rispetto al valore complessivo statico sancito dall'art.800 del COM.

Infine, la norma da abrogare non considera che la specializzazione si rivolge anche a reparti dell'Arma, quali il Comando per la tutela dell'ambiente e il Comando politiche agricole e alimentari e mette in correlazione numerica due tipologie di personale non comparabili, in quanto gli appartenenti ai ruoli forestali permangono nel comparto fino al pensionamento mentre per gli specializzati la permanenza obbligatoria nel comparto è decennale.

L'**articolo 28** regola il transitorio in materia di formazione:

**art. 28, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, adeguando la previsione dell'art. 2206 relativa al corso di formazione di base effettuato presso l'Accademia militare con la differente alimentazione prevista per il RN, non più limitata al solo mondo civile;
- al **comma 1, lettera b)**, introducendo l'art. 2206-*ter*, che consente al personale già appartenente al ruolo sovrintendenti alla data del 1° gennaio 2017 di partecipare al concorso per l'accesso al ruolo ispettori anche senza il requisito dei 4 anni nel ruolo. Tale soluzione consente di differenziare, in maniera equa e proporzionata, le possibilità di accesso al ruolo superiore tra sovrintendenti più anziani e quelli di "nuova generazione".

**let. a)**

**let. b)**

L'**articolo 29** disciplina il transitorio in materia di ruoli e organici, apportando le seguenti modificazioni:

**art. 29, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, viene introdotto l'art. 2210-*bis* del COM, che istituisce il ruolo speciale a esaurimento, lasciando inalterate le attuali previsioni circa il grado apicale e i limiti di età per la cessazione dal servizio permanente;
- al **comma 1, lettera b)**, viene modificato l'art. 2211 del COM, che disciplina le consistenze organiche dei ruoli speciali e tecnici a esaurimento, espungendo l'Arma dal novero delle Forze armate in relazione alla soppressione del ruolo speciale;
- al **comma 1, lettera c)**, viene introdotto l'art. 2211-*bis* del COM, per il quale valgono le considerazioni espresse per l'articolo 1, comma 1, lettera a). In particolare, la norma consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali degli ufficiali. Il comma 5 consente di delegificare l'aggiornamento delle dotazioni organiche dei gradi da colonnello a generale, al termine del regime

**let. a)**

**let. b)**

**let. c)**



transitorio (anno 2032), sulla base dei volumi indicati in Tabella 4.

Il comma 6 tutela la presenza di ufficiali del ruolo forestale iniziale in sovrannumero rispetto agli organici del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri a regime, garantendo altresì la non alterazione del collocamento in ARQ per i restanti ruoli.

Il comma 7 consente di operare l'adeguamento degli organici del ruolo normale e del ruolo speciale a esaurimento in relazione alla reale portata dei transiti, non preventivamente definibile;

- al **comma 1, lettera d)**, viene modificato l'art. 2212-*quinquies* del COM, prevedendo l'attribuzione della qualifica di "primo perito superiore" (equivalente al luogotenente "carica speciale") ai periti superiori scelti del corrispondente ruolo dell'Arma; **let. d)**
- al **comma 1, lettera e)**, viene modificato l'art. 2212-*sexies* del COM, che consente l'attribuzione della qualifica di revisore capo "qualifica speciale" (equivalente a brigadiere capo "qualifica speciale") per i revisori capo del corrispondente ruolo dell'Arma; **let. e)**
- al **comma 1, lettera f)**, viene modificato l'art. 2212-*septies* del COM, che prevede l'attribuzione della qualifica di collaboratore capo "qualifica speciale" (equivalente a appuntato scelto "qualifica speciale") per i collaboratori capo del ruolo operatori e collaboratori dell'Arma; **let. f)**
- al **comma 1, lettera g)**, vengono introdotti gli articoli:
  - art. 2212-*decies* del COM, che riconosce la possibilità a domanda di transitare nel RN da parte di ufficiali del RS a esaurimento, consentendo agli ufficiali già trasferiti nel RS da altro ruolo degli ufficiali dell'Arma di transitare nuovamente dal RS a esaurimento al RN; **let. g)**
  - art. 2212-*undecies* del COM, che disciplina le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali già transitati dal RS nel RN (con il grado di maggiore, ai sensi dell'art. 835, comma 3, del COM, abrogato dal presente provvedimento alla luce del nuovo profilo attribuito all'atto del trasferimento al nuovo RN. In particolare, per i maggiori e i tenenti colonnelli già transitati, i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV, con un differenziale di un anno rispetto agli ufficiali RN provenienti dall'Accademia, al pari degli ufficiali transitati nel RN dal RS a esaurimento. I commi da 2 a 4 disciplinano la nuova posizione in ruolo che deve assumere l'ufficiale già transitato nel RN dal RS, al fine di evitare scavalcamenti e/o effetti sperequativi;
  - art. 2212-*duodecies* del COM, che prevede le modalità di rideterminazione dei gradi e delle relative anzianità degli ufficiali del RS alla luce del nuovo profilo previsto per il RS a esaurimento. In particolare, per gli ufficiali del RS che permangono nel RS a esaurimento i gradi e le anzianità assolute sono rideterminati in base agli anni di anzianità minima richiesti per le promozioni stabilite nella tabella 4, quadro IV (complessivamente 27 anni dalla nomina a ufficiale in spe per il conseguimento della possibile promozione a colonnello, a fronte dei 29 anni attualmente previsti).



La descritta ridedeterminazione di anzianità non si applica agli ufficiali già transitati nel RS dal RN, che permanendo nel RS a esaurimento, conservano l'anzianità assoluta di grado posseduta (comma 4), quindi con il possibile conseguimento della promozione a colonnello dopo 26 e non 27 anni dalla nomina, fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 2214-*quinquies* (esercizio della facoltà di transito nel RN, per gli ufficiali con anzianità di spallina uguale o successiva al 1° gennaio 1994, che implica la ridedeterminazione di anzianità di grado e assoluta ai soli fini giuridici).

Il comma 5 disciplina la ridedeterminazione di carriera degli ufficiali del RS a esaurimento provenienti dagli ufficiali R.E. del disciolto Corpo degli agenti di custodia, al fine di garantirne pari progressione di carriera rispetto ai parigrado del ruolo;

- art. 2212-*terdecies* del COM, che prevede l'istituzione del ruolo straordinario a esaurimento, ove vengono immessi 800 luogotenenti (che possono raggiungere il grado massimo di capitano) al fine di soddisfare le esigenze di riassetto ordinativo che determinano una maggiore richiesta nel transitorio di ufficiali inferiori.

I commi 3 e 4 garantiscono l'invarianza organica complessiva, mediante una temporanea detrazione dal ruolo ispettori delle posizioni assegnate al nuovo ruolo (soprannumerarie) e la successiva progressiva riassegnazione al ruolo di provenienza, all'atto del collocamento in congedo del personale interessato;

- art. 2212-*quaterdecies* del COM, che disciplina le modalità di immissione nel nuovo ruolo.

Nel dettaglio, i vincitori dei concorsi sono nominati sottotenenti e devono superare un corso informativo non superiore a 3 mesi.

L'eventuale tardivo superamento del corso per motivi di servizio o di salute comunque determina l'iscrizione in ruolo dell'ufficiale per l'anno che gli sarebbe spettato (cioè ora per allora).

In caso di mancato superamento del corso, il militare rientra nella categoria di provenienza;

- art. 2212-*quinquiesdecies* del COM, che disciplina gli avanzamenti del personale immesso nel nuovo ruolo. In particolare:
  - gli avanzamenti sino al grado massimo di capitano sono tutti ad anzianità;
  - i periodi di permanenza minimi ai fini della promozione al grado superiore sono fissati in 1 anno per i sottotenenti e 3 anni per i tenenti (periodi analoghi a quelli per la promozione rispettivamente a commissario e a commissario capo dei sostituti commissari immessi nel ruolo direttivo speciale dalla Polizia di Stato);
  - è ammessa la promozione al grado di capitano ovvero di maggiore al giorno successivo la cessazione dal servizio per raggiungimento dei limiti d'età;

- al **comma 1, lettera h)** viene modificato l'art. 2214-*quater* del COM, **let. h)** prevedendo:

- la "piena" attribuzione ai ruoli tecnici forestali delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, eliminandone la limitazione all'esercizio delle funzioni. La modifica garantisce la

necessaria omogeneità tra tale personale, transitato nell'Arma a decorrere dal 1° gennaio 2017, e quello appartenente al ruolo tecnico, seppure questo sia limitato alla categoria degli ufficiali. Sarebbe difficilmente giustificabile e oltremodo penalizzante per il personale in argomento, che con il transito nell'Arma dei carabinieri acquisisce, per la prima volta, le qualifiche di pubblica sicurezza, un trattamento diverso sia dai ruoli cosiddetti "ordinari" che da ruoli (appunto il ruolo tecnico) cui sono attribuiti compiti simili se non addirittura sovrapponibili. La formulazione attuale della norma richiama gli articoli 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, recante "Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica", e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, recante "Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato", che prevedono per il suddetto personale l'attribuzione delle qualifiche di polizia giudiziaria "limitatamente alle funzioni esercitate", nonché la possibilità di acquisire le qualifiche di pubblica sicurezza con decreto del Ministro dell'interno, "per esigenze di servizio" e sempre "limitatamente alle funzioni esercitate";

- la rimodulazione dei transiti interni tra i ruoli forestali al fine di:
  - “ disporre di meccanismi più gestibili dall'Amministrazione e di maggiore favore per il personale forestale (le modifiche infatti, messe in sistema con l'abrogazione dell'art. 2203-ter del COM, consentono di evitare la rigida correlazione tra le specializzazioni del personale neo assunto e i transiti interni tra ruoli forestali con la carenza organica di questi ultimi);
  - “ rinviare la disciplina alle collaudate dinamiche del quadro normativo a regime che caratterizza i ruoli "ordinari" dell'Arma;
  - “ consentire all'Amministrazione un unico sforzo annuale di selezione e formazione nel caso di più ruoli assimilabili tra loro;
  - “ garantire parità di trattamento, proporzionato alle rispettive consistenze effettive, al personale del comparto forestale appartenente a ruoli diversi ma assimilabili tra loro (es. ispettori forestali e ispettori impiegati presso il Comando per la tutela dell'ambiente);
  - “ maggiore discrezionalità per l'Amministrazione, in relazione alla specificità dei ruoli forestali, nel disciplinare modalità e durata per la partecipazione dei revisori/operatori e collaboratori ai relativi corsi formativi e/o integrativi specialistici;



- al **comma 1, lettera i)**, vengono introdotti gli articoli: **let. i)**

• l'art. 2214-*quinquies* del COM, che disciplina:

- “ la facoltà per gli ufficiali del RS a esaurimento, che possiedono la laurea magistrale al 30 ottobre 2017, di poter chiedere di transitare nel RN;
- “ in termini generali, le modalità di prima iscrizione nel RN degli ufficiali transitati dal RS a esaurimento, sulla base dei differenti gradi e delle diverse anzianità possedute;
- “ il posizionamento dopo l'ultimo pari grado avente il medesimo anno di decorrenza nel grado proveniente dai corsi regolari di Accademia ovvero già transitato dal RS nel RN ai sensi dell'art. 835 del COM (vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto);
- “ una finestra temporale per effettuare ulteriori transiti mediante procedura concorsuale interna, consentendo agli ufficiali del RS a esaurimento di conseguire la laurea e poter transitare nel RN. È previsto un numero massimo per ciascuna aliquota di avanzamento in modo tale da non superare l'aliquota teorica del modello a regime pari di 88 unità in valutazione a colonnello;

Il transito consente il mantenimento del pregresso ordine di ruolo ma conserva una precedenza degli ufficiali del RN provenienti dall'Accademia e di quelli già transitati ai sensi dell'art. 835 del COM dal RS (concorsi da capitano e da maggiore), a tutela del concorso vinto in passato.

L'**articolo 30** regola il transitorio in materia di avanzamento, apportando le seguenti modificazioni: **art. 30, c. 1**

- al **comma 1, lettera a)**, vengono introdotti gli articoli: **let. a)**

2243-*bis* del COM, con cui viene armonizzata la frequenza del corso d'istituto alla luce del nuovo profilo di carriera nel RN, evitando nel contempo la produzione di effetti sperequativi a seguito delle rideterminazioni di anzianità previste sia per gli ufficiali del RN che per quelli del RS a esaurimento transitati nel RN (sino all'anno 2023). Il comma 1, di fatto, consente la frequenza del corso agli ufficiali RN che acquisiscono nel periodo transitorio (fino al 2023) il grado di tenente colonnello, in considerazione dei rinvii dall'attività formativa, che allo stato già vengono operati.

Il comma 2 prevede di considerare come assolto il corso in questione per gli ufficiali RS a esaurimento che transitano nel RN, in ragione delle anzianità di grado loro attribuite nel RN all'esito delle previste rideterminazioni.

Il comma 3 stabilisce, alla luce dell'introduzione del corso d'istituto anche per gli ufficiali RT, un adeguato periodo transitorio in favore degli ufficiali già presenti in ruolo, in ragione del nuovo profilo di carriera introdotto con il riordino. In particolare, per gli ufficiali del RT aventi anzianità di spallina uguale o antecedente al 31 dicembre 2007, il corso d'istituto (il cui superamento è condizione richiesta per l'avanzamento a tenente colonnello) viene considerato assolto, al fine di evitare effetti pregiudizievoli nei loro confronti, alla luce della necessità di prevedere un congruo periodo transitorio utile alla



panificazione e all'organizzazione dei predetti corsi.

Il comma 4 esclude gli ufficiali del RS a esaurimento e del ruolo forestale iniziale (RFI) dal corso d'istituto in ragione della tipologia del ruolo e anche al fine di incentivare il transito dal RS a esaurimento al RN;

• 2243-*ter* del COM, che armonizza la frequenza del corso ISSMI alla luce del nuovo profilo di carriera nel RN e delle possibilità di transito nel RN da parte degli ufficiali del RS a esaurimento. Il comma 1 esclude dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali del RN transitati dal RS a esaurimento in ragione delle anzianità di grado che verrebbero loro attribuite (si tratta di tenenti colonnelli/maggiori che verrebbero inseriti in ruolo unitamente a parigrado già RN per i quali è già stata indetta la procedura selettiva in argomento ovvero si escludono dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali di detto ruolo che di fatto, in ragione della loro anzianità, non hanno svolto il corso di istituto in ossequio alla vigente normativa né tantomeno possono essere posti nelle condizioni di conseguire il previsto livello di lingua inglese, e per i quali comunque si intende assolto ai fini dell'avanzamento a tenente colonnello). La presente norma va necessariamente a raccordarsi con quella riferita al regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto (art. 2243-*bis*), nonché con le disposizioni relative alle procedure di transito dal RS a esaurimento al RN ammesse dal 2017 al 2023 compreso. La norma si allinea anche al regime transitorio fissato per l'avanzamento fino al grado di tenente colonnello che sarà solo ad anzianità fino al 2023.

Il comma 2 prevede il transitorio per gli ufficiali RT (escludendo dalla partecipazione alle selezioni ISSMI gli ufficiali di detto ruolo che di fatto, in ragione della loro anzianità, non hanno svolto il corso di istituto in ossequio alla vigente normativa, e per i quali comunque si intende assolto ai fini dell'avanzamento a tenente colonnello). Anche in questo caso, la presente norma va necessariamente a raccordarsi con quella riferita al regime transitorio per la frequenza del corso d'istituto (art. 2243-*bis*).

Si soggiunge che la vigente normativa di cui agli artt. 751 e 752 COM, in materia di corso ISSMI e di procedure di ammissione, già fa generico riferimento agli ufficiali dell'Arma, senza distinzione di ruolo. E' però demandata, secondo la previsione del comma 3 dell'art. 751 COM, al decreto del Ministro della difesa la determinazione dei criteri e delle modalità per la selezione dei candidati alla frequenza del corso ISSMI (la vigente decretazione fa riferimento al solo RN);

• 2243-*quater* del COM, che armonizza il profilo di carriera degli ufficiali del RN e del RS a esaurimento transitati nel RN. In particolare si prevede, fino al 2027 compreso, la validità dei periodi di comando, se espletati in tutto o in parte, già previsti per il ruolo di provenienza (2 anni), in favore degli ufficiali del RN transitati dal RS a esaurimento, ai fini dell'inserimento in aliquota di avanzamento al grado di colonnello. A partire dal 2028 si applicheranno gli obblighi di comando previsti dalla Tabella 4,



quadro I, per l'inclusione in aliquota di avanzamento a colonnello (4 anni di comando territoriale);

- 2243-*quinquies* del COM, che definisce il nuovo profilo di carriera e consente la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento. Si prevede, in analogia con quanto previsto per il RF e RT, la presenza di un colonnello RS a esaurimento, se presente in ruolo, nella commissione ordinaria di avanzamento per la valutazione degli ufficiali del RS a esaurimento;
- 2243-*sexies* del COM, che consente di assicurare un congruo numero di promozioni da attribuire agli ufficiali del RN e del RS a esaurimento, in relazione alla composizione delle aliquote, incentivando il transito al RN. Di fatto, fermi restando la dotazione organica complessiva del grado di colonnello RN e il numero delle promozioni tabellari annue, si prevede la definizione del numero delle promozioni al grado di colonnello RS a esaurimento (non superiori a 7 e non inferiori a 2) con decreto del Ministro della difesa. Si aggiunge che le promozioni conferite ai tenenti colonnelli RS a esaurimento non saranno portate in detrazione a quelle previste per i tenenti colonnelli del RN e le eventuali eccedenze sono considerate in sovrannumero rispetto ai contingenti massimi di cui alla tabella 4 (nei cinque anni successivi alla decorrenza delle stesse) e comunque in misura non superiore alle 35 unità, e saranno progressivamente assorbite entro il 2032.

Al termine del periodo transitorio (a partire dal 2033) e sino al completo esaurimento del RS, fermi restando la dotazione organica complessiva dei colonnelli del RN e il numero delle promozioni tabellari annue, si prevede la definizione del numero delle promozioni al grado di colonnello RS a esaurimento (in misura non superiore a 7) con decreto del Ministro della difesa. Si aggiunge che le promozioni conferite ai tenenti colonnelli RS a esaurimento verranno comunque portate in detrazione a quelle previste per i tenenti colonnelli del RN;

- al **comma 1, lettera b)** viene modificato l'art. 2245 del COM, che prevede l'impossibilità di attribuire promozioni aggiuntive al RS a esaurimento al fine di incentivare il transito, a domanda, nel RN; **let. b)**
- al **comma 1, lettera c)** viene modificato l'art. 2247-*bis* del COM, concernente l'avanzamento del personale del CFS transitato nell'Arma. In particolare, la norma stabilisce i periodi minimi nel grado e i requisiti per l'attribuzione delle qualifiche apicali dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti a esaurimento; **let. c)**
- al **comma 1, lettera d)** vengono introdotti gli articoli: **let. d)**
  - 2247-*quinquies* del COM, collegato all'art. 2211-*bis* (regime transitorio delle consistenze organiche dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri), che consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali dei ruoli degli ufficiali, in relazione a insopprimibili esigenze di carattere operativo e al fine di rendere i livelli di comando maggiormente rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma. Con la disposizione in esame viene progressivamente introdotto il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RN, che si sviluppa in un





transitorio decennale (attraverso l'individuazione di tre periodi, 2017-2021; 2022-2026; a partire dal 1° gennaio 2027 a regime). Il comma 3 prevede il sistema ad anzianità, sino al 2023, per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello;

- 2247-*sexies* del COM, anch'esso collegato all'art. 2211-*bis*, che consente di rimodulare gli organici complessivi, incluse le dotazioni dirigenziali dei ruoli degli ufficiali dell'Arma, in relazione a insopprimibili esigenze di carattere operativo e al fine di rendere i livelli di comando maggiormente rispondenti all'attuale struttura ordinativa dell'Arma, come modificata anche a seguito del d.lgs 177 del 2016. Con la disposizione in esame viene progressivamente introdotto il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RF dell'Arma, che si sviluppa attraverso l'individuazione di un periodo transitorio (dal 2017 al 2023) e del regime a partire dal 1° gennaio 2032;
- 2247-*septies* del COM, anch'esso collegato all'art. 2211-*bis*, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RT dell'Arma, che si sviluppa in un transitorio decennale (attraverso l'individuazione di tre periodi, 2017-2021; 2022-2026; a partire dal 1° gennaio 2027 a regime). Nel contempo, fino al 2023, si prevede il sistema ad anzianità per gli avanzamenti sino al grado di tenente colonnello compreso.

I commi 5 e 6 introducono progressivamente il nuovo profilo di carriera e garantiscono l'inclusione in aliquota di valutazione degli ufficiali aventi il grado di capitano.

Al comma 7, per gli anni 2018 e 2019, si prevede l'introduzione dei nuovi cicli di promozione stabiliti dalla Tabella 4, rispetto al vigente sistema, attraverso alcune modifiche necessarie per raggiungere armonicamente il nuovo regime;

- 2247-*octies* del COM, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera degli ufficiali del RS ad esaurimento e garantisce l'inclusione in aliquota di avanzamento degli ufficiali individuati dal medesimo. Il comma 1 prevede avanzamenti ad anzianità, nel periodo 2018-2023, sino al grado di tenente colonnello compreso, mentre il comma 2 un regime transitorio per l'anno 2018, che consente di conferire 7 promozioni (analogamente all'attuale sistema) in favore dei tenenti colonnelli RS a esaurimento, in ragione della presenza di ufficiali già valutati e posizionati nella relativa graduatoria di merito per l'anno 2017 (tutelando le aspettative di progressione di carriera degli interessati);
- 2247-*nonies* del COM, che introduce progressivamente il nuovo profilo di carriera e garantisce l'inclusione in aliquota di avanzamento degli ufficiali individuati dal medesimo, alla luce delle nuove progressioni indicizzate sul modello della Polizia di Stato per il personale immesso direttamente nei ruoli con il possesso della laurea magistrale quale titolo di studio.

Nel dettaglio, con un regime transitorio (2018-2022) si garantisce al personale già valutato al grado superiore di continuare ad essere sottoposto a valutazione e al personale nei gradi di maggiore (vice questore aggiunto con meno di due anni di grado) e di capitano



(commissario capo) di poter essere valutato mantenendo le attuali permanenze per la promozione a tenente colonnello (2 anni previsti dal profilo);

- 2247-*decies* del COM, che disciplina l'avanzamento al grado di luogotenente del ruolo forestale (a esaurimento) degli ispettori dell'Arma. La norma stabilisce che il grado di luogotenente viene conseguito mediante avanzamento a scelta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di maresciallo aiutante (8 anni). In ragione della disomogenea alimentazione del ruolo non è possibile fissare un limite alle promozioni da conferire annualmente in quanto nei prossimi 20 anni il numero delle promozioni sarà superiore a quello del personale da valutare, con numerose aliquote vuote, mentre successivamente, a causa delle corpose aliquote in valutazione, si verificherebbe un blocco delle promozioni in un ruolo che comunque risulta essere ad esaurimento;
- 2247-*undecies* del COM, che regola l'avanzamento al grado di perito superiore scelto del ruolo forestale (a esaurimento) degli ispettori dell'Arma. La norma stabilisce che il grado di perito superiore scelto viene conseguito mediante avanzamento a scelta con decorrenza dal giorno successivo al compimento del periodo minimo di permanenza nel grado di perito superiore (8 anni). Le ragioni che non consentono di fissare un numero massimo di promozioni sono analoghe a quelle del punto precedente;
- 2247-*duodecies* del COM, che prevede l'avanzamento a scelta per terzi al grado di perito superiore per i periti capo, in analogia con la norma che regola l'avanzamento dei marescialli capo a maresciallo aiutante (art. 1295);
- al **comma 1, lettera e)** viene modificato l'art. 2248 del COM, in tema di regime transitorio relativo alla possibilità di modificare, con decreto ministeriale annuale, il numero di promozioni a scelta, gli obblighi di comando e la determinazione delle aliquote di valutazione in relazione a eventuali variazioni organiche e a esigenze di mantenimento di adeguati tassi di avanzamento. Il termine viene spostato dal 2017 al 2027, salvo il preventivo esaurimento del ruolo speciale a esaurimento; **let. e)**
- al **comma 1, lettera f)** viene modificato l'art. 2248-*bis* del COM, introducendo un regime transitorio per il conferimento delle promozioni a generale di brigata del RFI in modo tale da assicurare il graduale raggiungimento dell'organico stabilito. Le eventuali eccedenze, considerate in soprannumero nell'anno di conferimento della promozione, sono progressivamente riassorbite entro il 2026. In tal modo viene garantita la progressione in carriera del personale interessato per assicurare il pieno espletamento delle funzioni in materia di tutela forestale e ambientale; **let. f)**
- al **comma 1, lettera g)** viene introdotto l'art. 2248-*ter* del COM, con la previsione di uno strumento flessibile e di delegificazione utile nel ristretto periodo a intervenire sulle tabelle dei ruoli degli ufficiali dell'Arma in ragione delle variazioni che possono verificarsi alla luce della costituzione e soppressione di ruoli, ovvero dei transiti e trasferimenti tra gli stessi; **let. g)**



- al **comma 1, lettera h)** viene introdotto l'art. 2250-*quater* del COM, **let. h)** misura che, nel confermare l'attuale previsione normativa, modifica l'ordine di precedenza per il collocamento in ARQ degli ufficiali in SPAD e in SP, incentivando nel contempo il transito nel RN dal RS a esaurimento. Il comma 2 invece disapplica l'ARQ nei confronti dei generali e dei colonnelli del RFI in ragione delle esigenze connesse con l'assorbimento delle eccedenze nelle dotazioni dirigenziali del citato ruolo e della progressiva, armonica devoluzione e determinazione delle consistenze organiche del RF a regime;

- al **comma 1, let. i)**, viene sostituito l'articolo 2252 del COM, al fine di regolare nel periodo transitorio le promozioni al grado di maresciallo aiutante per i marescialli capo (anche del ruolo forestale degli ispettori e corrispondenti gradi dei periti, entrambi a esaurimento) che hanno già compiuto il periodo minimo di permanenza nel grado e non sono stati promossi nelle passate procedure. La norma prevede:

- la formazione di un'aliquota straordinaria al 1° gennaio 2017, che include i marescialli capo e i periti capo con permanenza minima nel grado superiore a 8 anni, e la successiva promozione - nel 2017 - di tutto il personale rimasto "bloccato" negli anni con tre diverse decorrenze (1° gennaio, 1° aprile e 1° luglio);
- che i marescialli capo promossi con l'aliquota ordinaria del 2017, acquisiscano un'anzianità successiva ai parigrado promossi nella suddetta aliquota straordinaria, ovvero dopo il 1° luglio 2017.

La norma si rende necessaria a seguito dell'eliminazione della dotazione organica specifica per il grado di maresciallo aiutante nonché della previsione di una diversa forma di avanzamento ("a scelta per terzi" in luogo di "a scelta" e "a scelta per esami") al fine di garantire un più armonico sviluppo del ruolo e un progressivo assorbimento delle promozioni nel tempo.

Al comma 2, per evitare il verificarsi di un blocco nelle promozioni al grado di luogotenente, viene modificata solo per gli anni dal 2025 al 2027 la frazione dell'organico del ruolo ispettori che determina il numero di promozioni (portata a 1/13 per gli anni 2025-2026 e 1/18 per il 2027);

- al **comma 1, let. l)**, viene modificato l'articolo 2253 del COM, al fine di allineare il regime transitorio per l'attribuzione della qualifica di luogotenente (ora grado) con le previsioni a regime dell'avanzamento al grado di luogotenente; **let. l)**

- al **comma 1, let. m)**, vengono introdotte nel COM alcune disposizioni che consentono, attraverso una mirata riduzione delle permanenze minime nel grado, di ristabilire l'anzianità relativa posseduta nei vari gradi, evitando: **let. m)**

- l'*appiattimento* delle aliquote di personale che non hanno beneficiato in tutto o in parte delle riduzioni di permanenza introdotte con il riordino dei ruoli;
- che il personale "raggiunto" da militari più giovani, per effetto delle citate riduzioni di permanenza, possa in futuro promuovere contenzioso.

In particolare, vengono introdotti gli articoli:

- 2253-*bis*, che disciplina l'iscrizione in ruolo con il nuovo grado



superiore del personale che riveste la qualifica di luogotenente e di perito superiore scelto, nonché di tutti i marescialli aiutanti e i periti superiori con un'anzianità superiore a 8 anni a seguito della riduzione del periodo di permanenza nel grado (da 15 - nel transitorio 12 - a 8 anni), ad eccezione del personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);

- 2253-*ter*, che disciplina l'iscrizione in ruolo, con decorrenza 1° gennaio 2017, alle nuove qualifiche di luogotenente "carica speciale" e "primo perito superiore" di tutti i luogotenenti e periti superiori in servizio in quanto, al fine di evitare sperequazioni, questi ultimi devono beneficiare degli effetti dell'abbattimento della permanenza operato per i marescialli aiutanti e coincidente con la permanenza necessaria per accedere alle citate qualifiche (4 anni). I marescialli aiutanti (e periti superiori), pur inquadrati nel grado di luogotenente con un'unica anzianità (1° gennaio 2017), accedono alla qualifica di "carica speciale" con anzianità differenti al fine di evitare effetti sperequativi e garantire al personale più anziano un più rapido accesso alla qualifica. La promozione al grado superiore non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*quater*, che prevede, alla stregua dei precedenti, la promozione dei brigadieri e dei revisori ai gradi superiori con decorrenza 1° gennaio 2017, in ragione delle riduzioni di permanenza nei gradi (da 7 a 5 anni nei gradi di vice brigadiere e brigadiere). La norma disciplina i conseguenti anticipi di aliquote di avanzamento al grado superiore, al fine di evitare gli effetti sperequativi evidenziati per l'articolo precedente. Anche in questo caso, la promozione al grado superiore non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*quinqies*, che prevede la promozione, con decorrenza dal 1° gennaio 2017, nella nuova qualifica di qualifica speciale di tutti i brigadieri capo e revisori capo in servizio, con anzianità di grado fino al 2012, in quanto già in possesso dell'anzianità necessaria. La norma disciplina i conseguenti anticipi di aliquote di avanzamento al grado superiore, al fine di evitare gli effetti sperequativi evidenziati per gli articoli precedenti. Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);
- 2253-*sexies*, che prevede, alla stregua dei precedenti, la promozione con decorrenza dal 1° gennaio 2017 degli appuntati e dei collaboratori nei gradi superiori in ragione delle riduzioni di permanenza nei gradi (da 5 a 4 anni nei gradi di appuntato e collaboratore). Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa);



- 2253-*septies*, che prevede la promozione, con decorrenza 1° gennaio 2017, alla nuova qualifica di qualifica speciale di tutti gli appuntati scelti e collaboratori capo in servizio, con anzianità di grado pari o superiore al periodo minimo di permanenza richiesto (8 anni). La norma disciplina che gli appuntati scelti (e i collaboratori capo), in servizio al 31 dicembre 2016 e con un'anzianità nel grado non sufficiente all'inquadramento, accedano alla qualifica speciale dopo 7 anni, al fine di annullare l'effetto sperequativo riconducibile alla riduzione di permanenza nel grado di appuntato (e collaboratore) di cui ha beneficiato personale con minore anzianità. Anche in questo caso, la promozione non opera per il personale gravato da cause di impedimento (rinvio a giudizio, sottoposizione a procedimento disciplinare di stato, sospensione o aspettativa).

L'**articolo 31** disciplina le progressioni di carriera dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti dell'Arma (posti a esaurimento), modificando i quadri da VI a XI della Tabella 4 allegata al COM, come introdotti dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177. **art. 31**

L'**articolo 32** disciplina il passaggio ai nuovi parametri stipendiali per il personale in ragione del regime transitorio. **art. 32**



### CAPO III

## REVISIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DELLA CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA

Il decreto legislativo in esame contiene al Capo III (*“Revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza”*), in generale, norme volte alla revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico e avanzamento del personale del predetto Corpo, ivi comprese le occorrenti disposizioni transitorie, nonché - in linea con il parere n. 01183/2016 reso dal Consiglio di Stato in data 12 maggio 2016 in ordine all'altro schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera a), concernente la razionalizzazione delle Forze di polizia e l'assorbimento del Corpo forestale dello Stato (decreto legislativo 18 agosto 2016, n. 177) - il riassetto, a carattere compilativo, delle norme vigenti per il predetto personale *sub* direttivo previste da provvedimenti risalenti, quali il regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126 (*“Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di finanza”*), la legge 3 agosto 1961, n. 833 (*“Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza”*), la legge 10 maggio 1983, n. 212 (*“Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza”*) e la legge 1° febbraio 1989, n. 53 (*“Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato”*), di cui è contestualmente disposta l'abrogazione.

Nel dettaglio, sono previste:

- a. disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, recante norme di inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza. In particolare, l'articolo 33, comma 1, alla:
- (1) lettera a), modifica l'articolo 3, comma 1, che contempla disposizioni in materia di consistenza organica del ruolo appuntati e finanziari. La modifica è volta a rideterminare in diminuzione, salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento del Corpo, le dotazioni organiche del ruolo appuntati e finanziari, ora fissate in 23.313 unità;
  - (2) lettera b), modifica l'articolo 4, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari. In particolare al:
    - (a) numero 1), modifica il comma 2. Detto intervento ha la finalità di consentire agli appuntati e ai finanziari di svolgere - oltre ad attività di istruzione - anche compiti di insegnamento e formazione nei confronti del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta. Ciò in analogia con quanto già previsto per gli ispettori della Guardia di finanza dall'articolo 34, comma 2, lettera e), del decreto legislativo n. 199 del 1995;
    - (b) numero 2), introduce i commi da *2-bis* a *2-quinquies* al fine di prevedere il conseguimento della qualifica di “qualifica speciale” da parte degli appuntati scelti con otto anni di anzianità nel grado. In particolare:
      - il comma *2-bis* prevede che tale qualifica è attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza;
      - il comma *2-ter* stabilisce che il conseguimento di detta qualifica è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera c) dello stesso comma *2-ter* [qualifica, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo triennio, non inferiore a “superiore alla media” o giudizio equivalente; non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna; non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo n. 199 del 1995]. Il requisito indicato alla



lettera b), ovvero non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna, è motivato dal fatto che il biennio di osservazione, già adottato, a factor comune, per altre procedure selettive del Corpo (avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante e procedura per luogotenente), è il periodo minimo al ricorrere del quale gli interessati possono ottenere la cancellazione delle sanzioni disciplinari dopo due anni dall'irrogazione delle medesime. Nei confronti di coloro che, all'atto della maturazione della prescritta anzianità di grado, non risultino in possesso dei citati requisiti, la qualifica è attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni relative alla valutazione caratteristica e alla posizione penale e disciplinare di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive, di natura temporanea, di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 2-*bis* nonché dei requisiti di cui allo stesso comma 2-*ter*;

- il comma 2-*quater* precisa che l'appuntato scelto "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica;
- il comma 2-*quinquies*, infine, stabilisce che l'appuntato scelto "qualifica speciale", in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, è principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza potendo essere impiegato altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali.

(3) lettera c), modifica l'articolo 6, che reca disposizioni in materia di requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere. In particolare al:

(a) numero 1):

- numero 1.1), elimina, tra i requisiti per l'ammissione al corso per la promozione a finanziere, la possibilità di elevare il limite massimo di età, per un periodo pari all'effettivo servizio prestato e comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata. Ciò allo scopo di disporre di candidati in possesso di una più giovane età anagrafica, che possano maturare, nel corso della carriera nel Corpo, livelli più elevati di professionalità derivanti dallo svolgimento prolungato delle attività altamente specialistiche demandate alla Guardia di finanza e fermo restando che l'alimentazione del ruolo avviene principalmente mediante arruolamento di volontari in ferma prefissata di 1 e 4 anni;
- numero 1.2), sopprime la lettera c) del citato comma 1 (disposizione dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 con sentenza 24 ottobre - 12 novembre 2002, n. 445);
- numero 1.3), effettua, alla lettera e), un intervento di adeguamento del richiamato decreto legislativo n. 199 del 1995 alle disposizioni introdotte con il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2 (*"Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco"*), che prevede parametri fisici unici e omogenei per il reclutamento di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
- numero 1.4) innalza, alla lettera f), il livello del titolo di studio richiesto per l'ammissione al corso in rassegna, che deve consentire l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, ritenuto maggiormente aderente alla professionalità richiesta dalla specificità dei compiti demandati al Corpo;



- numeri 1.5), 1.6), 1.7) e 1.8) modificano le lettere g), i), l) e aggiungono la lettera m-bis), per l'adeguamento di taluni dei requisiti previsti per il concorso per finanziere mutuandoli dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, relativo alla nomina ad ufficiale in servizio permanente della Guardia di finanza. In particolare, si precisa che sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo;
- (b) numero 2), si prevede che per l'arruolamento nei gruppi sportivi «Fiamme Gialle» non sono richiesti i requisiti previsti dal comma 1, lettere e) (requisiti legati alla massa metabolicamente attiva) e f) (diploma di 2° superiore), precisando che il titolo di studio richiesto è il diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- (c) numero 3), consente, mediante la modifica dei commi 2 e 3, la partecipazione al concorso per finanziere dei fratelli e delle sorelle del personale delle forze di polizia e del Corpo, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, anche nel caso in cui non siano unici superstiti;
- (d) numero 4), modifica il comma 3, al fine di estendere il particolare beneficio riconosciuto ai congiunti degli appartenenti al Corpo deceduti o resi permanentemente invalidi per ferite o lesioni riportate durante attività di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, evitando disparità legate alla tipologia di attività espletata, al mezzo o all'attrezzatura impiegata al momento del sinistro. Ciò in linea con analogha previsione concernente il personale delle Forze armate (articolo 705 del decreto legislativo n. 66 del 2010);
- (4) lettera d), sostituisce l'articolo 7, che reca disposizioni in materia di bando di reclutamento, al fine di:
  - (a) adeguare le disposizioni per il reclutamento degli allievi finanziari a quelle previste per il reclutamento degli allievi ufficiali, ex articolo 5, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 69 del 2001, e degli allievi marescialli, di cui agli articoli 37 e 43, commi 5 e 6, del decreto legislativo n. 199 del 1995;
  - (b) precisare, anche per prevenire possibili contenziosi, che l'applicazione della disciplina generale in materia di concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 (in particolare per la collocazione temporale della valutazione dei titoli), è prevista, laddove compatibile, per gli aspetti non disciplinati dal decreto legislativo n. 199 del 1995. A tal fine, il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa;
  - (c) prevedere, al fine di potenziare il Servizio di soccorso alpino della Guardia di finanza, che ai posti messi a concorso per tale servizio non si applicano le riserve di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo n. 66 del 2010. Pertanto, con riferimento a tale specialità è possibile arruolare interamente personale proveniente dai civili;
- (5) lettera e), modifica l'articolo 8, che reca disposizioni in materia di posizione di stato degli allievi finanziari. In particolare al:
  - (a) numero 1), reca una modifica di natura formale ai commi 1 e 2;
  - (b) numero 2), modifica il comma 3 al fine di uniformare la promozione al grado di finanziere a quanto già previsto per il conferimento della nomina a vicebrigadiere e a maresciallo, rispettivamente, dagli articoli 29 e 44 del decreto legislativo n. 199 del 1995;
- (6) lettera f), introduce l'articolo 8-bis (*"Proscioglimento degli allievi finanziari"*) nel decreto legislativo n. 199 del 1995, all'uopo riassetando le previsioni di cui agli articoli 100, 101,





102 e 103 del regio decreto 3 gennaio 1926, n. 126, recante “*Approvazione del regolamento organico per la regia Guardia di Finanza*”, di cui contestualmente è disposta l’abrogazione;

(7) lettera g), modifica l’articolo 9, che reca disposizioni in materia di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari, ivi riassetando le disposizioni previste dall’articolo 5 della legge 3 agosto 1961, n. 833, recante “*Stato giuridico dei vicebrigadieri e dei militari di truppa della Guardia di finanza*”, la quale viene contestualmente abrogata;

(8) lettera h), introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995:

(a) l’articolo 9-bis (“*Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari*”) con contestuale abrogazione dell’articolo 2 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante “*Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanziari del Corpo della Guardia di finanza nonché disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato*”. Non si è proceduto al riassetto del contenuto dei commi 4 e 5 del predetto articolo 2 della legge n. 53 del 1989, in quanto:

- il comma 4 - abrogativo dell’articolo 6 della legge n. 833 del 1961, che inquadra gli “*appuntati e finanziari*” nella categoria dei “*militari di truppa*” del Corpo - è superato dall’attuale quadro normativo di riferimento che ne ha istituito il relativo “*ruolo*” (cfr. articolo 2 del decreto legislativo n. 199 del 1995), nonché dall’articolo 627, comma 5, del decreto legislativo n. 66 del 2010, che equipara gli allievi finanziari ai “*militari di truppa*”;

- le precisazioni di cui al comma 5 non risultano più necessarie, essendo riferite all’esigenza di dover armonizzare le terminologie previste dalle previgenti norme in materia di stato giuridico con quelle attuali relative agli appartenenti al ruolo “*appuntati e finanziari*”;

(b) l’articolo 9-ter (“*Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari in servizio permanente*”), con contestuale abrogazione dell’articolo 8 della legge n. 833 del 1961: l’introducenda disposizione è in linea con analogha previsione relativa al personale delle Forze armate e dell’Arma dei carabinieri (cfr. articolo 875 del decreto legislativo n. 66 del 2010). È stato operato il riassetto delle disposizioni concernenti la posizione di stato dei militari in servizio permanente, appartenenti al ruolo “*appuntati e finanziari*”, sinora disciplinate dalla norma di cui si prevede l’abrogazione;

(c) l’articolo 9-quater (“*Idoneità fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari*”), con contestuale abrogazione dell’articolo 10 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto della disposizione di cui si prevede l’abrogazione, recante il requisito dell’idoneità psico-fisica che deve essere posseduto dai militari, in servizio permanente, appartenenti al ruolo “*appuntati e finanziari*”;

(d) l’articolo 9-quinquies (“*Aspettativa*”), con contestuale abrogazione dell’articolo 8 della legge n. 53 del 1989. È stato operato il riassetto delle disposizioni concernenti il collocamento in “*aspettativa*” del personale appartenente al ruolo “*appuntati e finanziari*”, sinora disciplinato dalla norma di cui si prevede l’abrogazione.

Inoltre, rispetto alla formulazione originaria dell’articolo 8 della legge n. 53 del 1989, sono state apportate talune modifiche (cfr., in particolare, commi 1, 2, 6, 7 e 9), in ragione della nuova definizione dell’istituto ex articoli 901, 902 e 913 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e tenendo conto della circostanza che il disposto di cui al comma 8 (abrogato dal decreto legislativo n. 66 del 2010) dello stesso articolo 8 è stato successivamente reintrodotta dall’articolo 9, lettera p), numero 8), del decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (“*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante codice dell’ordinamento militare, a norma dell’articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005, n. 246*”);

(e) l’articolo 9-sexies (“*Cause di cessazione del rapporto di impiego*”), con contestuale abrogazione degli articoli 15 e 34 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il



riassetto delle disposizioni recanti le cause di cessazione del rapporto di impiego del personale del ruolo "appuntati e finanziari", sinora disciplinate dalle norme di cui si prevede l'abrogazione. Sono state, inoltre, apportate modifiche in relazione a quanto disposto all'articolo 923 del decreto legislativo n. 66 del 2010 e senza operare il riassetto della disposizione recata dalla lettera e) del comma 1 dell'articolo 15 della legge n. 833 del 1961, afferente alla cessazione dal servizio in caso di "inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei militari", in quanto non più applicabile per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 445 del 2002;

- (f) l'articolo 9-septies ("*Raggiungimento dei limi di età*"), in virtù dei nuovi limiti di età ordinamentali previsti dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, articoli 1 e 2 (analoga previsione è recata, per il personale militare, dall'articolo 924 del decreto legislativo n. 66 del 2010). Contestualmente, è prevista abrogazione degli articoli 16 e 39 della legge n. 833 del 1961 e dell'articolo 10 della legge n. 53 del 1989;
  - (g) l'articolo 9-octies ("*Categorie del congedo*"), con contestuale abrogazione degli articoli 37 e 38 della legge n. 833 del 1961 e dell'articolo 11 della legge n. 53 del 1989. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nelle norme di cui si prevede l'abrogazione, concernenti le "categorie del congedo" del personale appartenente al ruolo "appuntati e finanziari" cessato dal servizio, provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate agli articoli 880, 886, 887, 888 e 889 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
  - (h) l'articolo 9-novies ("*Infermità*"), con contestuale abrogazione dell'articolo 18 della legge n. 833 del 1961, limitatamente agli aspetti di stato giuridico di cui al comma 1. Le disposizioni di cui all'introducendo articolo 9-novies sono stati mutate dal combinato disposto degli articoli 929 e 1877 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
  - (i) l'articolo 9-decies ("*Cessazione a domanda*"), con contestuale abrogazione degli articoli 17 e 23 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nelle norme di cui si prevede l'abrogazione, concernenti la cessazione dal servizio, a domanda, del personale del ruolo "appuntati e finanziari", provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate all'articolo 933 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
  - (l) l'articolo 9-undecies ("*Nomina all'impiego civile*"), con contestuale abrogazione, dell'articolo 25 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nella norme di cui si prevede l'abrogazione, concernenti la "nomina all'impiego civile" del personale in servizio permanente del ruolo "appuntati e finanziari", provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate all'articolo 2137 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
  - (m) l'articolo 9-duodecies ("*Cause di cessazione dalla ferma*"), con contestuale proposta di abrogazione dell'articolo 35 della legge n. 833 del 1961. È stato operato il riassetto delle disposizioni sinora contenute nella norme di cui si prevede l'abrogazione, concernenti le "cause di cessazione dalla ferma volontaria" dei militari del Corpo, provvedendo ad armonizzarle con quelle in materia recate all'articolo 946 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
  - (n) l'articolo 9-terdecies ("*Tipologia dei richiami in servizio*"), al fine di rinviare alle disposizioni in materia di richiami in servizio, disciplinate dal Codice dell'ordinamento militare (cfr., al riguardo, articolo 986), anche per le carriere iniziali del Corpo;
- (9) lettera i), modifica l'articolo 10, che reca disposizioni in materia di avanzamento degli appartenenti al ruolo appuntati e finanziari. In particolare, al:
- (a) numero 1), aggiunge al comma 1 dopo le parole appuntati e finanziari, le parole in servizio permanente;
  - (b) numero 2), interviene al comma 2:
    - numero 2.1) sopprime le parole "anzianità di servizio o" al fine di prevedere che



- le promozioni nel ruolo appuntati e finanziari siano conferite unicamente con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo minimo di permanenza nel grado;
- numero 2.2) sostituisce il riferimento all'articolo 31 della legge n. 212 del 1983 - in tema di istituzione della Commissione Permanente di Avanzamento - che viene contestualmente abrogato, con il richiamo agli articoli 55-bis e 55-ter, introdotti con il provvedimento rassegna, i quali provvedono a riscrivere i contenuti;
  - (c) numero 3), interviene al comma 3, sostituendo la lettera b) in tema di requisiti fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore;
  - (d) numero 4), modifica il comma 6, al fine di prevedere che nel computo dei requisiti temporali fissati dalla tabella "B" di cui al comma 1 dello stesso articolo 10 per l'avanzamento del personale appartenente al ruolo appuntati e finanziari non vengano calcolati, tra l'altro, i periodi di detrazione e riduzione di anzianità;
  - (e) numero 5), reca una modifica di natura formale ai commi 7 e 8;
- (10) lettera l), modifica l'articolo 11, comma 1, che reca disposizioni in materia di esclusione dalla valutazione. In particolare al:
- (a) numero 1) semplifica il procedimento, prendendo in esame esclusivamente le posizioni di stato che comportano una rideterminazione dell'anzianità (es. aspettativa per motivi privati), ossia quelle che hanno riflessi sulla decorrenza giuridica del grado rivestito e, quindi, sulla maturazione del requisito temporale per essere sottoposto a valutazione. Invece, le altre forme di aspettativa (es. per motivi di salute), nella maggior parte dei casi, si risolvono con una riattivazione della procedura nel breve termine con effetti *ex tunc* sulla decorrenza della promozione. Pertanto, per le stesse non appare indispensabile dover attendere la cessazione della causa impeditiva per poter valutare il militare interessato. Inoltre si evidenzia che, in base alla previgente formulazione dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 199 del 1995, il militare ammesso alla procedura di avanzamento ma collocato in congedo prima della valutazione, era comunque sottoposto a valutazione e, se giudicato idoneo, promosso;
  - (b) numero 2), reca una modifica di carattere formale;
- (11) lettera m), modifica l'articolo 12, che reca disposizioni in materia di cause di sospensione della valutazione e della promozione. In particolare al:
- (a) numero 1), introduce una modifica al comma 1 al fine di non sospendere la valutazione di coloro che si trovano nella posizione di cui alla lettera d) della nuova formulazione dell'articolo 11, atteso che la stessa riguarda militari che hanno già maturato il periodo minimo di permanenza nel grado per essere valutati e che, comunque, si vedranno applicare la detrazione di anzianità nel nuovo grado eventualmente rivestito;
  - (b) numero 2), reca una modifica di carattere formale al comma 5;
- (12) lettera n), abroga l'articolo 14 che reca disposizioni in materia di promozione straordinaria per benemerite di servizio. La modifica è necessaria in quanto l'istituto della promozione straordinaria è stato interamente riprodotto nell'articolo 61 dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995, applicabile a tutto il personale *sub-direttivo* del Corpo. In tal modo si realizza una disciplina unitaria e omogenea;
- (13) lettera o), introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995 l'articolo 14-bis ("*Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente alla categoria degli appuntati e finanziari*"), al fine di disciplinare l'iscrizione a ruolo degli appuntati e finanziari. Inoltre, l'inserimento del comma 3 consente di abrogare il comma 4 dell'articolo 7 della legge n. 833 del 1961, unico comma ancora vigente di detto articolo;
- (14) lettera p), modifica l'articolo 17, che reca disposizioni in materia di consistenza organica del ruolo sovrintendenti. La modifica è introdotta al fine di rideterminare in diminuzione,



salvaguardando comunque le esigenze di funzionamento del Corpo, le dotazioni organiche del ruolo sovrintendenti, che sono ora fissate in 12.655 unità;

(15) lettera q), modifica l'articolo 18, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo sovrintendenti. In particolare, al:

(a) numero 1), modifica il comma 2 al fine di consentire ai sovrintendenti di svolgere, oltre ad attività di istruzione, anche compiti di insegnamento e formazione nei confronti del personale del Corpo in relazione alla professionalità posseduta. Ciò in analogia con quanto già previsto per gli ispettori del Corpo dall'articolo 34, comma 2, lettera e), dello stesso decreto legislativo n. 199 del 1995;

(b) numero 2), introduce, al comma 3, la possibilità per i brigadieri capo di sostituire il proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento, valorizzando ulteriormente le funzioni svolte dal militare che riveste il grado apicale del ruolo sovrintendenti;

(c) numero 3), prevede, mediante l'introduzione, dopo il comma 3 del predetto articolo 18, dei commi da 3-bis a 3-quater, il conseguimento della qualifica di "qualifica speciale" da parte dei brigadieri capo con otto anni di anzianità nel grado. In particolare:

- il comma 3-bis prevede che tale qualifica è attribuita, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianità e gli interessati sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilità nell'ambito del ruolo di appartenenza potendo essere impiegati altresì in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalità dei reparti e lo svolgimento delle attività istituzionali;

- il comma 3-ter:

stabilisce che il conseguimento di detta qualifica è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera c) dello stesso comma 3-ter [qualifica, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo triennio, non inferiore a "superiore alla media" o giudizio equivalente; non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna; non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d)]. Tra i requisiti, si evidenzia quello indicato dalla lettera b), ovvero non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna: la previsione del biennio di osservazione, già adottata, a fattor comune, per altre procedure selettive del Corpo (avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante e procedura per luogotenente), trova giustificazione nella possibilità che hanno gli interessati di poter ottenere la cancellazione delle sanzioni disciplinari dopo due anni dall'irrogazione delle medesime;

disciplina la posizione di coloro che, all'atto della maturazione della prescritta anzianità di grado, non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3-ter, prevedendo che nei loro confronti la qualifica sia attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni relative alla valutazione caratteristica e alla posizione penale e disciplinare di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive, di natura temporanea, di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 3-bis nonché dei requisiti di cui allo stesso comma 3-ter;

- il comma 3-quater precisa che il brigadiere capo "qualifica speciale" ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica;



- (16) lettera r), modifica l'articolo 19 che reca disposizioni in materia di accesso al ruolo sovrintendenti. In particolare al:
- (a) numero 1.1.), sopprime il riferimento alla capacità ricettiva degli istituti di formazione quale limite all'accesso al ruolo dei sovrintendenti;
  - (b) numero 1.2), modifica il comma 1, al fine di prevedere la possibilità di diminuire la percentuale dei posti riservati agli appuntati scelti (fissata ora nel massimo, e non più minimo, del 70%) e aumentare, contestualmente, i posti destinati al personale più giovane appartenente ai gradi sottordinati (finanziere, finanziere scelto e appuntato);
  - (c) numero 2), al comma 2 reca una modifica di carattere formale sostituendo la parola "qualificazione" con "formazione";
  - (d) numero 3), reca una modifica di carattere formale al comma 3;
  - (e) numero 4), aggiunge il comma 3-bis al fine di prevedere che per l'accesso al ruolo "sovrintendenti", i posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso riservato agli appuntati scelti, siano devoluti in favore del concorso riservato a tutto il personale appartenente al ruolo "appuntati e finanzieri". Tale meccanismo opera anche nel caso opposto;
- (17) lettera s), modifica l'articolo 20, che reca disposizioni in materia di requisiti per l'ammissione al ruolo sovrintendenti, al fine di rendere più chiara la portata della norma;
- (18) lettera t), sostituisce l'articolo 21, che reca disposizioni in materia di modalità dei concorsi per l'accesso al ruolo sovrintendenti, al fine di adeguare le pertinenti disposizioni a quelle per l'arruolamento degli allievi ufficiali, ex articolo 5, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001, degli allievi finanziari e degli allievi marescialli di cui, rispettivamente, agli articoli 7 e 37 (nuove formulazioni) del decreto legislativo n. 199 del 1995. Tale adeguamento è finalizzato a precisare, anche per prevenire possibili contenziosi, che l'applicazione della disciplina generale in materia di concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 (in particolare per la collocazione temporale della valutazione dei titoli), è prevista, laddove compatibile, per gli aspetti non disciplinati dal decreto legislativo n. 199 del 1995. A tal fine, il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell'azione amministrativa;
- (19) lettera u), abroga gli articoli dal 22 al 26, in materia di articolazione e valutazione della prova d'esame, formazione delle graduatorie, esclusioni dai concorsi e vincitori dei concorsi;
- (20) lettera v), modifica l'articolo 27, che reca disposizioni in materia di svolgimento dei concorsi di qualificazione, in particolare al:
- (a) numero 1), reca una modifica di carattere formale, sostituendo nella rubrica la parola "qualificazione" con "formazione";
  - (b) numero 2) e 3), modificano, rispettivamente, i commi 1 e 2 al fine di contrarre i tempi di addestramento rispetto agli attuali tre mesi e consentono il ricorso anche agli strumenti telematici per l'erogazione dei moduli formativi. La durata minima del corso, pari a un mese, garantisce al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri di raggiungere una formazione sufficiente per svolgere le funzioni del ruolo sovrintendenti. Inoltre, l'introduzione della possibilità di strutturare i corsi ricorrendo anche alla tecnologia telematica permette di erogare la formazione, in tutto o in parte, in modalità *e-learning*, con evidenti risparmi di spesa e con una corrispondente riduzione dei tempi di assenza dei discenti dai reparti di appartenenza;
  - (c) numero 4), abroga il comma 3, che reca disposizioni in materia di svolgimento dei corsi di qualificazione, tenuto conto che le relative disposizioni sono state riassetate nell'articolo 21, comma 2, lettera c);
- (21) lettera z), modifica l'articolo 32 che reca disposizioni in materia di ruolo ispettori, prevedendone uno sviluppo a carattere direttivo e l'articolazione su 5 gradi (maresciallo,



- maresciallo ordinario, maresciallo capo, maresciallo aiutante e luogotenente). Tale modifica è conseguente alla trasformazione dell'attuale qualifica di luogotenente in grado;
- (22) lettera aa), modifica l'articolo 33, che reca disposizioni in materia di consistenza organica del ruolo ispettori, che ora è fissata 23.602. La modifica aggiorna, rispetto al dato indicato nel testo originario del citato articolo 33, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 1995, la dotazione organica del ruolo ispettori, confermando il valore numerico attuale ed espungendo la consistenza relativa al grado di maresciallo aiutante, di cui è prevista la soppressione con il presente provvedimento;
- (23) lettera bb), modifica l'articolo 34, che reca disposizioni in materia di funzioni del personale appartenente al ruolo ispettori. In particolare al:
- (a) numero 1) precisa al comma 3, aggiungendo un secondo periodo, che i marescialli aiutanti, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono – oltre ai compiti di cui al primo periodo – anche funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori;
- (b) numero 2), sostituisce i commi 4 e 5, prevedendo che il personale del nuovo grado apicale del ruolo ispettori (luogotenente):
- sia impiegato in incarichi di massima responsabilità e impegno operativo;
  - consegua la qualifica di “cariche speciali” dopo aver maturato quattro anni di anzianità nel grado e sia principalmente impiegato in incarichi di più qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale;
- (c) numero 3), introduce i commi dal 5-*bis* al 5-*quater*:
- al comma 5-*bis*:
    - prevede che il conseguimento di detta qualifica è subordinato alla verifica del possesso dei requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera c) dello stesso comma 5-*bis* [qualifica, in sede di valutazione caratteristica nell'ultimo triennio, non inferiore a “eccellente” o giudizio equivalente; non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi della consegna; non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d)]. Tra i requisiti, si evidenzia quello indicato dalla lettera b), ovvero non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari più gravi del rimprovero: la previsione del biennio di osservazione, già adottata, a fattor comune, per altre procedure selettive del Corpo (avanzamento a scelta per esami al grado di maresciallo aiutante e procedura per luogotenente), trova giustificazione nella possibilità che hanno gli interessati di poter ottenere la cancellazione delle sanzioni disciplinari dopo due anni dall'irrogazione delle medesime;
    - disciplina la posizione di coloro che, all'atto della maturazione della prescritta anzianità di grado, non risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 5-*bis*, prevedendo che nei loro confronti la qualifica sia attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni relative alla valutazione caratteristica e alla posizione penale e disciplinare di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive, di natura temporanea, di cui alla lettera c), purché sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianità di grado di cui al comma 5 nonché dei requisiti di cui al presente comma;
  - al comma 5-*ter* precisa che il luogotenente “cariche speciali” ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica;
  - al comma 5-*quater* prevede che la qualifica di “cariche speciali” sia attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza;
- (24) lettera cc), sostituisce l'articolo 35, in materia di accesso al ruolo ispettori, prevedendo che gli ispettori della Guardia di finanza sono tratti per il 70% dei posti complessivamente disponibili mediante concorso pubblico e per il 30% attraverso un concorso interno per titoli a favore dei sovrintendenti capo e per titoli ed esami riservato ai sovrintendenti, agli



appuntati e ai finanziari in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5. Il relativo bando di concorso definisce, nell'ambito del citato 30%, il limite dei posti da riservare ai sovrintendenti capo. E' inoltre precisato che l'immissione in ruolo dei vincitori del concorso pubblico e interno è subordinata al superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi e che i posti eventualmente rimasti scoperti nell'ambito di uno dei concorsi interni sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori dell'altro concorso interno. Infine, il riferimento al possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 5, mira a valorizzare l'esperienza professionale degli appartenenti al grado apicale del ruolo sovrintendenti e, al contempo, consentire il passaggio al ruolo superiore degli appartenenti ai gradi inferiori in possesso delle migliori qualità professionali e culturali, tenuto conto che per quest'ultimi è richiesto il possesso della laurea triennale in materie economico-giuridiche.

- (25) lettera dd), modifica l'articolo 36, che reca disposizioni in materia di requisiti per la partecipazione ai concorsi. Tale modifica è introdotta al fine di:
- (a) rendere più chiaro il tenore letterale della norma e, inoltre, di estendere la previsione in parola anche agli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della guardia di finanza;
  - (b) adeguare la disposizione al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante *"Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con D.M. 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica"*;
  - (c) armonizzare la disciplina dei requisiti per l'accesso al ruolo ispettori con le disposizioni per l'arruolamento del personale appartenente alle altre categorie;
  - (d) sopprimere il previgente requisito concernente lo stato civile, poiché dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (sentenza 24 ottobre 2002, n. 445);
  - (e) adeguare anche tale articolo alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2015, emanato in attuazione della legge n. 2 del 2015;
  - (f) prevedere che sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo;
  - (g) introdurre, a regime, per il personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanziari il requisito del possesso della laurea triennale in discipline economico-giuridiche ai fini dell'accesso, mediante concorso interno, al ruolo ispettori in modo da uniformare il livello culturale atteso per gli appartenenti a detto ruolo i quali, qualora siano reclutati mediante concorso pubblico, frequentano un corso di formazione di durata non inferiore a due anni finalizzato anche al conseguimento di analogo titolo di studio (laurea triennale);
- (26) lettera ee), sostituisce l'articolo 37, che reca disposizioni in materia di bando di concorso, al fine di ricondurre a una determinazione del Comandante Generale la disciplina delle modalità di svolgimento del concorso per ispettori, armonizzando nel contempo dette disposizioni con quelle per l'arruolamento degli allievi finanziari e degli allievi vicebrigadieri di cui agli articoli 7 e 21 (nuove formulazioni) del decreto legislativo n. 199 del 1995;
- (27) lettera ff), abroga gli articoli da 38 a 43 del decreto legislativo n. 199 del 1995, che recano, rispettivamente, disposizioni in materia di: visite mediche e accertamenti attitudinali, prove d'esame, nomina e composizione delle commissioni, valutazione delle prove scritte e orali, valutazione delle prove di lingua estera e di conoscenza dell'informatica e formazione delle graduatorie;
- (28) lettera gg), modifica l'articolo 44, che reca disposizioni in materia di svolgimento del corso ordinario di formazione per il ruolo ispettori. In particolare al:



- (a) numero 1), sostituisce il comma 1 al fine di prevedere che il corso ordinario di formazione per il ruolo ispettori, di durata non inferiore a due anni accademici, sia a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche;
  - (b) numero 2), modifica il comma 3 al fine di precisare l'Autorità competente all'adozione del provvedimento di conferimento del grado di maresciallo, in conformità a quanto già previsto da altre disposizioni in tema di progressione di carriera contenute nel presente decreto;
  - (c) numero 3), reca modifica formale al comma 6;
- (29) lettera hh), sostituisce l'articolo 46, che reca disposizioni in materia di bando di concorso, al fine di prevedere che, con determinazione del Comandante Generale del corpo della guardia di finanza, siano disciplinate le modalità di svolgimento del concorso interno per l'accesso al ruolo ispettori;
- (30) lettera ii), abroga gli articoli 46-*bis* e 47, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di accertamenti attitudinali e modalità del concorso;
- (31) lettera ll), modifica l'articolo 48, che reca disposizioni in materia di modalità del corso di formazione per ispettori, al fine di specificare l'Autorità competente all'adozione del provvedimento di nomina a maresciallo, in conformità a quanto già previsto per gli ulteriori istituti in tema di progressione di carriera contenuti nel decreto legislativo n. 199 del 1995;
- (32) lettera mm), modifica l'articolo 52, che reca disposizioni in materia di forme di avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti. Tali modifiche sono conseguenti anche all'abrogazione degli articoli 14 e 58;
- (33) lettera nn), modifica l'articolo 55, che reca disposizioni in materia di inclusione ed esclusione dalle aliquote. In particolare al:
- (a) numero 1), si introduce, quale requisito per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti, il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante Generale;
  - (b) numero 2), introduce il comma 1-*bis* al fine di prevedere che il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianità di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento;
  - (c) numero 3), modifica il comma 2, lettera d), al fine di semplificare il procedimento, prendendo in esame esclusivamente le posizioni di stato che comportano una rideterminazione dell'anzianità (ad esempio, aspettativa per motivi privati), ossia quelle che hanno riflessi sulla decorrenza giuridica del grado rivestito e, quindi, sulla maturazione del requisito temporale per essere sottoposto a valutazione;
  - (d) numero 4), sopprime, al comma 3, le parole "o di salute";
- (34) lettera oo), introduce nel decreto legislativo n. 199 del 1995:
- (a) l'articolo 55-*bis* ("*Commissione permanente di avanzamento*"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212 ("*Norme sul reclutamento, gli organici e l'avanzamento degli ispettori e dei sovrintendenti della Guardia di finanza*"), che viene contestualmente abrogato, inerente all'istituzione della commissione permanente sull'avanzamento per il personale *sub*-direttivo del Corpo della guardia di finanza;
  - (b) l'articolo 55-*ter* ("*Composizione della commissione permanente di avanzamento*"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 32 della legge n. 212 del 1983 - che viene contestualmente abrogato - inerente alla composizione della commissione permanente sull'avanzamento per il personale *sub*-direttivo del Corpo della guardia di finanza. Tale modifica, inoltre, tiene conto della trasformazione della qualifica di luogotenente nel grado apicale del ruolo ispettori;





- (c) l'articolo 55-*quater* ("Competenze della commissione permanente di avanzamento"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 33 della legge 212 del 1983 - che viene contestualmente abrogato - in tema di competenze della commissione permanente di avanzamento;
  - (d) l'articolo 55-*quinquies* ("Giudizio sull'avanzamento ad anzianità"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, il disposto dell'articolo 34 della legge 212 del 1983, già riassetato nell'articolo 1056 del decreto legislativo n. 66 del 2010 ed esteso alla Guardia di finanza dall'articolo 2136, comma 1, lettera q), che viene contestualmente abrogato. L'articolo ora introdotto disciplina il giudizio della commissione permanente sull'avanzamento ad anzianità;
  - (e) l'articolo 55-*sexies* ("Giudizio sull'avanzamento a scelta"), al fine di inserire, per ragioni di organicità e semplificazione, le disposizioni dell'articolo 35 della legge n. 212 del 1983 - che viene contestualmente abrogato - in tema di giudizio della commissione permanente sull'avanzamento a scelta. In tale ambito, la pubblicazione nel foglio d'ordine, prevista dalla legge n. 212 del 1983, è stata sostituita dalla pubblicazione sul portale *internet* istituzionale del Corpo;
- (35) lettera pp), modifica l'articolo 56, che reca disposizioni in materia di cause di sospensione della valutazione e di sospensione della promozione. La modifica è introdotta al fine di non sospendere la valutazione né cancellare dai quadri di avanzamento coloro i quali, durante i lavori della commissione permanente di avanzamento, si trovino nella posizione di cui alla lettera d) della nuova formulazione dell'articolo 55, atteso che la stessa riguarda militari che hanno già maturato il periodo minimo di permanenza nel grado per essere valutati e che, comunque, si vedranno applicare la detrazione di anzianità nel nuovo grado eventualmente rivestito;
- (36) lettera qq), modifica l'articolo 57, che reca disposizioni in materia di avanzamento ad anzianità. In particolare al:
- (a) numero 1), modifica il comma 1 al fine di coordinare il testo con l'introduzione dell'articolo 55-*quinquies*;
  - (b) numero 2), contempla una modifica formale al comma 3;
- (37) lettera rr), modifica l'articolo 58, che reca disposizioni in materia di avanzamento a scelta. In particolare al:
- (a) numero 1), sopprime, nella rubrica, le parole "a scelta per esami", con riferimento all'avanzamento al grado di maresciallo aiutante, procedura abolita con il presente provvedimento anche per le altre Forze di polizia;
  - (b) numero 2), reca un intervento di coordinamento a seguito dell'introduzione dell'articolo 55-*sexies* che ha sostituito, recependone i contenuti, l'articolo 35 della legge n. 212 del 1983;
  - (c) numero 3), reca una modifica di carattere formale, sostituendo le parole "del sottufficiale" con "dell'ispettore";
  - (d) numero 4), sostituisce il richiamo alla tabella D/1 (progressione di carriera del ruolo sovrintendenti) con quello relativo alla tabella D/2 (progressione di carriera del ruolo ispettori), atteso che le modalità di avanzamento "a scelta per terzi", precedentemente adottate per il solo avanzamento dal grado di brigadiere a quello di brigadiere capo del ruolo sovrintendenti (modificato in quello "ad anzianità"), sono ora previste per la procedura di avanzamento al grado di maresciallo aiutante del ruolo ispettori;
  - (e) numero 5), reca una modifica di natura formale al comma 2-*bis*;
  - (f) numero 6), sostituisce il comma 3, al fine di prevedere che il numero delle promozioni annualmente conferibili al nuovo grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante Generale, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico previsto per il ruolo ispettori (in tal modo, il numero di promozioni conferibili non subirà sostanziali variazioni e comunque non sarà inferiore rispetto al numero delle qualifiche di luogotenente attribuibili secondo la normativa vigente);



- (38) lettera ss), abroga gli articoli 58-*bis*, 58-*quater* e 60 del decreto legislativo n. 199 del 1995, recanti, rispettivamente, disposizioni in materia di avanzamento al grado di maresciallo aiutante, conferimento della qualifica di luogotenente ai marescialli aiutanti e avanzamento straordinario per meriti eccezionali, conseguenti all'eliminazione della procedura di avanzamento "a scelta per esami" al grado di maresciallo aiutante di cui all'articolo 58-*bis*. Inoltre, le disposizioni relative agli articoli 58-*quater* e 60 in tema di procedure di avanzamento al grado di luogotenente sono state riprodotte, con modifiche, nei nuovi articoli 58 e 61;
- (39) lettera tt), sostituisce l'articolo 61, che reca disposizioni in materia di promozione straordinaria per meriti eccezionali, al fine di pervenire ad una disciplina unitaria ed omogenea dell'istituto della promozione straordinaria. La modifica è volta a individuare l'Autorità proponente, a fattor comune, nel primo ufficiale generale della scala gerarchica dell'interessato e non più in un'Autorità diversa in relazione alla tipologia della promozione straordinaria e del ruolo di appartenenza del proposto. Il nuovo articolo 61, inoltre, riconduce la decisione in merito alle suddette promozioni alla competenza esclusiva del Comandante generale, quale Autorità ordinariamente preposta dalla normativa di settore, assicurando uniformità dei provvedimenti in tema di progressione di carriera. Ciò è, peraltro, in linea con le previsioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante "*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*", in tema di funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali;
- (40) lettera uu), introduce l'articolo 68-*bis* ("*Transito di contingente*"), con contestuale abrogazione degli articoli 93 e 94 del regio decreto n. 126 del 1926 e dell'articolo 7, comma 4, della legge n. 833 del 1961;
- (41) lettera vv), introduce l'articolo 80-*bis*, che prevede la possibilità di modificare le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dai decreti legislativi nn. 199 del 1995 e 69 del 2001 con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al più efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicità dell'azione amministrativa;
- (42) lettera vv), prevede un intervento di carattere formale, volto a espungere dal testo del decreto legislativo n. 199 del 1995 le locuzioni "o dell'autorità dal medesimo delegata", "o dall'autorità dal medesimo delegata" e "o l'autorità dal medesimo delegata".
- Il comma 2, dispone che le tabelle allegate al decreto legislativo n. 199 del 1995 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al decreto in commento;

b. disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, recante "*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*". In particolare, l'articolo 33, comma 1:

- (1) lettera a), prevede modifiche all'articolo 1, comma 4, al fine di prevedere:
- (a) la durata biennale dell'incarico del Comandante in Seconda del Corpo della guardia di finanza;
  - (b) la facoltà (mediante l'introduzione delle lettera b-*ter*) per il Ministro dell'economia e delle finanze di escludere, per gravi motivi penali o disciplinari, il generale di corpo d'armata più anziano e proporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianità;
- (2) lettera b), modifica l'articolo 2, che reca disposizioni in materia di ruoli degli ufficiali, prevedendo, in particolare:
- (a) al numero 1.1), la specificazione che la carriera del ruolo ufficiali del Corpo è a sviluppo dirigenziale;
  - (b) al numero 1.2), l'istituzione, nell'ambito del ruolo normale degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza, dei comparti ordinario, aereonavale e speciale;



- (c) al numero 1.3), un intervento volto a sopprimere i ruoli “aeronavale” e “speciale” della guardia di finanza;
- (d) al numero 2), un intervento di mero coordinamento;
- (3) lettera c), abroga l’articolo 3, in conseguenza dell’intervento di soppressione dei ruoli aeronavale e speciale;
- (4) lettera d), sostituisce l’articolo 4, che reca disposizioni in materia di funzionamento dei ruoli. Si tratta di un intervento di mero adeguamento della norma;
- (5) lettera e), modifica l’articolo 5, mediante l’introduzione:
- (a) al comma 1:
- della previsione per cui sono causa di esclusione dall’arruolamento anche l’esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l’uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti nel tempo;
  - delle disposizioni di cui alle lettere *g-bis*) e *g-ter*), che rispondono all’esigenza di prevedere in un provvedimento di rango primario i requisiti contemplati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 29 ottobre 2001, come da ultimo integrato dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 2 luglio 2010, per il reclutamento del personale ufficiali, provvedendo altresì a meglio circoscrivere le tipologie di preclusioni all’accesso alla categoria ufficiali per il personale militare in servizio permanente. Ciò in linea con le analoghe norme concernenti gli ispettori e i sovrintendenti del Corpo della guardia di finanza [articoli 36, comma 1, lettera a), n. 4) e comma 5, lettera a), n. 5) e 20, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 199 del 1995]. Le disposizioni di cui alle lettere *g-quater*), *g-quinquies*) e *g-sexies*) rispondono all’esigenza di uniformare i requisiti per il reclutamento del personale ufficiali a quelli delle categorie *sub-direttive*;
- (b) del comma *2-bis*, il quale precisa che i requisiti richiesti per il reclutamento devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso;
- (c) ai commi 3 e *3-bis*, di disposizioni finalizzate a:
- precisare, anche per prevenire possibili contenziosi, che l’applicazione della disciplina generale in materia di concorsi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994 (in particolare per la collocazione temporale della valutazione dei titoli), è prevista, laddove compatibile, per gli aspetti non disciplinati dal decreto legislativo n. 69 del 2001. A tal fine, il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalità del medesimo Corpo e di economicità e snellezza dell’azione amministrativa;
  - assicurare una copertura normativa alla eventuale previsione di prove diverse per i concorrenti per i posti riservati ai “piloti militari” e ai “comandanti di unità e stazioni navali” di cui all’articolo 6, comma 3;
  - superare potenziali difficoltà legate alla partecipazione di docenti in servizio alle commissioni per i concorsi banditi dal Corpo;
- (6) lettera f), riformula il contenuto dell’articolo 6, elencando la duplice modalità di accesso al ruolo ufficiali (concorso pubblico e interno) e riservando al Comandante Generale la definizione del numero dei posti a concorso per entrambe le procedure. La necessità di prevedere una riserva normativa di posti (individuata come limite massimo) a favore del comparto aeronavale deriva dalla previsione del ruolo normale “unico” per:
- salvaguardare la possibilità di arruolare, tramite concorso pubblico, ufficiali da impiegare nello specifico comparto;



- mantenere la possibilità per il personale *sub*-direttivo del Corpo di accedere, tramite concorso interno, al ruolo normale "unico" (analogamente a quanto già previsto dall'articolo 7, comma 8, del decreto legislativo n. 69 del 2001).

Per completezza, si segnala che i commi 2 e seguenti della vigente formulazione dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono stati riassetati nell'articolo 6-*bis* del presente provvedimento;

- (7) lettera g), introduce gli articoli 6-*bis* ("*Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale – comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali*") e 6-*ter* ("*Accesso al ruolo normale – comparti speciale e aeronavale degli ufficiali mediante concorso interno*").

In particolare, l'articolo 6-*bis* prevede la disciplina per l'accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale, comparti "ordinario" e "aeronavale", degli ufficiali.

Il comma 2 prevede, in favore degli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari del Corpo della guardia di finanza l'innalzamento del limite massimo di età per partecipare al concorso per il reclutamento degli ufficiali del ruolo normale, comparti "ordinario" e "aeronavale", del Corpo.

La disposizione del comma 3 è volta a dare attuazione alla risoluzione n. 8/00008, approvata dalla IV Commissione (Difesa) della Camera dei deputati in data 17 settembre 2008, che ha impegnato il Governo, tra l'altro, "*ad avviare ogni iniziativa di propria competenza, anche sul piano normativo, affinché, fin dai prossimi bandi di concorso per l'ammissione ai corsi di tutte le Accademie militari, siano previste omogenee riserve di posti in favore dei diplomati presso le Scuole militari*". Attraverso tale modifica viene introdotta per il Corpo la possibilità di prevedere una riserva di posti in favore degli *ex* allievi delle Scuole militari - che opera nel limite delle riserve massime di posti già normativamente previsto, pari al 30% dei posti messi a concorso - in analogia a quella contemplata per le Forze armate e l'Arma dei carabinieri ai sensi dell'articolo 649 del decreto legislativo n. 66 del 2010.

I commi 4 e 5 disciplinano il ciclo formativo - a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economiche e giuridiche - dell'ufficiale del ruolo normale, comparti "ordinario" e "aeronavale," e la formazione della graduatoria all'atto della nomina a sottotenente e al termine del corso.

I commi 6 e 8 recano disposizioni in ordine ai casi in cui i frequentatori dell'Accademia sono rinviati ovvero espulsi dal corso. Nel caso di rinvio dal corso, il successivo comma 11 stabilisce la risoluzione della ferma contratta e il collocamento dell'allievo in congedo assoluto.

La disposizione del comma 7, che riassetta sostanzialmente il contenuto del previgente articolo 6, comma 6, del decreto legislativo n. 69 del 2001, è finalizzata a consentire la ripetizione, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, di un solo anno del corso di Accademia o di Applicazione.

Le disposizioni dei commi 9 e 10 sono tese a consentire la conclusione dell'*iter* formativo del frequentatore che, seppur arruolato per l'impiego quale "pilota militare" o "comandante di stazione e unità navale", segue un percorso di studi connotato da un percorso formativo sostanzialmente comune rispetto agli altri frequentatori, su cui sono innestati moduli formativi specifici. Per tale ragione, il frequentatore potrà essere proficuamente utilizzato anche in caso di mancato conseguimento della prevista specializzazione, per sopravvenuta inidoneità psicofisica al volo o alla navigazione. Infatti oltre alla possibilità di avviare l'interessato ad altra specializzazione prevista nel comparto, il consolidamento del rapporto di impiego è funzionale a non disperdere la risorsa in tutto o in parte già formata e potenzialmente utilizzabile anche in altro settore.

Il comma 11 stabilisce che il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e, per l'ufficiale allievo, il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto al comma 13 per il personale già appartenente alla Guardia di finanza che riassume la precedente posizione di



stato.

I commi 12 e 13 prevedono, rispettivamente:

- il rinvio ad apposito regolamento per la disciplina delle modalità di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie a norma del comma 5, delle cause e delle procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8;
- che gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possano partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia, siano restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva ovvero, se già in servizio nella Guardia di finanza, riassumano la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti.

L'articolo 6-ter prevede la disciplina per l'accesso al ruolo normale "comparto speciale" e "aeronavale" degli ufficiali mediante concorso interno cui possono partecipare gli appartenenti ai ruoli *sub*-direttivi in possesso del titolo di laurea specialistica o magistrale, che abbiano almeno trent'anni di età e non abbiano superato il quarantacinquesimo alla data indicata nel bando di concorso e abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "superiore alla media" o equivalente;

- (8) lettera h), abroga gli articoli 7 e 8, recanti rispettivamente disposizioni in materia di ufficiali del ruolo aeronavale e in materia di ufficiali del ruolo speciale;
- (9) lettera i), modifica l'articolo 9, che reca disposizioni in materia di ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. In particolare:
  - (a) al comma 1, lettera a), è introdotta la previsione secondo la quale con il decreto di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001 possa essere richiesto, oltre a specifici titoli di laurea, anche il possesso di eventuali titoli di studio specialistici o abilitativi, in modo da realizzare il reclutamento di figure "specializzate" funzionali alle esigenze dell'Amministrazione. Quale conseguenza di tale possibilità è innalzato da 32 a 35 anni il limite anagrafico entro cui è consentita la partecipazione alle procedure concorsuali per il predetto ruolo T.L.A.;
  - (b) al comma 1, lettera b), è soppresso il requisito minimo di età di 33 anni e, al contempo, è innalzato da 42 a 45 anni il limite di età massimo, attualmente previsti per la partecipazione del personale della Guardia di finanza appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanziari ai concorsi per il reclutamento degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo. Ciò in analogia a quanto stabilito dall'articolo 664, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per l'omologo ruolo dell'Arma dei carabinieri;
  - (c) al comma 2, è stabilito che i requisiti per la partecipazione al concorso, come evidenziati al precedente comma 1, devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. Viene inoltre previsto che, a parità di merito tra i concorrenti, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. La norma in commento prevede inoltre che i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneità alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianità relativa dei tenenti è rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso;
  - (d) i commi 3 e 4 sono oggetto di interventi di mero coordinamento formale;
- (10) lettera l), modifica l'articolo 10, che reca disposizioni in materia di alimentazione dei ruoli. La modifica proposta deriva dalla soppressione dei ruoli aeronavale e speciale e la contestuale istituzione, nel ruolo normale, dei comparti "ordinario", "aeronavale" e "speciale";



- (11) lettera m), modifica l'articolo 11, prevedendo:
- (a) ai numeri 1), 2) e 3), interventi di coordinamento formale, derivanti dalla soppressione dei ruoli speciale e aeronavale. Viene inoltre precisato al punto 1.3) che la sottoscrizione degli obblighi di servizio ivi previsti costituisce presupposto per la nomina ad ufficiale del Corpo della guardia di finanza;
  - (b) al numero 4), disposizioni in materia di obblighi di servizio sulla base di quanto già stabilito dalla legge 28 febbraio 2000, n. 42, recante "*Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari*", le cui previsioni sono state riassettate nel decreto legislativo n. 66 del 2010;
  - (c) al numero 5), l'introduzione del comma 6-*bis*, volto a rendere effettivi gli obblighi sopra illustrati, stabilendo che, ai fini del completamento della suddetta ferma, non concorrano i periodi eventualmente trascorsi dagli ufficiali in aspettativa per motivi personali/privati nonché i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi per la formazione specialistica dei medici.

In proposito, occorre evidenziare che gli obblighi di servizio costituiscono lo strumento che permette all'Amministrazione di conservare risorse umane qualificate per un periodo di tempo ritenuto congruo, a fronte dell'investimento sostenuto per la loro formazione ovvero specializzazione;

- (12) lettera n), modifica l'articolo 14:
- (a) comma 3, stabilendo che non possono far parte delle Commissioni di avanzamento di cui al comma 1 dello stesso articolo 14 gli ufficiali che ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione; siano stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; siano sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, siano stati puniti con una sanzione disciplinare di stato;
  - (b) comma 4, con un intervento di mero adeguamento;
- (13) lettera o), modifica l'articolo 17, comma 1, lettera c), con un intervento di mero adeguamento della norma in tema di composizione della commissione ordinaria di avanzamento, per effetto della soppressione dei ruoli aeronavale e speciale. Quale elemento di novità, viene introdotta la limitazione a partecipare alle commissioni per i colonnelli che non siano a loro volta più valutabili per l'avanzamento al grado superiore;
- (14) lettera p), modifica:
- (a) l'articolo 18, comma 5, recante disposizioni in materia di aliquote di ruolo e impedimenti alla valutazione, al fine di prevedere la sospensione della valutazione nei confronti degli ufficiali che, successivamente al loro inserimento nelle aliquote di avanzamento, si trovino nelle condizioni indicate al precedente comma 3;
  - (b) l'articolo 19, aggiungendo, dopo il comma 2, il comma 2-*bis* per effetto del quale, con riferimento agli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in più sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello;
- (15) lettera q), modifica l'articolo 20, con l'introduzione, in tema di procedura di valutazione degli avanzamenti ad anzianità, del comma 2-*bis*, volto a evitare che siano sottoposti alle procedure valutative gli ufficiali in congedo già dichiarati non idonei all'avanzamento. Ciò anche per esigenze di economicità dell'azione amministrativa e in linea con la previgente normativa in materia (articolo 29 della legge 12 novembre 1955, n. 1137);
- (16) lettera r), modifica l'articolo 21, introducendo i commi 7-*bis*, 7-*ter* e 7-*quater*, che disciplinano le modalità di valutazione al grado superiore degli ufficiali del ruolo normale, comparti "ordinario", "aeronavale" e "speciale";
- (17) lettera s), modifica l'articolo 22, comma 4, in tema di formazione dei quadri di avanzamento. L'intervento, inoltre, è volto ad estendere a tutti gli ufficiali valutati "a



scelta" le modalità di iscrizione nel ruolo con il nuovo grado in base alla graduatoria di merito, oggi già previste per i capitani e i tenenti colonnelli valutati per l'avanzamento al grado superiore;

- (18) lettera t), modifica l'articolo 24, comma 2, prevedendo ora in capo al Comandante generale la facoltà di sospendere, per fatti di notevole gravità, la promozione dell'ufficiale, al momento della formazione del relativo quadro di avanzamento, qualora questo non sia stato ancora formalizzato, ovvero all'atto dell'adozione del provvedimento di promozione;
- (19) lettera u), modifica l'articolo 26, prevedendo:
  - (a) al comma 1, l'applicazione della norma esclusivamente nei confronti degli ufficiali del ruolo T.L.A.;
  - (b) al comma 2, un intervento di mero adeguamento della norma, con riferimento alla nuova modalità di iscrizione nel quadro di avanzamento degli ufficiali a scelta (tutti in ordine di merito);
- (20) lettera v), modifica l'articolo 27, con un intervento di mero adeguamento della norma in materia di requisiti per la valutazione;
- (21) lettera z), modifica l'articolo 28, che reca disposizioni in materia di formazione delle aliquote e valutazione. L'intervento è volto a:
  - (a) anticipare dal 31 ottobre al 30 settembre di ogni anno l'indicazione, con determinazione del Comandante generale, degli ufficiali da valutare per l'avanzamento al grado superiore;
  - (b) eliminare, per il solo ruolo tecnico-logistico-amministrativo, il numero massimo di 6 valutazioni al grado di generale di brigata; ciò alla luce del peculiare meccanismo di funzionamento del ruolo e della sua limitata consistenza organica soprattutto nei gradi dirigenziali, che, senza tale modifica, potrebbe comportare l'inserimento in aliquota di un numero eccessivamente contenuto di ufficiali da valutare per la promozione al grado apicale del ruolo;
- (22) lettera aa), introduce l'articolo 29-*bis*, in tema di ufficiali in soprannumero agli organici, La disposizione in esame è finalizzata a prevedere, in aggiunta alle posizioni soprannumerarie già previste da altre fonti normative, la possibilità per il Corpo di disporre di 15 unità in soprannumero di ufficiali della Guardia di finanza da distaccare presso distaccati presso le altre Forze di polizia, le Forze armate e le altre amministrazioni dello Stato;
- (23) lettera bb), modifica l'articolo 30, che reca disposizioni in materia di promozioni annuali. La modifica - oltre a un intervento di mero adeguamento dei riferimenti alle tabelle allegate e di aggiornamento dei riferimenti normativi che disciplinano l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri richiamata al comma 3 del citato articolo 30 - consentirebbe la compensazione delle eccedenze registrate nei gradi dirigenziali di un ruolo con le vacanze negli organici, dello stesso grado, eventualmente rilevate negli altri. La compensazione "orizzontale" delle eventuali eccedenze dirigenziali consente di superare le rigidità riscontrate con la vigente disciplina, che non permette la compensazione delle eccedenze nei gradi dirigenziali di un ruolo diverso da quello normale. Inoltre, viene introdotto, per i soli generali, un nuovo sistema di applicazione dell'istituto del collocamento in aspettativa per riduzione quadri, conseguente alla modifica apportata all'articolo 24 del decreto legislativo n. 69 del 2001 in materia di modalità di formazione dei quadri di avanzamento, per evitare che i primi in graduatoria, e quindi nel ruolo, siano maggiormente incisi da detta forma collocamento in aspettativa, qualora tra i meno anziani anagraficamente;
- (24) lettera cc), modifica l'articolo 31, da un lato, con un intervento di mero adeguamento della numerazione delle tabelle allegate, concernenti disposizioni in materia di modalità per colmare ulteriori vacanze, dall'altro, specificando che eventuali promozioni aggiuntive di cui al comma 1 dello stesso articolo 31 sono conferite ai soli ufficiali del



ruolo normale - comparto ordinario e del ruolo T.L.A.. Ciò al fine di evitare un numero di effettivi di altri comparti in eccesso rispetto alle esigenze organiche, corrispondenti ai cicli di promozione fissati dalla piramide organica dei comparti stessi;

- (25) lettera dd), modifica l'articolo 32, prevedendo al comma 2:
- (a) lettera c, in capo al Comandante generale la facoltà di riconoscere con propria determinazione i motivi di servizio che hanno ritardato il raggiungimento delle condizioni prescritte dall'articolo 27;
  - (b) l'introduzione della lettera *c-bis*, finalizzata ad applicare espressamente all'ufficiale che debba essere valutato "ora per allora" la disposizione di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 32;
- (26) lettera ee), modifica l'articolo 34, prevedendo, al comma 2, disposizioni in materia di rinnovazione del giudizio di avanzamento. La modifica:
- (a) è volta ad aggiornare i riferimenti normativi che disciplinano l'istituto dell'aspettativa per riduzione di quadri, richiamata al comma 2 del citato articolo 34, e a differire dal 30 giugno al 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui viene rinnovato il giudizio di avanzamento il termine entro cui riassorbire la promozione, non ricompresa tra quelle ordinariamente attribuite nell'anno di riferimento, conferita a seguito di tale rinnovazione del giudizio;
  - (b) permette di adeguare la disposizione in commento al contenuto dell'articolo 49 dello stesso decreto legislativo n. 69 del 2001, che stabilisce il momento di applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri (31 dicembre);
- (27) lettera ff), l'introduzione dell'articolo 34-*bis*, in tema di disposizioni in materia di avanzamento per il personale del Corpo della guardia di finanza, che ha ricoperto o ricopre incarichi non a termine presso altre Pubbliche amministrazioni per i quali è prevista dalla legge o da altra fonte normativa la ricostruzione della carriera all'atto del rientro nel medesimo Corpo;
- (28) lettera gg), modifica l'articolo 35, in materia di avanzamento dei sottotenenti della Guardia di finanza. L'intervento relativo al comma 2 è finalizzato a disciplinare l'avanzamento dei soli sottotenenti reclutati tramite concorso interno ovvero di coloro che all'atto della valutazione prestano già servizio attivo nel Corpo, in linea con quanto previsto dall'introducendo comma 2-*bis*. Quest'ultimo è volto a snellire e a semplificare sensibilmente le attuali procedure di avanzamento per anzianità al grado di tenente dei sottotenenti allievi frequentatori del corso di applicazione, prevedendo che le promozioni siano disposte senza la preliminare procedura di valutazione purché gli stessi abbiano superato il primo anno di tale corso. E' infine soppresso il comma 5, al fine di eliminare una disparità di trattamento in sede di ricostruzione della carriera dei sottotenenti allievi dell'Accademia in presenza di posizioni giuridiche sostanzialmente analoghe a quelle degli allievi regolate dall'articolo 26 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2004, n. 94;
- (29) lettera hh), modifica l'articolo 39, che reca disposizioni in materia di riammissione in servizio. La modifica, oltre a contenere un mero adeguamento della norma connessa alla rimodulazione dei ruoli, prevede l'innalzamento da 35 a 40 anni dell'età massima entro cui l'ufficiale posto in congedo a domanda può fare istanza di riammissione in servizio;
- (30) lettera ii), abroga gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46, recanti rispettivamente disposizioni in materia di istituzione del ruolo aeronavale, disposizioni concernenti gli ufficiali del ruolo aeronavale, transito dal ruolo tecnico-operativo al ruolo speciale, transito dal ruolo normale al ruolo speciale, transiti dai ruoli delle forze armate e transito dai restanti ruoli del Corpo della guardia di finanza;
- (31) la lettera ll), sostituisce l'articolo 55, che reca disposizioni in tema di attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza. La modifica è volta a prevedere che il predetto personale, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialità d'appartenenza, abbia le medesime attribuzioni, facoltà e competenze





riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni;

- (32) lettera mm), modifica l'articolo 56, in tema di precedenza al comando e attribuzioni, prevedendo, ai commi 1 e 2, un intervento di mero adeguamento della norma per effetto della soppressione dei ruoli aeronavale e speciale e, al comma 3, che riassetta il comma 2-bis della previgente versione del decreto legislativo n. 69 del 2001, una specificazione delle attribuzioni e delle relative responsabilità decisionali dei capitani, maggiori e tenenti colonnelli del Corpo della guardia di finanza;
- (33) lettera nn), modifica l'articolo 59, in modo da semplificare la procedura per adeguare i singoli ruoli, le specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, i rispettivi periodi di comando, le dotazioni organiche, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal predetto decreto legislativo n. 69 del 2001, mediante un decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermo restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo;
- (34) lettera oo), abroga l'articolo 60, che reca disposizioni in materia di adeguamento delle specialità del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, ora previste nell'articolo 59 del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (35) lettera pp), modifica l'articolo 62, con un intervento di mero adeguamento della norma connesso alla rimodulazione dei ruoli;
- (36) lettera qq), modifica l'articolo 63, in materia di avanzamento per meriti eccezionali, con un intervento di mero adeguamento della norma connesso alla rimodulazione dei gradi del ruolo ispettori e alla rimodulazione dei ruoli ufficiali;
- (37) lettera rr), modifica l'articolo 64, in materia di competenze e attribuzioni del servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza e degli ufficiali medici:
  - a) specificando, da un lato, che l'assistenza sanitaria e di tutela della salute è svolta a favore del personale in servizio e in congedo, e rispettivi familiari, all'uopo utilizzando le risorse Fondo di assistenza per i finanziari, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto;
  - b) prevedendo, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo n. 66 del 2010 in tema di funzionamento ed organizzazione del citato servizio, con rinvio a un decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze per le conseguenti disposizioni tecniche attuative del relativo ordinamento;
- (38) lettera ss), modifica l'articolo 67, inserendo dopo il comma 1, il comma 1-bis, il quale prevede che fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 34 del 1999, solo gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza;
- (39) lettera tt), prevede un intervento generale di mero adeguamento delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 69 del 2001.

Il comma 2 dispone che le tabelle allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto;

c. altre modifiche legislative. In particolare, l'articolo 35:

- (1) comma 1, sopprime il terzo comma dell'articolo 4 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (*"Ordinamento del Corpo della guardia di finanza"*), per esigenze di coordinamento normativo;
- (2) comma 2, interviene sulla legge 29 ottobre 1965, n. 1218 (*"Istituzione di una Scuola di polizia tributaria"*), sostituendo le parole "Scuola di polizia tributaria", ovunque previste nel testo, con "Scuola di polizia economico-finanziaria". L'intervento è volto a rendere la denominazione del predetto istituto di formazione maggiormente aderente rispetto ai compiti attualmente assegnati alla Guardia di finanza. In particolare, il decreto legislativo



19 marzo 2001, n. 68 (recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”) ha razionalizzato e sistematizzato la natura e l’estensione delle missioni istituzionali affidate al Corpo, che è stato definito “forza di polizia ad ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria” (cfr. articolo 1 del predetto decreto legislativo n. 68 del 2001);

(3) al comma 3:

(a) sopprime l’articolo 4 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 (“*Avanzamento degli ufficiali della Guardia di finanza*”), in tema di composizione delle Commissioni superiore e ordinaria di avanzamento, in quanto disciplinate nel decreto legislativo n. 69 del 2001. Si tratta, dunque di un intervento di mero coordinamento normativo;

(b) modifica l’articolo 5 della legge n. 887 del 1966, prevedendo, oltre al cambio di denominazione del “corso superiore di polizia tributaria” in “corso superiore di polizia economico-finanziaria”, che:

- la partecipazione al concorso per il corso superiore di polizia tributaria sia riservata ai tenenti colonnelli che abbiano maturato una permanenza nel grado alla data di indizione del medesimo non inferiore a un anno e non superiore a quattro anni, in modo che - nell’ipotesi a loro più favorevole (superamento della selezione alla prima occasione utile) - possano essere valutati (1<sup>a</sup> valutazione) al grado superiore durante la frequenza del secondo anno di corso ed essere impiegati negli incarichi previsti per i colonnelli;
- l’apposita commissione deputata alla valutazione dei titoli e degli esami sia presieduta da un generale di corpo d’armata della Guardia di finanza, designato con determinazione del Comandante Generale, anziché dal Comandante in seconda del Corpo;

(4) comma 4, alla lettera a), sostituisce l’articolo 32 del decreto legislativo 27 febbraio 1991, n. 79, in tema di avanzamento del maestro direttore della banda musicale della Guardia di finanza, che è ora previsto fino al grado di colonnello, e alla lettera b) modifica l’articolo 33 dello stesso decreto, prevedendo l’avanzamento ad anzianità del maestro vice direttore fino al grado di maggiore;

(5) comma 5, modifica gli articoli 35 e 36 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, prevedendo - con interventi di adeguamento e coordinamento di dette disposizioni - che la riserva di posti stabilita per i medici della Polizia di Stato (pari al 5%) ai fini della frequenza delle apposite scuole di specializzazione, possa valere, ove non sia pienamente utilizzata, anche per i medici della Guardia di finanza;

(6) comma 6, interviene sul decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68 (recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell’articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n. 78*”), mediante l’inserimento dell’articolo 8-bis, in modo da prevedere in un’unica disposizione le qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza, attualmente contemplate in molteplici atti normativi, anche risalenti nel tempo (al riguardo, è possibile menzionare, tra gli altri, il regio decreto 31 agosto 1907, n. 690, recante “*Testo unico della legge sugli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza*”, che attribuisce le funzioni di agenti di pubblica sicurezza, tra le altre, alle guardie di finanza forestali). Ciò, peraltro, in linea con analoghi interventi operati, da ultimo, per l’Arma dei carabinieri dagli articoli 178 e 179 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (“*Codice dell’ordinamento militare*”). Per quanto sopra, l’articolo in rassegna prevede, al comma 1, che agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza siano attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, con esclusione degli ufficiali generali [la disposizione riprende il contenuto dell’articolo 57, comma 1, lettera b) del codice di procedura penale], di ufficiale di polizia tributaria (già prevista nell’articolo 31, comma 1, della legge 7 gennaio 1929, n. 4) e agente di pubblica sicurezza (prevista dall’articolo 100 del regio decreto 6 novembre 1930, n. 1643, oltre che dal richiamato regio decreto n. 690 del 1907). I commi 2 e 3 prevedono analoghe qualifiche per gli



appartenenti al ruolo ispettori e sovrintendenti del Corpo. Il comma 4 dispone che agli appuntati e finanziari sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza (tale ultima qualifica è attribuita al personale dei ruoli *sub*-direttivi del Corpo anche dall'articolo 76 del decreto legislativo n. 199 del 1995). Il comma 5 prevede che gli ufficiali e gli ispettori del Corpo, comandanti dei reparti e delle unità navali, siano, nei limiti delle funzioni esercitate, ufficiali di pubblica sicurezza. La modifica consegue all'istituzione del comparto di specialità della sicurezza del mare, assegnato alla Guardia di finanza ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, in relazione ai connessi compiti di polizia. La necessità di prevedere l'attribuzione della qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza sia ai comandanti dei reparti navali che ai comandanti delle unità navali discende dalla necessità di assicurare al comandante dello stesso reparto navale (di norma, appartenente alla categoria ufficiali) l'assunzione della direzione del servizio nella pienezza delle qualifiche qualora debba imbarcarsi, per coordinare un'attività di ordine pubblico a mare, su un'unità navale retta da ispettore. Il comma 6, infine, prevede che restano ferme le qualifiche, i poteri e le facoltà attribuiti dalla legge o da altre fonti normative di rango primario o secondario in relazione agli specifici compiti assegnati ai reparti della Guardia di finanza (tra i quali, a titolo di esempio, si menziona l'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, in materia di accertamento delle violazioni valutarie).

- (7) comma 7, interviene sul decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (*"Codice dell'ordinamento militare"*), modificando:
- (a) l'articolo 2136, al fine di prevedere l'esclusione dall'ambito di applicazione al Corpo dell'articolo 806 (*"Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile"*) e l'espressa applicabilità alla Guardia di finanza degli articoli 794 (*"Cancellazione dei ruoli"*), 858 (*"Detrazioni di anzianità"*), 894 (*"Incompatibilità professionali"*), 1780 (*"Principio di irreversibilità stipendiale"*) e solo della sezione I del capo VII del titolo VII del libro IV dello stesso decreto legislativo n. 66 del 2010;
  - (b) l'articolo 2140, per finalità di coordinamento normativo con le modifiche, in tema di requisiti per la partecipazione ai concorsi per la nomina a ufficiale del Corpo;
  - (c) l'articolo 2141, con intervento di carattere formale a seguito della rimodulazione dei ruoli del Corpo;
  - (d) l'articolo 2142, al fine di aggiungere che, nelle ipotesi di transito agli impieghi civili, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 930 del decreto legislativo n. 66 del 2010;
  - (e) l'articolo 2143-*bis*, al fine di sopprimere il relativo comma 2, che prevede una riserva di posti non superiore al 40% per l'accesso al ruolo speciale della Guardia di finanza a favore degli ufficiali in ferma prefissata. Ciò quale conseguenza della soppressione del predetto ruolo speciale degli ufficiali del Corpo;
  - (f) l'articolo 2161, in materia di incentivi agli ufficiali piloti in servizio permanente del Corpo della guardia di finanza. In particolare, gli interventi costituiscono, da un lato, norme di coordinamento scaturenti dall'unificazione dei ruoli speciale e aeronavale con quello normale del Corpo e, dall'altro lato, il riassetto per il personale del Corpo della guardia di finanza delle disposizioni in tema di incentivi per gli ufficiali piloti, già contemplate nella legge 28 febbraio 2000, n. 42 (*"Disposizioni per disincentivare l'esodo dei piloti militari"*);
- (8) al comma 13, prevede, in conseguenza degli interventi sopra illustrati, che, in deroga all'articolo 13-*bis* della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle disposizioni di legge, di regolamento e di decreto di natura non regolamentare vigenti le parole "nucleo di polizia tributaria" o "nuclei di polizia tributaria", siano sostituite, ovunque ricorrano, rispettivamente, da "nucleo di polizia economico-finanziaria" e "nuclei di polizia economico-finanziaria";

d. disposizioni transitorie. In particolare, l'articolo 36 prevede un regime transitorio nel quale:



- (1) ai commi da 1 a 9, sono disciplinati gli avanzamenti, a decorrere dal 1° gennaio 2017, degli appuntati, vice brigadieri e brigadieri in ragione della modifica delle permanenze a regime nei citati gradi. L'intervento è volto, in particolare, a:
  - (a) salvaguardare e regolamentare le posizioni dei militari che, sottoposti a valutazione con il previgente sistema di avanzamento a scelta, non hanno conseguito titolo per il conferimento della promozione;
  - (b) garantire l'armonico sviluppo del ruolo, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali del Corpo;
- (2) al comma 10 si dispone che, al fine di assicurare la massima flessibilità organizzativa e di potenziare l'attività di contrasto dell'evasione fiscale e delle frodi in danno del bilancio dello Stato e dell'Unione europea:
  - (a) nel triennio 2018-2020, è autorizzata l'assunzione nel ruolo "ispettori", nei limiti delle risorse ordinariamente assentite a legislazione vigente in materia di facoltà assunzionali, allo scopo utilizzando le vacanze organiche esistenti nel ruolo "sovrintendenti". Le unità da assumere sono stabilite annualmente, assicurando l'invarianza di spesa a regime, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze e sono considerate a tutti gli effetti in sovrannumero all'organico del ruolo «ispettori», da riassorbire per effetto dei passaggi degli ispettori in altri ruoli, secondo le disposizioni vigenti, o per effetto di quanto disposto dalla successiva lettera (b);
  - (b) a decorrere dal 1° gennaio 2018, le consistenze organiche dei ruoli "ispettori", "sovrintendenti" e "appuntati e finanziari" possono essere progressivamente rimodulate, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, per incrementare la consistenza organica del ruolo "ispettori" fino a 28.602 unità. Lo stesso comma 7 stabilisce inoltre che, con il medesimo decreto, può essere rideterminata la frazione di cui all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo n. 199 del 1995, concernente il numero delle promozioni annualmente conferibili al nuovo grado di luogotenente, in modo da assicurare l'invarianza di spesa, fermo restando che, in relazione alle specifiche esigenze organiche e funzionali e al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo, a parziale deroga di quanto previsto dal citato articolo 58, comma 3, per gli anni 2025 e 2026 il numero delle promozioni annuali al grado di luogotenente è stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza in misura non superiore a un quattordicesimo della dotazione organica del ruolo ispettori e per l'anno 2027 in misura non superiore a un trentacinquesimo della medesima dotazione organica;
- (3) al comma 11, si dispone l'inquadramento dei marescialli aiutanti con qualifica di luogotenente in servizio al 1° gennaio 2017 nel nuovo grado di luogotenente, conservando l'anzianità di servizio e con anzianità di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica;
- (4) al comma 12, si disciplina la posizione dei marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che alla stessa data hanno maturato un periodo di permanenza minima nel grado uguale o superiore a quella prevista nella nuova tabella D/2 allegata al decreto legislativo n. 199 del 1995 per l'avanzamento al grado di luogotenente i quali, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017. Al riguardo, il successivo comma 14 precisa che il possesso del requisito della laurea triennale previsto a regime dall'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 1995 è richiesto esclusivamente a partire dai marescialli capo che saranno inseriti nell'aliquota formata al 31 dicembre 2028 per la promozione al grado di maresciallo aiutante e per quella successiva;
- (5) al comma 13, si stabilisce:
  - (a) alla lettera a), la decorrenza della promozione al grado di luogotenente dei marescialli aiutanti giudicati idonei all'avanzamento e la relativa posizione in ruolo;



- (b) alla lettera b), che i marescialli aiutanti giudicati non idonei all'avanzamento sono inclusi nelle aliquote di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data;
- (6) al comma 14, si disciplina l'avanzamento dei marescialli capo non utilmente iscritti in grado al 31 dicembre 2016, prevedendo una promozione scaglionata al grado superiore e la relativa posizione in ruolo rispetto ai parigrado giudicati idonei nell'aliquota del 31 dicembre 2017 e promossi al grado superiore;
- (7) al comma 15, si prevede che, per gli anni dal 2017 al 2021, in deroga a quanto previsto dall'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo n. 199 del 1995, il conferimento delle promozioni a maresciallo aiutante avviene, nel limite numerico ivi stabilito, anche mediante la procedura di valutazione a scelta per esami, applicata sino all'entrata in vigore del presente decreto, cui possono partecipare i marescialli capo che hanno maturato i requisiti di anzianità di grado indicati alle lettere a), b) e c).
- (8) ai commi da 16 a 21, è determinata l'attribuzione e la decorrenza del conferimento delle qualifiche "cariche speciali" e "qualifica speciale", rispettivamente, ai luogotenenti, ai brigadieri capo e agli appuntati scelti, anche in deroga alle permanenze previste in ciascun grado dal decreto legislativo n. 199 del 1995, che non si trovino in una delle condizioni preclusive della valutazione stabilite dal medesimo decreto n. 199 del 1995;
- (9) al comma 22, si stabilisce che non è richiesto ai volontari delle Forze armate in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data, il titolo di istruzione secondaria superiore per l'accesso alle carriere iniziali del Corpo;
- (10) al comma 23, si prevede una deroga alle percentuali di alimentazione del concorso per l'accesso al ruolo ispettori del Corpo nel periodo 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022;
- (11) al comma 24, si prevede un deroga, dal 1° gennaio 2018 - 31 dicembre 2022, al titolo di studio richiesto a regime (laurea triennale) per l'accesso al concorso interno per ispettori riservato ai sovrintendenti, appuntati e finanziari, facendo comunque salva la facoltà del Comandante generale della guardia di finanza di fissare, con il bando di concorso, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.
- (12) al comma 25, si prevede la non applicazione dell'introducendo articolo 6-bis, comma 13, del decreto legislativo n. 69 del 2001 agli allievi ufficiali del soppresso ruolo aeronavale rinviati dal corso di Accademia a seguito di accertata inattitudine al volo o alla navigazione.
- (13) al comma 26, si regolamentano le modalità di svolgimento dei corsi e di formazione delle graduatorie nelle more dell'emanazione del nuovo regolamento, previsto dagli articoli 6-bis, comma 12, e 6-ter, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (14) al comma 27, si prevede che il cinquanta per cento dei posti per il concorso interno per la categoria ufficiali di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sia riservato fino al 31 dicembre 2021, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado e dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2026, ai marescialli capi, marescialli aiutanti e luogotenenti del Corpo della guardia di finanza, in possesso di laurea triennale nelle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (15) al comma 28, si introduce la previsione secondo cui gli ufficiali reclutati ai sensi del comma 27 possono essere inclusi nell'aliquota di valutazione al grado di maggiore se hanno conseguito la laurea specialistica o magistrale in una delle materie indicate nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 5, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 69 del 2001. La disposizione, pertanto, trova applicazione esclusivamente per gli ufficiali reclutati mediante concorso interno nel periodo transitorio (fino al 31 dicembre 2026). Per gli ufficiali in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto continua ad applicarsi la previgente normativa;



- (16) al comma 29, si prevede che, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6-ter del decreto legislativo n. 69 del 2001, negli anni dal 2018 al 2022 il Corpo della guardia di finanza può bandire per ciascun anno un concorso straordinario, secondo le modalità e procedure previste dal bando, per 70 sottotenenti del ruolo normale riservato ai luogotenenti in servizio permanente con 6 anni di anzianità nel grado in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 69 del 2001 che, alla data indicata nel bando, hanno riportato, nell'ultimo biennio, la qualifica finale non inferiore a "eccellente" o equivalente. La disposizione in commento stabilisce, inoltre, che nel bando può essere prevista una riserva non superiore al 25 per cento dei posti a concorso a favore dei luogotenenti, in possesso dei medesimi requisiti, che hanno frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e sono stati impiegati per almeno un quinquennio nella predetta specializzazione. I posti non coperti nell'ambito della predetta riserva sono devoluti a favore della quota non riservata; il medesimo meccanismo opera in caso contrario;
- (17) al comma 30, è precisato che vincitori del concorso di cui al comma 29 sono ammessi alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a 3 mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparto speciale ovvero comparto aeronavale, nel caso di superamento del concorso nell'ambito della riserva di cui al comma 29, e sono iscritti in ruolo, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività formativa, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso;
- (18) al comma 31, è disposto che con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, del decreto legislativo n. 69 del 2001 sono disciplinate le modalità di svolgimento del corso di cui al comma 30, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonché le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. E' inoltre precisato che ai frequentatori del corso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13 e all'articolo 6-ter, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (19) al comma 32, si prevede che, al fine di assicurare l'invarianza di spesa, gli ufficiali di cui al comma 30 sono iscritti in ruolo in sovrannumero, allo scopo utilizzando le vacanze organiche presenti nel ruolo ispettori, che restano indisponibili fino alla cessazione dal servizio dei medesimi ufficiali;
- (20) ai commi da 33 a 35, si disciplinano - in conseguenza della modifica apportata alle permanenze nei gradi di maggiore e tenente colonnello (da 4 a 5 anni, per il grado di maggiore, e da 5 a 4, per quello di tenente colonnello), al fine di uniformarle a quelle previste dalle altre Forze di polizia e armate - i periodi di permanenze dei maggiori e dei tenenti colonnelli del ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto in tali gradi, ai fini dell'inclusione in aliquota per l'avanzamento al grado superiore.
- (21) al comma 36, si specifica che nei confronti degli ufficiali inclusi nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore per l'anno 2017, ovvero per anni precedenti, nonché nei confronti dei tenenti colonnelli da valutare ai sensi dell'articolo 1099 del decreto legislativo n. 66 del 2010, si applicano le disposizioni vigenti alla data del 31 ottobre 2016. Con l'entrata in vigore del presente decreto cessano inoltre di avere efficacia le disposizioni transitorie di cui agli articoli 51 e 52 del medesimo decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (22) al comma 37, si precisa che gli ufficiali del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza, in caso di perdita della specializzazione o per motivate esigenze di servizio, possono essere impiegati in compiti addestrativi, operativi e logistici attinenti ai servizi aereo e navale del medesimo Corpo;
- (23) al comma 38, si fa rinvio a una determinazione del Comandante generale della guardia di finanza per l'iscrizione nel nuovo ruolo normale degli ufficiali attualmente appartenenti ai ruoli normale, aeronavale e speciale;



- (24) al comma 39, si precisa che i requisiti di comando previsti dalla tabella n. 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificata dal presente decreto, per gli ufficiali fino al grado di tenente colonnello, sono richiesti nei confronti degli ufficiali immessi in servizio, al termine dei corsi di formazione, a partire dall'anno 2017. Per gli ufficiali in servizio nel Corpo della guardia di finanza alla data del 31 dicembre 2016 continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti a tale ultima data;
- (25) al comma 40, si prevede la promozione al grado di generale di divisione nel ruolo normale - comparto aeronavale di cui all'articolo 21, comma 7-ter, del decreto legislativo n. 69 del 2001, è attribuita a partire dall'anno 2025;
- (26) al comma 41, si stabilisce che fino all'anno 2027, ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto aeronavale non si applica il disposto dell'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001 e che, pertanto, i predetti ufficiali sono valutati annualmente e iscritti in un'unica graduatoria di merito. Ciò in quanto, la suddivisione in 3 aliquote nel periodo considerato potrebbe ricomprendere un numero esiguo di valutandi;
- (27) al comma 42, si precisa che ai tenenti colonnelli del ruolo normale - comparto speciale, l'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 69 del 2001, si applica a partire dall'anno di inclusione in aliquota per la terza valutazione dei tenenti colonnelli reclutati ai sensi dello stesso decreto legislativo n. 69 del 2001, come modificato dal presente decreto. Fino all'anno precedente, i predetti ufficiali sono valutati e iscritti in un'unica graduatoria di merito e il numero delle promozioni è stabilito annualmente dal Comandante generale della Guardia di finanza in relazione alla composizione dell'aliquota di valutazione e all'esigenza di mantenimento di adeguati e paritari tassi di avanzamento;
- (28) al comma 43, si fissa in 4 unità, per gli anni dal 2024 al 2027, il numero delle promozioni al grado di colonnello della terza aliquota nel ruolo normale - comparto ordinario;
- (29) al comma 44, si prevede che fino all'anno 2021, per i maggiori da valutare per l'avanzamento al grado superiore, continuano ad applicarsi le tabelle 1, 2 e 3 allegate al decreto legislativo n. 69 del 2001 in vigore al 31 dicembre 2016, ovvero il loro avanzamento al grado superiore si effettua ad anzianità in modo da non creare disparità di trattamento tra i vari corsi che hanno già subito una procedura a scelta prima dell'entrata in vigore del presente decreto. Viene inoltre precisato che, per l'anno 2018, sono inclusi nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di maggiore i capitani del ruolo normale - comparto speciale con anzianità di grado 2011 e antecedente. Tale precisazione si rende necessaria in modo da comprendere in aliquota sia i capitani che matureranno in 13 anni dalla nomina a ufficiale sia i parigrado che matureranno almeno 7 anni nel grado, unificando in tal modo le previsioni recate dalle disposizioni transitorie (articolo 51) e da quelle a regime (tabella n. 3) del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (30) al comma 45, si specifica che per gli ufficiali del comparto ordinario l'impiego in incarichi del settore aeronavale è considerato equivalente all'impiego dei parigrado del comparto aeronavale;
- (31) al comma 46, si riducono di 31 giorni - nell'anno di entrata in vigore delle disposizioni del presente decreto e nel triennio successivo - i periodi minimi di comando previsti dalla tabella 1 allegata al decreto legislativo n. 69 del 2001, necessari ai fini dell'inclusione nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento al grado superiore;
- (32) al comma 47, si disciplinano fino al 2022 i requisiti di anzianità nel grado di colonnello per l'avanzamento al grado di generale di brigata degli ufficiali provenienti dal soppresso ruolo aeronavale, in modo da ridurre progressivamente gli anni da trascorrere nel grado per essere inclusi in aliquota. Si precisa che per l'anno 2018 il numero delle promozioni è fissato a una unità, così anticipando una delle due promozioni previste in base alla previgente normativa (una promozione "tabellare" e una promozione "aggiuntiva", ai sensi dell'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 69 del 2001 nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal presente decreto);



- (33) al comma 48, si prevede che i generali di brigata del soppresso ruolo aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto possono chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa;
- (34) al comma 49, è prevista la possibilità per i maggiori e i tenenti colonnelli dei soppressi ruoli speciale e aeronavale del Corpo della guardia di finanza in servizio al 1° gennaio 2017 di chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione nei loro confronti dei limiti di età per i quali abbiano esercitato, all'epoca, l'opzione di cui all'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 69 del 2001;
- (35) al comma 50, è prevista la possibilità per i colonnelli del soppresso ruolo speciale del Corpo della guardia di finanza in servizio al 1° gennaio 2017 di chiedere, con domanda irrevocabile da presentare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'applicazione dei limiti di età per il collocamento in congedo previsti dalla previgente normativa;
- (36) al comma 51, è disciplinata la facoltà per i capitani, i maggiori e i tenenti colonnelli in servizio permanente dei soppressi ruoli normale e speciale del Corpo della guardia di finanza, in possesso di determinati brevetti e specializzazioni ivi previsti, oltre che di requisiti minimi di impiego, di presentare, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, domanda irrevocabile di transito nel ruolo normale - comparto aeronavale del medesimo Corpo, rinviando ad apposita determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza con cui sono stabilite le modalità di transito e di iscrizione nel ruolo normale - comparto aeronavale degli ufficiali della Guardia di finanza;
- (37) al comma 52, si definiscono i requisiti per la partecipazione al concorso per la frequenza del corso superiore di polizia economico-finanziaria fino al corso che inizia nell'anno 2023;
- (38) al comma 53, si specifica che nel periodo transitorio di cui al comma 52 e a parità di altri titoli, l'essere dichiarati vincitori del concorso per l'accesso al corso superiore di polizia economico-finanziaria di cui all'articolo 5 della legge 24 ottobre 1966, n. 887 costituisce titolo preferenziale per l'avanzamento, rispetto ad altri corsi o titoli acquisiti, assimilabile al conseguimento del titolo stesso al termine del relativo biennio di formazione;
- (39) al comma 54, si specifica che il maestro direttore in servizio permanente alla data di entrata in vigore del decreto in rassegna è valutato per l'avanzamento al grado superiore dopo sedici anni dalla nomina a maggiore, corrispondenti ai periodi di permanenza nei gradi di maggiore e tenente colonnello stabiliti dalla tabella G allegata al decreto legislativo n. 79 del 1991;
- (40) al comma 55, si precisa che i militari appartenenti al ruolo d'onore della Guardia di finanza, trattenuti o richiamati in servizio ai sensi dell'articolo 806 del decreto legislativo n. 66 del 2010, cessano dal trattenimento o dal richiamo entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che le istanze di trattenimento o richiamo in servizio presentate ai sensi del predetto articolo 806, ancora in essere alla stessa data, sono archiviate;
- (41) al comma 56, si specifica che per l'anno 2018 il numero delle promozioni al grado di generale di brigata del ruolo normale - comparto ordinario è fissato in otto unità.





**CAPO IV - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA**



## CAPO IV - CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA

Il Capo IV del provvedimento in oggetto prevede la revisione dei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche sulla base delle esigenze di funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria, volte a realizzare un organico ed efficace modello che - nel rispetto principi di delega, previsti dall'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124 -, e nell'ambito della riorganizzazione complessiva dell'amministrazione della giustizia riguardante anche le strutture dell'Amministrazione penitenziaria delineata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 giugno 2015, modernizzi e semplifichi l'assetto ordinamentale. L'obiettivo è quello di valorizzare il merito e la professionalità assicurando il potenziamento delle funzioni anche in relazione alla contestuale razionalizzazione di tutte le Forze di polizia.

Alla copertura dei relativi oneri si provvede nei modi in dettaglio descritti nella relazione tecnica allegata al provvedimento medesimo.

Il provvedimento in esame, per la parte relativa, si compone di otto articoli

L'ARTICOLO 37, si articola in sette commi e contempla una serie di modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante " *Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*".

Il **comma 1** introduce modifiche al capo I, titolo I, del predetto decreto legislativo.

In particolare la **lettera a)** modifica l'articolo 2, comma 1, adeguando le previsioni ivi previste in tema di gerarchia al nuovo assetto ordinamentale stabilito.

La **lettera b)** contempla la modifica dell'articolo 4, in materia di attribuzioni e funzioni del personale del ruolo degli agenti ed assistenti, prevedendo, in particolare, la valorizzazione degli assistenti capo con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità assegnate, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. La disposizione fissa anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

Il **comma 2** introduce modifiche al capo III, titolo I, del predetto decreto legislativo.

In particolare alla **lettera a)** si definisce la variazione del requisito culturale stabilito dall'articolo 5, comma 1, lettera d) del dlgs n. 443/1992, prevedendo l'elevazione del titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti. Contestualmente, la **lettera b)**, con l'inserimento del comma 1 bis, introduce una deroga a tale disposizione avuto riguardo ai concorsi per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo in ragione della peculiare attività degli atleti.

Con la **lettera c)** viene modificata la disciplina della promozione alla qualifica di assistente capo del Corpo di polizia penitenziaria con la previsione della riduzione da cinque a quattro anni dell'anzianità minima necessaria per l'ammissione allo scrutinio del personale con qualifica di assistente.

Il **comma 3** introduce modifiche al capo IV, titolo I, del predetto decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

In particolare, la **lettera a)**, con l'inserimento dei commi 5 bis e 5 ter dell'articolo 15, reca la previsione della valorizzazione dei sovrintendenti capo con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità attribuite, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. La disposizione fissa anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

Con la **lettera b)** viene modificata la disciplina dell'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti con la previsione di modalità semplificate e meno onerose volte a valorizzare in particolare l'esperienza professionale acquisita negli anni dal personale con qualifica apicale del ruolo degli agenti ed assistenti. A tale personale, che nel ruolo di anzianità rientra nel doppio del 70 % dei posti disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, è riservata una selezione effettuata con lo scrutinio per merito comparativo per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente. La norma reca altresì la previsione che il restante 30% dei

posti disponibili sia coperto attraverso un concorso per titoli riservato al personale più giovane e disciplina nel complesso i requisiti per la partecipazione ad entrambe le procedure, rinviando ad un successivo decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria l'individuazione, nel dettaglio, dei titoli valutabili, della prova d'esame ove prevista e delle modalità di espletamento del corso di formazione con verifica finale, la cui durata è fissata, nel minimo, dalla norma primaria.

Alle **lettere c) e d)** si prevede, in conformità alla nuova disciplina, rispettivamente l'abrogazione dell'articolo 17 del dlgs n. 443/1992 nonché anche l'adeguamento delle norme previgenti dell'articolo 18 non più compatibili

La **lettera e)** prevede la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente.

La **lettera f)** prevede la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente capo contemplando nel contempo la modifica della modalità di scrutinio per tale promozione con la previsione del merito assoluto in sostituzione del merito comparativo, in ossequio al principio di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi.

Il **comma 4** introduce modifiche al capo V, titolo I, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

La **lettera a)** sostituisce l'articolo 22 introducendo, nell'ambito del ruolo degli ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, la nuova qualifica apicale di "sostituto commissario", con dotazione organica separata.

La **lettera b)**, conseguentemente a tale novità, rivisita la funzioni del personale del ruolo degli ispettori prevedendo, analogamente a quanto previsto per gli apicali del ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti, la valorizzazione dei sostituti commissari con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità attribuite, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. La disposizione fissa anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

La **lettera c)** contempla la modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso pubblico, che viene preordinato anche all'acquisizione del conseguimento di una specifica laurea triennale da prevedere con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione. In relazione a ciò vengono modificate le disposizioni dell'art. 25 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nonché, alla **lettera d)**, le disposizioni dell'articolo 27, per conformarle al nuovo assetto ordinamentale.

La **lettera e)** modifica l'art. 28 del decreto legislativo n. 443/1992 stabilendo una anzianità di servizio inferiore quale requisito di partecipazione al concorso interno (da sette a cinque anni); viene altresì determinata una calendarizzazione annuale delle procedure e si disciplina l'ipotesi della mancata copertura dei posti in un anno con la previsione dell'aumento di quelli riservati per la rispettiva aliquota dell'anno successivo, ciò al fine di mantenere invariata la ripartizione delle aliquote delle due procedure nel corso degli anni.

Con la **lettera f)** viene modificata la disposizione sulla promozione alla qualifica di ispettore per conformarla alla modifica della durata del corso di formazione riservato ai vincitori del concorso pubblico per vice ispettore.

La **lettera g)** modifica l'articolo 30-bis prevedendo una modalità diversa per la promozione alla qualifica di "ispettore superiore" non più apicale del ruolo degli ispettori.

La **lettera h)** disciplina l'accesso alla nuova qualifica di "sostituto commissario". In conformità a tali novità con la **lettera i)** si dispone l'abrogazione degli articoli 30-quater e 31 non più compatibili con il nuovo regime.

Il **comma 5** introduce modifiche al capo I, titolo II, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

La **lettera a)** reca una disciplina specifica per la redazione dei rapporti informativi di fine anno del personale in posizione di impiego temporaneo.

Le **lettere b), c), d), e) ed f)** recano alcune modifiche agli articoli 50, 51, 52, 53 e 54 necessarie per adeguarne la formulazione alle nuove competenze degli organi dell'amministrazione conseguenti alle



modifiche degli assetti organizzativi intervenuti nel tempo, all'introduzione di nuove qualifiche nonché per uniformare le previsioni ivi contenute, relative alle promozioni per merito straordinario del personale dei vari ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.

Il **comma 6** introduce modifiche al capo I, titolo IV, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

In particolare, alla **lettera a)**, in conformità a quanto già stabilito per la carriera dei funzionari, si prevede che i candidati del concorso pubblico per vice ispettore già appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria siano o non siano sottoposti agli accertamenti psicofisici ed attitudinali per l'accesso.

Il **comma 7** introduce modifiche al capo I, titolo V, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.

La **lettera a)** integra e modifica le disposizioni dell'articolo 122, comma 1, lettere c) e d) in materia di requisiti per l'accesso ai ruoli degli agenti ed assistenti ed ispettori del Corpo adeguandole all'intervenuta evoluzione tecnica in tema di correzione dei difetti visivi degli aspiranti candidati partecipanti ai rispettivi concorsi.

**L'ARTICOLO 38**, che si articola in un unico comma, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449, recante "*Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395*".

Le **lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h)** contemplano una serie di modifiche agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 13, 15, 20, 21, 22 e 23, rese necessarie in aderenza al nuovo assetto ordinamentale ed alle nuove competenze degli organi dell'amministrazione conseguenti alle modifiche intervenute nel tempo, nonché per ragioni di semplificazione dell'azione amministrativa e dell'evoluzione del sistema organizzativo della pubblica amministrazione.

**L'ARTICOLO 39**, anch'esso composto di un unico comma, introduce una serie di modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, recante "*Istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 18 della legge 30 giugno 2009, n. 85*".

In rilievo viene innanzitutto l'implementazione della dotazione organica la quale, seppur contenuta ( si passa dalle attuali 37 a n. 72 unità), assume una particolare ed assoluta rilevanza considerato il peculiare settore di intervento del relativo personale.

Come noto, infatti, con la legge 30 giugno 2009 n. 85, lo Stato Italiano ha aderito al Trattato di Prum del 27 maggio 2005, relativo all'approfondimento della cooperazione internazionale tra gli Stati europei, al fine di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e l'immigrazione illegale, facendo ricorso all'uso dei dati del DNA nelle indagini di polizia. Allo scopo di identificare gli autori dei delitti è stata prevista l'istituzione della Banca Dati Nazionale del DNA presso il Ministero dell'Interno – Dipartimento della pubblica sicurezza, e del Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA, presso il Ministero della Giustizia – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – gestito del personale della Polizia Penitenziaria.

Il decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, per le attività di Laboratorio Centrale per la Banca Dati Nazionale del DNA ha istituito i ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria, demandando a successivi regolamenti la definizione dei profili professionali, nonché la determinazione delle modalità di svolgimento dei concorsi e dei corsi di formazione. A ciò si è provveduto con vari decreti e nel corso del 2015 sono state espletate e concluse tutte le procedure concorsuali ed è stato assunto il relativo personale.

Al riguardo si evidenzia che varie e complesse sono le attività presso il Laboratorio Centrale, ove possono essere operative fino a 4 linee; la struttura infatti possiede di fatto 4 laboratori speculari capaci di lavorare anche in contemporanea sulla registrazione dei campioni, l'estrazione del DNA e la relativa individuazione ( tipizzazione in termini tecnici), l'inserimento per via telematica del profilo del DNA nella Banca Dati e la sistemazione e conservazione del residuo del campione lavorato e dei materiali



utilizzati. Il flusso del campione biologico dal momento del prelievo fino all'arrivo al Laboratorio Centrale è gestito attraverso una procedura informatizzata raggiungibile dal Portale della Banca Dati; una volta che il campione entra nel Laboratorio il suo flusso è gestito dal sistema informatizzato che assicura la tracciabilità del campione stesso nelle varie fasi della tipizzazione del DNA, registrando tutte le operazioni effettuate dal personale.

Il personale tecnico a disposizione consente tuttavia il funzionamento solo di 2 dei 4 laboratori che compongono il Laboratorio Centrale e pertanto per assicurare il completo funzionamento di tutte le linee, in parallelo, del medesimo si rende necessaria una implementazione della dotazione organica complessiva, nel numero individuato. Diversamente è lecito prevedere che i corposi e pressanti adempimenti dettati dall'art. 9 della legge n. 85/2009 risulteranno oltremodo dilazionati nel tempo e ciò attesa la configurazione e la complessità della attività che ivi dovranno essere espletate a causa delle dimensioni dei flussi di campioni da analizzare, ancor più per i primi anni quando dovrà essere sottoposta a prelievo ed analisi la gran parte della popolazione detenuta e quando perverranno campioni dalle altre Forze di Polizia. La norma che si propone è dunque di considerevole importanza ed assoluto interesse. La realizzazione della "rete comune" di profili genetici che costituisce la banca dati del Dna è un obiettivo di fondamentale importanza dell'Italia e dell'Unione Europea che consentirà di rafforzare la cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, all'immigrazione illegale e più in genere alla criminalità. Poter disporre di sofisticati e più precisi mezzi di accertamento dell'identità degli autori degli illeciti permetterà alle Forze di Polizia e all'autorità giudiziaria di fornire risposte di giustizia più celeri e più vicine alla realtà. A regime, il sistema consentirà quanto viene già fatto in gran parte dei Paesi europei: confrontare le tracce biologiche sulla scena di un reato con i profili dei pregiudicati. I dati di altri Paesi mostrano la grande rilevanza ed importanza della banca dati anche per risolvere i casi più difficili e controversi.

Ciò posto, a parte l'aumento della dotazione organica di cui si è detto e che trova riscontro nella modifica della tabella prevista all'articolo 1, comma 1, del dlgs n. 162/2010 disposta all'articolo 44, comma 2, del presente provvedimento, all'articolo 39 sono state previste una serie di modifiche formali sulla denominazione dei ruoli tecnici per una preferibile corrispondenza al personale degli omologhi ruoli con funzioni di polizia, nonché integrazioni ordinamentali speculari a quelle già esaminate negli articoli precedenti atte a valorizzare il personale in ragione del qualificato profilo professionale raggiunto.

In tale contesto tutte le lettere dalla **a)** alla **gg)** modificano sostanzialmente gran parte degli articoli del dlgs n. 162/2010, a partire dall'articolo 1 fino all'articolo 34, disponendo o ovvero dando atto del mutamento di denominazione degli attuali ruoli tecnici degli operatori, dei revisori e dei periti rispettivamente in ruolo tecnico degli agenti ed assistenti, ruolo tecnico dei sovrintendenti e ruolo tecnico degli ispettori nonché, conseguentemente, della variazione delle diverse qualifiche nelle quali si articola ciascun ruolo, con l'inserimento di due nuove qualifiche – una nel ruolo degli ispettori ed una nel ruolo dei direttori in conformità al nuovo assetto ordinamentale - nonché ai fini della declaratoria delle norme e modalità concernenti la progressione in carriera di tutto il personale.

Le **lettera c), g) e o)**, inoltre, disciplinano, integrando rispettivamente gli articoli 4, 10 e 16 del sopra citato decreto legislativo, la valorizzazione degli assistenti capo tecnici, dei sovrintendenti tecnici e dei sostituti direttori tecnici con una determinata anzianità di servizio, ai quali, in conseguenza delle maggiori responsabilità attribuite, viene conferita una specifica denominazione cui corrisponderà uno specifico parametro, determinato nel suo importo nelle disposizioni comuni. Le disposizioni fissano anche i requisiti di merito e le cause di esclusione per il personale interessato.

La **lettera l)** contempla la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente.

La **lettera m)** prevede la riduzione da sette a cinque anni del periodo minimo di servizio necessario per lo scrutinio alla qualifica di sovrintendente capo contemplando la modifica delle modalità di scrutinio per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico prevedendo il merito assoluto in sostituzione del



merito assoluto , in ossequio al principio di semplificazione e snellimento dei procedimenti amministrativi.

La **lettera n)** inserisce, sostituendo l'articolo 15, la nuova qualifica apicale di "sostituto direttore" nell'ambito del ruolo tecnico dei periti, ora denominato ruolo tecnico degli ispettori.

Conseguentemente, analogamente a quanto evidenziato per il corrispondente ruolo degli ispettori con funzioni di polizia, alla **lettera u)** viene prevista la nuova disciplina per la nomina alla qualifica di "ispettore superiore" tecnico ed alla **lettera v)** quella relativa all'accesso alla nuova qualifica apicale di "sostituto direttore" tecnico.

Con le **lettere z) e cc)** si procede all'abrogazione rispettivamente dell'articolo 23 e degli articoli 28 e 29 del dlgs n. 162/2010 in ragione del mutato assetto ordinamentale. Con la **lettera ee)** si disciplina la promozione alla nuova qualifica di direttore tecnico coordinatore superiore introdotta con la **lettera aa)** di modifica all'articolo 24 del decreto legislativo n. 162/2010.

Le lettere **ff) e gg)** adeguano la normativa di riferimento al nuovo assetto ordinamentale

**L'ARTICOLO 40** è composto da un comma e introduce importanti modifiche al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante *"Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio Centrale per la giustizia minorile, nonché l'istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266"*.

In via preliminare deve rilevarsi che il Ministero della giustizia nel corso degli ultimi anni è stato interessato da un lungo e complesso processo di riorganizzazione e ottimizzazione che ha coinvolto anche l'Amministrazione penitenziaria. In particolare, per ultimo, il D.P.C.M. 15 giugno 2015, n. 84 ha modificato sostanzialmente l'assetto dell'amministrazione prevedendo una razionalizzazione delle strutture con riflessi sull'organizzazione della stessa. In tale contesto il Dipartimento ed il personale operante, in primis il Corpo di polizia penitenziaria, sono chiamati a dare il proprio contributo per una nuova visione del mandato istituzionale, più rispondente alle esigenze della comunità in continua trasformazione e rispettosa delle esigenze delle personale detenute. Ciò impone uno sforzo di ulteriore rinnovamento in linea con l'evoluzione delle altre Amministrazioni del settore sicurezza.

In relazione a ciò si è ipotizzato una modifica dell'assetto organizzativo che sia rispondente alle nuove esigenze e prerogative, individuando nella valorizzazione del personale il punto di forza di tale nuovo assetto. Pertanto, pur nella riduzione complessiva degli organici delineata con la legge di delega, si è operato un congruo aumento degli organici dei ruoli dei sovrintendenti ed ispettori ( cfr. tabella **α** ) capace di far fronte consapevolmente ai nuovi modelli organizzativi di vigilanza e di offrire interventi in ragione delle diverse caratteristiche dei detenuti; un modello che incentivi e realizzi più efficacemente l'equilibrio tra esigenze di sicurezza ed esigenze trattamentali. In tale contesto è ineludibile che il Corpo di polizia penitenziaria deve essere accompagnato in un percorso di rafforzamento garantito in maniera diffusa e chiara tramite interventi ordinamentali di natura organizzativa e strutturale, che assicurino il rispetto del principio di equiordinazione con gli altri Corpi di polizia.

Ciò posto, analogamente a quanto previsto per la Polizia di Stato, e fermi restando gli interventi normativi finalizzati al recupero del gap con il corrispondente personale direttivo e dirigenziale del citato Corpo, riconosciuti a norma dell'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 di cui si dirà nel prosieguo di questa relazione, si è adottato un nuovo modello strutturale con l'introduzione al **comma 1, lettera a)** della carriera dei funzionari, a sviluppo dirigenziale, delineata nella sua articolazione e sviluppo alla successiva **lettera b)** del decreto, che prevede la sostituzione dell'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.



In considerazione del nuovo assetto, la **lettera c)** propone la modifica dell'articolo 6 del citato decreto legislativo con la previsione ed indicazione precisa dell'ambito di operatività delle nuove figure professionali.

Le successive **lettere d), e) ed f)**, prevedendo la sostituzione degli articoli 7, 9 e 10 del dlgs 146/2000, disciplinano nel dettaglio le modalità di accesso alla carriera dei funzionari, i requisiti che devono possedere gli aspiranti candidati, le prove concorsuali, nonché il sistema e le caratteristiche dei corsi di formazione, anche con rinvio all'emanazione di decreti specifici, e le ipotesi di dimissioni dal corso. Di fatto viene previsto un doppio accesso a tale carriera, per il 70%, mediante concorso pubblico con richiesta di laurea specialistica e per il 30%, mediante concorso interno riservato al personale del ruolo degli ispettori con almeno cinque anni di servizio, in possesso di laurea triennale. Vengono previsti corsi di formazione di diversa durata a seconda del tipo di concorso; si prevede che i vincitori del concorso pubblico, superato il corso biennale di formazione, accedano alla qualifica di commissario capo mentre i vincitori del concorso interno, dopo il prescritto periodo formativo di dodici mesi, accedano alla qualifica di commissario.

Le **lettere g) ed h)** sostituiscono gli articoli 11 e 12 del dlgs n. 146/2000 disciplinando la promozione alla qualifica di commissario e commissario capo dei vincitori del concorso interno per l'accesso alla carriera dei funzionari.

La **lettera i)** sostituisce l'articolo 13 disciplinando la promozione alla qualifica di commissario coordinatore della carriera dei funzionari, prevedendo scrutini con aliquote diverse in corrispondenza del differente accesso ab origine alla carriera, nonché la frequenza di un corso dirigenziale ivi disciplinato.

La **lettera l)** disciplina la modalità di promozione alla nuova qualifica di commissario coordinatore superiore introdotta dalla riforma ordinamentale.

Le lettere **m), n) ed o)** introducono gli articoli 13 ter, 13 quater e 13 quinquies, in materia di promozione alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore, con la previsione di una norma di carattere generale sul percorso di carriera per l'avanzamento in di tutte le qualifiche dirigenziali.

La **lettera p)** integra l'articolo 14 del dlgs 146/2000 recando disposizioni di dettaglio sulle procedure e modalità di attuazione degli scrutini di promozione.

La **lettera q)** modifica ed integra l'articolo 15 in materia di promozione per merito straordinario del personale della nuova carriera dei funzionari.

La **lettera r)** sostituisce l'articolo 16 rinnovando la disciplina per la valutazione annuale del personale della carriera dei funzionari del Corpo in ragione della qualifica rivestita e della sede di servizio.

Le **lettere s), t) e u)** adeguano le disposizioni vigenti degli articoli 17, 18 e 19, riferite ai ruoli direttivi ordinario e speciale, all'istituzione della nuova carriera dei funzionari del Corpo.

Con la **lettera v)** viene abrogato l'intero Capo III del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 recante l'istituzione e la disciplina del ruolo direttivo speciale, non più presente nel nuovo ordinamento.

**L'ARTICOLO 41**, che si articola in un unico comma, prevede modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006 recante " *Regolamento concernente disposizioni relative alla banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria*".

La **lettera a)** modifica il comma 1 dell'articolo 2 innovando l'articolazione delle qualifiche del maestro direttore della banda del Corpo di polizia penitenziaria, valorizzandone la funzione in aderenza ai principi di equiordinazione con il corrispondente personale della banda degli altri Corpi di Polizia.

La **lettera b)** modifica il comma 1 dell'articolo 3 innovando l'articolazione delle qualifiche del maestro vice direttore della banda del Corpo di polizia penitenziaria, valorizzandone la funzione in aderenza ai principi di equiordinazione con il corrispondente personale della banda degli altri Corpi di Polizia.

Le **lettere c), d) ed e)** modificano gli articoli 9, 10 e 15 del decreto presidenziale per adeguarne la formulazione alle nuove competenze degli organi dell'amministrazione conseguenti alle modifiche degli assetti organizzativi intervenuti nel tempo.



La lettera f) modifica, integrandolo, l'articolo 18 con la previsione di nuove disposizioni sulla progressione in carriera del personale della banda in ragione dell'introduzione della nuova qualifica apicale del ruolo degli ispettori e della modifica dell'articolazione delle qualifiche del maestro direttore e del vice maestro direttore della banda musicale.

L'ARTICOLO 42, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, prevede il riallineamento della carriera del personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, pregiudiziale ai fini della corretta revisione dei ruoli del personale interessato.

Come noto, l'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266, ha previsto una delega al Governo per l'istituzione, tra l'altro, dei ruoli direttivi - ordinario e speciale - del Corpo di polizia penitenziaria, con carriera analoga a quelle del corrispondente ruolo della Polizia di Stato. In attuazione della citata delega, il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, ha istituito i suddetti ruoli, articolandoli in quattro qualifiche, con ordine gerarchico e con livello analogo a quello del corrispondente ruolo dei commissari della Polizia di Stato, all'epoca vigente. Ciò posto, tuttavia, per effetto del mutamento del quadro normativo, intervenuto successivamente a detto decreto legislativo, l'ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, così come delineato, non assicura più l'adesione ai principi di omogeneità con le altre Forze di Polizia previsti dalla legge di delega, in particolare con le disposizioni della Polizia di Stato ed in particolare con le disposizioni del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, emanato in attuazione dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modifiche, nel testo antecedente alla data di entrata in vigore del decreto attuativo della legge n. 124/2015.

Più volte è stata evidenziata la necessità di un riallineamento tra i ruoli direttivi della Polizia di Stato e della Polizia penitenziaria, necessità che diviene ancora più incalzante in occasione della revisione dell'ordinamento e dei ruoli del personale interessato a norma dell'articolo 8 della legge n. 124/2015. Dall'esame comparato delle disposizioni emerge, infatti, che le carriere del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria presentano connotazioni di rilevante disallineamento rispetto alle carriere del corrispondente personale della Polizia di Stato, avuto riguardo sia alla differente articolazione delle qualifiche, sia alle disposizioni concernenti la promozione alle qualifiche superiori. Le differenze possono essere sintetizzate esaminando il seguente schema riepilogativo che fa comprendere la ratio dell'intervento normativo proposto:

<b>Ruolo Ordinario</b>			
<b>Polizia Stato</b>		<b>Polizia Penitenziaria</b>	
<b>Qualifiche</b>	<b>Permanenza</b>	<b>Qualifiche</b>	<b>Permanenza</b>
<i>Commissario</i> (limitatamente al corso)	2 anni di corso	<i>Vice Commissario</i>	Corso 1 anno
<i>Commissario Capo</i>	Nomina all'esito corso	<i>Commissario</i>	2 anni anzianità da vice comm., compreso corso
<i>Vice Questore aggiunto</i>	5 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario capo	<i>Commissario Capo</i>	3 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario





<i>Commissario Coordinatore</i>	4 anni di anzianità da Commissario capo
---------------------------------	---

<b>Ruolo Speciale</b>			
<b>Polizia Stato</b>		<b>Polizia Penitenziaria</b>	
<b>Qualifiche</b>	<b>Permanenza</b>	<b>Qualifiche</b>	<b>Permanenza</b>
<i>Vice Commissario</i>	18 mesi di corso	<i>Vice Commissario</i>	Corso 1 anno
<i>Commissario</i>	nomina all'esito corso	<i>Commissario</i>	2 anni anzianità da vice comm., compreso corso
<i>Commissario Capo</i>	6 anni di anzianità da Commissario	<i>Commissario Capo</i>	6 anni anzianità da Commissario
<i>Vice Questore aggiunto</i>	5 anni e 6 mesi di anzianità da Commissario Capo	<i>Commissario Coordinatore</i>	7 anni di anzianità da Commissario capo

È facile verificare le differenze esistenti sia nell'articolazione delle qualifiche sia nella progressione della carriera del personale interessato. Tale differenziazione sussiste anche con riferimento al personale del ruolo direttivo tecnico della Banca Dati DNA del Corpo di polizia penitenziaria rispetto all'omologo personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Il **comma 1** stabilisce il principio che il personale dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere allineato, nell'articolazione delle qualifiche e nel percorso di carriera, all'omologo personale della Polizia di Stato con riferimento alle disposizioni vigenti fino all'entrata in vigore del decreto in argomento, attuativo della delega della legge Madia.

A tale riallineamento si fa fronte con gli stanziamenti previsti dall'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

I vari commi che compongono la norma in esame - tenuto conto di quanto stabilito dal citato articolo 1, comma 973, della legge n. 208/2015 - prendono in considerazione i tempi massimi di percorrenza della carriera del personale della Polizia di Stato (sette anni e sei mesi per il ruolo ordinario e tredici anni per il ruolo speciale) che vengono applicati al corrispondente personale del Corpo.

In relazione a ciò il **comma 2** definisce al primo luglio 2013 la decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di commissario coordinatore dei commissari capo immessi in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 e pertanto in possesso attualmente di una anzianità complessiva di undici anni di servizio. La decorrenza economica è fissata al primo luglio 2015, data di maturazione della promozione a commissario coordinatore secondo la previgente disciplina.

Il **comma 3** stabilisce che il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016.



Il **comma 4** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016 del personale assunto il 22 febbraio 2010 e 28 dicembre 2011, nel rispetto dell'ordine di ruolo.

Per il medesimo personale il **comma 5**, in applicazione del periodo complessivo di percorrenza della carriera dell'omologo personale della Polizia di Stato, stabilisce che lo scrutinio di promozione alla qualifica immediatamente superiore avviene al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità nel ruolo.

Il **comma 6** prevede la nomina alla qualifica di commissario coordinatore con decorrenza giuridica ed economica 1 gennaio 2016 dei commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo in data 4 settembre 2002 e dunque con un'anzianità di servizio complessiva nel ruolo di tredici anni.

In considerazione del maturare del periodo di tredici anni di anzianità nel ruolo, il **comma 7** determina al 1° gennaio 2017 la decorrenza della nomina a commissario coordinatore dei commissari capo immessi in ruolo il 5 novembre 2003.

Il **comma 8** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, secondo l'ordine di ruolo, dei commissari assunti il 5 novembre 2003 e l'8 maggio 2006.

Per gli stessi il **comma 9** stabilisce che la promozione alla qualifica di commissario coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo, secondo i tempi totali di percorrenza dell'omologo personale della Polizia di Stato.

Il **comma 10** prevede la nomina alla qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, dei commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo il 22 febbraio 2010.

Il **comma 11** stabilisce che la promozione alla qualifica di commissario coordinatore del personale individuato al comma precedente si consegue, analogamente a quanto stabilito per tutto il personale del ruolo direttivo speciale, mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianità complessiva nel ruolo.

Il **comma 12** stabilisce la nomina alla qualifica di commissario capo del maestro direttore e del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo con decorrenza giuridica ed economica primo gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianità maturata.

Il **comma 13** prevede la nomina alla qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1° gennaio 2016 dei vice direttori tecnici del ruolo tecnico della Banca dati DNA del Corpo di polizia penitenziaria, al pari del corrispondente personale dei ruoli tecnici della Polizia di Stato.

Per gli stessi il **comma 14** prevede che promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore si consegue mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianità nel ruolo come per l'omologo personale della Polizia di Stato.

L'**ARTICOLO 43**, articolato in tre commi, reca la previsione di norme di raccordo con il nuovo assetto ordinamentale del Corpo di polizia penitenziaria.

Le norme di raccordo si rendono necessarie per armonizzare la disciplina del personale della carriera dirigenziale penitenziaria con la disciplina della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo dell'Amministrazione penitenziaria derivante dalle disposizioni di riorganizzazione intervenute con il D.P.C.M. 15 giugno 2015.

Il **comma 1** tende a significare che anche in presenza, nell'istituto penitenziario, del personale dirigente del Corpo di polizia penitenziaria, il direttore dirigente dell'istituto è il capo ed il responsabile dell'istituto cui compete esercitare i poteri attinenti all'organizzazione, nonché al coordinamento delle attività relative al suo funzionamento ed alla applicazione ed attuazione della normativa vigente e delle disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. Il direttore dell'istituto è anche responsabile ultimo della sicurezza essendo demandato, dal regolamento penitenziario, a provvedere al mantenimento della

sicurezza, dell'ordine e della disciplina avvalendosi del personale del Corpo di polizia penitenziaria e degli operatori penitenziari.

Il **comma 2** sancisce che il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, quale direttore dell'area sicurezza - comandante di reparto, è chiamato a garantire le esigenze di sicurezza interna ed esterna dell'istituto e a svolgere le sue funzioni con l'autonomia finalizzata al mantenimento dell'ordine, della disciplina e della incolumità dei soggetti detenuti e degli operatori penitenziari, con l'autonomia tecnico-professionale afferente all'area di competenza.

Con il **comma 3** è stato previsto che l'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma fino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.

Per completezza di trattazione, si evidenzia che all'articolo 46, comma 2, sono previsti gli oneri indotti derivanti dall'applicazione delle disposizioni del presente decreto ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per i dirigenti penitenziari tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale di tale carriera istituita a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154 si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente

L'**ARTICOLO 44** reca disposizioni transitorie e finali.

Il **commi 1, 2, 3 e 4** in aderenza al nuovo assetto organizzativo ed ordinamentale, recano la previsione della modifica delle tabelle degli organici del Corpo di polizia penitenziaria e delle tabelle di equiparazione e corrispondenza delle qualifiche del personale dei ruoli tecnici e con funzioni di polizia, nonché quelle relative al personale della banda musicale del Corpo medesimo.

Il **comma 5**, al fine di garantire la piena funzionalità dell'Amministrazione penitenziaria stabilisce che per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente del Corpo di polizia penitenziaria possono essere utilizzate le vacanze degli altri ruoli del Corpo e che le posizioni soprannumerarie nel ruolo degli agenti ed assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi a qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.

Il **comma 6** consente di procedere con celerità alla copertura delle vacanze disponibili nella nuova dotazione organica dei ruoli tecnici della Banca dati DNA, determinata nella tabella  $\beta$  allegata al decreto. Si tratta di n. 31 unità così suddivise : n. 7 agenti tecnici; n. 6 vice sovrintendenti tecnici (gli ulteriori 8 posti in organico sono considerati indisponibili ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 essendo riservati per la progressione in carriera del personale appartenente al ruolo degli agenti ed assistenti tecnici); n. 13 vice ispettori tecnici ( 7 profilo biologo; 6 profilo informatico); n. 5 direttori tecnici ( 4 profilo biologo; 1 profilo informatico); gli ulteriori 4 posti di sostituto direttore dei profili di biologo ed informatico saranno riservati alla progressione in carriera interna al maturarsi delle anzianità previste dalla normativa da parte del personale del ruolo degli ispettori tecnici. La copertura dei 31 posti avviene a valere sulle facoltà assunzionali del 2016 non esercitate, con i fondi già appositamente accantonati, utilizzando le graduatorie dei concorsi da poco conclusi e ciò in linea con l'evoluzione normativa che riconosce un generale favore circa l'utilizzazione delle graduatorie degli idonei, alla luce ed in conformità ai principi enucleati dalla decisione dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 14 del 2011. Il personale così individuato ( trattasi di candidati per la gran parte collocatosi a pari punteggio con i soggetti poi risultati vincitori in forza dei titoli di preferenza e precedenza previsti dalla normativa vigente) permetterà la piena funzionalità del Laboratorio Centrale con l'attivazione in parallelo di tutte e quattro le linee previste per la registrazione dei campioni, l'estrazione del DNA e la relativa individuazione dei profili; a regime, il sistema consentirà quanto viene già fatto in



gran parte dei Paesi europei: confrontare le tracce biologiche sulla scena di un reato con i profili dei pregiudicati. Come detto in precedenza, la realizzazione della "rete comune" di profili genetici è un obiettivo di fondamentale importanza per il consolidamento della cooperazione internazionale nel contrasto al terrorismo, all'immigrazione illegale e più in genere alla criminalità.

Il **comma 7** stabilisce le modalità per la rimodulazione degli organici del personale del Corpo ai fini del conferimento del processo di riorganizzazione e revisione delle carriere. Viene in particolare previsto che l'ampliamento delle consistenze organiche previsto dal comma 1 dell'art. 44, rispettivamente di **800** unità per il ruolo dei sovrintendenti e di **535** unità per il ruolo degli ispettori sia compensato con la riduzione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti. Ciò progressivamente mediante l'adozione di un decreto non regolamentare del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, ad invarianza di spesa e quindi senza oneri a carico dello Stato.

Il **comma 8** stabilisce una serie di disposizioni transitorie nella fase di prima attuazione del provvedimento ed in particolare, alla **lettera a)**, si prevedono modalità semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente avuto riguardo ai posti disponibili e non coperti a far data dal 31 dicembre 2008 fino al 31 dicembre 2016, ed alla **lettera b)** viene prevista una disciplina transitoria per la copertura dei posti di cui all'incremento della dotazione organica del medesimo ruolo dei sovrintendenti.

Il **comma 9** reca una clausola di salvaguardia per la procedura concorsuale in atto per l'accesso al ruolo degli ispettori secondo il principio del tempus regit actum.

Il **comma 10** reca una disciplina transitoria in fase di prima attuazione per il concorso di vice ispettore riservato agli interni, prevedendo una speciale aliquota di posti per il personale che ha avuto accesso al ruolo dei sovrintendenti con le procedure vigenti precedentemente all'entrata in vigore del decreto di revisione delle carriere.

Il **comma 11** reca una norma di salvaguardia del concorso in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1 gennaio 2014, stabilendo altresì che alla copertura dei posti disponibili al 31 dicembre 2014 (32) ed al 31 dicembre 2015 (49) si provvede con le modalità statuite dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b) nel testo vigente il giorno precedente alla data d'entrata in vigore del provvedimento di che trattasi.

Il **comma 12** stabilisce che il titolo di studio introdotto quale requisito per la promozione alla qualifica di ispettore superiore non è richiesto fino al 2026. Il **comma 13** reca analoghe previsioni ai fini dell'applicazione delle nuove disposizioni per l'accesso mediante concorso pubblico al ruolo degli ispettori e la relativa disciplina connessa.

Il **comma 14**, in via transitoria, nella fase di prima attuazione, in analogia a quanto previsto per la Polizia di Stato, prevede l'istituzione di un ruolo ad esaurimento articolato in tre qualifiche ( vice commissario, commissario e commissario capo) con accesso per n. 50 posti e per una sola volta, riservato al personale del ruolo degli ispettori, destinatari delle disposizioni abrogate del dlgs n. 146/2000, che non hanno potuto accedere al ruolo direttivo speciale per effetto delle conseguenze del mancato riallineamento. Per tale personale, in possesso di una anzianità rilevante, è prevista una disciplina transitoria per la progressione in carriera in considerazione della professionalità maturata.

Il **comma 15** detta una serie di norme per l'applicazione al personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio 2017) degli istituti novellati del medesimo. In particolare alle **lettera a)**, **b)** e **c)** si disciplina il conferimento delle promozioni alla qualifica di assistente capo, sovrintendente e sovrintendente capo del personale beneficiario della riduzione delle anzianità minime necessarie per lo scrutinio derivanti dalle modifiche introdotte dal provvedimento in oggetto

Le **lettere d)**, **e)**, **f)** e **g)** stabiliscono l'applicabilità delle nuove disposizioni in materia di promozione alla qualifica di "ispettore superiore" e di promozione all'istituenda qualifica apicale di "sostituto commissario".



Le **lettere h), i), l) ed m)** riguardano il personale appartenente ai ruoli tecnici della Banca dati DNA e ne prevedono l'inquadramento nella nuove qualifiche corrispondenti al nuovo assetto ordinamentale.

Le **lettere n) ed o)** disciplinano rispettivamente la posizione del maestro direttore e del maestro vice direttore della banda musicale del Corpo stabilendo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del provvedimento in oggetto, assumono la nuova qualifica, quella iniziale dell'articolazione delle rispettive carriere, in corrispondenza dell'anzianità maturata in servizio, prevedendone il computo ai fini dello scrutinio alla qualifica superiore.

Le **lettere p), q), r), s), t), u) e v)** disciplinano il transito, alla stessa data del primo gennaio 2017, del personale dei ruoli direttivi del previgente sistema nelle corrispondenti qualifiche della carriera dei funzionari del Corpo, ferma restando l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 48 del medesimo decreto, attuative delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015.

I commi **16, 17 e 18** disciplinano la valorizzazione degli assistenti capo, sovrintendenti capo e sostituti commissari che hanno maturato i requisiti previsti dalle rispettive norme attribuendo agli stessi la nuova denominazione di coordinatore.

Il **comma 19** prevede che fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento ( 50 posti ) istituito in via transitoria sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti nella carriera dei funzionari.

Il **comma 20** sana una situazione di "disallineamento" determinata da interpretazioni diverse di norme di analogo contenuto presenti negli ordinamenti dei Corpi di Polizia.

La norma dispone l'estensione dell'applicabilità delle disposizioni transitorie di cui all' art. 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200 anche ad una parte di personale del Corpo di polizia penitenziaria inizialmente esclusa e ciò in ragione dell'applicazione di norme identiche - a cura di altre Forze di polizia - nei confronti del personale che si trovava nelle medesime condizioni di quello escluso. Tale disposizione prevede il riconoscimento - ai fini dello scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo - del beneficio consistente nella riduzione, di due anni, della permanenza minima nella qualifica di ispettore. La modifica proposta comporta l'anticipo della promozione alla qualifica di ispettore capo dal mese di settembre 2004 al mese di settembre 2002 per n. 352 unità di personale e dal mese di dicembre 2006 al mese di dicembre 2004 per n. 222 unità di personale. Si precisa che il numero dei destinatari, ed il relativo onere finanziario, è stato circoscritto al personale disallineato in servizio alla data di entrata in vigore della legge Madia.

Per una migliore comprensione della situazione si evidenzia infatti la Polizia di Stato, in costanza di disposizioni normative di analogo contenuto ( cfr. artt. 13 e 16 del decreto legislativo 12.5.1995, n. 197 ) ha riconosciuto l'applicabilità del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 13 ( che prevede, come il citato art. 8, comma 4, del dlgs 200/1995, la riduzione, ai fini della promozione ad ispettore capo, di due anni dell'anzianità minima nella qualifica di ispettore ) al personale ( n. 4096 unità ) che si trovava nella medesime condizioni del personale di polizia penitenziaria escluso e che ora risulta beneficiario della presente norma e cioè a quel personale che, alla data di entrata in vigore dei decreti legislativi n. 197/1995 e n. 200/1995, apparteneva al ruolo degli agenti ed assistenti ed aveva partecipato a procedure concorsuali per la nomina a vice sovrintendente, allo stato in atto alla medesima data. L'interpretazione a suo tempo data dall'Amministrazione penitenziaria della norma in argomento (che, come detto, non ha ritenuto applicabile lo stesso beneficio invece riconosciuto al personale della Polizia di Stato per effetto di norme di analogo tenore, al personale di polizia penitenziaria che si trovava nella medesima condizione, sul presupposto che destinatario del citato beneficio fosse solo quel personale che già risultava inquadrato nella qualifica ( quantomeno ) di vice sovrintendente alla data del 31.08.1995 ) è stata avallata dagli organi giurisdizionali aditi dagli interessati e pertanto non ha permesso un autonomo intervento della stessa; dunque si rende necessaria una norma di legge che sani il disallineamento tuttora esistente in aderenza ai principi di equiordinazione.



Il **comma 21** reca la previsione di una integrazione all'articolo 17 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76 ( che a sua volta integra le disposizioni del decreto legislativo n. 200 del 1995), necessaria per sanare una situazione di "disallineamento" tra il corrispondente personale del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria e della Polizia di Stato. L'articolo 5-ter della legge n. 263 del 5 novembre 2004 di conversione al decreto legge 238/04, per evitare il verificarsi di "scavalcamenti" interni tra il personale della Polizia di Stato venutisi a creare per effetto delle mutate disposizioni legislative in materia di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti (si è verificato che candidati di concorsi successivi hanno acquisito la nomina alla qualifica di vice sovrintendente con decorrenza antecedente rispetto a candidati di concorsi banditi precedentemente), ha disposto la retrodatazione della decorrenza giuridica della nomina alla qualifica di vice sovrintendente per circa 2000 unità. Tale norma di fatto ha prodotto "scavalcamenti esterni" e disallineamenti di carriera nei confronti dell'omologo personale del Corpo di polizia penitenziaria. Di qui la necessità di un correttivo normativo riferito esclusivamente ai vincitori di due concorsi pubblicati nella Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale – Concorsi ed esami – n. 12 dell'11 febbraio 2000. Si precisa che il numero dei destinatari, ed il relativo onere finanziario, è stato limitato al personale ( n. 898 unità) che risulta disallineato alla data di entrata in vigore della legge Madia in quanto a questa data ancora in servizio.

Il **comma 22**, in aggiunta a quanto previsto dal comma 19, ferma restando la disciplina vigente in materia di facoltà assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, prevede che i posti disponibili complessivamente nella dotazione organica della carriera medesima siano utili per bandire concorsi pubblici; è previsto che conseguenti posizioni di soprannumero nella qualifica iniziale siano riassorbite per effetto della progressione in carriera nelle qualifiche superiori.

Il **comma 23** reca una disciplina transitoria con riferimento alle funzioni che sono chiamate ad espletare il personale proveniente dai ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo, per ragioni di continuità, in attesa dello sviluppo di carriera previsto a regime.

Il **comma 24** stabilisce l'applicabilità, in quanto compatibili, dei criteri di valutazione vigenti, previsti dai provvedimenti 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996, avuto riguardo rispettivamente agli scrutini per merito assoluto e merito comparativo, e ciò nelle more della eventuale modifica degli stessi e dell'adeguamento alla nuova disciplina intervenuta.

Il **comma 25** stabilisce la riduzione delle permanenze anche per quel personale che già ha acquisito la qualifica di assistente capo, sovrintendente, sovrintendente capo e ispettore superiore sostituto commissario secondo la previgente disciplina.

Il **comma 26** prevede la modifica delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio , n. 82 recante "*Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria*" in attuazione di quanto previsto dal provvedimento in esame.

Il **comma 27** prevede una norma di carattere generale che consente all'Amministrazione di procedere, al fine di garantire l'efficienza e funzionalità dei servizi istituzionali, all'eventuale modifica delle consistenze organiche mediante l'adozione di un decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, ad invarianza di spesa e quindi senza oneri a carico dello Stato.

Il **comma 28** per omogeneizzare l'ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria agli ordinamenti delle altre Forze di Polizia, prevede l'abrogazione del comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 che contempla la computabilità, ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto, della metà del servizio svolto quale volontario nelle Forze Armate precedentemente all'assunzione nel Corpo medesimo, fino ad un massimo di tre anni. La previsione reca la decorrenza al primo gennaio 2013 per garantire i diritti del personale vincitore di concorsi nel Corpo attualmente in leasing nelle Forze Armate.



Il **comma 29** stabilisce che il titolo di studio previsto per l'assunzione nei vari ruoli del Corpo di polizia penitenziaria può essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova concorsuale, anche preliminare.

Il **comma 30** reca una disciplina transitoria per i concorsi riservati ai volontari delle Forze Armate in ordine al titolo studio di scuola di secondo grado quinquennale quale requisito per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, richiesta dalle medesime autorità e resa necessaria per salvaguardare le procedura in corso.

Il **comma 31** reca una clausola di salvaguardia generale che fa salvi, per l'accesso ai ruoli apicali, i diplomi di laurea rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente precedentemente al suo adeguamento ex legge n.127/1997.

Il **comma 32** reca una previsione di carattere generale in materia di accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di Polizia Penitenziaria, nonché ai fini dell'accertamento dell'idoneità fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, stabilendo che l'Amministrazione possa avvalersi dell'attività dei medici delle Forze di Polizia e delle Forze Armate.

#### **F) CAPO V - Disposizioni finali finanziarie e di coordinamento**

L'**articolo 45** prevede una serie di disposizioni comuni relativi alle forze di polizia di cui al presente decreto.

In particolare:

Al comma 1:

- viene modificata, a decorrere dal 1 ottobre 2017, la tabella dei parametri, **in allegato 1**, in conseguenza del potenziamento delle funzioni e dell'attribuzione delle denominazioni e qualifiche apicali;
- si prevede la cessazione della corresponsione del contributo straordinario di cui all'art.1, comma 972, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
- si prevede altresì la corresponsione di un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, di 350 euro, con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro.

Al comma 2, si prevede, a decorrere dal 2018, la defiscalizzazione del trattamento economico accessorio a favore del personale delle Forze di polizia con reddito non superiore a 28.000 euro annui, nell'ambito di uno stanziamento variabile nell'arco del decennio.

Al comma 3 si prevede un assegno lordo *una tantum*, di natura accessoria, a favore del personale che non beneficerà delle anticipazioni della progressione in carriera previste dallo schema di decreto legislativo, variabile da 800 a 1.500 euro lordi e con un onere complessivo di circa 140 milioni di euro.

Al comma 4, è disciplinato il nuovo trattamento economico del personale dirigente conseguente anche alla soppressione degli istituti economici previsti dagli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1 aprile 1981, n. 121, nonché dell'indennità di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266.



Ai commi 5 e 6 è prevista una clausola di salvaguardia per il personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisse un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del provvedimento.

Al comma 7, si prevede l'attribuzione, ai funzionari e agli ufficiali che al 1° gennaio 2018 non hanno maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, di un assegno personale, qualora più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante dal compimento della predetta anzianità e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto o maggiore.

Allo stesso personale che abbia già maturato 13 anni di anzianità nel ruolo, il comma 8 prevede l'attribuzione, alla medesima data, di un assegno personale, qualora più favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante dal compimento del quindicesimo anno dall'anzianità nel ruolo fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e tenente colonnello.

Il comma 9 prevede l'attribuzione, al commissario capo e al capitano con 10 anni di anzianità nel ruolo, di un assegno funzionale corrisposto fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto. Gli assegni richiamati hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto.

Il comma 11 istituisce un apposito fondo per il personale dirigente delle Forze di polizia dalla qualifica di vice questore aggiunto e gradi corrispondenti sino alla qualifica di vice questore e gradi corrispondenti, alimentato con le seguenti somme:

- a) Polizia di Stato: 0,9 milioni di euro;
- b) Arma dei carabinieri: 1,45 milioni di euro;
- c) Corpo della guardia di finanza: 1,2 milioni di euro;
- d) Corpo della polizia penitenziaria: 0,45 milioni di euro.

Il comma 13 prevede l'attribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2017, dell'indennità mensile pensionabile per il personale che accede alla nuova qualifica di sostituto commissario e gradi corrispondenti, nella misura lorda mensile di euro 801,40.

Il comma 17 introduce una tabella di corrispondenza del personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.

Il comma 18 prevede espressamente le rideterminazioni giuridiche di anzianità effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati.

Il comma 21 disciplina le promozioni a titolo onorifico il giorno successivo dalla cessazione dal servizio, senza oneri finanziari.

Il comma 26, infine, prevede una clausola di salvaguardia finanziaria.

Il comma 27, con riferimento al sistema previdenziale, prevede che i miglioramenti economici derivanti dalle disposizioni contenute nel presente decreto, operino esclusivamente con riferimento alle anzianità contributive maturate a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso.

**L'articolo 46** introduce una nuova disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, con la contestuale istituzione di un'area negoziale per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civili, limitata ai medesimi trattamenti e istituti.





Gli ampi principi di delega per la revisione dei ruoli e dei trattamenti economici delle Forze di polizia, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) della legge 7 agosto 2015, n. 124, con l'espresso riferimento alle innovazioni ordinarie, sono finalizzati a semplificare e modernizzare, tra l'altro, la dirigenza. Le innovazioni rispettano i principi - previsti dalla delega - di tutela della specificità delle Forze di polizia e della perequazione dei trattamenti, nonché il principio relativo al mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale e dei connessi trattamenti economici, principio riprodotto nella speculare delega di revisione dei ruoli delle Forze armate, di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.

I lavori per la revisione della dirigenza, finalizzati alla individuazione delle soluzioni che possano migliorare la funzionalità delle Forze di polizia e delle Forze armate, nonché il merito e la professionalità del personale, hanno fatto emergere l'esigenza di un mirato intervento di adeguamento e di semplificazione dell'attuale disciplina che riconduca a soluzioni omogenee e di unitarietà del Comparto sicurezza e difesa situazioni tra loro oggettivamente differenti, derivanti dagli specifici ordinamenti previsti, rispettivamente, per i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile e per gli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate.

L'istituzione di un'apposita area negoziale per la dirigenza delle Forze di polizia ad ordinamento civile nasce dall'esigenza di conciliare una disciplina speculare a quella della dirigenza pubblica (per quanto riguarda i requisiti di accesso alla carriera dei funzionari), con una appartenenza ad un sistema "unitario" - civile e militare - di Forze di polizia e di Forze armate. Pertanto, la perequazione che si intende realizzare - mantenendo la predetta unitarietà - è quella di un meccanismo "compensativo" che faccia convivere due situazioni tra loro oggettivamente differenti, che determinano per i funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile:

- a) l'accesso a posizioni non dirigenziali, nonostante il possesso della laurea magistrale o specialistica quale presupposto per la partecipazione al concorso, requisito che nel pubblico impiego consente l'accesso diretto ad una carriera dirigenziale (oltre al master universitario di 2° livello conseguito al termine del corso di formazione biennale);
- b) l'accesso alla carriera dei funzionari, con posizioni non pienamente dirigenziali e dirigenziali (corrispondente a quello degli ufficiali), cui si accede anche con concorso interno con laurea triennale;
- c) l'accesso (per le qualifiche non dirigenziali del ruolo) alla stessa area "contrattuale" del personale non direttivo e non dirigenziale;
- d) la conseguente impossibilità di accesso, dall'inizio della carriera, ad un trattamento economico e funzioni dirigenziali, nonché ad una disciplina negoziale, prevista invece per la dirigenza "civile".

Ciò determina, per i predetti funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile, che accedono al ruolo mediante concorso pubblico, un "trascinamento" verso trattamenti economici e funzioni non pienamente dirigenziali, con una conseguente "penalizzazione" accentuata dal fatto che l'età anagrafica media di immissione in servizio è superiore di almeno 7/8 anni rispetto a quella degli ufficiali delle Forze di polizia ad ordinamento militare, con effetti negativi anche sul trattamento pensionistico, basato sul nuovo sistema contributivo.

Infatti, a differenza della diversa età anagrafica di accesso al ruolo (27/30 anni rispetto a 19/22 anni degli ufficiali) quella di pensionamento - in relazione ai peculiari e gravosi compiti - è uguale per tutto il personale delle Forze di polizia (prevalentemente 60 anni a differenza di quella di 66/67 anni dei corrispondenti dirigenti pubblici che accedono al ruolo con la stessa età media dei funzionari della Polizia di Stato).

La nuova area negoziale consentirebbe, pertanto, di modulare anche le indennità dei trattamenti accessori in relazione al merito e alle responsabilità connesse ai peculiari compiti istituzionali, con conseguenti effetti anche sui contributi ai fini pensionistici.

Inoltre, con il richiamato "meccanismo" di raccordo per la componente militare si manterrebbe la "perequazione", tra il sistema ad ordinamento civile e quello ad ordinamento militare, realizzando una indiretta "omogeneizzazione" di due sistemi disomogenei che devono convivere ed allinearsi. Anche per tali motivi, al fine di assicurare l'unitarietà nell'ambito delle Forze di polizia e delle Forze armate, dall'applicazione della nuova area negoziale sono stati necessariamente esclusi i trattamenti economici fissi e continuativi, rimessi già oggi alla legge ed adeguati con il sistema degli "automatismi".

L'introduzione della nuova area negoziale, in conseguenza della revisione della disciplina della dirigenza nel Comparto sicurezza e difesa, consente di valorizzare anche il trattamento economico accessorio



dirigenziale, ai fini del miglioramento della funzionalità dell'Amministrazione e di incentivazione del personale.

La predetta area negoziale, limitata ai soli dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, e la contestuale introduzione di una procedura di raccordo per i dirigenti "militari", rimessa ad un apposito decreto, consentono di assicurare la perequazione dei trattamenti. Ciò consente di costruire la nuova area negoziale con un "contrappeso" che eviti possibili disparità di trattamento, anche attraverso la destinazione della corrispondente entità di risorse, sia per le materie oggetto del procedimento negoziale, sia per gli istituti e i trattamenti analoghi per i dirigenti militari.

Gli istituti normativi ed i trattamenti accessori oggetto dell'area negoziale delle Forze di polizia ad ordinamento civile sono sostanzialmente analoghi a quelli già indicati dall'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per il restante personale "contrattualizzato", nonché a quelli indicati nei successivi accordi sindacali e nelle norme di estensione ai dirigenti delle medesime previsioni, di cui le ultime risalenti al 2004 (articolo 2, comma 2, della legge 5 novembre 2004, n. 263, con l'eventuale adattamento dell'indennità per il servizi istituzionali. Indennità, quest'ultima, oggi prevista anche per i vice questori aggiunti, che rientrano nella nuova area negoziale. Indennità che potrebbe essere differenziata anche in relazione ai diversi incarichi e responsabilità ed assorbire, eventualmente, altre indennità riconducibili alle medesime finalità di retribuire il maggiore impegno, il merito e la professionalità.

All'attuazione dell'Area negoziale, al pari dell'adeguamento per i dirigenti militari attraverso il decreto previsto dal comma 6 dello stesso articolo 46, si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

**L'articolo 47** prevede una serie di abrogazioni conseguenti alle innovazioni dello schema di decreto.

**L'articolo 48**, infine, prevede la clausola di copertura finanziaria.

